

PAPYROLOGICA FLORENTINA

POTERI CENTRALI E POTERI PERIFERICI
NELLA TARDA ANTICHITÀ
CONFRONTI CONFLITTI



a cura di Lucietta Di Paola - Diletta Minutoli

EDIZIONI GONNELLI

PAPYROLOGICA FLORENTINA

a cura di Rosario Pintaudi

————— Volume XXXVIII —————

POTERI CENTRALI E POTERI PERIFERICI
NELLA TARDA ANTICHITÀ
CONFRONTI CONFLITTI

Atti della Giornata di Studio

Messina 5 Settembre 2006

a cura di Lucietta Di Paola - Diletta Minutoli

EDIZIONI GONNELLI
Firenze 2007

PAPYROLOGICA FLORENTINA
a cura di Rosario Pintaudi

- I Rosario Pintaudi, *Dai Papiri della Biblioteca Medicea Laurenziana (PLaur. I)*, pp. 72, tavv. I-XX, Firenze 1976.
- II Rosario Pintaudi, *Dai Papiri della Biblioteca Medicea Laurenziana (PLaur. II)*, pp. 88, tavv. XXI-L, Firenze 1977.
- III Euripide, *Eretteo*, introduzione, testo e commento a cura di Paolo Carrara, pp. 112, tavv. I-II, Firenze 1977.
- IV Bernhard Hausmann, *Demosthenis fragmenta in papyris et membranis servata*, Diss. Leipzig 1921, (Pars prima), pp. 148, Firenze 1978.
- V Rosario Pintaudi, *Dai Papiri della Biblioteca Medicea Laurenziana (PLaur. III)*, pp. 192, tavv. LI-XCV, Firenze 1979.
- VI Livia Migliardi Zingale, *Papiri dell'Università di Genova (PUG II)*, con una premessa di Mario Amelotti, pp. XII, 92, tavv. I-XXIV, Firenze 1980.
- VII *Miscellanea Papyrologica* a cura di Rosario Pintaudi, pp. 416, tavv. I-XXVIII, Firenze 1980.
- VIII Bernhard Hausmann, *Demosthenis fragmenta in papyris et membranis servata*, Diss. Leipzig 1921, (Pars secunda). – Appendice di aggiornamento (Pars tertia), pp. 152, Firenze 1981.
- IX Paola Pruneti, *I centri abitati dell'Ossirinchite. Repertorio toponomastico*, pp. 256, tav. I, Firenze 1981.
- X Sofocle, *Ichneutae*, introduzione, testo critico, interpretazione e commento a cura di Enrico V. Maltese, pp. 112, tavv. I-VII, Firenze 1982.
- XI Naphtali Lewis, *The Compulsory Public Services of Roman Egypt*, pp. 192, Firenze 1982.
- XII Rosario Pintaudi, *Dai Papiri della Biblioteca Medicea Laurenziana (PLaur. IV)*, pp. 168, tavv. XCVI-CXXVII, Firenze 1983.
- XII Suppl. Biblioteca Medicea Laurenziana – *Papiri greci e latini a Firenze. Secoli III a.C. - VIII d.C.* Catalogo a cura di Rosario Pintaudi, pp. 96, tavv. I-LXXVIII, Firenze 1983.
- XIII Gerald M. Browne, *Papiri Laurenziani Copti (PLaur. V)*, pp. 48, tavv. CXXVIII-CXXXV, Firenze 1984.
- XIV Claudio Gallazzi, Rosario Pintaudi, Klaas A. Worp, *Ostraka greci del Museo Egizio del Cairo (O.Cair.GPW)*, pp. XVIII, 178, tavv. I-XXXV, Firenze 1986.
- XV Guido Bastianini, John Whitehorne, *Strategi and Royal Scribes of Roman Egypt. Chronological List and Index*, pp. 178, Firenze 1987.
- XVI R. Pintaudi, R. Dostálová, L. Vidman, *Papyri Graecae Wessely Pragenses (PPrag. I)*, pp. 252, tavv. I-XCIII, Firenze 1988.
- XVII John C. Shelton, *Greek Ostraca in the Ashmolean Museum (O.Ashm. Shelton)*, pp. 168, tavv. I-LII, Firenze 1988.
- XVIII Rosario Pintaudi, Pieter J. Sijpesteijn, *Tavolette lignee e cerate da varie collezioni*, pp. 242, tavv. I-XCIV, Firenze 1989.

(segue)

PAPYROLOGICA FLORENTINA

a cura di Rosario Pintaudi

————— Volume XXXVIII —————

POTERI CENTRALI E POTERI PERIFERICI
NELLA TARDA ANTICHITÀ
CONFRONTI CONFLITTI

Atti della Giornata di Studio

Messina 5 Settembre 2006

a cura di Lucietta Di Paola - Diletta Minutoli



EDIZIONI GONNELLI

Firenze 2007

Proprietà letteraria riservata

ISBN 978-88-7468-029-0

Comitato di Redazione:
E. Coppolino – L. Di Paola – D. Minutoli

Tipografia Latini Firenze - Finito di stampare nel settembre 2007

Con l'Anno Accademico 2006-2007 fanno venti anni esatti dalla mia prima venuta alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Messina, come titolare della cattedra di Papirologia.

Venti anni, volati via, nei quali l'amicizia, in alcuni casi l'affetto, e la competenza dei colleghi, l'intelligenza e l'impegno degli studenti hanno reso sereno e felice questo mio incarico didattico e scientifico.

Grazie all'acuta lungimiranza dell'allora Preside di Facoltà, il mai dimenticato Gianvito Resta, i rapporti con quelle istituzioni scientifiche e accademiche, la Biblioteca Medicea Laurenziana, l'Istituto Papirologico 'G. Vitelli', la Biblioteca Apostolica Vaticana, la Biblioteca Nazionale e Universitaria di Praga, con le quali avevo intensa, costante e continua frequentazione, non si sono mai interrotti, ma addirittura sviluppati in una concordia di intenti per la quale la didattica era il frutto naturale di un'attività di ricerca condotta sui materiali inediti che tali istituti conservano.

Sempre grazie al Preside Resta nascevano gli *Analecta Papyrologica*, una rivista che da una lontana periferia acquisiva una posizione centrale nei nostri studi; per non parlare dello stimolo a partecipare a scavi archeologici in Egitto, che trovava riferimento insperato nella collaborazione a Narmuthis con l'Egittologia pisana, guidata con mano ferma e sapiente da Edda Bresciani, per finire alla direzione degli scavi ad Antinoe per conto dell'Istituto Papirologico 'G. Vitelli' di Firenze, dove ero entrato studente negli anni '60. Scavi, questi ultimi, che in colleghi e scolari della Facoltà di Lettere di Messina hanno trovato insostituibili collaboratori.

In ricordo di questo lungo e pur breve periodo mi è sembrato opportuno, un dovere direi, di assumermi come responsabile dei *Papyrologica Florentina*, fondati con Alfiero Manetti per le Edizioni Gonnelli di Firenze nel 1975, la pubblicazione degli Atti della intensa Giornata di Studio (5 settembre 2006) su *Poteri centrali e poteri periferici nella Tarda Antichità. Confronti Conflitti*, che, casualmente e ovviamente all'insaputa degli organizzatori tutti, cadeva giusto a venti anni di distanza dalla mia venuta in questa Università.

Nei colleghi che hanno organizzato tale evento culturale, soprattutto in Lucietta Di Paola, che ha raccolto inflessibile e sollecita i materiali, e in Diletta Minutoli, mia carissima scolara, che ne ha curata la redazione per la stampa, ho trovato un entusiasmo che mi ha fatto dimenticare il tempo trascorso e mi ha riportato alla gioia dei miei primi anni a Messina.

Grazie a questo felice comune sentire si è realizzato in breve tempo un volume che sarà certo riferimento nella bibliografia degli studi della Tarda Antichità, che da anni costituisce uno dei pochi terreni di ricerca davvero capaci di procurarci sorprese e novità.

A Marco Manetti, mecenate come il padre Alfiero, ed al tipografo, il caro Enzo Balocchi, si deve questa pubblicazione e la sua eccellente riuscita grafica.

ROSARIO PINTAUDI

SOMMARIO

PREFAZIONE (L. Di Paola)	p. IX
INTRODUZIONE (L. De Salvo)	» XI
PROGRAMMA	» XIII
CONTRIBUTI	
V. Aiello, <i>Considerazioni preliminari su formazione, carriera e azione di governo di alcuni magistri officiorum</i>	» 3
G. Bonamente, <i>Prefetti del pretorio, vescovi e governatori all'opera nell'applicare la legislazione antipagana</i>	» 13
E. Caliri, <i>La collatio donatarum possessionum e la concessione di terre imperiali in età tardoantica</i>	» 35
J.-M. Carrié, <i>Du sommet à la base et retour : les circuits de la fiscalité tardoimpériale</i>	» 51
D. Castrizio, <i>La veste consolare nelle tipologie monetali tardoantiche e bizantine</i>	» 67
L. De Salvo, <i>Conflitti e connivenze tra élites cittadine e potere romano ad Antiochia nel IV secolo</i>	» 75
J. Desmulliez, <i>Paulin de Nole: du gouverneur de Campanie à l'évêque de Nole: ruptures et continuités</i>	» 83
L. Di Paola, <i>Regere et gubernare provincias: potere e poteri del governatore provinciale</i>	» 93
R. Lizzi Testa, <i>L'aristocrazia senatoria e la corte dell'imperatore: l'ottica rovesciabile di centro e periferia al tempo di Valentiniano I</i>	» 109
A. Marcone, <i>La riforma giustiniana dell'amministrazione periferica: la Novella 8</i>	» 131
C. Neri, <i>Rapporti di potere tra i funzionari imperiali e gli 'uomini di Dio'</i>	» 141
R. Pintaudi, <i>I curiales in un registro di tasse del IV sec. d.C. (P.Prag. inv. Gr. II 328; 268)</i>	» 149
G. Crifò, <i>Conclusioni</i>	» 155
INDICI a cura di D. Minutoli	
Indice degli autori moderni	» 167
Indice delle fonti e dei passi citati	» 173
TAVOLE	I-VIII

PREFAZIONE

Questo volume riunisce i contributi che autorevoli studiosi, specialisti della Tarda Antichità, hanno presentato durante la Giornata di Studio che si è svolta a Messina, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, il 5 settembre 2006.

Inserito nel progetto MIUR-PRIN 2003 su: *Istituzioni e carismi in età tardoantica*, coordinato a livello nazionale dal Prof. G. Bonamente dell'Università di Perugia e a livello locale dalla Prof. L. De Salvo, l'incontro ha rimesso in discussione il problema dei rapporti collaborativi e/o conflittuali tra Centro e Periferia e dei poteri dei rispettivi funzionari nell'organigramma statale di IV-VI secolo d.C.

Nel consegnare alla stampa gli Atti della Giornata, desidero rivolgere un caloroso ringraziamento anzitutto all'amico Prof. R. Pintaudi per aver accolto il volume nella collana da lui diretta, con la sensibilità e la generosità che hanno sempre contraddistinto l'uomo e lo studioso. Senza il suo sostegno morale e finanziario, la pubblicazione di questi Atti non sarebbe stata possibile.

Sono grata, poi, alle autorità accademiche per la disponibilità, a tutti i partecipanti per aver dato vita ad un fecondo dibattito e ai relatori per aver accettato l'invito e soprattutto per la puntualità nella consegna dei lavori. Ringrazio la collega e amica, Prof. L. De Salvo, che ha condiviso con me la responsabilità scientifica del Convegno e ha presieduto le varie sessioni con i Proff. M. Caltabiano, I. Bitto, A. Pinzone. A questi ultimi e al Prof. G. Crifò, a cui sono state affidate le conclusioni, esprimo i sentimenti della più viva gratitudine.

Il mio grazie va ancora ai Dott. M.G. Arena, M. Casella e E. Coppolino, per l'impegno profuso nell'organizzazione della Giornata.

Un ringraziamento speciale rivolgo infine alla Dott. D. Minutoli, per aver attivamente cooperato a rileggere e uniformare dal punto di vista redazionale i vari contributi e per aver condiviso con me la cura di questi Atti.

Alla Bibliothèque Nationale de France si deve la possibilità di arricchire il volume con la riproduzione del Ms. lat. 9661, fol. 107.

LUCIETTA DI PAOLA

INTRODUZIONE

Uno degli aspetti caratteristici della tarda antichità è rappresentato dalla creazione di una burocrazia centralizzata, che permette all'imperatore di controllare in maniera rigida tutto l'assetto dello stato. A questa organizzazione centrale del potere corrisponde una ramificazione marginale sempre più diversificata, che rappresenta la proiezione in periferia di quel potere centrale, dal quale riceve forza e carisma.

Il dibattito sulla formazione della burocrazia tardoantica è ancora aperto. L'età costantiniana è il momento dei maggiori cambiamenti. Tratto caratteristico del nuovo ordinamento è il fatto che tutti i funzionari, siano essi centrali che periferici, partecipano in qualche modo della sacralità – ora sacralità cristiana – dell'imperatore dal quale ricevono il loro potere, così come l'imperatore lo riceve da Dio. Ne deriva che i funzionari, a qualunque categoria e ambito afferiscano, non godono di una vera autonomia; tuttavia proprio nell'esercizio delle loro funzioni spesso deviano da quello che è il comportamento per loro auspicato; il loro potere spesso si trasforma in arbitrio, con un corollario di corruzione e malversazione nei confronti dei sudditi amministrati.

Un ruolo importante è quello svolto dalle élites cittadine, che, nel quotidiano confrontarsi con il potere centrale, ma soprattutto con i loro rappresentanti periferici, cercano margini di autonomia.

Compito dell'Unità di ricerca dell'Università di Messina è stato quello di ricostruire le vicende di alcuni funzionari dell'amministrazione centrale. In particolare è stato studiato il *magister officiorum*, il funzionario che, parallelamente alla regionalizzazione del prefetto al pretorio, costituisce il vero anello di congiunzione fra il centro e la periferia.

Un secondo filone d'indagine è rappresentato dalla individuazione del ruolo svolto dai funzionari intermedi (i vicari) nei rapporti con i governatori provinciali.

Un terzo filone d'indagine è costituito dalla definizione dei rapporti fra il potere centrale e le autonomie cittadine, soprattutto orientali, che appaiono meglio documentate. È stato analizzato il ruolo decisivo svolto da alcuni intellettuali quali Temistio, e soprattutto Libanio, attraverso un accurato studio delle loro orazioni.

Nel condurre queste indagini si è cercato di privilegiare quella documentazione ancora non del tutto adeguatamente utilizzata, come la papiracea da un lato e la patristica e agiografica dall'altro, adesso maggiormente fruibile grazie a funzionali data-base informatici. Una grande attenzione è stata riservata allo studio della documentazione iconografica, con particolare riguardo alle immagini presenti nella *Notitia Dignitatum*.

I risultati della ricerca sono confluiti in saggi e in alcune monografie sul rinnovamento dell'amministrazione imperiale in età costantiniana, sull'iconografia del potere periferico, sull'analisi storica di alcune orazioni di Libanio, sul dissenso monastico verso le autorità ecclesiastiche. Sono stati, infatti, presi in considerazione il ruolo e le funzioni degli *agentes in rebus/curiosi*, che operavano sia all'interno dell'ufficio del *magister officiorum*, che degli altri uffici dell'amministrazione statale romana centrale e periferica. L'analisi delle loro plurime attività è confluita nella monografia di L. Di Paola *Per la storia degli 'occhi del re'. I servizi ispettivi nella tarda antichità*. Il tema dell'amministrazione periferica è stato affrontato da L. Di Paola anche in un seminario tenuto presso l'Università di Cluj-Napoca (Romania) e in due successivi contributi, uno dal titolo *Per un profilo del governatore costantiniano*; l'altro sul tema *Il governatore provinciale nel Codice Teodosiano*, quale relazione al XXIX Colloquio del Centro Halma-Ipel dell'Università di Lille (France).

Il tema del rapporto fra poteri centrali e poteri periferici, dilatato in ambito cronologico più vasto, è stato anche indagato in relazione alle trasformazioni avvenute in una regione come l'Africa settentrionale, che da Roma viene separata dalla invasione vandala; come emerge dalla ricerca di V. Aiello, *Che fine ha fatto l'élite burocratica romana nel regno dei Vandali?*

Nell'ottica della contrapposizione fra la realtà provinciale antiochena e il potere centrale, è stata minuziosamente studiata l'opera di un esponente dell'aristocrazia locale quale Libanio, il cui ruolo è apparso decisivo nell'ambito del confronto-scontro fra una provincia quale la Siria e il potere imperiale, come emerge da una ricerca condotta da L. De Salvo su *Élites dirigenti in trasformazione. La testimonianza di Libanio*. Su questi temi L. De Salvo ha tenuto anche alcuni seminari presso l'Università di Cluj-Napoca (Romania).

In questo quadro non è stato trascurato il contributo dei padri della chiesa; soprattutto nelle province orientali, infatti, è vivo un interessante dibattito su questi temi, oltre che, ovviamente, su quelli di carattere sociale ed economico. A tal proposito si è rivelata molto interessante l'indagine sul dissenso monastico verso le autorità ecclesiastiche. Su questo ha condotto alcune ricerche C. Neri, quali *Influenze monastiche e nuovi codici di comportamento per le élites laiche e le gerarchie ecclesiastiche*.

Programma*
della Giornata di Studio (5 settembre 2006)

- Ore 9,00 Apertura dei lavori
Saluti: Francesco Tomasello
 Rettore dell'Università di Messina
- Vincenzo Fera
Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Messina
- Introduzione: Lietta De Salvo – Lucietta Di Paola
- Ore 9,30 Presidente: Lietta De Salvo (Università di Messina)
- J.-M. Carrié (Directeur d'Études à l'EHESS - Paris)
Dal vertice alla base e ritorno: i circuiti della fiscalità tardoimperiale
- A. Marcone (Università di Udine)
La riforma Giustiniana dell'amministrazione periferica: la Novella 8
- R. Lizzi Testa (Università di Perugia)
L'aristocrazia senatoria e la corte dell'imperatore al tempo di Valentiniano I: l'ottica rovesciabile di centro e periferia (testo scritto)
- Ore 10,30 Discussione
- Ore 11,00 Coffee Break
- Ore 11,30 Presidente: Maria Caltabiano (Università di Messina)
- J. Desmulliez (Directrice de l'UFR des Sciences historiques, artistiques et politiques Halma IPel - Lille)
I governatori della Campania: religione e potere. L'esempio di Paolino da Nola (testo scritto)
- L. De Salvo (Università di Messina)
Conflitti e connivenze tra élites cittadine e potere romano ad Antiochia nel IV sec.

* I titoli di alcuni contributi scritti, rispetto a quelli inseriti in questo programma, sono stati leggermente modificati dagli autori; inalterato è rimasto comunque il contenuto.

L. Di Paola (Università di Messina)
Haud exiguus titulus meritorum sit regere et gubernare provincias.
Potere e poteri del governatore provinciale tardoantico

E. Caliri (Università di Messina)
La collatio donatarum possessionum e la concessione di terre imperiali in età tardoantica

Ore 12,30 Discussione

Pausa pranzo

Ore 15,30 Presidente: Irma Bitto (Università di Messina)

R. Pintaudi (Università di Messina)
I curiales nel IV secolo: la testimonianza di un papiro di Praga inedito

V. Aiello (Università di Messina)
Legami clientelari e vincoli familiari nell'azione di governo di alcuni magistri officiorum

C. Neri (Università di Messina)
Rapporti di potere tra i funzionari imperiali e gli 'uomini di Dio'

Ore 16,30 Discussione

Ore 17,00 Coffee Break

Ore 17,30 Presidente: Antonino Pinzone (Università di Messina)

G. Bonamente (Università di Perugia)
Prefetti del pretorio, vescovi e governatori all'opera nell'applicare la legislazione imperiale antipagana

D. Castrizio (Università di Messina)
La veste consolare dell'imperatore tardoantico

Ore 18,15 Discussione

Ore 19,00 G. Crifò (Università La Sapienza - Roma)
Conclusioni

CONTRIBUTI

I contributi sono stati tutti uniformati tranne in alcuni casi concordati con gli autori.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SU FORMAZIONE, CARRIERA
E AZIONE DI GOVERNO DI ALCUNI *MAGISTRI OFFICIORUM*

“Chiunque [...] sarebbe stato sconvolto da quel diluvio, da quell’uragano levatosi non si sa come ma cresciuto a suo tempo, quando un uomo invisibile agli dèi, che era sempre vissuto nella condizione di scrivano, sollevando il capo dalla penna e dall’inchiostro, osò pensare al potere imperiale”. Sono queste le parole che Temistio¹ indirizza a Valente nell’inverno 366/367 a proposito della rivolta di Procopio, da poco soffocata nel sangue. Sono parole dalle quali emerge tutto il disprezzo per chi, partendo dalla semplice condizione di stenografo, di *notarius*, ha avuto l’ambizione di arrivare al vertice stesso dello stato. Parole che possono apparire emblematiche di tante vicende che si sono svolte all’interno della burocrazia tardoantica, allorquando muovendo da mansioni non particolarmente importanti, come quella appunto di *notarius*, uomini spregiudicati sono riusciti ad arrivare non al vertice dello stato, come aveva tentato di fare Procopio, ma certamente a posizioni importanti.

Seguire le vicende di alcuni *magistri officiorum* significa proprio comprendere come persone spesso di umili origini e talvolta di nessuna cultura, ma animati da una forte ambizione, siano riuscite a costruire una posizione di potere. Perché quella del *magister officiorum*, per tutta una serie di circostanze, si configura, soprattutto dopo la regionalizzazione della prefettura al pretorio, proprio come una posizione di forte potere, veramente ‘the power beyond the throne’ per usare la nota definizione di Jones².

Certo, proprio in contrapposizione ad una tradizione storiografica che vedeva nei funzionari imperiali solo una congrega di uomini di potere corrotti, incompetenti e pigri, le indagini più recenti hanno avvertito la necessità di riconsiderare la professionalità di questi funzionari di palazzo soprattutto per quanto riguarda la conoscenza del diritto. Una rivalutazione che può riguardare certamente il *quaestor*, il *magister memoriae* e poi gli altri *magistri scriniorum*, per i quali certamente una formazione giuridica doveva costituire il requisito necessario e imprescindibile; ancora altri funzionari, con una formazione, diciamo così, specialistica, si trovavano all’interno dei vari *officia* dell’amministrazione centrale e di quella periferica³.

¹ THEM., *Or.* 7, 4; trad. di R. MAISANO (a cura di), *Discorsi di Temistio*, Torino 1995, p. 327.

² A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano (284-602 d.C.)*, tr. it., Milano 1973-1981, p. 418.

³ R. LIZZI, *Le comunità di sapienti nel tardo impero, fra selezione e specializzazione del sapere*, «RAL» s. 9, 13 (2002), 3, pp. 387-417, in partic. pp. 412-417.

E dunque appare molto probabile che un buon numero di funzionari e di loro subalterni che operavano all'interno di questa complessa struttura – almeno ai livelli medi e bassi – lo facessero sulla base di adeguate competenze e di una preparazione tecnica, giuridica soprattutto, di buon livello.

Al di là di questi, tuttavia, è possibile attribuire a tutti gli altri funzionari, soprattutto ai più alti, le medesime capacità professionali? In altre parole è possibile attribuire anche ai *magistri officiorum* una progressiva professionalizzazione, posti com'erano al vertice dell'apparato burocratico statale?

Il *magister officiorum* dunque⁴. Il suo è un ruolo centrale all'interno della burocrazia imperiale, vero perno nel rapporto fra centro e periferia⁵. Egli, infatti, fin dalla prima fase della sua vicenda, controlla gli *scrinia* palatini non tanto nello svolgimento dei compiti d'ufficio, per i quali essi dipendevano dai rispettivi *magistri* e, per lo *scrinium memoriae*, anche dal *quaestor*, ma per quanto riguarda l'accesso ai ruoli, la carriera, la cessazione dal servizio con la relativa concessione di benefici: in altre parole controlla gli uomini che concretamente operano in quegli *scrinia*, premiando e punendo.

Ma fatto ancora più importante il *magister* controlla la *schola agentum in rebus* e quindi gran parte degli uffici amministrativi centrali e periferici attraverso i *principes* provenienti dalla *schola* e inviati a dirigere gli *officia* dei prefetti pretoriani e urbani, dei vicari diocesani, dei proconsoli, e poi dei *magistri militum*, dei *comites*, dei *duces*; attraverso gli stessi *agentes* e soprattutto i famigerati *curiosi*, gestisce anche una efficiente rete informativa, al punto che l'espressione libaniana 'gli occhi del re' per definire i *curiosi*⁶, già appartenuta in realtà al mondo persiano, si potrebbe in realtà agevolmente modificare in 'gli occhi del *magister officiorum*'.

Non basta. Il *magister*, nel tempo, attraverso l'*officium admissionum* regola, e discrimina, l'accesso alle udienze imperiali a favore di singoli cittadini come pure delle delegazioni municipali; e ancora controlla gli interpreti che partecipano alle visite delle ambascerie straniere; e poi attraverso lo *scrinium dispositionum* e i *mensores* si occupa degli spostamenti della corte e degli accampamenti delle truppe.

Se a tutto questo si aggiunge il controllo sui componenti delle *scholae palatinae*, la nuova guardia personale dell'imperatore che dai tempi di Costantino ha sostituito le coorti pretorie, e, per alcuni periodi, su quanti lavorano nelle fabbriche di armi, la misura del potere che era nelle mani del *magister officiorum* appare chiara.

⁴ Sul *magister* e sulle sue competenze cfr. l'ormai classico M. CLAUS, *Der magister officiorum in der Spätantike (4.-6. Jahrhundert). Das Amt und seine Einfluss auf die kaiserliche Politik*, München 1981, pp. 15-98. Più recentemente R. DELMAIRE, *Les institutions du Bas-Empire romain, de Constantin à Justinien. I. Les institutions civiles palatines*, Paris 1995, pp. 75-95.

⁵ V. AIELLO, *I rapporti fra centro e periferia in epoca costantiniana: l'origine del 'magister officiorum'*, «AARC» 13 (2001), pp. 137-163.

⁶ LIB., *Or.* 46, 15.

In una tale posizione egli così si trova nella condizione di controllare tutto il flusso delle informazioni che arrivano alla corte imperiale, con la possibilità di manipolarle secondo gli interessi proprio, o delle persone che a lui sono legate.

Formazione, carriera e azione di governo, dunque. I numeri sui quali basare questa ricerca non sono molto alti. La *Prosopography of the Later Roman Empire* annovera per gli anni da Costantino a Giustiniano un centinaio di *magistri*: non si tratta certo di un numero elevato, ma è tale da permettere di fare alcune utili considerazioni.

Cominciamo dalla formazione, o meglio dalla carriera che precede l'accesso al *magisterium*. Di nove *magistri* sappiamo che avevano svolto il ruolo di *notarius*, poco meno del 10% del totale, che si concentra però sostanzialmente nella seconda metà del IV secolo.

I *notarii*, come è noto, avevano il compito di segretari del *consistorium*, semplici stenografi dunque⁷: Libanio li considera uomini ignoranti, abili solo nella stenografia, una attività adatta a figli di salsicciai, guardarobieri e operai⁸.

Tuttavia proprio per il loro compito essi si venivano a trovare a diretto contatto con l'attività che si svolgeva nel *consistorium* e dunque potevano costruire un rapporto privilegiato soprattutto con l'imperatore; il che li portava a svolgere compiti lontani da quella che era la loro attività ufficiale; diventano quindi uomini di fiducia, ai quali affidare incarichi importanti e delicati.

Il premio, per alcuni di questi uomini, era la nomina a cariche più importanti, come appunto il *magisterium officiorum*, ma anche la questura, il proconsolato d'Asia e perfino la prefettura al pretorio, meriti dunque che nulla hanno a che vedere con una qualche preparazione specifica o competenza tecnica, ma che nascevano unicamente, ripeto, dall'aver dimostrato quella lealtà e quella obbedienza che li portava poi a ricoprire più alti incarichi, per i quali, evidentemente, quelle erano le doti richieste.

Vediamo da vicino alcuni di questi personaggi, tenendo presente il limite rappresentato dalla natura delle fonti non giuridiche a nostra disposizione, attente più a cogliere le affermazioni di potere di tali personaggi - per stigmatizzarle o per esaltarle in vista di possibili futuri benefici - che non la loro quotidiana attività d'ufficio. E tuttavia si tratta di testimonianze importanti, fondamentali nel ricostruire il profilo umano di questi funzionari, il loro concreto operare.

Esaminiamo una vicenda che mi sembra emblematica. Il *notarius* Pentadius⁹ nel 354, come ci informa Ammiano¹⁰, su incarico di Costanzo II, con il *praepositus sacri cubiculi* Eusebio e il *tribunus armaturarum* Mallobaude, aveva condotto l'inchiesta a Pola contro il cesare Gallo e aveva

⁷ Sui *notarii* cfr. JONES, *Il tardo impero romano*, cit. nt. 2, pp. 799-802; DELMAIRE, *Les institutions du Bas-Empire romain*, cit. nt. 4, pp. 47-56. Cfr. anche H.C. TEITLER, *Notarii and exceptores*, Amsterdam 1985.

⁸ LIB., *Orr.* 2, 44, 46, 56; 18, 131, 132, 133, 134; 42, 23, 24, 25; 62, 10, 11, 15, 51. Cfr. THEM., *Or.* 7, 86.

⁹ PLRE I, p. 687; CLAUSS, *Der magister officiorum*, cit. nt. 4, p. 180.

¹⁰ AMM. 14, 11, 21-23.

assistito alla sua esecuzione. Successivamente lo troviamo come *magister officiorum* di Giuliano in Gallia per ordine di Costanzo II che così metteva un proprio uomo a controllare l'operato del giovane cesare. E difatti il *magister* Pentadius trama per inserire nell'entourage di Giuliano uomini fedeli a Costanzo. In seguito, di fronte alla richiesta di truppe da parte dell'imperatore per affrontare la guerra persiana, è ancora il *magister* Pentadius a fare pressioni sul cesare. La successiva rivolta delle truppe di Giuliano e la proclamazione ad Augusto vedono ancora Pentadius come messaggero presso Costanzo per informarlo dei fatti.

L'imperatore corre così ai ripari e nel riconfermare a Giuliano solo il rango di cesare, nel 360 gli affida un nuovo *magister officiorum* nella persona di Felix¹¹, che svolgeva le funzioni di *notarius*; ancora una volta dunque si ripete il medesimo schema: un uomo di fiducia che viene promosso ad un incarico importante in virtù del quale poter controllare Giuliano. Questo però respinge Felix e nomina proprio *magister officiorum* Anatolius¹², uomo a lui legato, già *magister libellorum*.

Qualche anno dopo, la carriera di Leo¹³ non si discosta molto da questo schema. Nativo della Pannonia, nel 364, come *numerarius* del *magister militum* Dagalaifo, è fra i sostenitori della candidatura del pannonico Valentiniano. Viene dunque per questo premiato ed entra nella amministrazione di palazzo, utilizzato in missioni particolarmente delicate; infatti come *notarius* nel 370 assiste il famigerato *vicarius Urbis* Maximinus, pannonico anch'egli, nei noti processi romani, nei quali furono coinvolti molti esponenti dell'aristocrazia¹⁴. Probabilmente per lo zelo dimostrato viene premiato da Valentiniano e diviene *magister officiorum*, incarico che probabilmente riveste con il medesimo zelo, costruendo nel contempo per sé una posizione di potere, dalla quale tenta di dare la scalata alla prefettura al pretorio per l'Italia. Nelle parole di Ammiano¹⁵ si sarebbe trattato di un personaggio pericoloso e sanguinario, *exitialis ...magister officiorum*, e ancora *bustuarius quidam latro Pannonius, efflans ferino rictu crudelitatem, etiam ipse nihilo minus humani sanguinis avidissimus*. La sua carriera finisce con la morte di Valentiniano nel 375, presumibilmente allontanato dal suo incarico da Graziano.

Nel corso del V secolo sembra che dai *notarii* non provengano più *magistri officiorum*, forse a motivo di un progressivo svilimento della funzione diciamo sussidiaria dei *notarii*, sostituiti dalla sempre più importante *schola agentum in rebus*, i cui membri più autorevoli venivano inviati a guidare molti degli *officia* centrali e periferici.

Comunque, i casi esaminati credo dimostrino il fatto che il passaggio da

¹¹ PLRE I, p. 332; CLAUSS, *Der magister officiorum*, cit. nt. 4, p. 154.

¹² PLRE I, p. 61; CLAUSS, *Der magister officiorum*, cit. nt. 4, p. 145.

¹³ PLRE I, p. 498; CLAUSS, *Der magister officiorum*, cit. nt. 4, pp. 165-166.

¹⁴ Su queste vicende cfr. ora l'ampio lavoro di R. LIZZI TESTA, *Senatori, popolo, papi. Il governo di Roma al tempo dei Valentiniani*, Bari 2004.

¹⁵ AMM. 26, 1, 6 e 28, 1, 12.

notarius a *magister* non aveva nulla a che fare con le competenze acquisite durante quel servizio, ma nasceva unicamente dal consolidarsi di un rapporto fiduciario con l'imperatore.

Altra provenienza accertata per un gruppo di nove *magistri* è quella della direzione degli uffici finanziari, il servizio all'interno dei quali era dunque considerato inferiore a quello come *magister officiorum*, probabilmente perché i veri ministri finanziari dello stato erano i prefetti al pretorio.

Seguiamo la vicenda di Palladius¹⁶. Si tratta di un retore, nativo di Atene, giunto a Roma attorno al 378 e apprezzato da Simmaco, il quale lo raccomandò al prefetto Syagrius e al potente *praepositus* Eutropio per un incarico a corte. Non sappiamo a quale ufficio venne destinato; solo nel 381 è *comes sacrarum largitionum* con Teodosio in oriente. Nel 382 lo troviamo *magister officiorum*. In tale veste riceve diverse richieste di raccomandazione da parte di Simmaco e di Gregorio di Nazianzo. La vicenda di Palladius dunque, costituirebbe il primo caso di un funzionario che viene scelto per le proprie qualità professionali, o almeno sono queste a permettergli di iniziare la carriera.

Invece Hosius¹⁷, spagnolo di umili origini, forse già schiavo, ha come unica benemerita, come sottolineano gli sprezzanti versi di Claudiano¹⁸, il fatto di essere amico del potente *praepositus* Eutropio, grazie al quale prima diviene *comes sacrarum largitionum* e poi *magister officiorum* di Arcadio, o meglio a servizio del prefetto Rufino, il vero detentore del potere in oriente. Hosius è il destinatario di sei costituzioni, fra le quali una relativa al controllo dei *fabricenses*.

Qualcosa di più è possibile osservare a proposito di Iohannes¹⁹, *magister officiorum* di Teodosio II. In precedenza era stato *comes rei privatae* e poi *comes sacrarum largitionum*. Interessante appare il fatto che durante quest'ultimo periodo fu presente al Concilio di Calcedonia del 431, spesso comunicando le decisioni dell'imperatore: un compito che naturalmente nulla ha a che fare con le attività del *comes*, ma che rientra nell'ambito del rapporto di fiducia che il personaggio riesce a creare con l'imperatore. Una fiducia che evidentemente lo porta ad essere nominato *magister*.

Al di là del caso del retore Palladio, credo emerga con tutta evidenza il fatto che le competenze richieste a questi *magistri* riguardino ancora una volta l'assoluta fedeltà all'imperatore, dimostrata, spesso, nell'esercizio di mansioni che ben poco hanno a che vedere con l'ufficio ricoperto, in questo caso la gestione degli uffici finanziari.

Di alcuni *magistri*, poi, sappiamo solo che provenivano genericamente dagli uffici amministrativi.

¹⁶ PLRE I, p. 660; CLAUSS, *Der magister officiorum*, cit. nt. 4, pp. 177-178.

¹⁷ PLRE I, p. 445; CLAUSS, *Der magister officiorum*, cit. nt. 4, p. 161.

¹⁸ CLAUDIAN., *In Eutr.* 2, 356-365.

¹⁹ PLRE II, p. 596; CLAUSS, *Der magister officiorum*, cit. nt. 4, p. 164.

Interessante è il caso di Florentius²⁰, *magister officiorum* di Costanzo II fra il 358 e il 359, che avrebbe svolto il servizio precedente a corte. Nativo di Antiochia, figlio del console del 350 Flavius Nigrianus, partecipa al processo contro coloro che avevano spinto il *magister militum* Silvanus a ribellarsi a Costanzo, con la funzione di *agens pro magistro officiorum* e l'incarico di analizzare gli scritti, rivelatisi contraffatti, che erano stati attribuiti a Silvanus. Florentius, evidentemente, svolge il ruolo che doveva essere del *magister officiorum* in carica, forse l'antiocheno Palladius che, in qualche modo coinvolto nell'inchiesta, potrebbe aver indicato il concittadino Florentius per partecipare al processo ed essere così tutelato.

In ogni caso Florentius nel 359-361 è *magister officiorum*. Ricercato interlocutore di Libanio, sempre sollecito a richiedere raccomandazioni, entra poi in relazione con Lucifero di Cagliari a proposito di alcune invettive che il vescovo aveva indirizzato a Costanzo e delle quali Florentius è incaricato di accertare la reale paternità, un incarico in qualche modo simile a quello che aveva avuto a proposito del processo di Silvanus.

Di Anatolius²¹, *magister officiorum* di Giuliano, e prima *magister libellorum*, si è già detto. Sembrerebbe essere questo l'unico caso di nomina di un *magister* sulla base delle competenze acquisite nello svolgimento delle mansioni precedenti, in perfetta sintonia con le scelte politiche di Giuliano.

Sulla base delle indicazioni che sono sin qui emerse, mi sembra difficile affermare, come fa Clauss nella sua monografia sul *magister*²², che sebbene non si possa parlare di un vero e proprio *cursus honorum* per i *magistri*, apparirebbe privilegiata la provenienza dai *notarii* e dalla direzione degli uffici finanziari o da una carriera negli altri uffici palatini, per dunque affermare una forma di professionalizzazione di questi funzionari. Anche sulla base del campione pur ridotto rappresentato dai quei *magistri* sui quali possediamo un numero sufficiente di informazioni e che rappresenta circa il 20% del totale, ritengo invece che si possa dire che in questi casi il requisito richiesto ai futuri *magistri officiorum* sembrerebbe essere l'aver dimostrato totale lealtà all'imperatore. Questo non vuol dire, naturalmente, che il rimanente 80% si sia comportato in maniera analoga. Il buon operare, certo, non fa notizia. Il dato emerso, invece, dovrebbe solo costituire una cautela nel considerare la professionalità degli alti funzionari imperiali.

A parte vanno considerati alcuni *magistri* per i quali l'esercizio di questa funzione è solo una tappa in una carriera importante; quasi sempre membri di autorevoli famiglie, non possiamo considerarli ai fini del nostro discorso, in quanto l'accesso al *magisterium* non è basato né sulle competenze, né sui servizi offerti in precedenza.

²⁰ PLRE I, p. 363; CLAUSS, *Der magister officiorum*, cit. nt. 4, pp. 155-157. Cfr. anche M.G. CASTELLO, *Cristianesimo e burocrazia imperiale. La religiosità dei magistri officiorum*, «CrSt» 28 (2005), pp. 625-670, in partic. p. 633.

²¹ PLRE I, p. 61; CLAUSS, *Der magister officiorum*, cit. nt. 4, p. 145.

²² CLAUSS, *Der magister officiorum*, cit. nt. 4, pp. 103-104.

Flavius Eugenius²³ fu *magister officiorum* sotto Costante dal 342 al 349; lo stesso imperatore gli aveva dedicato una statua, restaurata, dopo essere stata abbattuta probabilmente nel corso della rivolta di Magnenzio, da Costanzo II e Giuliano fra il 355 e il 361.

Aurelianus²⁴, *magister* di Teodosio nel 392-393, è figlio di Flavius Taurus, prefetto di Costanzo II e console nel 361, che diede origine ad una potente dinastia, con il figlio Fl. Eutychnianus, fratello di Aurelianus, prefetto al pretorio per l'oriente a più riprese tra il 397 e il 405, console nel 398. La carriera di Aurelianus – che è stato identificato con il protagonista del *De providentia* di Sinesio, Osiris, rappresentato come un giovane virtuoso – è molto lunga. Dopo gli studi di alto livello, diviene *adsessor*, poi *magister officiorum* e quindi *quaestor sacri palatii*, e poi *Praefectus Urbi* a Costantinopoli; ancora prefetto al pretorio per l'oriente e quindi console. Il figlio Flavius Taurus sarebbe poi stato console e prefetto al pretorio per l'oriente.

Il caso di Flavius Anthemius²⁵ appare ugualmente interessante. Esponente di una illustre famiglia, ebbe un ruolo importante in oriente nei primi decenni del V secolo. Era figlio di Simplicius, persona di grande influenza alla corte di Valente, nipote di Philippus, prefetto al pretorio per l'oriente dal 344 al 351 e console del 348; ma anche suocero del *magister utriusque militiae* Procopio e dunque nonno dell'imperatore Antemio. Fece parte con Stilicone di una ambasceria presso i persiani, nel 400 divenne *comes sacrarum largitionum* e poi nel 404 *magister officiorum* e poi prefetto al pretorio, console nel 405 e *patricius* nel 406 e dopo la morte di Arcadio avrebbe tenuto per sei anni la reggenza per il piccolo Teodosio II.

Si tratta di carriere certamente importanti, ma attestate in un numero limitato di casi e comunque legate al prestigio del personaggio e dunque eccezionali. Affermare, con questi numeri, che il *magisterium* possa essere stato appetibile per gli esponenti di illustri famiglie²⁶, mi pare eccessivo.

Certo, questo non impedisce che in mano ad uomini abili l'esercizio di questa magistratura diventi l'occasione per esercitare un potere che in alcuni casi diviene veramente significativo, il vero 'potere dietro il trono' come dicevo prima, tale da condizionare le scelte dello stesso imperatore.

Remigius²⁷, *magister* di Valentiniano I dal 365 al 371, appare personaggio emblematico. Nel 355 era stato *numerarius* del *magister militum* Silvanus al tempo della sua usurpazione in Gallia. Dieci anni dopo lo troviamo *magister officiorum*. In questa posizione Remigius agisce a favore del *comes Africae* Romanus, che aveva provocato, con il suo operato, un forte risentimento nelle popolazioni africane. Romanus era legato a Remigius da vincoli di parentela e

²³ PLRE I, p. 292; CLAUSS, *Der magister officiorum*, cit. nt. 4, pp. 152-153. Sul personaggio cfr. anche A. GIARDINA, *Aspetti della burocrazia nel basso impero*, Roma 1977, pp. 61-64.

²⁴ PLRE I, pp. 128-129; CLAUSS, *Der magister officiorum*, cit. nt. 4, p. 148. Cfr. anche CASTELLO, *Cristianesimo e burocrazia imperiale*, cit. nt. 20, pp. 629-632.

²⁵ PLRE II, pp. 93-95; CLAUSS, *Der magister officiorum*, cit. nt. 4, p. 147.

²⁶ CASTELLO, *Cristianesimo e burocrazia imperiale*, cit. nt. 20, pp. 627-628.

²⁷ PLRE I, p. 763; CLAUSS, *Der magister officiorum*, cit. nt. 4, pp. 186-187.

poteva far conto sull'operato del *magister*, il quale sistematicamente alterava i rapporti che raggiungevano Valentiniano, cosa che, appunto, un *magister officiorum* poteva agevolmente fare.

Tanto forte era il suo potere che con Valentiniano – racconta sempre Ammiano²⁸, fonte principale per questo ritratto – Remigius adottava una tattica vincente: ogniqualevolta l'imperatore appariva irato, lo informava di una qualche invasione di barbari, e Valentiniano, all'improvviso, *ut Antoninus Pius erat serenus et clemens*.

Macedonius²⁹, dopo essere stato *comes sacrarum largitionum*, diviene *magister officiorum* di Graziano fra il 382 e il 383. Un breve biennio nel corso del quale, tuttavia, Macedonius mostra di aver ben saputo mettere a profitto le possibilità offerte dalla carica ricoperta e lo fa in occasione delle azioni di Graziano contro Priscilliano e i suoi seguaci. A favore di questi, in più occasioni, riesce ad ottenere rescritti di Graziano, ricavandone congrui compensi. Burrascosi sono stati i rapporti fra Macedonius e il vescovo Ambrogio; quest'ultimo recatosi a corte per intercedere a favore di un amico, si trova l'accesso sbarrato proprio ad opera del *magister*: Ambrogio non potè far altro che andar via, senza prima profetizzare a Macedonius la sorte futura, per la quale, avrebbe avuto bisogno di rifugiarsi in chiesa, ma avrebbe trovato le porte sbarrate. Cosa che puntualmente accadde, quando nel 383, dopo la morte di Graziano, Macedonius per sfuggire alle accuse di malversazioni cercò rifugio in una chiesa che trovò sbarrata. Il processo, affidato al prefetto urbano Simmaco, non si sarebbe però mai celebrato.

E poi il potente gallico Flavio Rufino³⁰, personaggio noto, *magister officiorum* di Teodosio fra il 388 e il 392 e destinato ad una brillante carriera che lo porterà alla prefettura al pretorio per l'oriente dal 392 al 395. Ricordo solo che durante il suo *magisterium*, come segno del potere al quale era giunto, riesce a farsi attribuire il controllo sul personale delle *fabricae*; un controllo strategico al punto che, divenuto *praefectus praetorio* Rufino riporterà sotto il proprio controllo.

A proposito di questa competenza del *magister officiorum*, essa riguarda essenzialmente il controllo di quanti operano negli stabilimenti militari, i *fabricenses*, in relazione ad assunzioni, avanzamenti di carriera, concessioni di immunità al termine del servizio, controllo su eventuali fughe o su vendita in proprio delle armi prodotte. Una attività, quella dei *fabricenses*, che diviene nel tempo sempre più importante al punto che nelle *picturae*, pur attualizzate, che decoravano il *Codex Spirensis* e che sono riprodotte nelle copie di età umanistica dei manoscritti della *Notitia Dignitatum*, alle sezioni del *magister officiorum* compaiono esclusivamente le *fabricae*³¹ (vedi Tav. I, Figg. 1 e 2).

²⁸ AMM. 30, 8, 12.

²⁹ PLRE I, p. 526; CLAUSS, *Der magister officiorum*, cit. nt. 4, p. 167. Cfr. anche CASTELLO, *Cristianesimo e burocrazia imperiale*, cit. nt. 20, p. 649.

³⁰ PLRE I, pp. 778-781; CLAUSS, *Der magister officiorum*, cit. nt. 4, pp. 187-189. Cfr. anche CASTELLO, *Cristianesimo e burocrazia imperiale*, cit. nt. 20, pp. 641-642.

³¹ *Not. Dign. Or.* XI; *Occ.* IX.

Personaggi di potere, dunque, per i quali parlare di professionalità nella gestione del proprio incarico appare veramente difficile.

Non mancano certo le eccezioni, rappresentate da persone di grande preparazione culturale, quasi sempre esponenti dell'alta aristocrazia, che arrivano al *magisterium officiorum*. Ricordiamo in occidente sotto il re Teoderico, Anicio Manlio Severino Boezio³², fra il 522 e il 523; e dopo di lui Flavio Magno Aurelio Cassiodoro³³, tra il 523 e il 527. E in oriente due *magistri* di Giustiniano, Triboniano³⁴, dal 533 al 535, e Petrus Patricius³⁵, dal 539 al 565.

Personalità alte, certo, ma che tuttavia, come abbiamo visto, costituiscono un'eccezione. La normalità, se possiamo usare questo termine, è costituita da persone spesso di umili origini, sostenute da una forte ambizione, che sfruttano a proprio vantaggio una posizione ottenuta conquistando la fiducia dell'imperatore e sfruttando la rete personale di relazioni familiari e clientelari. Una posizione di potere che si afferma soprattutto in presenza di imperatori deboli, o comunque non del tutto capaci di avere il controllo completo dello stato: e la storia della tarda antichità non è avara di simili uomini. Quella che emerge, credo, è una situazione che non può che dare ragione a Giovanni Lido, il quale nella sua storia delle magistrature romane, afferma che il *magister officiorum* altri non era che l'antico *magister equitum*, primo collaboratore del re e poi, in età repubblicana, del dittatore³⁶: non un uomo di cultura, non un esperto di diritto, ma il vero "potere dietro il trono".

³² *PLRE* II, pp. 233-237.

³³ *PLRE* II, pp. 265-269.

³⁴ *PLRE* III, pp. 1335-1339.

³⁵ *PLRE* III, pp. 994-998.

³⁶ *LYD., Mag.* 2, 24.

PREFETTI DEL PRETORIO, VESCOVI E GOVERNATORI ALL'OPERA
NELL'APPLICARE LA LEGISLAZIONE ANTIPAGANA

Nella costituzione del 15 novembre 407, con cui Onorio intendeva dare un colpo mirato e deciso al paganesimo, ordinando tra l'altro la requisizione di tutti gli edifici dei templi, urbani ed extraurbani, venne attribuito ai vescovi il compito di sorvegliare e di intervenire direttamente nello svolgimento di tali operazioni, mentre era minacciata una grave multa ai governatori provinciali ed ai loro *officia* se avessero ommesso di verificare la cessazione di ogni forma di culto¹.

La disposizione riassume in sé molte contraddizioni della politica religiosa antipagana ed antieretica inaugurata da Costantino e sviluppata dai suoi successori. Si demandava ai titolari delle Chiese locali una forma di controllo sull'attuazione delle disposizioni imperiali, fornendo loro uno strumento di pressione per agevolare la loro opera di "conversione" e concedendo loro un vantaggio diretto in quanto beneficiari in larga parte delle requisizioni di beni mobili ed immobili previste dalla legislazione; al tempo stesso si riconosceva implicitamente sia la "passività" sia l'arbitrio con cui i pubblici funzionari attuavano la politica religiosa imperiale².

A quell'epoca, settanta anni dopo la morte di Costantino, la politica antipagana era prossima ad obliterare il complesso di culti e di cerimonie che avevano caratterizzato secoli di storia romana. Si era trattato di una serie di interventi organici, gradualmente, contrassegnati da durezza e da efficacia. Ma la complessità di un progetto che mirava a sradicare tradizioni che si irradiavano

¹ CTh 16, 10, 19: ...*Episcopis quoque locorum haec ipsa prohibendi ecclesiasticae manus tribuimus facultatem; iudices autem viginti librarum auri poena constringimus et pari forma officia eorum, si haec eorum fuerint dissimulatione neglecta*; cfr. *infra* nt. 80. Nel Concilio di Cartagine del 401 era stata sollecitata una normativa che imponesse la distruzione sistematica dei templi e degli idoli: *Canon. 24 e 18 in Cod. can. Eccl. Afric. 58; 60; 84; CTh 16, 10, 19* (datata 15 novembre 407); *Const. Sirmond. 12*. Cfr. E. DEMOUGEOT, *Sur les lois du 15 novembre 407*, «RHD» 28 (1950), pp. 403-412; L. DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato nel codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI*, Napoli 1980, p. 146; G. BONAMENTE, *Einziehung und Nutzung von Tempelgut durch Staat und Stadt in der Spätantike*, in J. HAHN (Hrsg.), *Staat und religiöser Konflikt. Colloquium Münster 15-17 Januar 2004*, in c.d.s.

² R. LIZZI, *Il potere episcopale nell'Oriente romano. Rappresentazione ideologica e realtà politica (IV-V secolo d.C.)*, Roma 1987, in partic. pp. 68 ss.; EAD., *I vescovi e i 'potentes' della terra: definizione e limite del ruolo episcopale nelle due 'partes imperii' fra IV e V secolo d.C.*, in *L'évêque dans la cité du IV^e au V^e siècle. Actes de la table ronde organisée par l'Istituto Patristico Augustinianum et l'École française de Rome (1^{er}-2^e déc. 1995)*, [ÉFR 248], Roma 1998, pp. 81-104.

in tutto il tessuto culturale, la molteplicità delle implicazioni economiche e politiche, nonché talune discontinuità negli indirizzi impressi da alcuni imperatori, avevano fatto sì che la dismissione dei culti e la distruzione dei templi lasciassero ampio spazio alle iniziative di singoli gruppi oppure di singole personalità, cosicché non erano mancate appropriazioni indebite, arricchimento di funzionari e di privati, o, più in generale, l'esercizio di una violenza diffusa, con eccessi clamorosi³.

Quello della violenza, in più casi fanatica e cieca, è un aspetto ben testimoniato dalle fonti che, nella loro diversa tipologia, fanno comunque emergere la subdola istigazione da parte di responsabili periferici dell'amministrazione imperiale, di monaci e di vescovi. Molti studi recenti sulla politica antipagana, come quelli di Karl Leo Nöthlich, Richard Klein, Johannes Hahn e Tullio Spagnuolo Vigorita, mettono infatti in evidenza che le costituzioni imperiali hanno dovuto fare costantemente i conti con la componente di arbitrio, di violenza e di sopraffazione, da un canto, di passività, di improvvisazione e di connivenza, dall'altro, che hanno caratterizzato le realtà delle singole città e delle singole circoscrizioni territoriali dell'impero⁴.

Lo stesso iter ordinario della normazione imperiale in materia di politica antipagana, dalla sua formazione alla sua applicazione, appare contraddire vistosamente – nel periodo preso in considerazione – l'assioma *quod principi placet legis habet vigorem*, sia a monte, in quanto appaiono evidenti i condizionamenti specifici inerenti al rapporto inedito fra legislazione imperiale da un canto, canoni sinodali o conciliari e pesanti intromissioni di vesco-

³ F.W. DEICHMANN, *Frühchristliche Kirchen in antiken Heiligtümern*, «JDAI» 54 (1939), pp. 105-136; Id., s.v. *Christianisierung I*, in *RLAChr* 2, 1954, pp. 1228-1241; G. KLINGENBERG, s.v. *Kirchengut*, in *RLAChr* 20, 2004, pp. 1023-1099; D. METZLER, *Ökonomische Aspekte des Religionswandels in der Spätantike: Die Enteignung der heidnischen Tempel seit Konstantin*, «Hephaistos» 3 (1981), pp. 27-40; T.D. BARNES, *Constantine's prohibition of pagan sacrifice*, «AJPh» 105 (1984), pp. 69-72; G. BONAMENTE, *Sulla confisca dei beni mobili dei templi in epoca costantiniana*, in *Costantino il Grande. Dall'antichità all'Umanesimo. Colloquio sul cristianesimo nel mondo antico*, I, Macerata 1992, pp. 171-201; E. TESTA, *Legislazione contro il paganesimo e cristianizzazione dei templi (sec. IV-VI)*, «Liber Annus» 41 (1991), pp. 311-326; R. KLEIN, *Distruzione di templi nella tarda antichità. Un problema politico, culturale e sociale*, «AARC» 10 (1995), pp. 129-151; Id., *Spätantike Tempelzerstörungen im Wierspruch christlicher Urteile*, «StudPatr» 24 (1993), pp. 135-142; B. CASEAU, *Polemèin lithois. La désacralisation des espaces et des objets religieux païens durant l'antiquité tardive*, in M. KAPLAN (éd.), *Le sacré et son inscription dans l'espace à Byzance et en Occident*, Paris 2001, pp. 70-72; L. DE GIOVANNI, *L'imperatore Costantino e il mondo pagano*, Napoli 2003², pp. 193 ss.; pp. 114 s.; CL. SOTINEL, *La disparition des lieux de culte païens en Occident*, in M. NARCY - É. REBILLARD (édd.), *Hellénisme et christianisme*, Villeneuve d'Ascq 2004, pp. 35-60; T. SPAGNUOLO VIGORITA, s.v. *Konfiskation*, in *RLAChr* 21, 2005, pp. 355-416.

⁴ K.L. NÖTHLICH, *Die gestzgeberischen Massnahmen der christlichen Kaiser des 4. Jh. gegen Häretiker, Heiden und Juden*, Diss. Köln 1971; Id., *Beamtentum und Dienstvergehen: zur Staatsverwaltung in der Spätantike*, 1981; Id., s.v. *Heidenverfolgung*, in *RLAChr* 14, 1986, pp. 1149-1196; Id., *Kaisertum und Heidentum im 5. Jahrhundert*, in J. VAN OORT - D. WYWRA (Hrsgg.), *Heiden und Christen im 5. Jh.*, Leuven 1998, pp. 1-31; J. HAHN, *Gewalt und religiöser Konflikt. Studien zu den Auseinandersetzungen zwischen Christen, Heiden und Juden im Osten des römischen Reiches (von Konstantin bis Theodosius II.)*, Berlin 2004, p. 285.

vi dall'altro; sia a valle, per le discrasie o le complicità tra autorità politiche (centrali e periferiche) e l'emergente autorità di uomini di Chiesa, vescovi o monaci che fossero, sempre più irradiata nel corpo dell'impero.

Se con Costantino, in virtù del suo prestigio e del controllo esercitato sui sinodi e sui concili, si può ancora parlare di una politica religiosa determinata dalla volontà dell'imperatore, il quale ha continuato a svolgere in tale modo il suo ruolo di *pontifex maximus*⁵, da Costanzo II in poi la crescente autorevolezza della Chiesa creò una situazione diffusa di confronto dialettico con il potere civile che si riverberava a tutti i livelli di governo dell'impero e, in particolare, fomentava arbitrî sia nell'attuazione della politica antipagana, sia negli interventi sul conflitto, spesso violento, fra niceni ed ariani, che meritavano all'imperatore l'epiteto polemico di *episcopus episcoporum*⁶. Dal canto suo la breve parentesi della politica tradizionalista sviluppata da Giuliano, proprio

⁵ Cfr. EUS., *Vita Const.* 4, 24; W. SESTON, *Constantine as a Bishop* (1947), ora in *Scripta Varia. Mélanges d'histoire romaine, de droit, d'épigraphie et d'histoire du Christianisme*, Roma 1980, pp. 457 ss.; J. STRAUB, *Kaiser Konstantin als ἐπίσκοπος τῶν ἐκτός*, «StudPatr» 1 (1957), pp. 678-695, ora in *Regeneratio imperii. Aufsätze über Roms Kaisertum und Reich im Spiegel der heidnischen und christlichen Publizistik*, Darmstadt 1972, pp. 119-158, in partic. p. 134; ID., *Konstantin as 'koinòs epìskopos'*. *Tradition and Innovation in the Representation of the First Christian Emperor's Majesty* «DOP» 21 (1967), pp. 37-55, ora in *Regeneratio imperii*, cit., pp. 134 ss.; S. CALDERONE, *Costantino e il cattolicesimo*, I, Firenze 1962, pp. XI-XIII; R. FARINA, *L'impero e l'imperatore cristiano in Eusebio di Cesarea*, Zurigo 1966, p. 319, nt. 45; S. MAZZARINO, *La data dell'Oratio ad sanctorum coetum. Il "ius Italicum" e la fondazione di Costantinopoli: note sui "discorsi" di Costantino*, in *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, I, Bari 1974, p. 172; KL.M. GIRARDET, *Das christliche Priestertum Konstantins des Großen*, «Chiron» 10 (1980), pp. 569-592; D. DE DECKER - G. DEPUIS-MASAY, *L'épiscopat de l'empereur Constantin*, «Byzantion» 50 (1980), pp. 118 ss.; P. KERESZTES, *Constantine. A Great Christian Monarch and Apostle*, Amsterdam 1981; KL.M. GIRARDET, *Die Petition der Donatisten an Kaiser Konstantin (Frühjahr 313) - Historische Voraussetzungen und Folgen*, «Chiron» 19 (1989), pp. 185 ss.; ID., *Konstantin der Große und das Reichskonzil von Arles (314). Historisches Problem und methodologische Aspekte*, in *Oecumenica et Patristica*, Festschr. W. Schneemelcher, Chambésy-Genf 1989, pp. 151 ss.; ID., *Kaiser Konstantin der Große als Vorsitzender von Konzilien. Die historischen Tatsachen und ihre Deutung*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, cit. nt. 3, I, pp. 445 ss.; G. BONAMENTE, *La "svolta costantiniana"*, in E. DAL COVOLO - R. UGLIONE (a cura di), *Cristianesimo e istituzioni politiche. Da Augusto a Costantino*, [Biblioteca di Scienze Religiose 117], Roma 1995, pp. 91-116; G. DAGRON, *Empereur et prêtre. Étude sur le 'césaropapisme' byzantin*, Paris 1996, p. 370, nt. 24.

⁶ LUCIFER. CARAL., *Moriendum esse* 13, *CChr* 8, 293. Il fallimento della sua politica di riunificazione religiosa impostata sull'imposizione del "credo datato" andò infatti di pari passo con lo svilupparsi di una produzione apologetica cristiana che mise in discussione autorità e funzione dell'impero anche dopo la sua conversione: R. KLEIN, *Konstantius II. und die christliche Kirche*, Darmstadt 1977; KL.M. GIRARDET, *Kaiser Konstantin II. als "Episcopus Episcoporum" und das Herrscherbild des kirchlichen Widerstandes (Ossius von Cordoba und Lucifer von Caralis)*, «Historia» 26 (1977), pp. 106 ss.; T.D. BARNES, *Athanasius and Constantius. Theology and Politics in the Constantinian Empire*, Cambridge Mass.-London 1993, pp. 165 ss.; R. LIZZI TESTA, *La politica religiosa di Teodosio I. Miti storiografici e realtà storica*, «RANL» s. 9, 7, 2 (1996), pp. 323-361, p. 327, nt. 13; G. BONAMENTE, *Chiesa e impero nel IV secolo: Costanzo II fra il 357 e il 361*, in L. PANI ERMINI - P. SINISCALCO (a cura di), *La comunità cristiana di Roma. La sua vita e la sua cultura dalle origini all'Alto Medio Evo*, Roma 2000, pp. 113-138; pp. 121 ss.

per il tentativo di invertire una tendenza che si stava consolidando, ne mise in evidenza le contraddizioni e gli aspetti conflittuali, creando essa stessa ulteriori occasioni di contenzioso⁷.

All'acuirsi delle tensioni sotto Costanzo II e sotto Giuliano seguì la politica di moderazione e di equilibrio di Valentiniano I (*inter religionum diversitates medius stetit*), il cui regno – condiviso dal fratello Valente – non registra un inasprimento della legislazione antipagana, ed anzi è contrassegnato da alcuni indizi di continuità, o di ripresa, dei culti tradizionali; il proposito manifestato da Valentiniano all'inizio del regno, di porre il governo imperiale al di sopra dei conflitti religiosi e di tollerare le varie forme di culto presenti nell'impero⁸, fu tenuto fermo in linea di principio, e semmai fu contraddetto, sul versante interno alla Chiesa, dalla decisa politica filoariana di Valente. Solo con Teodosio il Grande è sempre più evidente l'influenza esercitata sulla politica religiosa dalle autorevoli direttive degli uomini di Chiesa⁹.

Nel delineare la storia del rapido declino del paganesimo nel IV secolo e nei primi decenni del successivo, si suole mettere in evidenza che da un canto Costantino, in quanto *pontifex maximus*, attuò una politica tollerante nei confronti di tutte le religioni dell'impero, mentre dall'altro Costanzo II avrebbe inaugurato una fase di intervento più deciso, segnato dalla dismissione dei templi e dalla requisizione dei beni immobili di loro pertinenza¹⁰. Ma tale cesura¹¹, per quanto innegabile, non deve far dimenticare che si tratta di due momenti della medesima politica religiosa, costantemente ispirata alla concezione per cui le sorti dell'impero e dell'imperatore dipendono dalla protezione divina. L'obliterazione del paganesimo finì per diventare un problema istituzionale per l'impero: già Costantino tuttavia vi aveva posto mano con deci-

⁷ Per due casi significativi di confisca di beni delle chiese (ad Antiochia e ad Emesa) cfr. ora SPAGNUOLO VIGORITA, *s.v. Konfiskation*, cit. nt. 3, pp. 368 s. (con indicazione delle fonti e della bibliografia). Si veda altresì *infra* nt. 48.

⁸ In una legge del 371 viene richiamato un principio programmatico, espresso nei primi atti di governo; *CTh* 9, 16, 9: *Testes sunt leges a me in exordio imperii mei datae, quibus unicuique, quod animo inbibisset, colendi libera facultas tributa est*. Dal canto suo Ammiano gli riconosce di avere rispettato tale principio; cfr. *AMM.* 30, 9, 5: *hoc moderamine principatus inclaruit quod inter religionum diversitates medius stetit ... nec interdictis minacibus, subiectionum cervicem ad id, quod ipse coluit, inclinabat, se intemeratas reliquit has partes ut repperit*. Cfr. R. LIZZI TESTA, *Senatori, popolo, papi. Il governo di Roma al tempo dei Valentiniani*, Bari 2004, pp. 251 s.

⁹ J.F. MATTHEWS, *Western Aristocracies and Imperial Court A.D. 364-425*, Oxford 1975, pp. 101-145; D. VERA, *Teodosio I tra religione e politica: i riflessi della crisi gotica dopo Adrianopoli*, «AARC» 6 (1986), pp. 224 s.; N. MCLYNN, *Ambrose of Milan: Church and Court in a Christian Capital*, Berkeley 1994, pp. 79-157; LIZZI TESTA, *La politica religiosa di Teodosio I*, cit. nt. 6, pp. 323-361.

¹⁰ Cfr. *infra* nt. 28.

¹¹ Hanno valore topico alcune espressioni di Libanio che mettono a confronto diretto la politica di Costantino con quella di Costanzo II: 1) *Or.* 62, 8: "... al tempo di Costanzo. Il male era venuto da suo padre; ma egli propagò la scintilla... Suo padre aveva spogliato gli dèi delle loro ricchezze: egli atterrò i templi, abolì tutti i riti sacri"; 2) *Or.* 30, 6-7: "Costantino... si servì delle ricchezze dei templi"; 37 "colui che ha spogliato i templi"; cfr. JUL., *Contra Eracl.* 7, 828 b-c; KLEIN, *Distruzione di templi nella tarda antichità*, cit. nt. 3, pp. 129 ss.; DE GIOVANNI, *L'imperatore Costantino e il mondo pagano*, cit. nt. 3, pp. 114 ss.

sione e in maniera inequivocabile, anche se con prudente gradualità e con forte e diretto controllo delle situazioni¹².

Nell'ambito della politica antipagana si insinua *ab origine*, Costantino compreso, un'aporia di fondo: mentre le norme che vietavano i sacrifici e limitavano (e successivamente vietarono) l'accesso ai templi per motivi di culto appaiono ispirate a criteri organici e rivelano una precisa determinazione ed una rapida progressione, appare invece contraddittoria e carente la politica riguardante gli edifici stessi dei templi ed il complesso di beni mobili e immobili di loro pertinenza: contraddittoria, in quanto si pretese che venissero rispettate strutture legate ad una *superstitio* disprezzata pubblicamente, come nel caso dell'editto inviato ai provinciali d'Oriente dopo la vittoria su Licinio¹³, nel quale Costantino proclamò di voler lasciare i templi a disposizione dei fedeli, o nel caso del rescritto con cui concesse la costruzione di un tempio alla *gens Flavia* in *Hispellum*; carente, in quanto le statue vennero conservate per il loro pregio artistico e furono destinate ad una funzione ornamentale, mentre i templi, dapprima lasciati aperti ad un culto drasticamente limitato, furono, a partire da Costanzo II, oggetto di tutela solo come monumenti.

In questo quadro generale alcuni interventi di notevole effetto rimarcarono il deciso allontanamento di Costantino dal paganesimo, e tra questi vanno notate per la loro importanza la distruzione di alcuni templi in cui si praticava un culto particolarmente inaccettabile alla mentalità cristiana (il tempio di Afrodite ad Aphaka; un secondo tempio di Afrodite in Baalbek [Eliopoli]; quello di Asclepio in Aigai di Cilicia)¹⁴ e la trasformazione del tempio di Afrodite (Astarte) – in Gerusalemme – nel complesso edilizio del S. Sepolcro¹⁵.

Ancor più rilevante appare la confisca sistematica dei tesori di tutti i templi dell'impero, per la quale il *Triakontaeterikos* e la *Vita di Costantino* offrono notizie concrete ed articolate ed un preciso riferimento cronologico¹⁶. Con tale operazione, che Eusebio attesta come conclusa – direi piuttosto, avviata sistematicamente – nel 336, si ha un esempio di quel misto di dirigismo e di sopraff-

¹² Per la letteratura moderna, si veda *supra*, p. 15, nt. 5.

¹³ EUS., *Vita Const.* 2, 47, 1-61, 2, in particolare 60, 1-2, che è una vera e propria proclamazione di tolleranza religiosa. Cfr. R.M. ERRIGTON, *Constantine and the Pagans*, «GRBS» 29 (1988), pp. 311 s.; BONAMENTE, *La 'svolta' costantiniana*, cit. nt. 5, pp. 11 s.; AV. CAMERON - S.G. HALL, *Eusebius Life of Constantine, Introduction, Translation and Commentary*, Oxford 1999, pp. 247 s. Cfr. SOZOM., *Hist. eccl.* 3, 17, 3; 4, 10, 7; THDR., *Hist. eccl.* 5, 21, 1-2 ("Costantino il Grande... non abbatté i loro [dei pagani] templi. Ordinò solo che fossero inaccessibili. I suoi figli seguirono le orme del padre").

¹⁴ Cfr. *Vita Const.* 3, 1, 5; *Triak.* 8, 7 = *Vita Const.* 3, 55, 5; 56-58; DE GIOVANNI, *L'imperatore Costantino e il mondo pagano*, cit. nt. 3, pp. 118 s.; BONAMENTE, *Einziehung und Nutzung*, cit. nt. 1, nt. 9.

¹⁵ Cfr. EUS., *Vita Const.* 3, 25-40 (in partic. 26); DEICHMANN, *Frühchristliche Kirchen in antiken Heiligümern*, cit. nt. 3, p. 124, nt. 25; G. STEMBERGER, *Juden und Christen im Heligen Land. Palästina unter Konstantin und Theodosius*, München 1987, pp. 49 ss.; R. KRAUTHEIMER, *The ecclesiastical building policy of Constantine*, in *Costantino il Grande: Dall'antichità all'Umanesimo*, cit. nt. 3, II, p. 516.

¹⁶ Nei capitoli 54 e 55 del terzo libro della *Vita Constantini* viene riportato il brano del *Triaconteterico* corrispondente; cosa che consente di avere un *terminus ante quem* preciso e, soprattutto, di disporre di una tradizione quasi coeva ai fatti; cfr. BONAMENTE, *Sulla confisca dei beni mobili dei templi*, cit. nt. 3, pp. 180 ss.

fazione che caratterizzò la politica antipagana in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue fasi. Eusebio fa riconoscere nei dettagli le competenze del procedimento amministrativo e la *ratio* stessa di quell'intervento sui tesori dei templi¹⁷:

A) invio, in ogni provincia, di una delegazione costituita da due persone e censimento di tutte le statue di culto, anche quelle collocate nei luoghi più riposti dei templi¹⁸.

B) confisca di ogni oggetto e materiale di valore annesso alle statue di culto e restituzione ai fedeli degli idoli in quanto tali, ritenuti "inutili e segno di vergogna"¹⁹.

C) requisizione di tutte le statue di bronzo²⁰.

Questa politica trovò eco in una serie di testimonianze convergenti, fra le quali possono esserne evidenziate almeno tre, tutte prossime agli avvenimenti. La prima è quella di Firmico Materno il quale, fra il 343 e il 350, esaltava l'azione degli imperatori Costante e Costanzo II che destinavano all'*utilitas* dell'impero l'oro e l'argento di cui erano coperti gli idoli pagani²¹; ancor più circostanziata è la notizia fornita da Ilario di Poitiers, che in un'epistola indirizzata a Costanzo II nell'anno 360 parlava di beni tolti ai templi²²; infine l'Anonimo autore del *De rebus bellicis* confermava che *Constantini temporibus* erano stati requisiti in maniera sistematica dai templi "oro, argento e pietre preziose" per destinarli *ad publicum*²³.

¹⁷ Cfr. anche SOZOM., *Hist. eccl.* 2, 5, 2-3; G. BODEI GIGLIONI, *Pecunia fanatica. L'incidenza economica dei templi laziali*, «RSI» 89 (1977), pp. 33 s.; G. SABBAAH, *Sozomène. Histoire ecclésiastique. I-II*, [Sources Chr. 306], Paris 1983, p. 72; BONAMENTE, *Sulla confisca dei beni mobili dei templi*, cit. nt. 3, pp. 198 s.; METZLER, *Ökonomische Aspekte*, cit. nt. 3, pp. 28 s.; DEICHMANN, *Frühchristliche Kirchen in antiken Heiligtümern*, cit. nt. 3, pp. 105 ss. (elenco con 89 casi); DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato nel codice Teodosiano*, cit. nt. 1, pp. 142 s.; NÖTLHICHS, s.v. *Heidenverfolgung*, cit. nt. 4, pp. 1149 ss.

¹⁸ Cfr. *Triak.* 8, 2-3 = *Vita Const.* 3, 54, 5-6; SOZOM., *Hist. eccl.* 2, 5, 2-3.

¹⁹ *Triak.* 8, 3 = *Vita Const.* 3, 54, 6. La sottolineatura, ricorrente nei due testi, che i fedeli, i quali vedevano negli idoli un oggetto di culto, fossero "superstiziosi", suggerisce che proprio con tale propaganda si tentava di esorcizzarli.

²⁰ *Triak.* 8, 4 = *Vita Const.* 3, 54, 7. Le statue di culto vennero trasformate in elementi di "arredo urbano" a Roma, in varie città dell'impero e, soprattutto, a Costantinopoli; cfr. SOZOM., *Hist. eccl.* 2, 5, 3-4; cfr. C. MANGO, *Ancient Statuary and Byzantine Beholder*, «DOP» 17 (1963), pp. 55 ss.; F.W. DEICHMANN, *Die Spolien in der spätantiken Architektur*, München 1975; C. BARSANTI, *Costantinopoli: testimonianze archeologiche di età costantiniana*, in *Costantino il Grande. Dall'antichità all'Umanesimo*, cit. nt. 3, I, pp. 115 ss.; P. STEWART, *The Destruction of the statues in late Antiquity*, in R. MILES (ed.), *Constructing identities in Late Antiquity*, London-New York 1999, pp. 159 ss.

²¹ FIRM., *De err. Prof. rel.* 28, 5; 28, 6: *tollite securi, sacratissimi imperatores, ornamenta templorum. Deos istos aut monetae ignis aut metallorum coquat flamma, donaria universa ad utilitatem vestram dominiumque transferte*. Cfr. L.W. BARNARD, *L'intolleranza negli apologisti cristiani con speciale riguardo a Firmico Materno*, «CrSt» 11 (1990), p. 511.

²² *Ep. ad Const.* 1, 6: *auro rei publicae sanctum dei ornas et vel detracta templis vel publicata edictis vel exacto poenis deo ingeris*. Cfr. H.CH. BRENNECKE, *Ilarius von Poitiers und die Bischofsopposition gegen Konstantius II. Untersuchungen zur dritten Phase des arianischen Streites (337-361)*, Berlin-New York 1984, pp. 361 ss.; CL. MORESCHINI, *Quando un imperatore cristiano perseguita i cristiani*, in E. DAL COVOLO - R. UGLIONE (a cura di), *Cristianesimo e istituzioni politiche, II: Da Costantino a Giustiniano*, Roma 1997, p. 110.

²³ ANON., *De rebus bellicis* 2, 1-2: *Constantini temporibus profusa largitio... huius avaritiae origo hinc creditur emanasse. Cum enim antiquitus aurum argentumque et lapidum*

Non è dato di sapere quanto elevata sia stata la percentuale dei templi effettivamente sottoposti all'inventariazione né quale estensione essa avesse raggiunto quando Eusebio ne ha fissato la memoria nel *Triakonteterico*; di molti tesori di templi pagani si ha notizia per periodi di molto successivi al regno di Costantino, mentre le statue di culto, che Costantino avrebbe comunque lasciato a disposizione dei templi, risultano sistematicamente presenti nell'età di Costanzo II, il quale vietò ripetutamente non solo l'accesso ai templi, ma specificamente il culto degli idoli²⁴, e furono oggetto di una costituzione, che ne ordinava la rimozione dai templi, ancora nell'anno 407²⁵.

Il realismo e l'equilibrio della politica religiosa di Costantino si manifestarono nel già richiamato editto ai "provinciali di Oriente" in cui furono posti i punti fermi di una politica "tollerante", seppure ispirata all'aperto abbandono della religione tradizionale, che lasciava i templi a disposizione dei fedeli, consentendo la pratica delle "cerimonie tradizionali"²⁶; lo stesso si può dire del rescritto di *Hispellum*, che consentiva la costruzione di un tempio dedicato al culto della *domus divina*, stabilendo però che vi si potessero svolgere solo le forme di culto consentite²⁷.

pretiosorum magna vis in templis reposita ad publicum pervenisset, cunctorum dandi habendique cupiditates accendit. Cfr. S. MAZZARINO, *Aspetti sociali del IV secolo*, 1951, pp. 110 ss.; A. GIARDINA (a cura di), *Anonimo. Le cose della guerra*, 1989, pp. XXXVII ss.; pp. 51 ss. (con riferimenti bibliografici). Si vedano anche F. PASCHOU, *Un problème de circulation monétaire au IV^e siècle après J.-C.*, in *Mélanges offerts à P. Collart*, Lausanne 1976, pp. 309 ss.; F. KOLB, *Finanzprobleme und soziale Konflikte aus der Sicht zweier spätantiker Autoren (Scriptores Historiae Augustae und Anonymus de rebus bellicis)*, in *Studien zur antiken Sozialgeschichte. Festschrift F. Vittinghoff*, Köln-Wien 1980, pp. 518 ss.; G. BONAMENTE, *Considerazioni sul 'De rebus bellicis'*, «AFLM» 14 (1981), in partic. p. 32 e nt. 75; H. BRANDT, *La politica fiscale di Costantino nelle opinioni tardoantiche*, in *Costantino il Grande. Dall'antichità all'Umanesimo*, cit. nt. 3, I, pp. 213 ss.; M.R. CATAUDELLA, *Aurum pro aere nella politica di Costantino*, in *Costantino il Grande. Dall'antichità all'Umanesimo*, cit. nt. 3, I, pp. 284 ss.; pp. 295 ss.

²⁴ *CTh* 16, 10, 6 (19 feb. 356): *Poena capitis subiugari praecipimus eos, qui operam sacrificiis dare vel colere simulacra constiterit.* Cfr. H. FUNKE, s.v. *Götterbild*, in *RLAChr* 11, 1981, pp. 108-119; NÖTHLICH, s.v. *Heidenverfolgung*, cit. nt. 4, pp. 1149-1153; SPAGNUOLO VIGORITA, s.v. *Konfiskation*, cit. nt. 3, p. 385.

²⁵ Nella costituzione del 15 marzo 407 (*CTh* 16, 10, 19), dando per acquisito che gli idoli non avrebbero più dovuto trovarsi nei templi, se ne ordinò comunque la rimozione.

²⁶ *Vita Const.* 5, 56, 2; cfr. 2, 60, 2 e, *supra*, p. 17, nt. 13.

²⁷ Il divieto di sacrificare contenuto nel rescritto di *Hispellum* corrisponde a quello imposto ai governatori di provincia ed ai prefetti del pretorio cui si riferisce la *Vita Constantini*. Sul rescritto cfr. R. ANDREOTTI, *Contributo alla discussione del rescritto Costantiniano di Hispellum*, in *Problemi di storia e di archeologia dell'Umbria*. Atti del I Convegno di Studi Umbri, Gubbio 26 - 31 maggio 1963, Perugia 1964, pp. 249 ss.; J. GASCOU, *Le rescrit d'Hispellum*, «MEFR» 79 (1967), pp. 609 ss.; R.M. SALZMAN, 'Superstitio' in the *Codex Theodosianus and the persecution of Pagans*, «VChr» 41 (1987), pp. 172 ss.; J. GAUDEMET, *La législation anti-païenne de Constantin à Justinien*, «CrSt» 11 (1990), pp. 454 s.; G. FORNI, *Flavia Constans Hispellum. Il tempio e il pontefice della gens Flavia costantiniana* (1992), ora in *Scritti vari di storia, epigrafia e antichità romane*, Roma 1994, pp. 257 ss.; F. COARELLI, *Il rescritto di Spello e il santuario "etnico" degli Umbri*, in *Umbria cristiana. Dalla diffusione del culto al culto dei santi (secc. IV-X)*. Atti del XV Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Spoleto 23-28 ottobre 2000, I, pp. 39-56.

Quando Costanzo II assunse un indirizzo molto più determinato per quanto riguarda il rifiuto del culto tradizionale²⁸, imponendo la chiusura dei templi e il divieto di sacrificare, rese più evidenti le contraddizioni di fondo di una politica che pretendeva di tutelare un complesso di beni pubblici, dei quali si disconosceva la funzione originaria, senza definire un piano per la loro futura destinazione. Non regolando in modo adeguato tutto ciò che concerneva le dotazioni dei templi e i templi stessi, approfondì lo iato tra la gravità e la diffusione del fenomeno delle confische, delle distruzioni e dei saccheggi da una parte e la normazione imperiale dall'altra. La contraddizione e la carenza di direttive imperiali lasciavano un adito sempre più ampio sia alla spinta di fondo delle *ecclesiae*, che intendevano subentrare nell'uso e nel possesso dei beni dei templi, sia ad iniziative di appropriazione di varia origine. In ogni caso finiva per prevalere l'uso della forza rispetto alla legge.

In questo contesto la relativa ripetitività delle disposizioni di tutela dei templi sta ad indicare in primo luogo che la situazione di fatto era diametralmente opposta a quella delle "grida" imperiali, e in secondo luogo, più specificamente, che questo era un punto critico, sul quale si consumava la conflittualità tra antica e nuova religione. Già alcuni anni prima di emanare la nota legge di divieto generalizzato di sacrificare e di chiusura dei templi, Costanzo II infatti aveva ordinato, con *CTh* 16, 10, 3, del 342, indirizzata al prefetto urbano Aco Catullinus Philomathius, che le *aedes* fuori le mura rimanesse *intactae incorruptaeque*, evidentemente preoccupato di fenomeni di sopraffazione nell'agro romano²⁹.

²⁸ La ben nota costituzione *CTh* 16, 10, 4 inviata a nome di Costanzo e di Costante al prefetto del pretorio Tauro (*Placuit omnibus locis adque urbibus universis claudi protinus templa et accessu vetito omnibus licentiam delinquendi perditis abnegari. Volumus etiam cunctos sacrificiis abstinere*) porta nella *subscriptio* la data del 346, ma viene correntemente data al 353 o al 354. Cfr. CH. PIETRI, *La politique de Constance II: Un premier 'césaropapisme' ou l'imitatio Constantini?*, in *L'Eglise et l'empire au IV^e siècle. Entr. Hardt 34*, Vandoeuvres-Genève 1989, pp. 113 ss.; GAUDEMET, *La législation anti-païenne*, cit. nt. 27, pp. 449 ss.; P.O. CUNEO, *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano 1997, pp. 308-311; KLEIN, *Distruzione di templi nella tarda antichità*, cit. nt. 3, pp. 131 ss.; DE GIOVANNI, *L'imperatore Costantino e il mondo pagano*, cit. nt. 3, p. 138; pp. 163 ss. Tra i precedenti legislativi *CTh* 16, 10, 2 emanata da Costanzo II nel 341, su cui cfr. CUNEO, *La legislazione*, cit. *supra*, pp. 88 s. Che il divieto contemplasse sacrifici pubblici e sacrifici privati ritiene NÖTHLICH, *Die gestzgeberischen Massnahmen der christlichen Kaiser*, cit. nt. 4, p. 3; p. 273, nt. 384. Sull'impossibilità di far rispettare tale divieto riguardo i sacrifici legati al culto individuale si veda H. LEPPIN, *Constantius II. und das Heidentum*, «Athenaeum» 87 (1999), pp. 457-480, in partic. pp. 468 ss.

²⁹ *CTh* 16, 10, 3 (1 gennaio 342: *Quamvis omnis superstitio penitus eruenda sit, tamen volumus ut aedes templorum, quae extra muros sunt positae, intactae incorruptaeque consistent*). Catullino era pagano, come indica la costruzione di un edificio, oppure di un'ara, a Giove Ottimo Massimo mentre era *praeses* della Gallacia, e si deve ritenere che abbia egli stesso sollecitato l'imperatore Costanzo II ad inviargli, nel 342, la costituzione *CTh* 16, 10, 3; cfr. G. FOWDEN, *Bishops and Temples in the Eastern Roman Empire A.D. 320-435*, «JThS» 29 (1978), pp. 58 ss.; T.D. BARNES, *Christians and the Pagans in the reign of Constantius*, in *L'Eglise et l'empire*, cit. nt. 28, pp. 301-343, in partic. pp. 325 ss.; LEPPIN, *Constantius II. und das Heidentum*, cit. nt. 28, pp. 475 s.; R. LIZZI TESTA, *Paganesimo politico e politica edilizia: la 'cura Urbis' nella tarda antichità*, in *Centralismo e autonomie nella tarda antichità. Categorie concettuali e realtà concrete* (Perugia 1-4 ottobre 1997), «AARC» 13 (2001), pp. 671-707; p. 694.

La legislazione di tutela degli edifici dei templi si dispiegò con continuità anche durante il regno di Valentiniano I e di Valente, e va collegata sia alla linea di moderazione da loro adottata nella politica religiosa, sia – soprattutto per la città di Roma – alle pressioni esercitate dalla nobiltà senatoria, in parte ancora pagana e comunque molto sensibile alla conservazione dei monumenti secolari. Un gruppo di costituzioni della metà degli anni '60, riguardante i monumenti pubblici della capitale, sottoposero ad un rigido controllo tutte le nuove costruzioni, privilegiando i restauri degli edifici che andavano in rovina³⁰, e vietarono il trasferimento di elementi architettonici di edifici dei centri urbani minori nelle città principali (*metropoles vel splendidissimas civitates*)³¹.

La decisa politica antipagana di Teodosio I e di Graziano puntò ad un obiettivo di grande rilevanza, quello di annullare le dotazioni dei templi e dei collegi sacerdotali, come fu il caso, meglio noto perché clamoroso, delle Vestali e dell'altare della Vittoria in Roma, verificatosi negli anni 382-384³². Proprio in *constituta divi Gratiani* i compilatori del Teodosiano individuarono infatti i precedenti di un'importante costituzione di Onorio e di Teodosio II, dell'anno 415, che sancì per tutto l'impero l'incameramento nella *res privata* di tutti i beni immobili di pertinenza del culto pagano³³. Ma anche in questa prospettiva, Teodosio, il 30 novembre 382, da Costantinopoli, ravvisò l'opportunità di intervenire con misure di tutela, indirizzando al *dux Osrhoenae* la costituzione *CTh* 16, 10, 8, che imponeva di conservare, sia pure ad esclusivo uso civile e culturale, il tempio dedicato al culto provinciale.

Il 24 febbraio 391, con la costituzione *CTh* 16, 10, 10, indirizzata al pre-

³⁰ *CTh* 15, 1, 11 (25 mag. 364) = *CI* 8, 11, 5; *CTh* 15, 1, 14-17 (1 gen. - 6 ott. 365). Il testo più completo e articolato è *CTh* 15, 1, 16 inviato al prefetto d'Italia e Africa Mamertinus. Cfr. Y. JANVIER, *La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics*, Aix-en-Provence 1969, pp. 376-377; C. KUNDEREWICZ, *La protection des monuments d'architecture antique dans le Code Théodosien*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, Milano 1971, IV, pp. 137-153; A. BALDINI, *Su alcune costituzioni di Valentiniano I "De operibus publicis" (364-365 d.C.)*, «SDHI» 45 (1979), pp. 568-582; F. PERGAMI (a cura di), *La legislazione di Valentiniano I e Valente (364-375)*, in *Materiali per una palinogenesi delle costituzioni tardo-imperiali* 4, Milano 1993, pp. 38, 39 e 57; J. CURRAN, *Moving Statues in Late Antique Rome: Problems of Perspective*, «Art History» 17, 1 (1994), pp. 46-58; LIZZI TESTA, *Senatori, popolo, papi*, cit. nt. 8, pp. 66 ss.; pp. 420 ss.

³¹ *CTh* 15, 1, 14 (1 gen. 365).

³² AMBROS., *Ep.* 17, 3-4; *Ep.* 18, 3; 14; SYMM., *Rel.* 3, 8; 11-13. Cfr. S. MAZZARINO, *Tolleranza e intolleranza. La polemica sull'ara della Vittoria*, in *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, I, Bari 1974, pp. 339 ss.; R.O. EDBROOKE, *The Visit of Constantius II to Rome in 357 and its Effect on the Pagan Roman Senatorial Aristocracy*, «AJPh» 97 (1976), pp. 40-61; P. GRATTAROLA, *Ara Deae. La prima rimozione dell'altare della Vittoria dalla Curia romana e il suo ristabilimento*, «RIL» 112 (1978), pp. 21-31; D. VERA, *Commento storico alle Relazioni di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa 1981, pp. 12-23; pp. 37-47; F. PASCHOUD (éd.), *Actes du Colloque pour le 1600^e anniversaire du débat autour de l'Aûtel de la Victoire*, Genève, 4-7 juin 1984, Paris 1986; KL. ROSEN, *Fides contra dissimulationem. Ambrosius und Symmachus im Kampf um den Victoriaaltar*, «JbAC» 37 (1994), pp. 29 ss.; BONAMENTE, *Chiesa e impero nel IV secolo*, cit. nt. 6, pp. 131 s.

³³ *CTh* 16, 10, 20 (1:... *Quod... per omnes regiones in nostro orbe positas custodiri decernimus*). Cfr. *CI* 11, 70, 4; DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato nel codice Teodosiano*, cit. nt. 1, pp. 149 s.; SPAGNUOLO VIGORITA, *Konfiskation*, cit. nt. 3, p. 385.

fetto del pretorio Rufio Albino (data in Milano, su diretta influenza di Ambrogio), Teodosio aveva decisamente ribadito il divieto di sacrificare, con particolare riguardo per magistrati e funzionari³⁴, ed un ulteriore inasprimento della legislazione antipagana³⁵ si verificò dopo la tragica fine dell'usurpazione filopagana di Eugenio del 394³⁶. Il forte incremento dei casi di demolizione e di saccheggio dei templi costrinse quindi gli imperatori ad intervenire con una disposizione del 397, inviata al *comes Orientis* Asterio, nella quale si ribadiva la natura di bene pubblico dei materiali dei templi e si stabiliva che dovessero essere destinati al restauro di strade, ponti, acquedotti e mura³⁷.

Negli anni 399-400 la politica antipagana giunse ad un momento cruciale, segnato dall'acuirsi delle aggressioni ai templi, come indicano in modo convergente sia le costituzioni di Onorio, che reiterò disposizioni di tutela dei templi in quanto edifici³⁸, sia quelle di Arcadio, che il 10 luglio 399 ordinò di distruggere i santuari extraurbani, a condizione che non si provocassero disordini³⁹.

Di particolare importanza è la costituzione emanata a Ravenna il 29 gennaio del 399, indirizzata a due vicari del prefetto del pretorio, Macrobio e Procliano: in essa Onorio affrontò espressamente il problema dell'esistenza di documenti della cancelleria imperiale (*rescripta, leges*) che autorizzavano le distruzioni di edifici del culto pagano, che l'imperatore intendeva al contrario

³⁴ *CTh* 16, 10, 10-11. Il forte impulso dato da Teodosio alla politica antipagana, e il netto distacco da quella di Valentiniano è indicato dagli storici ecclesiastici: RUFIN., *Hist. eccl.* 9, 19; THDR., *Hist. eccl.* 5, 21, 3-5. Cfr. GAUDEMET, *La législation anti-païenne*, cit. nt. 27, pp. 458 ss. (con un quadro organico dei settori di intervento).

³⁵ ZOSIM. 5, 38, 2-3. Con *CTh* 16, 10, 13, del 7 agosto 395, Arcadio annunciò l'inasprimento delle norme contro eretici e pagani (*scituri quidquid divi genitoris nostri legibus est in ipsos vel supplicii vel dispendii constitutum, nunc acrius exequendum*), mentre con *CTh* 16, 10, 14, del 7 dicembre 396, furono aboliti tutti i privilegi dei sacerdoti pagani.

³⁶ Sull'usurpazione cfr. F. PASCHOUD, *Cinq études sur Zosime*, Paris 1975, pp. 138 ss.; J. SZIDAT, *Die Usurpation des Eugenius*, «Historia» 28 (1979), pp. 487-508; F. PASCHOUD, *Zosime. Histoire nouvelle. Livre V*, Paris 1986, pp. 258 ss.; A. DEMANDT, *Römische Entscheidungsschlachten*, in R. BRATOZ, *Westillyricum und Nordostitalien in der spätrömischen Zeit*, Ljubljana Narodni muzej 1996, pp. 31-43; F. PASCHOUD, *Pour un mille six centième anniversaire: le Frigidus en ébullition*, «AnTard» 5 (1997), pp. 275-280; ID., *Eunape, Olympiodore, Zosime. Scripta minora*, Bari 2006, pp. 356 ss.

³⁷ *CTh* 15, 1, 36: si deve notare il termine *demolitio*. A questa norma si ricollega *CTh* 15, 1, 40 (del 13 dic. 398; cfr. *CI* 8, 12, 14) in cui si concede anche ai privati di utilizzare materiali che non fossero stati considerati utili per l'uso pubblico: *si aliquando operum publicorum petitores emergant, non nisi diruta penitusque destructa et quae parum sint usui civitatum petitoribus adsignentur*. Cfr. LIZZI TESTA, *Paganesimo politico e politica edilizia*, cit. nt. 29, p. 695, nt. 69.

³⁸ *CTh* 16, 10, 15; 16, 10, 17 (sulla possibilità di celebrare le feste tradizionali, senza sacrifici e riti "superstiziosi"); 16, 10, 18: *aedes illicitis rebus vacuas nostrarum beneficio sanctionum ne quis conetur evertere. Decernimus enim, ut aedificiorum quidem sit integer status*. Cfr. DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato nel codice Teodosiano*, cit. nt. 1, p. 145, nt. 111.

³⁹ *CTh* 16, 10, 16: *Si qua in agris templa sunt, sine turba ac tumultu diruantur. His enim deiectis atque sublatis omnis superstitioni materia consumetur*. Cfr. KUNDEREWICZ, *La protection des monument d'architecture antique dans le Code Théodosien*, cit. nt. 30, pp. 146 s.

vietare. Avocando a sé l'intera questione (*ad nostram scientiam referantur*), l'imperatore disponeva che comunque tale documentazione fosse tolta dalle mani di coloro che la detenevano⁴⁰. In buona sostanza si ammetteva che fossero stati emessi e che rimanessero in circolazione documenti ufficiali che consentivano ciò che la costituzione in oggetto intendeva vietare, cioè la *eversio* di *aedes sacrae*. Sulla questione Onorio tornò il 20 agosto dello stesso anno, ribadendo come non si potesse accampare una qualsivoglia *sanctio* dell'imperatore per *evertere* le *aedes* da cui fossero state rimosse le *res illicitae* quali statue, altari e oggetti di culto⁴¹.

Sembra evidente che l'imperatore abbia avvertito la necessità di interrompere una prassi diffusa e di toglierle ogni fondamento legale, riconoscendo però con questo che nella precedente normazione si sarebbe potuto trovare appiglio alle azioni che ora venivano ripetutamente vietate. In ogni caso l'imperatore stesso riconosceva l'esistenza di documenti ufficiali, aventi origine nel palazzo imperiale (*chartae; nostrae sanctiones*), ai quali ci si appellava – di fatto – per procedere con iniziative di sopraffazione nei confronti degli edifici dei templi⁴².

Fra le carenze e le contraddizioni della legislazione imperiale e, più in generale, fra le oscillazioni di una politica antipagana esposta alle pressioni di vario tipo, soprattutto nelle province dell'impero, delle comunità cristiane guidate dai vescovi o da monaci animati da fanatismo, ma anche di funzionari, centrali o periferici, desiderosi di trarre vantaggio dall'attuazione delle direttive imperiali, si insinuava pertanto l'esistenza di documenti ufficiali che contraddicevano gli intendimenti dello stesso imperatore. Questo è un fatto significativo, da tenere in considerazione nell'interpretare i momenti concreti ed articolati dell'attuazione della politica imperiale e del tortuoso cammino che la norma doveva percorrere, dal suo concepimento, alla sua formalizzazione e fino all'attuazione.

Esamineremo ora alcuni casi, che vedono all'opera un vescovo, quale Marco di Aretusa nell'età di Costanzo II, un prefetto del pretorio come Materno Cynegio nell'età di Teodosio il Grande, tre presbiteri martirizzati in Val di Non sotto Onorio, ed infine riconsidereremo l'intervento di Agostino a proposito dei fatti di Calama negli anni 408-409, per verificare sia alcune aporie delle normative, sia la costante possibilità di prevaricazione nell'attuazione della politica antipagana.

⁴⁰ CTh 16, 10, 15: *Sicut sacrificia prohibemus, ita volumus publicorum operum ornamenta servari. Ac ne sibi aliqua auctoritate blandiantur, qui ea conantur evertere, si quod rescriptum, si qua lex forte praetenditur. [Abreptae] huiusmodi chartae ex eorum manibus ad nostram scientiam referantur.*

⁴¹ CTh 16, 10, 18; cfr. *supra* nt. 38.

⁴² Arduo cercare un ampio riscontro nelle rubriche del Codice Teodosiano, in quanto la selezione dei testi normativi è avvenuta quando il fenomeno era sostanzialmente concluso. Cfr. R. MACMULLEN, *Christianizing the Roman empire A.D. 100-400*, New Haven-London 1984, p. 97.

IL VESCOVO MARCO DI ARETUSA

Il vescovo Marco di Aretusa (di Siria)⁴³ trasformò in chiesa cristiana il tempio principale della città durante il regno di Costanzo II. Egli era una figura autorevole, che si mise in evidenza in occasione del Concilio di Sirmio (22 maggio 359) per la sua formula che tentava di conciliare le posizioni ariane con quelle nicene. La sua decisa azione contro il centro sacrale della città venne esercitata superando la presumibile opposizione della componente pagana, la quale comunque non appare avere esercitato alcuna azione legale fino a quando subentrò nell'impero Giuliano: solo allora la posizione del vescovo divenne insostenibile, in quanto al risentimento dei concittadini vennero in aiuto le disposizioni imperiali, con il risultato che il vescovo fu raggiunto dall'ingiunzione di indennizzare e di ricostruire il tempio.

I fatti sono noti principalmente grazie ad uno scritto apologetico di Gregorio di Nazianzo, l'*Invettiva prima contro Giuliano*, composta a pochissimi anni di distanza⁴⁴, ed alla *Storia ecclesiastica* di Sozomeno, che riassume, all'epoca di Teodosio II, gli aspetti controversi dell'operato di Marco, ed in particolare quello della legittimità o meno della trasformazione del tempio della città di Aretusa in chiesa.

Dal canto suo Gregorio di Nazianzo sostenne che il vescovo avesse agito nel rispetto delle leggi imperiali, e in particolare "al tempo di Costanzo, per la facoltà concessa allora ai cristiani, di distruggere una dimora di demoni"⁴⁵. Al contrario Sozomeno, in un contesto narrativo analogo, nel delineare gli antecedenti del processo intentato al tempo di Giuliano, attribuì al vescovo Marco un'azione di proselitismo senza riguardi, giudicando la distruzione del più importante tempio della città come un eccesso ed una provocazione⁴⁶.

L'opinione di Sozomeno è precisa: egli non aveva usato la persuasione – nel presupposto che essa fosse lecita – ma un eccesso di zelo (προθυμότερον γὰρ ἢ κατὰ πειθώ, Κωνσταντίνου βασιλεύοντος τοὺς ἑλλενιστάς εἰς

⁴³ GREG. NAZ., *Or.* 4, 88; THDR., *Hist. eccl.* 3, 7, 6-10; SOZOM., *Hist. eccl.* 5, 4; 10; 11; in partic. 5, 10, 8-14 (con datazione al regno di Costantino); *Chron. Pasch.* Ad. A 362 (PG 92, 740); la sua *passio*, in due versioni (BHG 2248 e 2250), in F. HALKIN, «AB» 103 (1985), pp. 217-229. Della notorietà del fatto, proclamata da Gregorio (GREG. NAZ., *Or.* 4, 88, 1), è testimone anche LIB., *Ep.* 819, 6. Cfr. DEICHMANN, *Frühchristliche Kirchen in antiken Heiligtümern*, cit. nt. 3, nt. 5; DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato nel codice Teodosiano*, cit. nt. 1, p. 142.

⁴⁴ L. LUGARESI, *Gregorio di Nazianzo, Contro Giuliano l'Apostata. Orazione IV*, Firenze 1993, p. 45.

⁴⁵ GREG. NAZ., *Or.* 4, 88, 2; cfr. M. REGALI, *Intenti programmatici e datazione delle "Invectivae in Iulianum" di Gregorio di Nazianzo*, «CrSt» 1 (1980), pp. 406 s.

⁴⁶ SOZOM., *Hist. eccl.* 5, 10, 5-8; il contesto è costituito dalla presentazione di una serie di episodi di martirio (tra cui il caso di Ilarione, che si era sottratto al martirio sfuggendo alle ire degli abitanti di Gaza e rifugiandosi a Cipro: SOZOM., *Hist. eccl.* 5, 10, 1-4, un precedente significativo in quanto anche Marco tentò di sottrarsi al processo con la fuga). Tra le fonti individuabili della presentazione del caso di Marco: GREG. NAZ., *Or.* 4, 88-91; cfr. LIB., *Ep.* 819, 6; THDR., *Hist. eccl.* 3, 7, 6-10; *Arian. Hist.* (PHILOST., *Append.* 7) 33; *Hist. aceph.* 2, 9 s.; PHILOST. 7, 2; SOCR., *Hist. eccl.* 2, 8, 10-2, 3, 4.

χριστιανισμὸν ἐπανήγε καὶ τὸν παρὰ αὐτοῖς σεμνότατον καὶ πολυτελέτατον νεῶν κατεῖλεν). Riconducendo l'azione del vescovo al suo profilo giuridico, egli parla comunque di eccesso ma non di comportamento illegale.

Se inseriamo il caso di Marco di Aretusa nel quadro della normativa coeva, cui si richiamò esplicitamente Gregorio di Nazianzo, dobbiamo constatare, in prima istanza, che non risultano costituzioni di Costanzo II che autorizzassero a distruggere, danneggiare, saccheggiare i templi, in quanto quelle a noi note riguardano soltanto la chiusura dei templi e il divieto di sacrificare. Si aggiunga che nella fattispecie non si trattava di un tempio situato *in agris*, ma del tempio più importante e prestigioso della città⁴⁷.

Ma a queste considerazioni, ancorate a quanto ci resta della normazione imperiale, dobbiamo contrapporre alcuni dati di fatto, tra i quali il ripetersi stesso di costituzioni che vietano le distruzioni ed i saccheggi, che testimoniano per l'appunto il verificarsi, correntemente e diffusamente, di situazioni cui le leggi dovevano porre riparo. Invero il caso di Marco di Aretusa non era isolato; sono infatti numerosi i casi noti di saccheggi e di distruzioni di templi, anche di rilevante importanza, sotto Costanzo II⁴⁸; del resto la stessa rimozione dell'altare della Vittoria dalla curia di Roma sta ad indicare – in un contesto in cui era indispensabile procedere con rigore procedurale – che il divieto di sacrificare e la chiusura dei templi non potevano avvenire senza conseguenze sugli edifici stessi.

Non mentiva quindi Libanio, quando nell'orazione 62 propose in stretta connessione l'abolizione dei riti pagani decisa da Costanzo II e la distruzione dei templi⁴⁹; ed aveva ragione lo stesso Gregorio di Nazianzo quando si compiaceva che di fatto i cristiani avessero – sotto Costanzo II – la facoltà di distruggere i templi dei dèmoni, cioè di ogni divinità pagana.

⁴⁷ Cfr. *supra*, nt. 13 e 38 (sulla tutela degli edifici sacri nelle campagne). GREG. NAZ., *Or.* 4, 88-91; LEPPIN, *Constantius II. und das Heidentum*, cit. nt. 28, p. 476; p. 477 nt. 108.

⁴⁸ In Alessandria d'Egitto furono saccheggiati i santuari di Serapide e di Mitra e fu rimosso un altare eretto nella zecca (JUL., *Ep.* 60; AMM. 22, 11, 7; 22, 11, 9; SOCR., *Hist. eccl.* 3, 2; SOZOM., *Hist. eccl.* 5, 7, 4-7; cfr. J. DUMMER, *Fl. Artemius dux Aegypti*, «APF» 21 (1971), pp. 121 ss.; DEICHMANN, *Frühchristliche Kirchen in antiken Heiligtümern*, cit. nt. 3, p. 110; HAHN, *Gewalt und religiöser Konflikt*, cit. nt. 4, pp. 68 ss.); in Antiochia il Cesare Gallo fece costruire un *martyrium* sul luogo del tempio di Apollo a Dafne e fu profanato il tempio della Tyche (LIB., *Ep.* 88; JUL., *Misop.* 346b; HAHN, *Gewalt und religiöser Konflikt*, cit. nt. 4, p. 131); in Cesarea di Cappadocia vennero abbattuti i templi di Zeus e di Apollo (SOZOM., *Hist. eccl.* 5, 4, 1-2); a Cizico il vescovo Eleusio profanò alcuni templi (GREG. NAZ., *Or.* 4, 88; SOZOM., *Hist. eccl.* 5, 10, 8; THDR., *Hist. eccl.* 3, 7, 6-10); ad Ilio il tempio di Atena fu conservato per il diretto intervento del vescovo Pegasio (JUL., *Ep.* 79 BIDEZ; M. CALTABIANO, *L'epistolario di Giuliano imperatore*, Napoli 1991, p. 170); a Mileto furono costruite alcune cappelle per il culto dei martiri nel *thémenos* del tempio di Apollo (SOZOM., *Hist. eccl.* 5, 20, 7; DEICHMANN, *Frühchristliche Kirchen in antiken Heiligtümern*, cit. nt. 3, nt. 61); a Myra il vescovo Nicola fece distruggere dalle fondamenta il tempio di Afrodite (NIKOLAOS VON MYRA, *Vita compilata* 28, 40; DEICHMANN, *Frühchristliche Kirchen in antiken Heiligtümern*, cit. nt. 3, p. 111).

⁴⁹ LIB., *Or.* 62, 8: “[Costanzo] atterrò i templi, abolì tutti i riti sacri”; cfr. *supra* nt. 11.

Naturalmente la situazione, e quindi i termini giuridici dell'azione del vescovo Marco, mutarono in presenza delle leggi di Giuliano – a noi note solo indirettamente e non attraverso il *Codice Teodosiano* – relative alla politica di riapertura dei templi e di restituzione dei beni precedentemente confiscati, a cominciare dall'editto emanato ad Alessandria il 4 febbraio 362, conservato dall'autore dell'*Historia acephala*⁵⁰. Non a caso sui termini e sul procedimento dell'azione giudiziaria avviata a carico di Marco convergono sia Gregorio che Sozomeno. Quest'ultimo informa che la citazione indirizzata al vescovo rimase efficace anche a seguito della fuga del vescovo, in quanto altri, responsabili dell'*ecclesia*, furono chiamati a rispondere, e furono sottoposti a tortura⁵¹. Ma anche Gregorio, pur in un contesto ideale diverso, tutto volto a dare giustificazione all'opera del vescovo e a far apparire la sua messa in stato d'accusa come persecuzione sfociata nel martirio, aveva registrato che, nella massa di persone che trascinarono Marco per la città, c'erano i notabili locali e, in particolare, i magistrati⁵².

Gregorio di Nazianzo e Sozomeno concorrono quindi nel ricostruire i termini giuridici e processuali della vicenda di Marco, dapprima citato in giudizio, in base alle disposizioni di Giuliano, perché indennizzasse la città per i danni subiti dal tempio, specificando che egli avrebbe potuto pagare in denaro oppure ricostruire l'edificio a proprie spese⁵³. Non avendo ceduto alle richieste, il vescovo si sottrasse in un primo momento all'azione coercitiva dei magistrati, e si presentò di persona solo quando constatò che altri erano chiamati a rispondere e che la situazione si faceva pericolosa per l'intera comunità cristiana locale⁵⁴.

Tralasciando di seguire il resto della vicenda, cui naturalmente sono più

⁵⁰ Cfr. JUL., *Ep.* 46, 404b-c; 114, 435d-436b; LIB., *Epitaph.* 126; 129; AMM. 22, 5, 2: [Iulianus] *planis absolutisque decretis, aperire templa arisque hostias admovere, et deorum restituere statuit cultum*; *Hist. aceph.* 3, 1 (MARTIN); J. ARCE, *Reconstrucciones de templos paganos en época del emperador Juliano (361-363 d.C.)*, «RSA» 5 (1975), pp. 201 ss.; G.W. BOWERSOCK, *Julian the Apostate*, Cambridge Mass. 1980; P. ATHANASSIADI FOWDEN, *Julian and Hellenism. An intellectual biography*, Oxford 1981, p. 124; G. BONAMENTE, *Le città nella politica di Giuliano l'Apostata*, «AFLM» 16 (1983), pp. 54 ss.; P. ARINA, *La legislazione di Giuliano*, «AAN» 46 (1985), pp. 197-239; E. PACK, *Städte und Steuern in der Politik Julians. Untersuchungen zu den Quellen eines Kaiserbildes*, [Coll. Latomus 194], Bruxelles 1986, pp. 143 ss.; BARNES, *Christians and Pagans in the reign of Constantius*, cit. nt. 29, pp. 328 ss.

⁵¹ SOZOM., *Hist. eccl.* 5, 10, 10 che corrisponde a GREG. NAZ., *Or.* 5.

⁵² GREG. NAZ., *Or.* 4, 89: “veniva condotto da gente di ogni età e di ogni condizione, non da uno sì e l'altro no; da tutti allo stesso modo, uomini e donne, giovani e vecchi, *quanti si occupavano della politica e quanti ricoprivano cariche*”. Sul significato dei termini, si veda ora G.A. CECCONI, *Honorati, possessores, curiales: competenze istituzionali e gerarchie di rango nella città tardoantica*, in R. LIZZI TESTA (a cura di), *Le trasformazioni delle 'élites' in età tardoantica*. Atti del Convegno Internazionale (Perugia, 15-16 marzo 2004), Roma 2006, pp. 41 ss. (con bibliografia specifica).

⁵³ GREG. NAZ., *Or.* 4, 90, 2-3: “... facendo una valutazione estremamente gravosa del tempio, pretendevano l'intero valore in oro oppure gli imponevano di ricostruire lui stesso il tempio”.

⁵⁴ SOZOM., *Hist. eccl.* 5, 10, 9.

interessati sia Gregorio che Sozomeno, i quali dedicano ampio spazio e tinte forti alla cacciata di Marco dalla chiesa e al conseguente tentativo di linciaggio, importa osservare una differenza sostanziale tra gli antefatti, svoltisi sotto Costanzo II, i cui termini giuridici sono incerti ed i giudizi delle fonti contraddittori, e il successivo processo, svoltosi in età giuliana, per il quale risultano chiari l'imputazione, il procedimento e la chiamata in correo dei presbiteri in assenza del vescovo, nonché l'intervento delle magistrature cittadine.

Appare evidente come la diversa valutazione di Gregorio e di Sozomeno sugli antefatti trovi un fondamento oggettivo e non soggettivo nella contraddittorietà della normativa antipagana ai tempi di Costanzo II, che permetteva nella pratica ciò che ripetutamente pretendeva di vietare⁵⁵.

IL PREFETTO DEL PRETORIO DI ORIENTE MATERNO CYNEGIO
E IL VESCOVO DI ALESSANDRIA TEOFILO

L'intesa creatasi fra il prefetto del pretorio e il vescovo di Alessandria determinò le condizioni per aggressioni, danneggiamenti e distruzioni di templi pagani. Materno Cynegio, prefetto del pretorio di Oriente negli anni 384-388, godeva della piena fiducia dell'imperatore, e fu anzi uno dei probabili ispiratori della sua politica religiosa; potrebbe avere dato attuazione alla politica impe-

⁵⁵ Considerazioni analoghe possono essere fatte a proposito dell'editto con cui l'imperatore Giuliano riportò l'ordine in Alessandria dopo il linciaggio del vescovo Giorgio avvenuto il 24 dicembre 361 (indirizzato al popolo della città, l'editto è conservato nell'epistola 60 di Giuliano e va identificato con l'*edictum* di cui parla AMM. 22, 11, 11 (cfr. SOCR., *Hist. eccl.* 3, 3, con il testo dell'epistola). Esso permette di cogliere anche il profilo giuridico della vicenda del vescovo e del *dux Aegypti* Artemio e di confermare quanto fosse alto il livello di ambiguità della normazione di Costanzo II in tema di interventi contro i riti ed i templi stessi del paganesimo. Anche Giorgio di Alessandria pagò duramente, non appena subentrò nel regno Giuliano, le sue aggressioni ai templi della città (tra cui il Serapeo), già perpetrate impunemente sotto il regno di Costanzo II con la complicità del *dux Aegypti* Artemio: dapprima imprigionato, il vescovo fu linciato. Giuliano imputa in maniera specifica ad Artemio arbitrarietà, eccessi ed infedeltà nei confronti dell'imperatore (*Ep.* 60, 379b), mentre a carico del vescovo ascrive il saccheggio del tempio di Serapide e l'asportazione di statue, doni e ornamenti del tempio, ma nessuna di queste azioni è definita espressamente come illegale. Per Giuliano era chiaro in primo luogo che un processo a carico del vescovo Giorgio aveva una sicura prospettiva di condanna – per sacrilegio – sulla base delle disposizioni di Giuliano stesso, mentre nel caso di Artemio a poter essere definita come azione “ingiusta, illegale, empia” non era la connivenza al saccheggio, ma l'intervento dei soldati contro coloro che si erano messi a difesa del tempio. Cfr. AMM. 22, 11, 2 (condanna a morte di Artemio); SOZOM., *Hist. eccl.* 5, 10, 9; THDR., *Hist. eccl.* 3, 18, 1; G. DAGRON, *Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451*, Paris 1974 (= G. DAGRON, *Costantinopoli. Nascita di una capitale (330-541)*, trad. it. a cura di A. SERAFINI, Torino 1991), p. 405; M. CALTABIANO, *L'assassinio di Giorgio di Cappadocia (Alessandria, 361 d.C.)*, «CQ» 7 (1985), pp. 17 ss.; C. HAAS, *The Alexandrian riots of 356 and George of Cappadocia*, «GRBS» 32 (1991), pp. 281 ss.; S.N.C. LIEU, *From Villain to Saint and Martyr. The Life and after-Life of Flavius Artemios, Dux Aegypti*, «BMGS» 20 (1996), pp. 57-76; G. MARASCO, *L'imperatore Giuliano e l'esecuzione di Fl. Artemio, dux Aegypti*, «Prometheus» 23 (1997), pp. 59 ss.

riale sulla base di *mandata* ufficiosi di cui non c'è riscontro nella codificazione⁵⁶.

Delle costituzioni a lui indirizzate, i compilatori del Teodosiano conservano *CTh* 16, 10, 9 del 25 maggio 385, con un perentorio divieto di sacrificare e di praticare la divinazione. Che da essa Cynegio abbia preso l'abbrivio per le sue proverbiali azioni contro i templi, o, meglio, che la costituzione sia stata sollecitata da lui stesso per poterla brandire come giustificazione delle aggressioni da lui promosse o consentite, non mette conto indagare. Va invece riconsiderato, alla luce della legislazione coeva, quanto ampio fosse lo spazio per applicazioni arbitrarie delle direttive imperiali. Sono infatti gli anni in cui i culti tradizionali erano stati vieppiù delegittimati dalla proclamazione del cristianesimo niceno quale unica religione ufficiale dell'impero, con l'editto di Tessalonica del 28 febbraio 380⁵⁷, e si stava sviluppando la politica già menzionata contro i simboli del paganesimo e contro i collegi sacerdotali.

La nuova atmosfera è registrata nei testi di Libanio, il quale già in un'orazione del 380 aveva deplorato che i beni dei templi fossero ormai in mani estranee e che gli altari fossero privi di doni provenienti da rendite immobiliari stabili⁵⁸; ma in particolare denunciò, intorno all'anno 385-386, nella *Pro templis*⁵⁹, non solo la distruzione dei templi nelle campagne ad opera di bande di monaci, ma anche il ripetersi dell'appropriazione dei templi da parte di alti funzionari, con il beneplacito dell'imperatore Costanzo II⁶⁰.

⁵⁶ Cfr. LIB., *Or.* 30, 46-47 s.; ZOSIM. 4, 37, 3; *Consul. Constant. ad a. p. Chr.* 388 (*Chron. Min.* I, 244: *usque ad Aegyptum penetravit et simulacra gentium evertit*); J.F.M. MARIQUE, *Spanish Favorite of Theodosius the Great: Cynegius, Praefectus Praetorio*, «Classical Folia» 17 (1963), pp. 43-65; *PLRE* I, s.v. *Cynegius* 3, pp. 235 s.; P. CHUVIN, *A Chronicle of the Last Pagans*, [Revealing Antiquity 4], Cambridge-Mass. 1990, pp. 59 ss.; HAHN, *Gewalt und religiöser Konflikt*, cit. nt. 4, pp. 79 ss.

⁵⁷ *CTh* 16, 1, 2; *CI* 1, 1, 1; cfr. *supra* nt. 11. Sul fatto che Giustiniano abbia fatto collocare questa legge come prima del *Corpus iuris civilis* si veda J. IRMSCHER, *La politica religiosa dell'imperatore Giustiniano*, «CrSt» 11 (1990), pp. 582 s.

⁵⁸ LIB., *Or.* 2, 30.

⁵⁹ Sulla datazione cfr. P. PETIT, *Sur la date du 'Pro templis' de Libanius*, «Byzantion» 21 (1951), pp. 285 ss.; R. ROMANO, *Libanio. In difesa dei templi*, Napoli 1982, pp. 17 ss.; LIZZI TESTA, *Senatori, popolo, papi*, cit. nt. 8, p. 444.

⁶⁰ LIB., *Or.* 30, 9-10; 38: "Costanzo... diede in dono i templi ai suoi cortigiani". Questo fenomeno, configurato come "dono", è comunque di difficile definizione, sia a causa del contesto espositivo, che lo ingloba nel quadro più generale di saccheggi dei templi, sia perché Libanio stesso avverte espressamente che si tratta di una sua personale considerazione: "ed io aggiungerei qualcos'altro, e cioè che egli diede in dono i templi ai suoi cortigiani come se fossero stati cavalli o schiavi... (*Or.* 30, 38)". Cfr. *Or.* 17, 7; *Or.* 62, 8 = 4, 350, 6-11 FÖRSTER: "...suo padre [Costantino] aveva spogliato gli dèi delle loro ricchezze". Ammiano dal canto suo informa, con riferimento all'epoca di Giuliano, che funzionari di corte anche di basso livello si arricchivano con le spoliazioni dei templi (22, 4, 3: *Pasti enim ex his quidam (scilicet) Palatini spadones) templorum spoliis*; mentre il *Corpus agrimensorum* registra il fenomeno di occupatio abusiva di beni fondiari dei templi: *Multi lucos profanos sive templorum loca occupaverunt et serunt*; Agennius Urbicus 108 (O. DILKE, *The Roman Land surveyors*, Newton Abbot 1971). Si veda METZLER, *Ökonomische Aspekte*, cit. nt. 3, p. 31.

Per la prima fattispecie Libanio asserisce che i monaci agivano in aperto contrasto con la legge⁶¹, e che essi avevano di mira sia i templi delle città, sia, e soprattutto, quelli disseminati nelle campagne. Si tratta peraltro di un fenomeno ben noto, che trova riscontro in costituzioni imperiali che avrebbero tentato ripetutamente, quanto inutilmente, di arginarlo⁶²; e Libanio ne descrive sia la violenza e gli aspetti di sopraffazione⁶³, sia il grave impatto economico sulle campagne⁶⁴. Di specifico interesse è l'altra notizia secondo cui le incursioni dei monaci, oltre che produrre saccheggi, creavano le condizioni per ulteriori sopraffazioni, che riguardavano i beni fondiari di privati sul cui terreno sussistevano edifici di culto pagano⁶⁵. Libanio punta la sua attenzione sul contenzioso che si attivava sull'uso di tali terreni originariamente sottoposti al *ius sacrum*, e proprio a questo riguardo denuncia un esercizio iniquo della giurisdizione episcopale: chiamati a tutelare i diritti di coloro che erano lesi nella loro proprietà, i vescovi avrebbero preso sempre le difese della parte che aveva perpetrato i saccheggi, inducendo i ricorrenti a rinunciare all'azione legale nel timore di danni peggiori⁶⁶.

⁶¹ LIB., *Or.* 30, 8: "in violazione della legge in vigore". L'affermazione di Libanio è da lui stesso contestualizzata, a partire dal paragrafo precedente, dal riferimento alle costituzioni di Teodosio che consentivano l'ingresso ai templi e l'uso dell'incenso nei rituali pagani; cfr. *CTh* 16, 10, 7 (21 dic. 381); 16, 10, 8 (30 nov. 382). Il divieto di offrire incenso risulta espresso nella costituzione *CTh* 16, 10, 12 dell'8 novembre 392.

⁶² *CTh* 16, 3, 1 (2 set. 390), che prescriveva ai monaci di tenersi lontani dalle città. Essa fu però ben presto abrogata il 17.4.392 dalla costituzione *CTh* 16, 3, 2; cfr. DE GIOVANNI, *Chiesa e stato nel Codice Teodosiano*, cit. nt. 1, pp. 73 s.

⁶³ LIB., *Or.* 30, 8: "...e poi – preda dei Misi – i tetti vengono tirati giù, i muri diroccati, le statue abbattute, gli altari rovesciati": 30, 11: "impadronitisi delle ricchezze dei templi".

⁶⁴ LIB., *Or.* 30, 8-11; in partic. par. 11: "Così conduce a gravi conseguenze ciò che essi insolentemente osano contro le campagne: essi dicono di combattere contro i templi, ma questa guerra è un mezzo per impadronirsi delle ricchezze dei templi, per rubare gli averi degli infelici, ciò che produce la terra e gli stessi animali".

⁶⁵ Cfr. LIB. *Or.* 30, 11-12: emerge una fattispecie precisa, quella della confisca di beni fondiari sui quali risultasse essere stato compiuto un atto di culto illecito. Libanio ne fissa inizialmente due elementi: a) "si impadroniscono del terreno di un tale asserendo che è terra sacra e molti sono privati dei patrimoni paterni con falsi pretesti"; b) i vescovi, chiamati a dirimere il contenzioso, danno regolarmente ragione ai sopraffattori. Quindi Libanio descrive il modo di procedere: "Se odono che un campo possiede qualcosa che possa essere rubata, subito dicono che vi si fanno sacrifici e che vi si commettono abomini; e vi occorre una spedizione con l'invio di 'tutori dell'ordine'... essi si reputano addirittura degni di ricompensa [par. 12]... essi sostengono di punire coloro che violano la legge che non consente di fare sacrifici" [par. 15]. Cfr. J.H.W.G. LIEBESCHUETZ, *Antioch. City and Imperial Administration in the Later Roman Empire*, Oxford 1972, p. 238, nt. 7.

⁶⁶ LIB., *Or.* 30, 11: "se le vittime dei saccheggi vanno dal pastore in città... a lamentarsi dei danni che hanno subito, questo pastore approva gli aggressori e scaccia gli altri, perché hanno pur sempre guadagnato qualcosa non avendo subito mali peggiori". Cfr. M. CIMMA, *L'episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano*, Torino 1989; M.G. BIANCHINI, *Chiesa e impero d'Occidente a confronto alla metà del V secolo*, in *Studi in memoria di Santo Mazzarino*, «Quaderni catanesi di cultura classica» 4-5 (1993), pp. 36 ss.; S. GIGLIO, *Patrocinio e diritto privato nel tardo impero romano*, Perugia 1995, pp. 158 s.; LIZZI TESTA, *Senatori, popolo, papi*, cit. nt. 8, pp. 175 ss.□

Uno sguardo alla legislazione teodosiana dà riscontro a quanto asserisce Libanio, in quanto appare ribadita la confisca di beni per chi si fosse reso colpevole del reato di sacrificare già nell'anno 381⁶⁷, ma proprio il fatto che su questo tema sarebbe tornato a legiferare, in modo organico, l'8 novembre dell'anno 392⁶⁸, determinando anche con precisione i responsabili dell'azione legale⁶⁹, indica anche che la materia era fluida, sia in ordine alla configurazione del reato (come dimostra ampiamente Libanio), sia per quanto riguardava la titolarità della giurisdizione.

Anche la clamorosa distruzione del Serapeo, che con buon fondamento è databile all'anno 392⁷⁰, propone il tema della legittimità dell'operato del vescovo Teofilo, e in particolare dell'esistenza o meno di un'autorizzazione o addirittura di un ordine dell'imperatore al riguardo. Dell'emanazione di un editto che espressamente autorizzava Teofilo, onnipotente vescovo di Alessandria a procedere contro i templi di Alessandria dà infatti notizia Socrate in modo preciso e circostanziato⁷¹.

Ma è problematico identificare tale editto con la costituzione imperiale *CTh* 16, 10, 11 del 16 giugno 391, indirizzata *Euagrio praefecto Augustali et Romano comiti Aegypti*, perché quest'ultima, per come è stata riportata nel *Codice Teodosiano*, ha una *ratio* specifica che non concerne la distruzione di edifici di culto. La normativa inviata ai due responsabili dell'amministrazione dell'Egitto contiene infatti solo il divieto assoluto di compiere sacrifici, di venerare le statue di culto e di entrare nei templi (*Nulli sacrificandi tribuatur potestas, nemo templa circumeat, nemo delubra suspiciat*), specificandosi che tale divieto riguardava i governatori provinciali, i quali non avrebbero goduto di nessuna immunità a causa della loro carica⁷².

⁶⁷ Lo prevede come pena *CTh* 16, 10, 7 (21 dic. 381) che continua a distinguere i sacrifici e la divinazione rispetto alle *castae preces* rivolte agli dei.

⁶⁸ *CTh* 16, 10, 12 (8 nov. 392): passando al divieto di qualsiasi atto di culto, ivi compreso l'uso dell'incenso (*nullus omnino... vel insontem victimam caedat vel secretiore piaculo larem igne, mero genium, penates odore veneratus accendat lumina, imponat tura, sarta suspendat*), Teodosio ed i figli inviarono al prefetto del pretorio Rufino una costituzione in cui erano previste le varie fattispecie di reato e le pene corrispondenti, tra cui interessa qui rilevare la confisca dei beni immobili nei quali si fosse compiuto il reato, derogando dalla confisca di beni privati se il proprietario non fosse risultato connivente. Cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *s.v. Konfiskation*, cit. nt. 3, p. 374.

⁶⁹ *CTh* 16, 10, 12: ... *quod quidem ita per iudices ac defensores et curiales singularum urbium volumus custodiri...*

⁷⁰ La datazione corrente, al 391, è stata messa fondatamente in discussione da J. HAHN, *Vetustus error extinctus est. Wann wurde das Sarapeion zerstört?*, in c.d.s. (ivi bibliografia precedente).

⁷¹ SOCR., *Hist. eccl.* 5, 16, 1 (parla di un *pròstagma* dell'imperatore che ordinava la distruzione di templi di Alessandria, affidandone il compito a Teofilo); cfr. RUFIN., *Hist. eccl.* 11, 21; R.M. ERRINGTON, *Christian Accounts of the Religious Legislation of Theodosius I*, «Klio» 79 (1997), pp. 404 s.; pp. 423 ss.

⁷² Non solo non viene autorizzata la distruzione di templi, ma si dà per scontato che essi restino agibili. Sotto questo riguardo la costituzione *CTh* 16, 10, 11 del 16 giugno 391 si attiene alla linea definita con la legge *CTh* 16, 10, 10 del 24 febbraio dello stesso anno; cfr. DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato nel codice Teodosiano*, cit. nt. 1, p. 139; HAHN, *Gewalt und religiöser Konflikt*, cit. nt. 4, p. 82, nt. 329.

Ma un conto è constatare la congruenza tra la distruzione del Serapeo – un atto di grande significato simbolico per la fama ecumenica di tale santuario⁷³ – ed un editto dello stesso anno, con un forte contenuto antipagano, altro è individuare in quest'ultimo la causa o la legittimazione delle suddette aggressioni. Teofilo invero non solo non fu chiamato a rispondere del suo operato, ma poté proseguire nella distruzione degli edifici di culto nel territorio, e dello stesso centro religioso di Canopo⁷⁴; si deve quindi riconoscere che il *pròstagma* menzionato da Socrate, pur non corrispondendo alla costituzione del 16 giugno 391, potrebbe identificarsi con documenti non recepiti nelle raccolte legislative.

IL VESCOVO VIGILIO E I MARTIRI ANAUNIENSI

La politica antipagana dava ai vescovi la possibilità di svolgere un ruolo decisivo, non solo sul versante della repressione dei culti pagani e dell'evangelizzazione forzata, ma anche come mediatori e mitigatori della durezza della legge, a vantaggio delle rispettive comunità. Un caso esemplare fu quello verificatosi nel 397 con Vigilio, vescovo di Trento, in occasione dell'uccisione di tre sacerdoti (Sisinnio, Martirio e Alessandro), i quali nel loro zelo missionario turbarono una processione lustrale in Anaunia, nella diocesi di Trento⁷⁵, suscitando una violenta reazione e un assalto alla chiesa, che si

⁷³ Molto vasta fu l'eco della distruzione (il Serapeo era considerato uno dei templi più importanti, secondo al solo tempio di Giove Capitolino, come attesta AMM. 22, 16, 12); cfr. Hieron., *Ep.* 107, 2; Rufin., *Hist. eccl.* 11, 23; 30; Eunap., *Vitae sophist.* 6, 11, 1-5; Socr., *Hist. eccl.* 5, 16, 1; 7; Sozom., *Hist. eccl.* 7, 15, 7-10; Thdr., *Hist. eccl.* 5, 22, 3; A. Baldini, *Problemi della tradizione sulla 'distruzione' del Serapeo di Alessandria*, «RSA» 15 (1985), pp. 97 ss.; W.H.C. Friend, *Monks and the end of Greco-Roman paganism in Syria and Egypt*, «CrSt» 11 (1990), p. 480; Testa, *Legislazione contro il paganesimo*, cit. nt. 3, pp. 315 s.

⁷⁴ Rufin., *Hist. eccl.* 11, 28: *per cunctas Aegypti urbes, per castella, per vicus, per omne rus, per ripas fluminis, per heremum quoque si qua fana vel potius busta repperiri potuerunt, instantia uniuscuiusque episcopi subruta et ad solum deducta sunt*. Sulla distruzione del Canopo, cfr. Eunap., *Vitae sophist.* 6, 11; C. Haas, *Alexandria in the Late Antiquity: topography and social conflict*, Baltimore 1997, p. 207; Hahn, *Gewalt und religiöser Konflikt*, cit. nt. 4, pp. 30 s.; pp. 101 s.

⁷⁵ Nella relazione fatta dal vescovo Vigilio essi avrebbero soltanto cercato di impedire ad alcuni neofiti cristiani di partecipare a quella cerimonia pagana, non compiendo alcuna prevaricazione verso la cerimonia come tale; la reazione violenta sarebbe stata motivata da uno stato di tensione dovuto al fatto che i tre sacerdoti avevano avviato la costruzione di una chiesa. Questa cura nel descrivere l'azione dei martiri come non violenta, va connessa alle figure ed alla funzione dei destinatari e ne va notata la diversità rispetto alla topica agiografica che indulge invece ad esaltare gli aspetti spettacolari – e miracolosi – delle azioni contro i culti pagani. Infatti nei sermoni che Massimo di Torino dedicò alcuni decenni più tardi al medesimo avvenimento, l'atteggiamento dei martiri è configurato con caratteri di più decisa aggressività verso la cerimonia pagana che essi avrebbero tentato di impedire con la loro predicazione. Cfr. R. Luzzi, *Vescovi e strutture ecclesiastiche nella città tardoantica (L'Italia annonaria nel IV-V secolo d.C.)*, Como 1989, pp. 59-86, in partic. p. 65.

concluse con la loro uccisione, subito presentata come martirio da Vigilio alla corte di Milano e a quella di Costantinopoli⁷⁶.

Sotto il profilo dell'ordine pubblico si era verificato un fatto di notevole gravità, quale l'aggressione ad una chiesa e l'uccisione dei presbiteri, cui l'imperatore Onorio sembra avere reagito con determinazione, mostrando particolare riguardo per la figura del vescovo competente, il quale non solo era riconosciuto come parte lesa ma veniva anche sollevato dall'obbligo di denunciare i colpevoli, avendo riguardo alla sua immagine nei confronti della popolazione. La costituzione *CTh* 16, 2, 31 del 25 aprile 398, emanata da Milano e affidata per l'esecuzione a Teodoro, al momento prefetto del pretorio per l'Illirico, comminò infatti la pena di morte per le aggressioni alle chiese cattoliche comportanti offesa a persone o al culto stesso o ai luoghi; definì tali aggressioni come *publicum crimen* e ne stabilì la perseguibilità anche senza la denuncia da parte del vescovo, in ragione della sua disponibilità ad *ignoscere* piuttosto che a denunciare⁷⁷.

Ne emerge un duplice vantaggio per il vescovo, al quale risaliva invero l'impulso "missionario" che aveva animato l'opera dei presbiteri, concretizzatasi in una grave provocazione nei confronti della comunità pagana (la cui cerimonia era stata turbata adducendo a motivo l'intento di impedire la partecipazione di alcuni neofiti). Quando l'autorità politica intervenne reprimendo, e in modo durissimo, solo la reazione dei pagani, con la condanna a morte di tutti gli autori dell'irruzione nella chiesa⁷⁸, si creò un ulteriore spazio di intervento per il vescovo, il quale chiese ed ottenne la remissione della pena capitale per coloro che erano stati condannati.

Una volta esercitata efficacemente la funzione di *patronus* della comunità, ne conseguiva, per la gratitudine che gli dovevano, la conversione sia dei diretti beneficiari che di tutta la popolazione⁷⁹.

⁷⁶ Sono conservate le lettere che egli inviò a Simpliciano di Milano ed a Giovanni Crisostomo in Costantinopoli: VIG., *Ep.* 1-2, in AA. SS. Mai VII, pp. 41-45; in partic. *Ep.* 1, c. 551 C; 2, c. 553 C; MAX. TAUR., *Serm.* 105-106; AUGUST., *Ep.* 139, CSEL 44, pp. 151 s.; cfr. E. MENESTÒ (a cura di), *I martiri della Val di Non e la reazione pagana alla fine del IV secolo*, Bologna 1985, pp. 151-170; LIZZI, *Vescovi e strutture ecclesiastiche*, cit. nt. 75, p. 61 e nt. 5 (sull'enfatizzazione dell'avvenimento); p. 81.

⁷⁷ PLRE II, s.v. *Flavius Mallius Theodorus*, pp. 900-902 (personalità di cultura, era molto legato sia ad Ambrogio che ad Agostino); cfr. DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato nel codice Teodosiano*, cit. nt. 1, pp. 44-46; A. MARCONE, *Commento storico al libro VI di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1983, pp. 130 s.; LIZZI, *Vescovi e strutture ecclesiastiche*, cit. nt. 75, p. 83.

⁷⁸ *CTh* 16, 2, 31: *...et si per multitudinem commissum dicetur, si non omnes, possunt tamen aliquanti cognosci, quorum confessione sociorum nomina publicentur.*

⁷⁹ AUGUST., *Ep.* 139, CSEL 44, pp. 151 s. La medesima dinamica si ripresentò pochi anni dopo, nel 399, a *Suffetula* nella Bizacena, allorché l'abbattimento di una statua di Ercole suscitò la violenta reazione dei pagani con numerosi morti; cfr. AUGUST., *Ep.* 50, CSEL 34, pp. 143 ss. (furono uccisi numerosi cristiani); T. KOTULA, *Deux pages relatives à la reaction paienne: les troubles à Sufes et à Calame*, «Acta Univ. Wratislav.» 205 (1974), pp. 69-97; CL. LEPALLEY, *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire*, Paris 1979, pp. 355-358; LIZZI, *Vescovi e strutture ecclesiastiche*, cit. nt. 75, pp. 84-86.

S. AGOSTINO ED I FATTI DI CALAMA

Anche gli avvenimenti verificatisi a Calama negli anni 408-409 sono significativi per la loro gravità, per la loro tipologia, nonché per il fatto che vi fu implicato direttamente s. Agostino. Essi costituiscono un caso esemplare di vantaggioso esercizio della facoltà attribuita espressamente ai vescovi dalla legge del 407, citata all'inizio di questo contributo, di sollecitare l'intervento repressivo dell'autorità: effettuata con realismo e tempismo, la denuncia fornì al vescovo il duplice vantaggio di colpire prima i suoi avversari e di atteggiarsi poi a filantropo nel momento di chiedere per loro la grazia all'imperatore.

La precaria situazione dell'ordine pubblico nelle province africane, caratterizzata dall'attività dei *circumcelliones*, ma anche dall'intensificarsi delle distruzioni dei templi pagani, aveva indotto i vescovi riuniti a Cartagine nel 401 a sollecitare la distruzione sistematica dei templi e degli idoli. La già citata costituzione (*CTh* 16, 10, 19), data a Roma e indirizzata al prefetto del pretorio Curzio il 15 novembre 407, rispose a tali richieste con l'intenzione di chiudere le molte pendenze rimaste aperte, togliendo ai templi ogni residuo sussidio destinato alle spese di culto e agli *epula sacra*, destinando gli edifici dei templi pubblici ad usi civici, imponendo di "riconvertire" i templi situati nelle proprietà imperiali, ordinando la distruzione e la rimozione di altari e di statue di culto⁸⁰.

Come si è già detto nella premessa, ai vescovi veniva attribuita la facoltà di intervenire direttamente, mentre ai governatori si comminava una pesante ammenda se avessero omesso di verificare la cessazione di ogni forma di culto. È in questo quadro che, alle calende di giugno del 408, alcuni cristiani si fecero forti delle recenti disposizioni imperiali per impedire una celebrazione rituale pagana nei pressi di una chiesa. Ne seguirono degli scontri, senza vittime; ma la tensione aumentò nei giorni successivi quando il vescovo sollecitò formalmente la repressione rivolgendosi ai magistrati cittadini, perché applicassero le leggi, e negli scontri ci furono delle vittime. Nei fatti risultano implicati dei notabili, peraltro preoccupati delle confische e delle multe che la legge comminava. Proprio nell'epistolario di Agostino è menzionato un Nettario, non altrimenti noto, il quale finì per appellarsi al vescovo perché ottenesse una mitigazione nell'applicazione della legge, in nome della solidarietà civica. La risposta di Agostino è significativa della determinazione con cui un vescovo si avvaleva di leggi che, per il tramite del Concilio di Cartagine, aveva egli stesso sollecitato: il vescovo sarebbe intervenuto per mitigare l'ap-

⁸⁰ *CTh* 16, 10, 19: *aedificia ipsa templorum, quae in civitatibus vel oppidis vel extra oppida sunt, ad usum publicum vindicentur*. Confermando la natura di bene pubblico propria dei templi, si ribadivano comunque le disposizioni di tutela; questa legge non abroga infatti di per sé il dettato della legge del 399 *CTh* 16, 10, 15 (*Sicut sacrificia prohibemus, ita volumus publicorum operum ornamenta servari*) e di fatto non vennero meno occasioni di ribadire forme di tutela dei monumenti, come *Nov. Maj.* 4, 1 del 458. Cfr. BONAMENTE, *Einziehung und Nutzung*, cit. nt. 1, p. 19, nt. 119. Cfr. *supra* nt. 1.

plicazione della legge solo a vantaggio di chi si fosse pentito, abbandonando il paganesimo. Affermando che la capacità di pentirsi e correggersi poteva essere propria solo dei cristiani, il vescovo subordinava la propria disponibilità ad intervenire presso l'imperatore alla precisa condizione che i postulanti si fossero convertiti: *animarum nos lucra... hoc illo quaestiosius provenire*⁸¹.

Con questo caso, esplicito con lucidità da un testimone quale s. Agostino, è agevole notare che a fronte delle contraddizioni della legislazione i vescovi assumevano un ruolo di grande prestigio, sia come esponenti della *religio* ufficiale, sia come detentori di una funzione di patronato nei confronti delle intere comunità civiche; altrimenti detto, pur essendo parte in causa, "i vescovi diventavano arbitri delle molteplici tensioni latenti nelle loro comunità"⁸².

Università di Perugia

GIORGIO BONAMENTE

⁸¹ AUGUST., *Ep.* 91, 432, 17-18: *contra recentissimas leges Kalendis Iuniis festo paganorum sacrilega sollemnitatis agitata est*; cfr. *Ep.* 104, 588, 6-11; 18-20.

⁸² LIZZI, *Vescovi e strutture ecclesiastiche*, cit. nt. 75, p. 86.

LA COLLATIO DONATARUM POSSESSIONUM
E LA CONCESSIONE DI TERRE IMPERIALI IN ETÀ TARDOANTICA

Sono abbastanza note dal punto di vista giuridico le procedure d'acquisizione del patrimonio imperiale e si riesce, con una certa approssimazione, a delineare le tendenze del movimento centripeto di cui esso fu il fulcro¹. Acquisizione di *caduca*², *vacantia*³, *damnatorum*⁴ et *proscriptorum*⁵, attribuzione di beni fondiari a vario titolo sequestrati dall'autorità pubblica, le-

¹ Impossibile la completezza bibliografica sull'argomento. Pertanto si rimanda agli ormai classici: R. WIART, *Le régime des terres du fisc au Bas-Empire*, Paris 1894; A. SCHULTEN, *Die röm. Grundherrschaften*, Weimar 1896; R. HIS, *Die Domänen der Römischen Kaiserzeit*, Leipzig 1896; E. BEAUDOUIN, *Les grands domaines dans l'empire romain d'après des travaux récents*, Paris 1899; L. MITTEIS, *Zur Geschichte der Erbpacht im Alterthum*, Leipzig 1901; Id., *Das römische Privatrecht bis auf Diocletian*, I, Leipzig 1908; M. ROSTOVZEV, *Gesch. Der Spaatspacht in der röm. Kaiserzeit*, Leipzig 1902; Id., *St. Zur Gesch. Des röm. Kolonates*, Lipsia 1910; O. HIRSCHFELD, *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*, Berlin 1905²; H. NESSELHAUF, *Patrimonium und res privata des römischen Kaisers*, *Beiträge zur Hist.-Aug.-Forschung*, 2, Bonn 1964, pp. 64 ss.; A. KRÄNZLEIN, s.v. *Patrimonium*, in *RE*, *Suppl. X*, Stuttgart 1965, cc. 494 ss.; Id., s.v. *A patrimonio*, in *RE*, *ibidem*, cc. 500 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, V, Napoli 1975², pp. 267 ss.; pp. 430 ss.; R. ORESTANO, *Il "problema delle persone giuridiche" in diritto romano*, I, Torino 1968. Più recentemente si veda la chiara messa a punto del problema in E. LO CASCIO, *Patrimonium, Ratio Privata, Res Privata*, «Annali dell'Istituto Italiano di Studi Storici» 3 (1971-72), pp. 56-121; H. BELLEN, *Die "Verstaatlichung" des Privatvermögens der römischen Kaiser im I. Jahrhundert n. Chr.*, in *ANRW II*, 1, 1974, pp. 91-112; R. MACMULLEN, *Two notes on imperial properties*, «Athenaeum» n.s. 54 (1976), pp. 19-36; G. NOCERA, *Patrimonio e demanio nel diritto del Tardo Impero*, «AARC» 9 (1993), pp. 15-38; M.V. GIANGRIECO PESSI, *In merito alla "privatizzazione" del patrimonium*, «AARC» 12 (1998), pp. 394-373.

² Cfr. HIRSCHFELD, *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten*, cit. nt. 1, p. 114; G. PROVERA, *La vindicatio caducorum. Contributo allo studio del processo fiscale romano*, «Memorie dell'Ist. Giuridico dell'Univ. di Torino», 2 ser. (1964), pp. 124 ss.; F. MILLAR, *The fiscus in the first two centuries*, «JRS» 53 (1963), pp. 34 ss.; P. VOCI, *Studi di diritto romano*, Padova 1985, pp. 2, 112; 206.

³ *CTh* 10, 10, 11 (369); 12 (380); 10, 9, 2 (395); 10, 10, 31 (421); 34 (430); 10, 8, 5 (435); *Nov. Maj.* 5 (458); SYMM., *Rel.* 41. Cfr. VOCI, *Studi di diritto romano*, 2, cit. nt. 2, pp. 89; 184.

⁴ Cfr. AMM. 16, 8, 2; *CTh* 9, 42 (*de bonis proscriptorum seu damnatorum*); 10, 10, 15 (380); 23 (401); 29 (421); *CI* 9, 49. Cfr. W. WALDSTEIN, s.v. *Bona damnatorum*, in *RE*, *Suppl. X*, 1965, cc. 96-119.

⁵ Moltissimi gli esempi sull'incameramento dei beni dei proscritti da parte della *res privata*. Uno per tutti, per la grande entità dei possedimenti: il caso di Gildone, sconfitto e ucciso nel 398 e le cui proprietà confluirono nella *res privata* di Onorio (*CTh* 9, 42, 16; 7, 8, 7; 9, 42, 19; 7, 8, 9).

gati a favore dell'imperatore⁶, annessioni connesse alle vicende politiche e dinastiche dell'impero: questi i sistemi più consueti utilizzati per incrementare il patrimonio imperiale. Meno chiare risultano invece le modalità che regolavano il movimento inverso⁷, quello cioè della concessione⁸, dell'affitto con le sue diversificate tipologie, della donazione⁹, con i relativi processi di redistribuzione della ricchezza, che esercitarono, talora, un peso rilevante nella formazione delle stratificazioni sociali, contribuendo in certi casi a modificarle e a configurare differenti assetti, e conferendo al panorama economico delle varie regioni dell'impero una grande varietà di situazioni¹⁰. È incontrovertibile, infatti, che la massiccia presenza della *res privata* in certe aree abbia avuto rilevanza negli assetti economici, abbia esercitato un peso determinante nella formazione di differenti niveaux sociali, introducendo e diffondendo, talvolta, particolari contratti agrari e forme di utilizzazione peculiare della manodopera¹¹.

⁶ Che anche in età tardoantica sopravvivesse la consuetudine, da parte di aristocratici, di includere nel proprio testamento il *Basilikon tameion* lo attesta ZON. 12, 1.

⁷ Varie le forme in cui poteva esplicarsi la liberalità imperiale: oltre alla donazione con pieno trasferimento della proprietà, che poteva anche assumere la forma di concessione di *ius privatum dempto canone*, o di *ius privatum salvo canone*, in cui la terra diveniva sì proprietà del concessionario, soggetta tuttavia all'onere di un canone perpetuo, altri benefici consistevano nella diminuzione del canone enfiteutico, nella trasformazione in perpetuario di un possessore di un fondo enfiteutico, nella diminuzione o remissione del tributo.

⁸ Non è qui il caso di riproporre la *vexata quaestio* circa il programma di Pertinace, che secondo quanto riferisce Erodiano in un tormentatissimo passo (2, 4, 6), avrebbe promesso la cessione di tutte le terre incolte o inutilizzate, sia in Italia che nelle province a chi volesse coltivarle, anche nel caso di proprietà imperiali (εἰ καὶ βασιλέως κτήμα εἶη), esentando i fruitori da ogni onere per 10 anni e assicurando la sicurezza del possesso. Su questo dibattutissimo passo vd. le differenti interpretazioni di D.J. CRAWFORD, *Proprietà imperiali*, in M.I. FINLEY, *Studies in Roman Property*, Cambridge 1976, tr. it. Bari 1980, pp. 33-77 e di C.R. WHITTAKER, *Agri deserti*, *ibidem*, pp. 167-204 con relativa rassegna bibliografica.

⁹ Per la relativa registrazione in un *liber beneficiorum* cfr. NIPSUS (ed. LACHMANN), p. 295: *quaeris si in libro beneficiorum regionis illius beneficium alicui Augustus dederit*. Cfr. CRAWFORD, *Proprietà imperiali*, cit. nt. 8, p. 216, nt. 34.

¹⁰ Basti pensare che nel 422 le terre imperiali nell'Africa Proconsolare e nella Byzacena costituivano rispettivamente il 18,5 % e il 15% dell'intero territorio. Poiché in entrambe le province vaste erano le zone impervie e desertiche, ne consegue che i possedimenti imperiali avrebbero rappresentato la parte più cospicua delle zone coltivabili. Da rilevare, inoltre, che nel VI secolo la maggior parte della Cappadocia Prima apparteneva alla corona (IUST., *Nov.* 30, del 536). Cfr. A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire (284-602)*, Oxford 1964, tr. it. Milano 1974, pp. 624-625.

¹¹ Mi riferisco all'ipotesi, tra l'altro assai diffusa, in base alla quale il *ius colonatus* sarebbe nato nei possedimenti imperiali. La sua prima attestazione come concetto legale risulterebbe al 342, sotto Costante e Costanzo (CTh 12, 1, 33), non in veste di sanzione o limitazione ma appunto, curiosamente, come privilegio accordato a coloni che avevano la propria *origo* nella *res privata* e ad altri tipi di coloni imperiali nel testo non meglio precisati, con l'esenzione dai *munera* cittadini. Solo con Valentiniano e Valente (CI 11, 48, 6) il regime dell'*origo* sarebbe stato esteso anche ai coloni privati, per sussidiare i proprietari, inermi di fronte alle fughe dei propri coloni, ordinandone il richiamo alle proprie sedi, a prescindere dal sesso, dalla condizione e dal fatto che fossero o meno *censiti*. Cfr. da ultimo P. ROSAFIO, *Lo ius colonatus nelle terre imperiali*, in *Id.*, *Studi sul colonato*, Bari 2002, pp. 137-157.

La donazione di terre da parte degli imperatori è stata finora indagata essenzialmente dalla prospettiva “imperiale”, vale a dire ponendosi dal punto di vista dei regnanti, i quali gratificavano i propri sostenitori, ricompensavano i propri fedeli, accontentavano le richieste dei *competitores*, o miravano in certe situazioni e in particolari frangenti alla messa a coltura di terreni abbandonati¹², e ci si è affannati ad acclarare le modalità legislative mediante le quali era possibile attuare ciò¹³, insistendo opportunamente sulla diversificazione organizzativa, sul differente regime dei tre grandi complessi patrimoniali di cui l'imperatore era titolare, il fisco, il *patrimonium* e la *res privata*¹⁴, e sulla sua disponibilità su di loro. Si è meno indagato in una differente direzione, vale a dire esaminando le donazioni imperiali dal punto di vista dei beneficiari, le cui frequenti e reiterate richieste di conferma del dono, attestate principalmente dalle numerose leggi di convalida delle donazioni da parte di imperatori appena assisi al trono, suggeriscono una “precarietà” di esso, o perlomeno una sua possibile “revocabilità”.

Spesso, infatti, i beneficiari di beni imperiali, una volta avvenuta la successione al trono, al fine di ottenere garanzie che li tutelassero nella sicurezza del titolo di possesso dei beni che erano stati loro elargiti dalla liberalità del precedente imperatore, facevano richiesta di conferma del titolo di donazione. Era appunto frequente che l'imperatore appena insediato provvedesse o a confermare o ad abrogare le donazioni fatte dal proprio predecessore¹⁵. Ne consegue che la certezza assoluta di dominio “*firmiter, in aeternum*” da parte di coloro che erano stati gratificati da donazioni imperiali fosse solo una promessa e che potesse concretarsi solo in particolari congiunture¹⁶. Bisogna inoltre aggiungere che l'imperatore non poteva disporre, per proprie donazioni, di tutto il complesso di beni di cui era titolare. Secondo un certo indirizzo della dottrina, egli, per atti di liberalità, poteva ricorrere a beni

¹² Per quanto riguarda la concessione in *ius perpetuum* di fondi afferenti alla *res privata* come premio a coloro che si fossero messi a coltivare *agri deserti* cfr. *CTh* 5, 13, 4; 5, 14, 30.

¹³ La donazione con pieno trasferimento della proprietà poteva avere anche la forma della concessione di *ius privatum dempto canone* (*CTh* 11, 20, 5 del 424; *NTHEOD.* 5, 2 del 439; *CI* 11, 66, 7 in cui fu proibita), o poteva prevedere la trasformazione della condizione del possessore di un fondo enfiteutico in perpetuario. In questo caso si verificava la *translatio* del fondo dalla condizione di *fundus patrimonialis* a quella di *fundus iuris privati*.

¹⁴ Sull'istituzione del *comes patrimonii* sotto Anastasio e sulla conseguente separazione tra *res privata* e *patrimonium* cfr. da ultimo E. CALIRI, *Il primo comes patrimonii in Occidente e le norme scriniocratiche romane*, in *Forme della cultura nella Tarda antichità*, VI Conv. Int. dell'Ass. di St. Tardoantichi, Napoli-S. Maria Capua Vetere 29 sett.-2 ott. 2003, in c.d.s., ed ivi bibliografia.

¹⁵ Cfr. *infra*.

¹⁶ *CTh* 10, 10, 6; 11, 20, 4 e 5; *NTHEOD.* 2, 5, 3. H. BRUNNER, *Deutsche Rechtsgeschichte*, II, Leipzig 1892, p. 246.

afferenti la *res privata* e non aveva il potere di donare immobili e proprietà *iuris patrimonialis*, le rendite dei quali, adempiendo ad una funzione di pubblica utilità – ad es. fornitura di derrate alimentari per le città e per l'esercito – risultavano irrinunciabili per una corretta gestione amministrativa delle casse imperiali. Conseguentemente, i *fundi patrimoniales* o *iuris patrimonialis*¹⁷, poiché, come si è detto, garantivano un reddito continuo e sicuro allo stato, erano di solito concessi in enfiteusi¹⁸; mentre i *fundi rei privatae* o *iuris privati*¹⁹ potevano essere oggetto di donazione, di vendita, di locazione a tempo definito, di concessione in *ius perpetuum* nella forma *salvo canone* e *dempto canone*²⁰. Tale distinzione tra *patrimonium* e *res privata* costituisce, com'è noto, uno dei nodi problematici più controversi della romanistica, su cui il dibattito, soprattutto nel periodo a cavallo tra il 1800 e i primi decenni del secolo scorso, è stato dominato da due principali filoni interpretativi: quello secondo cui il *patrimonium* andrebbe considerato come “Krongut”, contrapposto alla *res privata*, come complesso dei beni personali dell'imperatore²¹; e quello diametralmente opposto secondo il quale bisognerebbe identificare nel *patrimonium* la sostanza privata, personale dell'imperatore e nella *res privata* i beni inalienabili della corona²². La questio-

¹⁷ Per la tesi secondo la quale nel IV secolo *fundi patrimoniales* e *fundi emphyteuticarii* (*emphyteutici* o *emphyteutici iuris*) fossero sinonimi cfr. MITTEIS, *Zur Geschichte der Erbpacht im Altertum*, cit. nt. 1, pp. 43 ss. *Contra* G. PUGLIESE, *Una disposizione di Costantino per favorire lo sviluppo edilizio a Costantinopoli*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, III, Milano 1956, pp. 375-404, in partic. p. 384; A. MASI, *Ricerche sulla res privata del princeps*, Milano 1971, pp. 60 ss.; P. BURDEAU, *Le “Ius perpetuum” et le régime fiscal des “res privatae” et des fonds patrimoniaux*, «Iura» 23 (1972), pp. 1-25; Id., *L'administration des fonds patrimoniaux et emphytéotiques au Bas-Empire romain*, «RIDA» 20 (1973), pp. 285-310; D. VERA, *Enfiteusi, colonato e trasformazioni agrarie nell'Africa Proconsolare*, in *L'Africa romana IV*, Sassari 1987, pp. 267-293, in partic. p. 277 e nt. 39.

¹⁸ Cfr. P. VOCI, *Nuovi Studi sulla legislazione romana del Tardo Impero*, Padova 1989, pp. 45-69; pp. 155-173; G. SCAFFARDI, *Studi sull'enfiteusi*, Parma 1981; A. BOTTIGLIERI, *La nozione romana di enfiteusi*, Napoli 1994.

¹⁹ VOCI, *Nuovi Studi sulla legislazione romana*, cit. nt. 18, pp. 71-93.

²⁰ BURDEAU, *Le “Ius perpetuum”*, cit. nt. 17, pp. 1-25.

²¹ O. HIRSCHFELD, *Der Grundbesitz der römischen Kaiser in den ersten drei Jahrhunderten*, «Klio» 2 (1902), pp. 311 ss.; Id., *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*, cit. nt. 1, pp. 18 ss. Così K.J. MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung*, II, Leipzig 1881³, pp. 304; 311; W. LIEBENAM, s.v. *Res privata*, in *RE I*, A I, 1914, c. 631; F. STELLA MARANCA, s.v. *Fiscus*, in *NDI VI*, Torino 1938, p. 25; F. VASSALLI, *Concetto e natura del fisco*, ora in *Studi Giuridici III*, I, Milano 1960, p. 60.

²² O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, Leipzig 1885, I, pp. 505; 841. Concordano anche R. HIS, *Die Domänen*, cit. nt. 1, p. 6 e nt. 1; BEAUDOUIN, *Les grands domaines*, cit. nt. 1, pp. 31 ss.; F. GROSSI GONDI, s.v. *Comes*, in *DE*, II, 1, 1961, pp. 493 ss.; J. BRISSAUD, *Le régime de la terre dans la société étatique du bas-empire*, Paris 1927, pp. 14 ss.; PUGLIESE, *Una disposizione di Costantino*, cit. nt. 17, pp. 381 ss.; M. KASER, *Das römische Privatrecht*, II, München 1959, p. 103; T. FRANK, *An Economic Survey of Ancient Rome*, V, *Rome and Italy of the Empire*, Paterson New Jersey 1959, pp. 78 ss.; R. ORESTANO, s.v. *Patrimonium principis*, in *NDI XII*, Torino 1965, pp. 78 ss.; p. 687; A. BURDESE, s.v. *fisco*, in *Enc. del Dir.* XVII, Milano 1968, p. 674.

ne, per nulla pacifica²³, è resa ancora più complessa dalla ambiguità terminologica che spesso contraddistingue le fonti²⁴. Impossibile dar conto, in questa sede, della miriade di ipotesi e delle relative confutazioni che sono state esposte al riguardo²⁵; tuttavia, per quanto attiene al problema delle donazioni da parte dell'imperatore, secondo la *communis opinio* sarebbero risultate legittime quelle i cui beni derivavano dal suo patrimonio personale.

Posta dunque come premessa l'alienabilità e l'illimitata disponibilità dei beni appartenenti alla *res privata* e, di converso, l'inalienabilità e l'indisponibilità dei beni facenti parte del *patrimonium*²⁶, c'è da dire che, almeno in teoria, l'atto illegittimo di liberalità su beni pertinenti il *patrimonium* era privo di efficacia e poteva procurare pene a chi materialmente lo preparava o redigeva²⁷. L'imperatore che avesse - dunque impropriamente - utilizzato tali beni o avesse consentito ai propri funzionari di disporne, avrebbe commesso atti illegittimi che facilmente sarebbero stati cancellati dagli imperatori successivi. L'imperatore regnante, poteva quindi, a forza del proprio potere, dare esecuzione anche a donazioni illegittime; alla sua morte, però, poteva accadere che il suo successore le revocasse, così come poteva verificarsi, al contrario, la convalida generale, pure di donazioni illegittime²⁸. Ma anche quando si fosse trattato di donazioni legittime non è detto che non fosse necessaria una coincidenza di intenti con le linee politiche del proprio successore, giacché molti casi di rescissione di donazioni dipendevano dalla riconosciuta o meno legittimità da attribuire agli atti del proprio predecessore. A dimostrazione di ciò basti considerare le alterne vicende che dagli inizi fino agli anni 60 del IV secolo caratterizzarono il regime di molte proprietà. Mi riferisco alle confische operate da Costantino e da Costanzo sia di *fundi rei publicae* che di *fundi templorum* e *agonothetici* e alle relative ridistribuzioni da loro operate, atti che in alcuni casi vennero abrogati allorquando prese il potere

²³ Cfr. la posizione di MITTEIS, *Das römische Privatrecht*, I, cit. nt. 1, pp. 359 ss., condivisa da P. KOSCHAKER, *Recensione a F. Vassalli, Concetto e natura del fisco*, «ZSS» 32 (1911), p. 408; KRÄNZLEIN, s.v. *Patrimonium*, in *RE*, cit. nt. 1, cc. 497 s., secondo cui dall'età severiana l'amministrazione dei domini statali sarebbe stata di competenza della *ratio privata*, quella dei domini imperiali invece del *patrimonium*.

²⁴ Scettico sulla possibilità di profilare una risoluzione del problema è U. COLI, s.v. *Fisco (Diritto Romano)*, in *NovDI*, VII, p. 384. Cfr. le considerazioni in DE MARTINO, *Storia della Costituzione romana*, cit. nt. 1, pp. 267 ss.

²⁵ Per un esaustivo *status quaestionis* cfr. MASI, *Ricerche sulla res privata del princeps*, cit. nt. 17, pp. 26 ss.; VOCI, *Nuovi Studi sulla legislazione romana*, cit. nt. 18, pp. 13 ss.

²⁶ Concordo con VOCI, *Nuovi Studi sulla legislazione romana*, cit. nt. 18, pp. 20 ss.

²⁷ In questa prospettiva VOCI, *Nuovi Studi sulla legislazione romana*, cit. nt. 18, pp. 20-24; 156-173.

²⁸ Solo qualche esempio particolarmente significativo. In *CTh* 10, 1, 2 Costantino donò fondi e schiavi tolti al *patrimonium fisci* e minacciò pene severe a quei funzionari della *res privata* che avessero provato a riprendere i beni ai donatari. Successivamente, nel 342, Costanzo, come si evince da *CTh* 10, 10, 6, confermò le donazioni fatte dal padre *ex privatis rebus* (*donationes a divo genitore nostro a privatis rebus factas valere praecipimus*), presupponendo, dunque, la non validità di quelle che non fossero state fatte *ex re privata*. E ancora, in *CTh* 15, 1, 10 Gioviano revocò le donazioni effettuate in precedenza, di immobili che erano stati confiscati alle città.

Giuliano²⁹. E poi, ancora, alla riorganizzazione che dopo il triennio giuliano venne operata da Gioviano e dai Valentiniani³⁰.

Se dunque risultava spesso indispensabile una conferma delle donazioni concesse da sovrani legittimi, è facile immaginare che, a maggior ragione, ove fosse stata contestata la legittimità del sovrano predecessore si sarebbe ovviamente messa in discussione la validità giuridica degli atti da lui compiuti. Un esempio per tutti: la cancellazione, da parte di Giustiniano³¹, di tutti gli atti del “tirannus” Totila, atti che avevano innescato un vero e proprio terremoto amministrativo ed avrebbero potuto avviare, come hanno messo bene in luce alcune note pagine di Hartmann³² e Mazzarino³³, una rivoluzione sociale. Nella

²⁹ Non ci sono pervenute le leggi relative alle confische operate da Costantino e da Costanzo. Ci sono rimasti frammenti di disposizioni di Giuliano in merito alla restituzione di beni alle città, come *CTh* 10, 3, 1, del 362, indirizzata a Secondo, *PPO* orientale, in cui oltre alla restituzione si dispose la locazione di detti beni, in modo da provvedere alla *reparatio* delle città mediante i redditi derivanti dagli affitti: *CI* 11, 70, 2, indirizzata sempre a Secondo, in cui si assicurò che ciò che le città avessero acquistato sarebbe stato di loro proprietà; *CI* 11, 70, 1 indirizzata ad Atarmino, *praeses Eufратensis*, in cui si prescrisse che i privati che avessero costruito su terre restituite alle città avrebbero dovuto corrispondere il canone ad esse. Sul problema cfr. VOCI, *Nuovi Studi sulla legislazione romana*, cit. nt. 18, pp. 158-160.

³⁰ *CTh* 10, 1, 8 del 364, indirizzata a Caesario *comes rerum privatarum*, in cui si riassume, per certi versi, le alterne vicende che avevano caratterizzato il regime di alcune proprietà. Costantino e i suoi figli avevano confiscato dei beni che poi erano stati in parte o venduti o donati; Giuliano aveva revocato la confisca e le alienazioni successive, restituendo tutto ai templi. Si stabiliva ora che i beni in questione tornassero alla *res privata*. Cfr. *CTh* 5, 13, 3 del 364 indirizzata a Mamertino *PPO* in cui si dispose che tutto ciò che per volere di Giuliano era stato trasferito *in possessionem templorum*, fosse restituito alla *res privata*. Cfr. inoltre *CTh* 10, 3, 5; 15, 1, 41.

³¹ *Nov. App.* VII SCHÖLL-KROLL, pp. 799-802: (1) *Inprimis itaque iubemus, ut omnia quae Atalaricus vel Amalasuinta regia mater eius vel etiam Theodatus Romanis vel senatu poscente concesserunt, inviolabiliter conserventur* (2)...*Si quid a Totilane tyranno factum vel donatum esse invenitur cuicumque Romano seu cuicumque alio, servari vel in sua firmitate manere nullo modo concedimus, sed res ablatas ab huiusmodi detentatoribus antiquis dominis reformari praecipimus...* (8) *Res insuper mobiles vel immobiles seseque moventes, quas a Theodorici regis temporibus usque ad nefandissimi Totilae superventum quocumque iure vel titulo Romani possedisse noscuntur per se vel usufructuarius vel alias personas, per quas unumquemque praecepit possidere, in posterum sine aliqua concussionem apud eos servamus, eo videlicet ordine, quo per praedicta tempora easdem res possedisse noscuntur.*

³² L.M. HARTMANN, *Geschichte Italiens im Mittelalter*, I, Leipzig 1923², c. 7.

³³ S. MAZZARINO, *Si può parlare di rivoluzione sociale alla fine del mondo antico?*, in *Il passaggio dall'antichità al medioevo in Occidente*, [Sett. CISAM 9], Spoleto 1961, pp. 415 s. (= Id., *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, 2, Roma-Bari 1974-1980, pp. 436 s.). Coincidente l'opinione espressa da G. LUZZATTO, *Breve storia economica d'Italia*, Torino 1958, pp. 46 s. Più cautamente in merito alla presunta “coscienza rivoluzionaria” di Totila e alla sua consapevolezza programmatica nell'opporci alla società schiavistica G. TABACCO, *L'Italia nel tramonto dell'impero*, in *Storia d'Italia*, 1/1. *Dalla caduta dell'impero romano al secolo XVIII*, Torino 1974, p. 37; F. BURGARELLA, *Bisanzio in Sicilia e nell'Italia meridionale: riflessi politici*, in G. GALASSO (a cura di), *Storia d'Italia*, 3, Torino 1980, pp. 137-151, in partic. pp. 148 s.; C. WICKHAM, *L'Italia nel primo Medioevo. Potere centrale e società locale (400-1000)*, Milano 1983, p. 13; P. ARTHUR - H. PATTERSON, *Ceramics and early Medieval central and southern Italy: “a potted history”*, in R. FRANCOVICH - G. NOYÉ (a cura di), *La storia dell'alto Medioevo (VI-X sec.)*. *Alla luce dell'archeologia*, Firenze 1994, pp. 409-441; J. MOORHEAD, *Totila the Revolutionary*, «Historia» 49 (2000), pp. 382-386.

Pragmatica Sanctio fu infatti stabilito che le proprietà immobili, le greggi e gli schiavi fossero restituiti agli antichi proprietari, i cui diritti venivano salvaguardati anche nel caso in cui la documentazione fosse andata distrutta o smarrita durante la guerra; erano invece riconosciute e confermate tutte le concessioni fatte nel passato da Amalasueta, Atalarico e Teodato.

La frequenza di rescissioni di alienazioni e di revoche di donazioni ha indotto addirittura ad ipotizzare, paradossalmente, che dal patrimonio imperiale non si staccavano mai in modo assoluto i beni donati³⁴.

La concessione di beni caduchi, o vacanti o appartenenti a proscritti era, com'è facile immaginare, oggetto consueto di abusi e palesi ingiustizie. Costantino³⁵ arrivò a stabilire che coloro ai quali, per meriti conseguiti, fossero stati donati dalla liberalità del principe beni che appartenevano o erano appartenuti ad altri, ne acquistassero la proprietà; gli antichi proprietari, qualora avessero potuto dimostrare in giudizio i loro diritti sulle sostanze reclamate, avrebbero dovuto rivolgersi alla clemenza imperiale per ottenere qualche compenso. Tale legge dovette dare adito a tanti e tali illeciti che Leone (a più di un secolo di distanza), su sollecitazione di Antemio, promulgò la *Novella De bonis vacantis*, nella quale fu sancito che il proprietario, privato dei suoi beni, potesse rivendicarli, anche se essi fossero stati donati ad altri dall'imperatore.

A ingenerare confusione e incertezza nel titolo di possesso di molte proprietà bisogna anche considerare, specie nel V secolo, la precarietà della situazione politica e il succedersi delle incursioni barbariche, per cui dovettero moltiplicarsi i casi in cui proprietari terrieri sparirono senza lasciare traccia, uccisi o deportati, i cui beni furono incamerati dallo stato e, in certi casi, concessi a terzi. Sicché, dato l'incremento esponenziale di casi del genere, fu necessario che la giurisprudenza si interessasse del problema con provvedimenti atti a tutelare, in qualche misura almeno, coloro che già avevano perso *omnes facultates suas*³⁶. Al contempo, però, era anche fortemente sentita l'esigenza di proteggere i beneficiari delle donazioni imperiali ribadendone la

³⁴ Così N. TAMASSIA, *La novella giustiniana "De praetore Siciliae"*, in *Centenario della nascita di Michele Amari*, II, Palermo 1910, pp. 304-331, in partic. p. 314. "How was the inflow of property to the crown balanced by outflow?" è l'interrogativo che fa da filo rosso al contributo di MACMULLEN, *Two notes*, cit. nt. 1, pp. 19-36.

³⁵ *CTh* 10, 8, 3.

³⁶ Il governo dovette inoltre preoccuparsi dei moltissimi casi in cui, in seguito ad invasioni e guerre, il numero dei proprietari terrieri che, *hostili vastatione*, avevano perduto tutti i propri possedimenti determinava un concreto problema sociale. Solo a titolo esemplificativo cfr., a riguardo, la *Nov. 34*, emessa da Valentiniano III nel 451, per sollevare le tristissime condizioni degli *honorati Afri* e *possessores*, depredati dalle invasioni vandaliche, in cui l'imperatore che già aveva emesso provvedimenti per ricompensare l'aristocrazia africana delle confische gensericiane, stabilì di distribuire 13.000 centurie, esenti d'imposta per cinque anni *ex desertis locis* nella provincia *Numidia* e di ripartire *iuxta merita personarum* duemila solidi. Su tali provvedimenti legislativi cfr. E. CALIRI, *Praedia pistoria e possessores africani in età vandalica: a proposito di Valentiniano III Nov. 34, L'Africa Romana XV*, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 1693-1710.

securam firmitatem cunctis saeculis, comminando pene pecuniarie a chi ne avesse messo in dubbio i diritti acquisiti, mettendoli al riparo dal pericolo dell'evizione. Emblematica, al riguardo, la testimonianza di CASSIOD., *Var.* 8, 25, in cui il re Atalarico minacciò una multa di alcune libbre d'oro a colui che *quolibet tempore vel fisci nomine vel privati* avesse tentato di *movere aliquam quaestionem* nei riguardi di un individuo al quale era stata donata una *domus, cum omnibus ad se pertinentibus*³⁷.

E ancora, oltre alle succitate situazioni di precarietà³⁸, vale a dire possibili revoche da parte di successori al soglio imperiale che non riconoscevano validità giuridica ad atti compiuti dai predecessori o perché considerati "tiranni" o perché non in linea con le proprie linee politiche, e dalla possibilità che gli stessi imperatori incorressero in "abbagli" amministrativi con la donazione e concessione di terre pertinenti il *patrimonium*, si poteva verificare che un imperatore, per particolari ristrettezze finanziarie, fosse costretto a revocare donazioni, anche se legittime, come ad esempio si verificò nel caso di Onorio³⁹.

Era molto frequente, inoltre, che si commettessero anche errori di carattere meramente pratico, talvolta attribuibili a sviste dei funzionari, talvolta invece a dolo e corruzione⁴⁰. A testimonianza di ciò serve considerare la straordinaria quantità di *rescripta subrepticia*, provvedimenti illegittimi di favore, sottoscritti dall'imperatore ma proditoriamente architettati dagli uffici di corte, corrotti dai richiedenti. Poteva pure capitare che fondi dati in enfiteusi, o in *ius privatum* o donati spesso rimanessero inseriti nei registri della *res privata*, il che dava spesso adito ad assegnazioni arbitrarie e multiple da parte dell'amministrazione a persone diverse dagli antichi e legittimi titolari⁴¹. Esempio concreto di come i beneficiari di una donazione imperiale, se supportati da propri consulenti legali, cercassero di mettersi al riparo da eventuali possibili

³⁷ CASSIOD., *Var.* 8, 25: *Quapropter serenitas nostra vel inchoatae voluntatis desiderium vel Tuluin plenissimae donationis effectum praesenti auctoritate corroboramus, ut saepe dicta domus patriciae recordationis Agnelli in Lucullano castro posita cum omnibus ad se pertinentibus in tua vel heredum tuorum possessione permaneat, et quidquid de hac facere malueris, habebis liberam potestatem, cuiuslibet vel privati vel publici nominis posthac inquietudinem summoventes...Nos possessionis quietem et cunctis saeculis securam conferimus firmitatem.*

³⁸ Tra le situazioni che potevano produrre la nullità della concessione bisogna menzionare anche i casi in cui i rescritti erano o erano stati dichiarati estorti dalle domande dei *competitores* (*CTh* 10, 1, 15).

³⁹ *CTh* 5, 16, 31 indirizzata a Volusiano *comes rei privatae*, in cui revocò tutte le donazioni fatte dal tempo della morte di suo padre (*Quidquid praediorum ex tempore, quo clementiae nostrae pater iam humanam in caelestem aeternitatem mutavit, de re privata nostra vel donatum iure directo pervenire monstratur ad quamcumque personam, auferendum serenitas nostra decernit*).

⁴⁰ Significativa al riguardo *CI* 11, 62, 13 del 439 indirizzata a Florentio *PPO Orient.* in cui si stigmatizzò l'arroganza dei *possessores* che avessero richiesto la *traslatio* di *fundi patrimoniales, limitotrophi, saltuenses ad ius privatum*. L'imperatore vietò che *pro libidine petitorum* potesse essere accordato il trasferimento di quei fondi *ad ius privatum* sia *dempto* che *salvo canone*; comminò inoltre una multa di 50 libbre d'oro sia al privato che chiedeva ma anche all'ufficio che avesse preparato l'*adnotatio* o la *pragmatica*.

⁴¹ A titolo esemplificativo cfr. *CTh* 10, 10, 5 del 340, inviata da Costanzo II a Callepio, *rationalis trium provinciarum*, in cui si sancì che qualora un fondo fosse stato dato a più persone, solo il più antico beneficiario avrebbe potuto rivendicare i diritti (*Donatarum rerum dominium his tradatur, quos anteriores tempus imperialis donationis ostenderit*).

e temibili revoche e rescissioni ci è fornita dal celebre papiro Tjäder 10-11⁴², in cui sono attestati i vari passaggi procedurali attraverso cui sarebbe avvenuta la donazione da parte di Odoacre di alcuni *fundi*, o rendite di fondi siti in Sicilia⁴³ a Pierio, il proprio *comes domesticorum*⁴⁴. Un rapido accenno alle procedure attestate dal papiro summenzionato.

Gli *actores* di Pierio, cioè i suoi rappresentanti legali⁴⁵, chiesero l'*insinuatio* nei *gesta municipalia* di Ravenna, vale a dire l'inserzione negli atti della curia ravennate (... *ut a competenti officio suscipi iubeatis legi et actis indi*) dell'epistola di donazione regia datata al 18 marzo 489 (XV Kal apr.), con la

⁴² J.O. TJÄDER, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, I, Lund 1955, pap. 10-11 = G. MARINI, *I papiri diplomatici*, Roma 1805, nn. 82-83. Su tale documento cfr. A. HOLM, *Storia della Sicilia nell'antichità*, tr. it., Torino 1896-1901, 3, pp. 515-518; L. SCHIAPARELLI, *Raccolta di documenti latini*, I, Como 1923, pp. 117-126; G. FERRARI, *La donazione nei papiri di Ravenna*, in *Studi in onore di S. Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, I, Palermo 1936, pp. 457-483, in partic. pp. 457-461; B. PACE, *Arte e civiltà della Sicilia antica*, 4, Roma-Napoli-Città di Castello 1949, pp. 226-230; L. SANTIFALLER, *Die Urkunde des Königs Odoavakar vom Jahre 489*, «MIÖG» 60 (1952), pp. 1-30; L. CRACCO RUGGINI, *Economia e società nell' "Italia Annonaria". Rapporti tra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.*, Milano 1961, p. 560; M. AMELOTI, *Notai nel mondo greco-romano: Odoacre a Siracusa*, «Minima Epigraphica et Papyrologica» 5-6 (2002-2003), pp. 53-58; E. CALIRI, *Rapporti città-campagna nella Sicilia tardoantica: massa fundorum ed istituto civico*, in *Città e campagna in Sicilia e Magna Grecia dall'età ellenistica alla Tarda Antichità*, Roma 11-13 sett. 2003, «MedAnt», in c.d.s.

⁴³ Così MARINI, *I papiri diplomatici*, cit. nt. 42, p. 273; *contra* cfr. le argomentazioni di FERRARI, *La donazione nei papiri di Ravenna*, cit. nt. 42, pp. 460-461.

⁴⁴ PLRE II, p. 885, s.v. *Pierius* 5; *Prosopographie chrétienne du Bas-Empire*, II, (*Prosopographie de l'Italie Chrétienne*), dir. CH. e L. PIETRI, Rome 2000, p. 1797. Di Pierio ci è noto che fu *comes domesticorum* di Odoacre (AN. VAL. 11, 53, MGH AA IX, 316; EUGIPP., V. Sev. 44, 5 e 7, MGH AA I, 2, 29 = CSEL 9, 2, 63); che si distinse nel 488 nell'evacuazione del Noricum ripense e che morì nel 490 nella battaglia dell'Adda (*Exc. Vales.* 53, MOREAU 15; CASSIOD., *Chron.* 1322-1324, MGH AA XI, *Chron. Min.* 2, 159; *Auct. Prosp. Haun.* S.A. 491, MGH AA IX, *Chron. Min.* 1, 319). Ebbe il titolo di *illustris*, come risulta dal papiro succitato. Tra gli *illustres* i *comites domesticorum* occupavano il grado più basso: cfr. E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire*, I, éd. française par J.-R. PALANQUE, Paris-Bruges 1959, pp. 219-220; p. 538, nt. 338. Sull'ipotesi che Pierio appartenesse ad una famiglia romana di rango senatorio cfr. A. CHASTAGNOL, *Le Sénat romain sous le Règne d'Odoacre. Recherches sur l'Épigraphie du Colisée au V^e siècle*, Bonn 1966, p. 49; p. 82 e nt. 94. Cfr. Inoltre R. CESSI, *Regnum ed Imperium in Italia: contributo alla storia della costituzione politica d'Italia dalla caduta alla ricostituzione dell'impero Romano d'Occidente*, Bologna 1919; G.B. PICOTTI, *Sulle relazioni fra re Odoacre e il senato e la Chiesa di Roma*, «RSI» ser. 5, 4 (1939), pp. 363-386; L. CRACCO RUGGINI, *Nobiltà romana e potere nell'età di Boezio*, in *Atti Congr. Intern. di Studi Boeziani, Pavia 5-8 ott. 1980*, Roma 1981, pp. 73-96, in partic. nt. 4; M. SANNAZARO, *Un'epigrafe di Garlate: il comes domesticorum Pierius e la battaglia dell'Adda del 490*, «MEFRA» 105 (1993), 1, pp. 189-219; M. CESA, *Il regno di Odoacre: la prima dominazione germanica in Italia*, in B.-P. SCARDIGLI, *Germani in Italia*, Roma 1994, pp. 315 ss.

⁴⁵ Che gli *actores* di Pierio fossero liberti si evince, secondo FERRARI, *La donazione nei papiri di Ravenna*, cit. nt. 42, p. 458, nt. 7, da col. III, 7 in cui essi definiscono Pierio *patronum nostrum*. La loro collocazione nella struttura organizzativa che presiedeva all'amministrazione delle proprietà di Pierio appare oltremodo differente da quella degli *actores* del cubiculario Lauricio, anch'egli proprietario di terre in Sicilia, così come risulta da P.Tjäder I. Vd. E. CALIRI, *Il cubiculario Lauricio, Squarci di storia agraria siciliana nel V secolo d.C.*, «MedAnt» VI, 1 (2003), pp. 429-468, in partic. pp. 451 ss.

quale Odoacre concedeva a Pierio *iure directo* ed *optima lege*, secondo regolare procedura dunque, alcune terre nel siracusano delle quali il *comes* avrebbe avuto *utendi, possidendi, alienandi, vel ad posteros transmittendi liberum arbitrium*. Il diploma di donazione regia fu redatto da Marciano, *v. c.*, *notarius regni* e sottoscritto da Andromaco⁴⁶, *v. i. adque magnificus magister officiorum, consiliarius*. Per poter procedere all'*insinuatio*, in assenza del *magister officiorum*, fu indispensabile inviare una delegazione composta dai *principales viri* in carica a Ravenna, dall'*exceptor* (protocollista) e dagli *actores* di Pierio presso Marciano, il *notarius regni*, affinché attestasse l'autenticità del documento di donazione (*pagina regiae largitatis*), condizione indispensabile perché esso potesse essere protocollato, attraverso il riconoscimento della propria firma e della sottoscrizione del *magister officiorum*. Solo dunque accertata e comprovata l'autenticità della *pagina donationis* sarebbe stato possibile registrarla e metterla agli atti da parte dei magistrati della curia di Ravenna⁴⁷. Una volta effettuato ciò, gli *actores* di Pierio avrebbero potuto richiedere *ex more*, la consegna dei *Gesta*, della copia autentica sia dell'epistola di donazione regia, sia della registrazione avvenuta a Ravenna.

Ma perché la donazione e il relativo trasferimento delle proprietà fossero completi e giuridicamente ineccepibili erano necessari la *traditio corporalis*⁴⁸

⁴⁶ PLRE II, 1980, s.v. *Andromachus* 3, 89, forse identificabile col senatore romano accusato da papa Gelasio di aver reintrodotta a Roma riti pagani (GELAS., *Tract. VI* = THIEL I, 598, *Sch* 65, 162-188). Cfr. *Prosopographie chrétienne du Bas-Empire*, cit. nt. 44, I, p. 137 che però non collega l'Andromachus che nel 489 ricoprì la carica di *magister officiorum* col documento di donazione di Pierio.

⁴⁷ Come ha giustamente rilevato FERRARI, *La donazione nei papiri di Ravenna*, cit. nt. 42, p. 459, la necessità di allegare nei *gesta* ravennati la *pagina regiae largitatis* dimostra che anche per le donazioni imperiali si applicavano le medesime procedure che regolavano le donazioni fra privati. Ne consegue che la legge attribuita a Zenone (a noi non pervenuta ma a cui si fa riferimento in IUST., *Nov.* 52 del 537), secondo la quale αἱ παρὰ τῆς Βασιλείας εἰς ἑτέρουσ γινόμενα δωρεὰ ἢ δέονται πράξεωσ ὑπομνημάτων, o venne promulgata tra il 489 e il 491, o non fu applicata in Italia, o la donazione di Odoacre non venne considerata βασιλική. Sul problema ancora estremamente utile A. GAUDENZI, *Sui rapporti tra l'Italia e l'impero d'Oriente fra gli anni 476 e 554 d.C. Studio storico e giuridico*, Bologna 1888; D. HENNING, *Periclitans res publica. Kaisertum und Eliten in der Krise des Weströmischen Reiches 454/5-493 n.Chr.*, [Historia Einzelschriften 133], Stuttgart 1999, pp. 111; 180; 185; 317.

⁴⁸ Come ha già rilevato D. VERA, *Proprietà terriera e società rurale nell'Italia gotica*, in *Teoderico il grande e i Goti d'Italia*, in *Atti del XIII Congr. Intern. di Studi sull'Alto Medioevo*, Milano 2-6 nov. 1992, Spoleto 1993, I, pp. 133-166, in partic. p. 138, nt. 18, sembra cogliersi un'analogia tra la *traditio corporalis* effettuata nella donazione a Pierio e una procedura che parrebbe mostrare elementi affini, secondo un accenno in CASSIOD., *Var.* 8, 23. In tale *Varia*, datata intorno al 527, il re Atalarico ordinò a Bergantino, *v.i.*, *comes patrimonii*, che si consegnassero agli *actores* del *praecelsus et amplissimus vir Theodahad*, alcune masse *ex patrimonio quondam magnificae feminae matris ipsius*, affinché ne potesse disporre pienamente (... *praecipimus reformari ... massas, eius feliciter dominio pienissime vindicandas* ...), anche per quanto concerne il diritto successorio (... *cuius successionis integrum ius in ea qua praecipimus parte largimur*). Per tale operazione risultava indispensabile la presenza di *chartarii*, i quali, evidentemente, avrebbero dovuto registrare l'avvenuto passaggio di proprietà (... *quapropter aequissimae iussioni operam nauanter impendite delectisque sedis vestrae chartariis designatas massas actoribus eius sine aliqua dilatione contradite*...). Su Theodahad cfr. PLRE II, 1980, pp. 1067-1068, PROCOP., *Goth.* 1, 3, 1, ss.; 1, 3, 4, II, 15 HAURY.

degli immobili donati e la registrazione di tale avvenuto passaggio, nonché la confezione di *Gesta* nella curia di riferimento presumibilmente catastale dei beni, vale a dire a Siracusa⁴⁹. Se la tradizione corporale fosse avvenuta senza reclamo di alcuno sarebbe stato possibile protocollare i *Gesta* confezionati a Ravenna e comprovanti l'intenzione della donazione e adire alla confezione di *Gesta* di introduzione presso la curia siracusana, a cui fu aggiunta e registrata la dichiarazione da parte degli *actores* di Pierio di accettare la responsabilità fiscale dei *fundi* donati. Unitamente però alla promessa di *solvere fiscalia competentia pro eadem praedia singulis annis* gli *actores* di Pierio fecero altresì richiesta che si cancellasse dai *polyptichi* il nome del precedente proprietario e si inserisse in sua vece quello di Pierio, e che fossero loro consegnati i *Gesta allegationis, praeceptorum adque traditionis* con le firme apposte dai magistrati siracusani.

Com'è evidente, i rappresentanti legali del *comes domesticorum* di Odoacre si adoperarono affinché la donazione delle terre al loro *patronus* fosse ineccepibile dal punto di vista legale, con la duplice registrazione degli atti sia a Ravenna che a Siracusa, con la certificazione dell'autenticità del diploma di donazione di Odoacre da parte di coloro i quali lo avevano materialmente redatto e sottoscritto, con la tradizione corporale sulle terre e con l'impegno formale di corrispondere al fisco quanto dovuto. Vollerò inoltre che si accertasse che venisse registrato il nome del nuovo proprietario in vece del precedente, al fine di evitare che una tale omissione potesse, nel futuro, dare adito a ... eventuali ed evidentemente frequenti sovrapposizioni. La richiesta infine di copia di tutta la documentazione avrebbe potuto, in qualche misura, tutelare Pierio da possibili contenziosi.

I problemi che solleva il papiro di Pierio sono molteplici e non è possibile per motivi di tempo esaminarli in questa sede. Vorrei tuttavia evidenziare l'inconsistente efficacia della *pagina regiae largitatis*, del diploma di donazione che di per sé non aveva valore reale giacché necessitava della tradizione corporale degli immobili affinché si operasse la trasmissione della proprietà. Tale trasmissione solo allora sarebbe avvenuta *iure pleno, iure optimo*.

Come si è detto, gli *actores* di Pierio dovettero dichiarare la loro disponibilità ad assolvere al carico fiscale relativo ai *fundi* di cui Pierio diveniva proprietario. Tuttavia, in certe situazioni, all'imposta fondiaria ordinaria poteva aggiungersi una quota straordinaria, la cui imposizione poteva essere determinata da peculiari congiunture di ordine politico-economico.

Parrebbe sia stato Costantino o Costanzo II a imporre ai beneficiari delle terre imperiali una tassa speciale in oro e argento, la *collatio donatarum*

⁴⁹ D. VERA, *Massa Fundorum. Forme della grande proprietà e poteri della città in Italia fra Costantino e Gregorio Magno*, «MEFRA» 111 (1999), 2, pp. 991-1025; Id., *Sulla (ri)organizzazione agraria dell'Italia meridionale in età imperiale: origini, forme e funzioni della massa fundorum*, in E. LO CASCIO - A. STORCHI MARINO (a cura di), *Modalità insediative e strutture agrarie nell'Italia meridionale in età romana*, Bari 2001, pp. 613-633; CALIRI, *Rapporti città-campagna nella Sicilia tardoantica*, cit. nt. 42.

possessionum. Tale imposizione è richiamata da una costituzione di Gioviano, ma attribuita a Giuliano, del 363⁵⁰, in cui si afferma che *qui fundos donatos sacra liberalitate tenuerunt, auri et argenti conlationi redderentur obnoxii*. È evidente che non si tratti della *lustralis collatio*, ma di un aggravio fiscale⁵¹ per coloro che, *sacra liberalitate*, avevano ricevuto in dono fondi dell'imperatore. Però, mentre nella legge più antica, quella attribuita a Costantino o a Costanzo, i contribuenti sarebbero stati sia i beneficiari delle donazioni imperiali, sia coloro che, incappati in *proscriptionis sortem*, erano successivamente riusciti a recuperare i propri beni⁵², nella costituzione del 363 e in un'altra successiva, del 364⁵³, indirizzata da Valentiniano e Valente al prefetto al pretorio Mamertino, venne decretata l'esenzione di quest'ultima categoria, giacché *multum intersit inter eum, qui principali munificentia perfruitur, et eos qui propria recuperare meruerunt*. Tale imposta, dunque, originariamente avrebbe gravato su tipi di contribuenti assai differenti tra loro, i beneficiari delle donazioni imperiali e coloro che erano riusciti a riottenere *rem paternam vel suam a fisco*; in seguito però sarebbe stata applicata solo ed esclusivamente a coloro che avevano goduto della *principalis munificentia*. Di essa è menzione inoltre in una costituzione di Onorio⁵⁴ del 423 e in due di Teodosio rispettivamente del 424 e del 430⁵⁵. Nella prima l'imperatore confermò le donazioni sue e quelle dei suoi predecessori e prescrisse che, in caso di necessità dell'erario, i donatari, o loro eredi, sarebbero stati tenuti al pagamento di una data somma, proporzionata agli anni del possesso, ad esclusione dei possessori da meno di 5 anni. Si tratta dunque di una imposizione eventuale, da applicarsi solo in casi di bisogno, e per quanto attiene ai criteri quantitativi, essi risultavano essere in relazione al tempo per il quale il possesso era stato goduto.

⁵⁰ CTh 11, 20, 1 (a. 363): *Admodum nobis videtur absurdum et a nostrorum temporum tranquillitate submotum, ut ii, qui proscriptionis sortem pertulerunt, ad exemplum eorum, qui fundos donatos sacra liberalitate tenuerunt, auri atque argenti conlationi redderentur obnoxii, quae sub divae memoriae Constantio adscribita est, cum multum intersit inter eum, qui principali munificentia perfruitur, et eos, qui propria recuperare meruerunt.*

⁵¹ Per A. CÉRATI, *Caractère annonarie et assiette de l'impôt foncier au Bas-Empire*, Paris 1975, p. 70, nt. 43, si tratterebbe semplicemente del canone. *Contra*, R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, Rome 1989, pp. 350-352.

⁵² Era molto frequente che lo stato restituisse le proprietà confiscate a un condannato o ai suoi eredi come atto di grazia. Valentiniano, ad esempio, nel 364 concesse ai figli di criminali la possibilità di riappropriarsi delle proprietà paterne, eccetto nei casi di tradimento (CTh 9, 42, 6); Teodosio, nel 380, stabilì che se un criminale veniva deportato, poteva conservare un sesto dei suoi beni, mentre i parenti prossimi ne ottenevano un terzo (CTh 9, 42, 8-9); nel 426 fu sancito che, tranne nei casi di tradimento, lo stato avrebbe concesso ai figli o nipoti del condannato metà delle proprietà (CTh 9, 42, 24).

⁵³ CTh 11, 20, 2 (364): *...eos qui rem paternam vel suam a fisco recuperare meruerunt, a conlatione auri atque argenti, quae adscribita est et his, qui aliquid a sacra liberalitate meruerunt, tutos defensosque servari praecipimus.*

⁵⁴ CTh 11, 20, 4, *Honorius et Theodosius Trygetio c.r.p.*

⁵⁵ CTh 11, 20, 5 *Theodosius Asclepiodoto ppo(Or.)*; CTh 11, 20, 6 *Theodosius et Valentinianus Antiocho ppo(Or.)*.

Sicché, superato il periodo di esenzione corrispondente ad un lustro, il beneficiario, nei cinque anni successivi, avrebbe dovuto corrispondere la rendita di un anno, e se avesse usufruito della terra per più di dieci anni avrebbe dovuto pagare la rendita di due anni. Nelle due costituzioni di Teodosio fu decretata invece l'applicazione dell'imposta e furono esposti i criteri quantitativi relativi al pagamento con la possibilità di eventuali esenzioni⁵⁶. Rispetto alla disposizione di Onorio l'esenzione si riduceva al solo primo anno di possesso, e, in seguito, il beneficiario pagava la rendita di sei mesi o di uno, di due o di tre anni secondo se avesse avuto la terra fino a tre anni, dai tre ai cinque, da cinque ai dieci, o per più di dieci anni.

Su tale speciale aggravio fiscale nei confronti dei beneficiari dei possedimenti imperiali non sembrano esservi ulteriori notizie⁵⁷, se non un rapido accenno in una *Novella* del 444⁵⁸. Da essa si evince che la *collatio* era stata effettivamente esatta dopo la seconda costituzione di Teodosio, su istruzioni di Antioco, il prefetto al pretorio al quale la costituzione era stata indirizzata. Teodosio II concesse un condono, ma, in generale, confermò quanto era stato disposto in precedenza, stabilendo che, per il futuro, non dovessero essere concessi ulteriori privilegi⁵⁹.

Non sappiamo se, dopo quest'ultima testimonianza, la *collatio* sia stata applicata e se ciò sia avvenuto solo in congiunture straordinarie, per rimpinguare le casse dell'imperatore e se si sia trattato di un espediente, circoscritto nel tempo, per tamponare momentanee emorragie di carattere fiscale. Conosciamo però, forse, un funzionario addetto alla sua riscossione. Si tratterebbe del *vir clarissimus C. Caelius Censorinus*⁶⁰, a cui in un momento impossibile da precisare nella prima metà del IV sec., fu posta ad Atella, in Campania, un'iscri-

⁵⁶ Nella prima legge di Teodosio vengono confermate le donazioni fatte dal padre Arcadio e le proprie e poiché riguardano *fundos cuius libet iuris*, è presumibile che la conferma riguardasse anche quelle illegittime. Esse possono aver prodotto un pieno acquisto di proprietà, o aver costituito un *ius privatum dempto canone*, aver concesso una riduzione del tributo, aver consentito una *inspectio* di favore. È stabilita inoltre l'indifferibilità del pagamento della somma proporzionata al vantaggio ottenuto con la donazione. Nella seconda legge si prescrive che l'imposta debba essere applicata ai fondi di ogni genere, prevedendo la *translatio* o *de patrimoniali iure in privatum* o da una forma di prestazione a un'altra (*adaeratio*), ed anche una sua possibile diminuzione. Cfr. VOCI, *Nuovi studi sulla legislazione romana*, cit. nt. 18, pp. 162-164.

⁵⁷ Non sembra che Giustiniano abbia accolto la *collatio rerum donatarum*. Nel codice c'è il titolo relativo (CI 10, 28), ma non vi sono riportate le leggi di Onorio e Teodosio II, contenute in CTh 11, 20. È riportata NTHEOD. 26 senza riferimento però alla *collatio*.

⁵⁸ NTHEOD. 26 (CI 10, 28, 1) ad Ermocrato PPO Orient.

⁵⁹ Nella *Nov. 26* sono elencate con precisione le concessioni, ottenute nel passato e che vengono vietate nel futuro: *in relevatis ... donatis adaeratis translatis, vel quodlibet aliud nomen ... excogitatum est, ... nullam exactionis molestiam formidari; ... nulli licere deiceps contra divalia statuta aut relevare suas possessiones aut adaerationem translationemque deoscere: quod si subrepticis precibus fuerit impetratum nihil valere beneficium tale sancimus*.

⁶⁰ PLRE I, 1971, *Censorinus* 2, 196.

zione onoraria⁶¹. In essa è riportato il *cursus honorum* del personaggio, che prima di divenire *consularis Campaniae* e *consularis Siciliae*, fu *curator splendidae Carthaginiis*, *comes Constantini Maximi Augusti*⁶², *exactor auri et argenti provinciarum III*⁶³. Coloro che si sono occupati di questa iscrizione, a proposito della carica di *exactor auri et argenti provinciarum trium* hanno esposto differenti interpretazioni. Mommsen⁶⁴, ad esempio, la pose in relazione con quella di *examinator per Italiam*⁶⁵, ed ha supposto si sia trattato di una carica straordinaria, forse legata alla necessità di controlli più severi sul peso del metallo con cui i contribuenti pagavano le imposte, il primo nelle isole di Sardegna, Sicilia e Corsica, il secondo in Italia; Hirschfeld⁶⁶, invece, la volle distinguere nettamente, da quella, ben più modesta, degli zecchieri imperiali; Cuq⁶⁷, differentemente, ipotizzò che l'*exactor* fosse un delegato imperiale, avente una missione analoga a quella del *discussor*, per esigere l'imposta pagabile in numerario; più recentemente, Delmaire, invece, ha proposto di identificare l'*exactor* in un "collecteur levant une *collatio auri et argenti*

⁶¹ CIL X 3732: V.C., PRAET (OR) CANDIDATUS, CONS(UL), CUR(ATOR) VIAE LATINAE, CUR(ATOR) REG(IONIS) VII, CUR(ATOR) SPLENDIDAE CARTHAGIN(IS), COMES D.N. CONSTANTINI MAXIMI AUG(USTI) ET EXACTOR AURI ET ARGENTI PROVINCiarum III, CONS(ULARIS) PROVINC(IAE) SICIL(IAE), CONS(ULARIS) CAMP(ANIAE). Cfr. L. CANTARELLI, *La diocesi italicaiana da Diocleziano alla fine dell'impero occidentale*, Roma 1964, pp. 179-180.

⁶² Nel riassetto delle strutture amministrative dell'impero grande rilevanza fu attribuita da Costantino ai propri *comites*. Secondo la *communis opinio* tre sarebbero state le fasi dell'organizzazione dei *comites* da parte dell'imperatore isoapostolo, così com'è possibile ricostruire dalle testimonianze epigrafiche: la prima, caratterizzata dal titolo di *comes domini nostri Constantini Augusti*, sarebbe terminata nel 314 con la guerra con Licinio; la seconda, dal 315 al 324, nella quale nelle iscrizioni compaiono espressioni che evidenziano un rapporto prima con entrambi gli Augusti, poi col solo Costantino Augusto e i suoi figli; la terza ed ultima, in cui il titolo, in qualche modo inflazionato, non sarebbe più indicatore di un rapporto personale tra il beneficiario e il potere imperiale. Cfr. O. SEECK, s.v. *comites*, in *RE* 4. 1, 1900, pp. 629-636; F. GROSSI GONDI, s.v. *comes*, in *DE* 2. 1, 1910, rist. an. 1961, p. 476.

⁶³ Dato il *cursus* ascendente, è evidente che il comitato di Censorino seguì la fase iniziale della carriera senatoria e precedette la consolarità della Sicilia e della Campania. Si è dunque proposto (così G. DE BONFILS, *Il comes et quaestor nell'età della dinastia costantiniana*, Napoli 1981, pp. 4-6) di datare la consolarità della Sicilia dopo il 314 e quella della Campania dopo il 324, e riguardo alla carica di *exactor auri et argenti III provinciarum* si è pensato che fosse in relazione con la difficoltà nella riscossione dei tributi in Sardegna, ma anche in Corsica e Sicilia, tributi finalizzati alla celebrazione dei decennali del 315. In questo senso SEECK, s.v. *Comites*, cit. nt. 62, p. 630; P. MELONI, *L'amministrazione della Sardegna da Augusto all'invasione vandalica*, Roma 1958, p. 285.

⁶⁴ TH. MOMMSEN, *Nuove Memorie dell'istituto Archeologico*, II, 1865, pp. 295 ss.; pp. 317-318.

⁶⁵ E. CUQ, *De quelques inscriptions relatives à l'administration de Dioclétien*, I, *L'examinator per Italiam*, *Etudes d'Épigraphie juridique*, Paris 1881, pp. 32-44.

⁶⁶ O. HIRSCHFELD, *Untersuch. Auf dem Geb. D. Rom. Verwaltungsgesch.*, I, 1877, p. 95, nt. 1.

⁶⁷ CUQ, *De quelques inscriptions*, cit. nt. 65, pp. 32-44; P. LOUIS-LUCAS, s.v. *Exactor*, in *Dict. Des Antiquités Grecques et Romaines*, II, Paris 1892, p. 873, nt. 94.

réclamée à l'occasion d'une des guerres contre Licinius et payée par les sénateurs⁶⁸.

Un dato certo è quello relativo al raggio d'azione del nostro *comes*, il gruppo delle tre province. Non v'è dubbio che si tratti della Sardegna, della Sicilia e della Corsica, che nel IV secolo, avrebbero costituito, dal punto di vista finanziario, un *ressort* distinto dal resto dell'Italia annonaria e suburbicaria, come sembrerebbe dalle funzioni del *rationalis summarum trium provinciarum*, dipendente dal *comes sacrae largitionis*, menzionato dalla *Notitia Dignitatum*⁶⁹. Le tre grandi isole del Mediterraneo, dunque, sarebbero state accorpate dal IV secolo, come risulta da alcune costituzioni del Teodosiano, in cui sono riportate alcune norme dettate appunto a *rationales trium provinciarum* e tale *liason* sarebbe perdurata così come ci viene fotografata dalla scarna riproduzione della *Notitia Dignitatum*.

Maggiori difficoltà, invece, come si è visto, derivano dall'identificazione della carica di *exactor auri et argenti*, sulla quale le opinioni degli studiosi risultano a dir poco contrastanti.

Il Tamassia⁷⁰, in un noto contributo sulla Sicilia tardoantica, espone per primo la tesi di una possibile relazione tra l'aggravio fiscale decretato dalla succitata costituzione di Gioviano nei confronti dei beneficiari di possedimenti imperiali e la carica di *exactor auri et argenti* del nostro personaggio.

Tuttavia, la carriera di *Caelius Censorinus* è circoscritta, dal punto di vista cronologico, all'età costantiniana, e non vi è motivo per dubitare sulle proposte di datazione che sono state formulate in merito alle cariche che egli ha ricoperto. Per quanto riguarda invece la *collatio donatarum possessionum*, la succitata legge del 363 attribuirebbe a Costanzo l'emanazione della precedente disposizione legislativa secondo la quale l'imposta era applicabile non solo sui beneficiari delle donazioni imperiali ma anche a coloro che avevano avuto la possibilità di recuperare i beni che in precedenza avevano perduto perché incappati in *proscriptionis sortem*. Se, quindi, la legge originaria fu opera di Costanzo, è evidente che il nostro *comes Censorinus* poco avrebbe a che vedere con essa, essendo la sua carica di *exactor auri et argenti provinciarum trium* ben precedente alla disposizione legislativa in questione.

⁶⁸ Per DELMAIRE, *Largesses sacrées*, cit. nt. 51, p. 353, "seule une mission exceptionnelle confiée par l'empereur ou le sénat justifie qu'on fasse figurer dans un *cursus* une fonction qui n'a rien d'important ni de mémorable". Vd. inoltre MELONI, *L'amministrazione della Sardegna*, cit. nt. 63, p. 285. Secondo M.T. ARNHEIM, *The senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire*, Oxford 1972, p. 174, Censorinus fu probabilmente responsabile della raccolta dell'*aurum oblativum*; si tratterebbe di un'imposta per i decennali di Costantino per DE BONFILS, *Il comes et quaestor*, cit. nt. 63, pp. 5-6.

⁶⁹ *Not. Dign. Occ.* XI 9-20, in cui è dato un elenco dei *rationales summarum* deputati alle varie diocesi e province. Significativo che, per quanto concerne la ripartizione in Italia, il *rationalis summarum trium provinciarum, id est Siciliae, Sardiniae et Corsicae* affianchi il *rationalis summarum Italiae* e il *rationalis summarum urbis Romae*. Cfr. CALIRI, *Rapporti città-campagna nella Sicilia tardoantica*, cit. nt. 42.

⁷⁰ TAMASSIA, *La Novella giustiniana*, cit. nt. 34, pp. 314-315.

Il Tamassia ha rilevato però che l'incertezza della tradizione manoscritta relativa alla legge del 363 non può fornire certe e incontrovertibili indicazioni circa la paternità della disposizione precedente. Basti infatti controllare la differente edizione di Hänel rispetto a quella di Mommsen-Meyer per aver contezza della incertezza dei codici. E ancora, secondo lo studioso, anche ammessa la paternità di Costanzo della succitata legge menzionata in *CTh* 11, 20, 1, sarebbe verisimile farla risalire a Costantino e ipotizzare la sua conferma da parte del figlio Costanzo.

Il nostro *comes* Censorino, senatore che ricoprì le cariche prestigiose di console di Sicilia e Campania, difficilmente mi pare possa essere stato un semplice dipendente del *rationalis trium provinciarum*, cioè del funzionario preposto, tra le altre funzioni, alla riscossione delle tasse nelle isole di Sardegna, Corsica e Sicilia. Il titolo straordinario di *exactor auri et argenti*⁷¹, riportato nell'epigrafe di Atella, in effetti potrebbe plausibilmente essere correlato alla speciale imposta inaugurata da Costantino (e poi ripresa da Costanzo) sui beneficiari di terre della *res privata*, la cui estensione nelle tre isole è attestata copiosamente. Basti solo ricordare le cospicue donazioni di terre site in Sicilia fatte alla Chiesa romana dal primo imperatore cristiano, donazioni che, com'è noto, sono meticolosamente registrate nel *Liber Pontificalis*.

⁷¹ Sul carattere straordinario della carica si è espresso anche LOUIS-LUCAS, s.v. *Exactor*, cit. nt. 67, p. 873, nt. 94, secondo il quale l'*exactor auri et argenti provinciarum III* era anche *exactor tributorum*, "délégué extraordinaire de l'empereur, dont le caractère de la mission s'explique par l'état des trois provinces insulaires sous le règne de Constantin, et qui n'avait point à s'occuper de vérifier le poids du métal et de procéder à son pesage". In effetti, difficoltà nell'esazione dei tributi sono attestate da *CTh* 12, 6, 2 e *CTh* 12, 7, 1 del 325, inviate da Costantino ad Eufrazio, *rationalis trium provinciarum*, in cui vennero disciplinate le norme che regolavano la riscossione delle imposte, in particolare quelle pagabili in oro, nelle tre isole di Sicilia, Sardegna e Corsica.

DU SOMMET À LA BASE ET RETOUR :
LES CIRCUITS DE LA FISCALITÉ TARDOIMPÉRIALE

Dans une étude publiée en 1994, j'avais tenté de rendre cohérente la documentation relative à la fiscalité issue de la réforme de Dioclétien, communément désignée sous le nom de "capitation", mais qui fonctionnait en fait selon un mode double d'assiette : d'un côté, la surface évaluée en *iuga*, de l'autre, la main-d'œuvre et le bétail évalués en *capita*¹.

Sans revenir ici sur le débat historiographique relatif à la fiscalité tardive, dont l'exposé nécessiterait un volume entier², je me contenterai de signaler que la polysémie du terme *caput*, désignant tantôt la part individuelle de chaque contribuable au titre de la composante *capitatio*, tantôt une unité abstraite de répartition, simple fraction arithmétique d'une chaîne de répartition totale, explique pour une large part la division des commentateurs entre une conception unitaire de la *capitatio* (comme impôt foncier établi sur une base personnelle, mais distinct de l'impôt personnel proprement dit) et la conception dite de "l'impôt à cédule double", l'une foncière, l'autre personnelle, qu'il convient de limiter à l'un seulement des systèmes fiscaux mis en place par Dioclétien, la *iugatio sive capitatio* (jugation-capitation), attesté en particulier par les registres fiscaux épigraphiques. L'expression *iuga sive capita* a conduit de nombreux commentateurs à chercher une équivalence entre *capita* et *iuga*³. Elle en a conduit d'autres à faire des *capita* eux-mêmes une unité foncière et de la *capitatio* un autre nom de l'impôt foncier⁴.

¹ J.-M. CARRIÉ, *Dioclétien et la fiscalité*, «AnTard» 2 (1994), pp. 33-64. Rappelons que, contrairement à l'usage terminologique du Haut Empire, la capitation a cessé, avec Dioclétien, d'être un impôt pour désigner une façon d'asseoir l'imposition : une confusion fréquemment commise par les commentateurs et qui a considérablement brouillé la compréhension des textes.

² On trouvera quelques éléments de rappel historiographique dans mon article cité ci-dessus.

³ Ainsi, A. PIGANIOL, *L'impôt de capitation sous le Bas-Empire*, Chambéry 1916, p. 19 : "la même unité fiscale peut être à deux points de vue différents, tantôt jugum et tantôt caput" ; mais c'était déjà la voie suivie par HÉRAULT, puis ROBBERTUS, FUSTEL DE COULANGES, F. THIBAUT.

⁴ Interprétation apparue dès GODEFROY puis reprise, notamment par ROBBERTUS, F. THIBAUT, *Les impôts directs sous le bas-empire romain*, «Rev. Gén. de Droit» 23 (1899) ; 24 (1900), plus près de nous, A. DÉLÉAGE, *La capitation du Bas-Empire*, Mâcon 1945, p. 120 ; E. FAURE, *Étude sur la capitation de Dioclétien d'après le Panégyrique VIII*, in *Varia. Études de droit romain*, 4, Paris 1961, [Institut de droit romain de l'Université de Paris, 20], pp. 1-153, ici p. 118 ; A. CÉRATI, *Caractère annonaire et assiette de l'impôt foncier au Bas-Empire*, Paris 1975, pp. 199-203.

Pour ma part, persuadé que plus la réponse serait simple, plus elle aurait de chance de s'approcher d'un système suffisamment pragmatique pour avoir fonctionné pendant au moins deux siècles, moyennant des aménagements dans l'espace et dans le temps, j'avais proposé de retenir pour *caput* le sens de fraction qu'avait fort judicieusement indiqué – sans finalement le retenir – Edgar Faure⁵. La réunion d'aujourd'hui me permet d'aborder un point que je n'avais pas suffisamment approfondi dans mes précédentes études sur la fiscalité tardive : la discordance, d'un contexte à l'autre, des ordres de grandeur attribuables aux deux unités de base de l'assiette fiscale, le *iugum* et le *caput*. Elle me donne également l'occasion de proposer une lecture nouvelle pour quelques documents faisant problème.

La confusion qui a si longtemps entouré la "capitation de Dioclétien", entraînant une prolifération d'explications plus ingénieuses et complexes les unes que les autres, provient en grande partie de ce qu'on se refusait à admettre une polysémie du terme *caput*. Or, cette polysémie peut être mise en rapport avec les ordres de grandeur sensiblement différents qui, selon les textes, se trouvent appliqués au *caput* et même au *iugum*. Ces emplois différenciés des mêmes termes sont eux-mêmes à mettre en relation avec deux phases du processus fiscal qui illustrent un mouvement alterné de communication entre le centre et la périphérie de l'Empire, entre la base et le sommet. Des provinces vers l'administration centrale, les données étaient transmises concernant l'inventaire de la matière imposable et la répartition de son assiette□; de l'administration centrale vers les cellules contributives locales redescendait la répartition de l'imposition, selon une grille qui tenait compte de l'information fournie par la base.

I. LE *CAPUT* COMME MICRO-UNITÉ SERVANT À CONSTRUIRE LE SCHÉMA DE RÉPARTITION DE L'ASSIETTE FISCALE (DÉMARCHE ASCENDANTE)

À un premier niveau, *caput* se réfère aux individus eux-mêmes : par exemple, dans les lois d'exemption de l'impôt personnel en faveur de telle ou telle catégorie (en particulier les militaires⁶) : ainsi dira-t-on que le soldat bénéficie de l'exemption du *caput* de son conjoint, de ses parents, de ses enfants, etc. :

CTh 7, 20, 4 (17 juin 325) : *Comitatenses et ripenses milites atque protectores suum caput, patris ac matris et uxoris, si tamen eos superstites habeant, omnes excusent, si censibus inditi habeantur. Quod si aliquam ex his personis non habuerint vel nullam habuerint, tantum pro suo debent peculio excusare, quantum pro iisdem, si non deessent, excusare potuissent, ita tamen, ut non pactione cum alteris facta simulato dominio rem alienam excusent, sed*

⁵ FAURE, *Étude sur la capitation*, cit. nt. 4, en particulier pp. 96-99.

⁶ A. CHASTAGNOL, *L'impôt payé par les soldats*, in *Armées et fiscalité dans le monde antique*, Colloque C.N.R.S., Paris 1977, pp. 279-301 ; rééd. in Id., *Aspects de l'Antiquité tardive*, Rome 1994, pp. 349-372.

vere proprias facultates. 1 [Veteranos autem post emeritae missionis epistulas tam suum quam uxoris caput excusare sancimus aut, si honestam missionem meruerint, suum caput tantummodo excusare ceteros]. Omnes veteranos de quocumque exercitu una cum uxore sua unius capitis frui excusatione praecipimus. 2 Ripensis autem veteranus, qui ex priore lege post viginti quattuor stipendia honesta missione impetrata unius excusatione capitis fruebatur, etiam si viginti stipendiis completis honestam missionem meruerit, ad exemplum comitatensium militum unum caput excuset.

CTh 7, 13, 7 (375), § 3 [...] ut universi, qui militaria sacramenta susceperint, eo anno, quo fuerint numeris adgregati, si tamen in suscepto labore permanserint, immunes propriis capitibus mox futuri sint. Completis vero quinque annorum stipendiis qui comitatensibus numeris fuerit sociatus, patris quoque et matris nec non et uxoris suae capitationem meritis suffragantibus excusabit. Ii vero, qui in ripa per cuneos auxiliaque fuerint constituti, cum proprio capite uxorem suam tantum post quinque annos, ut dictum est, praestent immunem, si tamen eos censibus constiterit adtineri.

Dans ce type de texte, *caput excusare* ne signifie d'ailleurs pas être exempt d' "un" *caput*, mais être exempté de la composante personnelle de l'impôt de *iugatio sive capitatio*.

Caput prend déjà une valeur différente dans une constitution du 27 mars 386 portant modification du taux de conversion entre sujets réels et cotes abstraites de répartition : si la femme est imposée pour moitié de l'homme, on dira que l'homme compte pour une "tête", la femme pour une "demi-tête" :

CTh 13, 11, 2 = CI 11, 48, 10 : Cum antea per singulos viros, per binas vero mulieres capitis norma sit censa, nunc binis ac ternis viris, mulieribus autem quaternis unius pendendi capitis adtributum est. Quocirca sublimis auctoritas [tua hu]iusmodi censibus per Comanensium et Ariarathen[sium] Armeniae secundae, Amasenorum Helenoponti et Dio[caesar]ensium Cappadociae secundae urbes salubris ac [temp]eratae peraequationis modum monumentis publi[cis iub]ebit adnecti.

"Tandis que, précédemment, la norme du *caput* était établie en comptant les hommes pour une unité et les femmes pour une demi-unité, maintenant a été attribué, respectivement, le taux de $\frac{5}{6}$ d'unité pour les hommes et d' $\frac{1}{4}$ d'unité pour les femmes⁷. C'est pourquoi Ta Sublime Autorité introduira dans les registres de l'impôt de répartition, dans les villes de Comana et Ariarathie d'Arménie seconde, Amasée d'Hellénopontus et Diocésarée de Cappadoce seconde, le présent barème de calcul de l'assiette, raisonnable et mesuré."

⁷ Et non pas "désormais le poids d'un *caput* a été attribué respectivement à deux et trois hommes ou à quatre femmes", comme a traduit A. CHASTAGNOL, *Le Bas-Empire*, 2^e éd., Paris 1991, p. 212 ; ni non plus "two and a half man", comme traduit par A.H.M JONES, *Census records of the later Roman Empire*, «JRS» 43 (1953), pp. 49-64, rééd. in *The Roman economy. Studies in ancient economic and administrative history* (ed. by P.A. BRUNT), Oxford 1974, pp. 228-256, ici p. 231. *Binis ac ternis* est à comprendre comme l'expression de la fraction $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$, ce que nous exprimons aujourd'hui plus directement comme $\frac{5}{6}$.

Il s'agit d'une révision du taux de conversion des unités imposables réelles en micro-unités de répartition, bref, d'une *peraequatio* de l'assiette personnelle. À mon avis, le texte ne veut même pas dire que chaque homme compte successivement pour un *caput* puis $\frac{5}{6}$ de *caput*, les femmes pour un demi puis un quart de *caput*, mais que dans le système ancien les femmes comptaient pour moitié tarif par rapport aux hommes et que dans le nouveau système chaque homme comptera pour un sixième de moins qu'avant, les femmes pour moitié moins qu'avant. Or, ce sont là les textes qui livraient, pour Jones, "the definitions of the caput given in the Code", celles qu'il utilisait ensuite dans ses évaluations en *zygokephala* de l'imposition en Asie Mineure, sur une base moyenne de 1 *caput* représentant 1 personne $\frac{1}{3}$ ⁸. Nous verrons plus loin qu'appliquer cette valeur unique à la fois au *caput* de détermination de l'assiette et au *caput* de répartition du paiement de l'impôt expose à de graves difficultés.

On parlera également de la *capitatio* d'un individu, ou d'un domaine⁹, au sens de son assiette fiscale, plutôt qu'au sens de la part d'impôt pesant sur lui, même si celle-ci est une conséquence de la cote d'assiette fiscale, avec laquelle elle ne se confond pas puisque, comme nous sommes en train de le constater, l'une et l'autre s'expriment dans des unités qui, bien qu'homonymes, sont d'un ordre de grandeur différent.

Observons maintenant l'usage du *caput* dans les registres fiscaux d'Asie Mineure, datables de l'époque tétrarchique¹⁰. Nous constatons que l'assiette de la composante dénombrable de l'impôt (la *capitatio*), soit qu'elle se contente d'enregistrer les éléments imposables bruts (tel est le cas à Lesbos, Mytilène, Milet, Mylasa et Hypaipa), soit qu'elle convertisse déjà ceux-ci en *capita* éventuellement combinés aux *iuga* pour composer des *iuga sive capita* (comme à Tralles, Magnésie, Astypalaia, Chios, Samos et Chios), s'exprime sous forme de chiffres élevés, fréquemment de l'ordre de 10 et plus, avec un maximum de 65 $\frac{1}{2}$ pour un grand propriétaire foncier de Tralles¹¹. Ces chiffres sont compréhensibles seulement s'ils appliquent le barème que nous venons de rencontrer dans les constitutions citées ci-dessus : les esclaves et colons hommes comptent pour un *caput*, les femmes pour moitié, les enfants peut-être pour un quart, selon l'hypothèse de Jones¹². À des étapes ultérieures du raisonnement, nous verrons toutefois que ces chiffres font doublement problème : quand on les compare à ceux des *iuga* enregistrés pour les biens

⁸ JONES, *Census records*, cit. nt. 7, p. 237.

⁹ *CI* 4, 49, 9 (de 293) : *Si minor a venditore sive sciente sive ignorante dicebatur capitatio praedii venditi, et major inventa sit [...]*.

¹⁰ Il faudra dorénavant se référer à l'étude de P. THONEMANN, *Estates and the Land in Late Roman Asia Minor*, à paraître dans la revue *Chiron*. La présente communication était déjà rédigée dans ses grandes lignes quand l'occasion m'a été donnée de lire ce travail avant sa publication. Cela m'a permis d'en tirer des références supplémentaires dont je suis reconnaissant à l'auteur. Son étude corrige sur bien des points JONES, *Census records*, cit. nt. 7. En particulier, il donne une lecture rectifiée des registres de Magnésie, de Tralles et, en appendice, de celui d'Astypaleia.

¹¹ JONES, *Census records*, cit. nt. 7, p. 237.

¹² JONES, *Census records*, cit. nt. 7, p. 231 et *passim*.

fonciers correspondants, et plus encore quand on les confronte à des chiffres globaux de *capita* relatifs à une entité territoriale entière (la *civitas* ou ses subdivisions). Mais nous verrons également que cette hétérogénéité des ordres de grandeur ne doit pas nous étonner puisque, à la différence d'Autun et de la pagarchie égyptienne de Têeis, les *capita* ne sont pas des unités combinées de *capitatio* et de *iugatio*, mais des unités de *capitatio* seule comptant un *caput* par esclave ou par colon adscrit (*oiketês*). Nous verrons, en outre, qu'au sein de ce corpus épigraphique d'Asie, le cas de Théra est singulier, puisque son registre, tout en décrivant les éléments constitutifs de l'assiette d'imposition, donne directement leur valeur de conversion en parts de la levée fiscale.

A un deuxième stade, ces *capita* réels sont convertis en une unité de répartition fiscale prenant la forme d'une fraction arithmétique. Dans le mode d'assiette mixte ou bivalente, ils sont en outre additionnés et fondus avec les paramètres fonciers, c'est-à-dire les *iuga* qui sont, eux aussi, des éléments concrets. Ces *iuga sive capita* (en grec *zygokephala*) n'équivalent donc ni aux *iuga*, ni aux *capita* de départ, mais intègrent en une même enveloppe surface et population imposable, selon une formule de conversion et d'équiparation. Pour autant, on ne peut définir ce *caput* comme une unité fictive ou "une cote fiscale créée dans l'abstrait", comme le voulait Seston¹³.

2. LE CAPUT COMME MACRO-UNITÉ DE RÉPARTITION DE LA LEVÉE FISCALE (DÉMARCHE DESCENDANTE)

Par rapport aux textes que nous venons de voir, le *Panegyrique Latin VIII* (discours de remerciement des Éduens à Constantin) laisse entendre, par son emploi du terme *caput*, un tout autre ordre de grandeur :

XI. 1 [...] *Septem milia capitum remisisti, quintam amplius partem nostrorum censuum, et tamen an sufficeret hoc nobis saepius requisisti. ... 3 [...] Remissione ista septem milium capitum uiginti quinque milibus dedisti uires, dedisti opem, dedisti salutem plusque in eo consecutus es quod roborasti quam recidisti in eo quod remisisti : [...]. 6 [...] ita nos nimia mole depressi leuato onere consurgimus*¹⁴.

La part d'imposition de la *civitas* des Éduens a été réduite de 32000 à 25000¹⁵. Il est impossible de comprendre que ces chiffres ronds de 32000,

¹³ W. SESTON, *Dioclétien et la Tétrarchie*, Paris 1946, p. 281.

¹⁴ XI, 1 "[...] Tu nous as fait remise de sept mille unités imposables, c'est-à-dire de plus du cinquième de nos impositions, et cependant tu nous as demandé, à plusieurs reprises, si cela était suffisant. 3 [...] Par ce dégrèvement de sept mille unités, tu as donné des forces aux vingt-cinq mille autres, tu leur as donné assistance, tu leur as donné la vie et tu as plus gagné ainsi à les fortifier que tu n'as perdu par la remise consentie. [...]. 6 [...] ainsi nous étions écrasés par un fardeau trop pesant et, maintenant que notre charge est allégée, nous nous redressons".

¹⁵ Et non pas de 25000 à 18000 : FAURE, *Étude sur la capitation*, cit. nt. 4, pp. 47-52, a raison de rejeter sur ce point l'interprétation de S. MAZZARINO, *Aspetti sociali del IV secolo*, Rome 1951, p. 262.

25000, 7000 *capita* s'appliquent à des contribuables, d'autant qu'une population de 32000 contribuables serait totalement invraisemblable pour l'une des cités les plus étendues et les plus peuplées de la Gaule. De plus, la rémission n'a manifestement pas consisté à exempter certains contribuables sans rien changer au sort des autres : le texte dit clairement que par cette réduction, c'est la charge de tous qui a été allégée, et on voit bien comment : la loi de finance fixait le montant à payer par chaque quote-part : si le nombre des quotes-parts est réduit, la cité globalement, et donc chaque contribuable individuellement, paiera moins qu'avant dans une proportion de 7/32èmes, soit environ 22%. La *peraequatio* opérée sur le taux de conversion en *capita* de la fortune imposable aura conduit de même à une réduction de 7/32èmes de ce taux. Pour toutes ces raisons, l'interprétation concrète des *capita* du Panégyrique d'Autun comme autant d'"unités-têtes" est donc exclue. Les *capita* de ce texte sont à comprendre comme des unités divisionnaires d'un impôt de répartition, ce que confirme leur appartenance à une *Gallicani census communis formula* (V, 4) : un tableau de répartition générale de l'imposition à l'échelle du diocèse. Mais ces *capita* sont, en réalité, à comprendre comme des *iuga sive capita*, puisque, comme nous le précise le texte, leur assiette consiste en terres aussi bien qu'en hommes : V, 5 : [...] *Nec tamen iuste queri poterat, cum et agros qui descripti fuerant haberemus [...]*; VI, 1 *Habemus enim, ut dixi et hominum numerum qui delati sunt et agrorum modum [...]*¹⁶. En d'autres termes, les *capita* sont ici à comprendre comme des macro-unités de répartition à l'intérieur d'un mode d'assiette à cédule double, la *capitatio sive iugatio*.

Cette façon de comprendre les *capita* du Panégyrique VIII comme des macro-unités de répartition est corroborée par un passage d'Ammien Marcellin relatant la façon dont Julien avait réduit la charge d'imposition du *capitulum* gaulois, devenue intolérable sous Constance II, de 25 à 7 sous d'or : *Ad ultimum [...], quod profuerit anhelantibus extrema penuria Gallis, hinc maxime claret, quod primitus partes eas ingressus, pro capitulis singulis tributi nomine vicenos quinos aureos repperit flagitari, discedens vero septenos tantum munera universa complentes*¹⁷. Ici aussi, l'interprétation "concrète" fait problème : donner à *caput* le sens de contribution uniforme "par tête", comme ont fait de nombreux commentateurs, maintiendrait même après la réduction de Julien un taux d'imposition supérieur aux ressources annuelles totales de la grande majorité des Gaulois. L'ordre de grandeur de ces chiffres (7 et 25 sous d'or) ne peut se comprendre que s'ils tarifient une unité abstraite de répartition

¹⁶ V, 5 "[Cette cité] n'avait pourtant aucun droit de se plaindre, puisque nous possédions les terres qui avaient été inscrites au rôle [...]"; VI, 1 "Nous avons bien, comme je l'ai dit, le nombre d'hommes et l'étendue de terrain qui ont été déclarés [...]".

¹⁷ Ammien Marc. 16, 5, 14 : "Pour terminer, ... le bien qu'il [= Julien] fit aux Gaulois suffoquant sous une extrême misère est tout particulièrement mis en lumière par le fait que voici : lorsqu'il fit son entrée dans cet ensemble de provinces, il constata que pour le seul titre de l'impôt foncier on exigeait vingt-cinq sous d'or de chaque *capitulum* ; tandis qu'à son départ sept sous suffisaient pour tous les impôts confondus".

infiniment supérieure à ce que pouvait être la contribution individuelle moyenne : des *iuga sive capita* au sens que je donne à ce terme dans le *Panegyrique*.

Le texte d'Autun et le sens qu'il donne au *caput* ont été finalement tirés de leur isolement par la publication du *P.Oxy.* XLVI 3307, document égyptien datable du début du IV^e siècle et postérieur à la création des *pagi* en 307/308. Sous l'intitulé *kat'andra kensou pagarchias Têeôs*, il répartit une contribution¹⁸ d'un montant total de 28 livres 10 onces d'argent et 2 livres 4 onces 20 grammes d'or sur 7 villages et 10 *epoikia* (hameaux ou grands domaines). La redevance de chacun de ces établissements est exprimée en *andres hypoteleis* : 346 au total, distribués entre 129 pour le chef-lieu, Têeis, 186 pour les autres villages, (deux à 65 et 64, trois entre 11 et 23, le dernier avec 4 seulement), 31 pour les *epoikia* (échelonnés de 7 à 1). L'éditeur a compris ces *andres hypoteleis* comme des contribuables réels. Mais comment croire que la population de tout un *pagus* égyptien, représentant 7 gros villages et divers hameaux, ait pu se limiter à 346 hommes ? Le parallèle du *Panegyrique* VIII nous permet de comprendre les *andres hypoteleis* du *pagus* de Têeis comme des quotes-parts de levée fiscale, c'est-à-dire de même nature que les *capita* des Éduens, d'autant plus que nous y reconnaissons clairement la traduction du latin *tributarius* utilisé comme synonyme de *caput* dans *CTh* 7, 4, 32 (de 396). En Égypte même, d'autres documents conservent des ordres de grandeur comparables □ *BGU* XI 2074, daté de 286/287, concerne manifestement une répartition fiscale du même type pour des *epoikia* de deux toparchies hermopolitaines comptant pour entre 1 et 6 *capita*, avec deux "pics" au-dessus de 10 ; le gros village de Prectis compte pour 125 *andres* ½ dans *BGU* I 21 (de 340); et *P.Oxy.* XLVIII 3408 permet de calculer une *capitatio* de 128 *képhalai* pour le village de Psobthis.

Toutes ces données sont d'un ordre de grandeur comparable et homogène, bien compréhensible dans la logique du mode de répartition de l'impôt établi par la réforme de Dioclétien. Je rappellerai donc, une fois encore, que le principe de la *capitatio* ou impôt de répartition (en grec *merismos*, plus tard *andrismos*, mot formé sur *anêr* synonyme de *caput*), est de partir d'un montant déterminé d'imposition – une enveloppe globale – qui se trouve divisé entre les diverses collectivités humaines, à chaque échelon de la hiérarchie administrative, depuis les diocèses jusqu'aux villages, ou aux corporations urbaines. L'unité de prélèvement, variable selon la nature de l'impôt ou l'année, se définit donc uniquement comme le produit du montant total à prélever par le nombre de quotes-parts concernées. La part (un nombre *n* de *capita*) assignée à chaque communauté, grande ou petite se trouve définie au sein de la répartition générale, ce que le *Panegyrique* VIII appelle la *communis formula*. La *capitatio* apparaît donc bien comme un impôt de répartition, et non pas comme une

¹⁸ Il est exclu que ce cette contribution ait un rapport avec les réquisitions d'or et d'argent, mais pas pour les raisons avancées par l'éditeur. Le taux de levée (ici, douze fois moins que pour une *coemptio*) de même que le mode de répartition (par *capitatio* et non pas selon la surface) suggèrent un impôt personnel levé proportionnellement à la richesse de chaque contribuable.

imposition par tête de taux uniforme. En bout de chaîne, la part individuelle de chaque contribuable, désignée par les termes *sors* en latin, *meros* en grec, est elle-même un diviseur – cas le plus fréquent – ou un multiple – pour les grands propriétaires – de ce *caput* unité de perception¹⁹. Dans ces conditions, l'unité de calcul n'est alors plus celle de départ : l'assiette assignée aux éléments imposables concrets selon des coefficients objectifs (surface en *iuga*, êtres animés en *capita*) n'a rien à voir avec la contribution pesant sur un individu, étant donné que celle-ci est une pure fraction arithmétique.

3. LE *IUGUM* COMME MICRO- OU MACRO-UNITÉ

Le phénomène consistant à appliquer le même terme à une micro- et à une macro-unité ne se reproduirait-il pas à propos du *iugum* ? Cette hypothèse me paraît capable de mieux résoudre que je ne l'avais fait en 2004 la difficulté à concilier entre eux des textes apparemment divergents. D'un côté, on trouve universellement citée la définition dogmatique donnée du *iugum* par un opuscule originellement écrit en grec mais dont nous n'avons que la traduction en syriaque datable du V^e siècle, le *Livre de droit syro-romain*²⁰, en son § 121 :

*Iougon autem mensura definitum est diebus Diocletiani regis et factum est statutum : quinque iougera quae efficiunt decem plethra vineae posita sunt unum iougon, et viginti iougera terrae consitae quae faciunt plethra quadraginta dant annonas iougou unius, ducentum et viginti perticae oliveti antiqui dant annonas unius iougou, quadringenta et quinquaginta perticae in monte dant iougon unum. Ita etiam terra quae minoris est et posita est sicut montana : quadraginta quae efficiunt plethra octoginta dant iougon unum. Si autem tanquam tritê posita seu scripta est, sexaginta iougera efficientes plethra centum et viginti dant iougon unum*²¹.

Cette tarification du *iugum* combinant surface et type de culture transcrit des données réelles dans une unité théorique, de la même façon qu'un barème de conversion reformulait en *capita/kephalai* théoriques les données de recensement d'êtres humains et de bétail dans les registres fiscaux d'Asie Mineure ou, de même, dans *CTh* 13, 11. Dans une province au régime fiscal

¹⁹ *CTh* 11, 1, 15 (366) : *Unusquisque annonarias species pro modo capitacionis et sortium praebiturus*. Adressée à Probus préfet du prétoire des Gaules, cette constitution confirme qu'en Gaule fonctionnait un impôt combiné (*iugatio sive capitatio*) versé en espèces.

²⁰ *FIRA II, Leges saeculares*, pp. 795-796. Pour plus de détails, voir mon article dans «AnTard» 2 (1994), cit. nt. 1, pp. 47-49.

²¹ Traduction de CHASTAGNOL, in *Le Bas-Empire*, cit. nt. 7, pp. 207-208 : «Le *jugum* est une mesure qui a été définie au temps de Dioclétien ; elle a été ainsi déterminée : 5 jugères (ou 10 plèthres) de vignobles comptent pour un *jugum* ; 20 jugères de terre arable (qui font 40 plèthres) ou 225 souches d'oliviers en plaine, ou 450 souches d'oliviers en montagne donnent également les annonnes d'un *jugum*. En terrain de moindre valeur, classé comme montagneux, 40 jugères (ou 80 plèthres) donnent un *jugum* ; sur les terres considérées de troisième qualité, 60 jugères (ou 120 plèthres) donnent un *jugum*».

proche de celui de la Syrie à l'époque tétrarchique, comme l'Égypte, cette prise en considération de la nature et qualité des cultures n'apparaît pratiquement pas, si ce n'est dans l'édit d'Aristius Optatus commenté plus loin : "Ainsi donc, combien est assigné à chaque aroure selon la qualité de la terre, combien à la population rurale pour chaque *caput*, et entre quels âges, selon l'édit impérial qui vient d'être pris et le tarif qui l'accompagne, il est possible à tous de le savoir, en consultant les copies affichées de ces documents, que j'ai fait précéder de mon présent édit". Par contre, l'Égypte nous fait connaître, par des déductions et des recoupements arithmétiques, un *iugum* unité de répartition fondée exclusivement sur la surface sans aucune différenciation due à la qualité relative des terres, équivalent à une surface de 100 aroures transposant assez fidèlement la valeur de 100 jugères²². Il pourrait donc s'agir d'un *iugum* macro-unité utilisée pour répartir la levée fiscale (opération descendant du centre à la base) non incompatible avec une micro-unité – *iugum* du *Livre de droit syro-romain* – opératoire en sens inverse (montant de la base au sommet) qui aurait permis une péréquation des données primaires de cadastration/recensement de la matière imposable. Ce *iugum* de 100 jugères est reconnaissable dans les années 370 par recouplement entre une constitution de 377, *CTh* 7, 6, 3 et un papyrus d'Oxyrhynchos, *P.Oxy.* XVI 1905 :

*Provinciae Thraciarum per viginti iuga seu capita conferant vestem : Scythia et Moesia in triginta iugis seu capitibus interim annua solutione dependant : per Aegyptum et Orientis partes in triginta terrenis iugis, per Asianam vero et Ponticam dioecesim ad eundem numerum in capitibus seu iugis annua vestis collatio dependatur, ita ut per Orientem provinciae in titulo auri comparaticii, quod per iugationem redditur, compensationis gratia perfruantur exceptus Osroene et Isauria ; nam easdem constat aurum comparaticium minime redhibere*²³.

Or cette macro-unité semble bien avoir existé déjà en 307-308 pour les réquisitions remboursées de métaux précieux²⁴, qui constituaient en fait un

²² Pour le détail de l'argumentation, que je ne reprends pas ici, voir J.-M. CARRIÉ, *Observations sur la fiscalité du IV^e siècle pour servir à l'histoire monétaire*, in *L' "inflazione" nel quarto secolo d.C.*, *Atti dell'incontro di studio Roma 1988*, (Istituto Italiano di Numismatica), Rome 1993, pp. 115-154, en particulier pp. 117-130.

²³ "Pour les provinces du diocèse des Thraces, que l'unité de fourniture de la *vestis militaris* soit 20 *iuga sive capita* ; pour la Scythie et la Mésie, que le montant fourniture annuel complet soit assis sur 30 *iuga sive capita* ; en Égypte et dans les régions du diocèse d'Orient, que la fourniture annuelle de vêtements militaires soit assise sur 30 *iuga* fonciers, mais que dans les diocèses d'Asie et de Pont elle le soit sur le même nombre de *iuga sive capita*, de sorte que les provinces du diocèse d'Orient jouissent d'un allègement au titre de l'*aurum comparaticium*, qui est assis sur la *iugatio*, à l'exception des provinces d'Osroène et d'Isaurie, car on sait bien que lesdites provinces ne sont pas assujetties à l'*aurum comparaticium*".

²⁴ *P.Col.* VII 138-140 et introduction de l'éditeur, R.S. BAGNALL, pp. 44-46 ; CARRIÉ, *Observations*, cit. nt. 22, pp. 126-130□; sur le dossier des réquisitions de métaux précieux en général, *Id.*, *Dioclétien et la fiscalité*, cit. nt. 1, pp. 55-56.

impôt déguisé au point de servir de champ expérimental pour l'impôt en espèces qui leur a succédé, assis et levé selon les mêmes principes de répartition (*capitatio* en latin, *merismos* en grec).

Dans des textes littéraires comme le *Panegyrique* VIII ou, plus tard, Ammien Marcellin, *capita* est une façon plus élégante de désigner ce qu'une rédaction juridique aurait plus rigoureusement appelé *iuga sive capita*, ces unités de répartition fiscale dans lesquelles se fonde la base double des surfaces cadastrées et des habitants recensés.

Comparons maintenant cette valeur du *iugum* à celle qui peut lui être attribuée dans les registres fiscaux d'Asie Mineure. Je rappelle que dans le cas du registre de Théra Jones rend en gros cohérent le rapport entre les chiffres de jugères et les chiffres de *capita* par un taux de conversion de 100 jugères = 1 *iugum* : ce qui coïncide avec la valeur du *iugum* déduite du recoupement entre *CTh* 7, 6, 3 et *P.Oxy.* XVI 1905. Toutefois, l'application de ce taux de conversion aux autres registres fiscaux d'Asie crée des difficultés que Jones a refusé de voir. Pour prendre l'exemple du registre de Tralles, les montants exprimés en *iuga* y sont très élevés, au point que Jones considère comme "petites" les propriétés inférieures à un *iugum* (bien que selon son critère 1 *iugum* représente 25 ha !); comme moyennes, celles qui sont comprises entre 1 ½ et 3 *iuga* ½, comme importantes celles qui tournent autour de 5-6 *iuga*, cependant que l'une d'elles atteint un peu plus de 17 *iuga* ½. Trois décurions totalisent 20 ½, plus de 17 et plus de 57 ½ *iuga*, soit environ 96 *iuga*²⁵. Manifestement, il s'agit d'un autre *iugum* que la macro-unité documentée à Théra et dans la loi de 377 et le papyrus 1905 d'Oxyrhynchos. Tout à fait exagérés me paraissent les calculs de Jones à propos des 75 *iuga* du "great senatorial estate" de Magnésie du Méandre, pour lequel, à titre d'hypothèse, il restituait 3200 jugères arables (= 850 ha) et 400 jugères de vigne (= 100 ha).

D'une façon générale, l'estimation moyenne en *iuga* des terres répertoriées dans les cadastres d'Asie mineure est bien supérieure à la répartition en *capita* de l'imposition foncière en Égypte²⁶. La contradiction devient encore plus flagrante quand on met en rapport, pour une même terre, les chiffres des *iuga* avec ceux des *capita*. Reprenons l'exemple du grand domaine sénatorial de 75 *iuga*. Le même domaine est inscrit pour 42 *capita* pouvant représenter l'équivalent d'une trentaine d'adultes mâles si l'on compte les femmes et les enfants. D'un côté, ce chiffre est excessif quand on le met sur le même plan que les 346 *capita* d'une entière pagarchie égyptienne ou les 25000 de l'entière *civitas* d'Autun. Mais, à l'inverse, il est invraisemblablement médiocre si les *iuga* sont la macro-unité de 100 jugères : comment, en effet, une surface de 300 ha (7500 jugères) aurait-elle pu être mise en valeur par cet effectif. Certes, comme Jones le remarque à juste titre dans le cas des "undermanned estates", ces 42 *capita* pouvaient être complétés par des villageois non adscrits au

²⁵ JONES, *Census records*, cit. nt. 7, p. 234 et p. 237 ; *ibid.* pour Astypalea et Magnésie du Méandre.

²⁶ Par exemple, moyenne de 4,21 *iuga* pour 81 biens fonciers de Magnésie. À Têeis, les grands domaines n'atteignent généralement pas un tel ordre de grandeur.

domaine. Mais dans ces registres, d'une façon générale, le déséquilibre constant et violent entre chiffres des iuga et chiffre de la main d'œuvre adscrite suppose l'utilisation d'unités de comptabilisation qui ne sont pas les unités de la levée fiscale, mais les micro-unités d'établissement de l'assiette. Cette disproportion, pour ne pas avoir étonné Jones, a conduit celui-ci à conclure à "an acute shortage of labour on the land", qui résulte en fait d'une erreur de méthode dans son calcul : le fait d'avoir appliqué systématiquement à tous ces registres la valeur de 100 jugères qui ne s'applique qu'à Théra. De fait, en dernier lieu, Peter Thonemann, tout en acceptant pour Théra une valeur de 100 jugères pour la terre arable²⁷, la diversifie par l'hypothèse complémentaire de 15 jugères de vigne ou 300 pieds d'oliviers. Au total, il propose pour un autre registre, celui de Mytilène, une équivalence de 43,65 jugères par *iugum*²⁸, chiffre qui nous rapproche considérablement de la tarification du *Livre de droit syro-romain*. Nous voyons donc que, comme pour le *caput*, appliquer à la manière de Jones une valeur unique à la fois au *iugum* de détermination de l'assiette et au *iugum* de répartition du paiement de l'impôt conduit à de graves contradictions.

En apparence, un *iugum* autour de 43 jugères ½, proche des 20 à 40 jugères de terre céréalière du *Livre de droit syro-romain* ne crée pas une différence abyssale avec le *iugum* de 100 jugères de *CTh* 7, 6, 3 et des papyrus égyptiens. Toutefois, il faut tenir compte du fait qu'en Égypte les *iuga* servant à répartir l'impôt en or supportent également l'impôt annonaire, autrement plus lourd – le triple, peut-être –, si bien qu'au total la différence entre les deux séries n'est plus de l'ordre de 2 fois et demi, mais de 10 fois. Comme *caput*, le mot *iugum* est donc susceptible de recouvrir deux acceptions différentes, auxquelles correspondent des valeurs chiffrées sensiblement différentes :

Mais quel était alors le mode de mise en rapport de la *capitatio* de départ (la formulation de l'assiette en termes de *zygokephala*, calculée à partir des micro-unités) avec la *capitatio* d'arrivée (la *sors* ou part fiscale de chaque contribuable ou cellule contributive, multiple ou sous-multiple des *capita* ou macro-unités de répartition de l'impôt) ? Je fais l'hypothèse qu'un simple calcul de péréquation entre la part individuelle d'assiette (x) dans l'assiette globale de la subdivision territoriale (y) et le montant individuel à payer (n) par rapport au montant global de *capita* d'imposition assigné à cette même subdivision territoriale (z) permettait de déterminer avec précision la part d'impôt dont chacun était redevable, selon une formule

$$\frac{x}{y} = \frac{n}{z}$$

²⁷ THONEMANN, *Estates and the Land*, cit. nt. 10.

²⁸ *Ibid.* avec pour Théra une valeur moyenne très approchante, de l'ordre de 43,53 jugères pour 1 *iugum*. Je me demande toutefois si cette similitude n'est pas trompeuse, car le système de conversion en *iuga* et *capita* à Tralles me paraît d'une autre nature que dans les autres registres asiatiques.

4. QUELQUES CAS D'HÉSITATION POSSIBLE SUR LA VALEUR DE L'UNITÉ EMPLOYÉE

L'Édit d'Aristius Optatus²⁹, daté du 16 mars 297 et le plus souvent présenté comme "établissant un nouveau régime fiscal", est responsable de la date erronée qui est généralement attribuée à la réforme fiscale, bien que le texte ait pour but explicite de combattre des effets nocifs de la réforme, apparus à l'usage dans les années suivant son entrée en application, laquelle était survenue, selon toute vraisemblance, dix ans plus tôt³⁰. Du coup, cet édit n'a pas l'importance que ses premiers commentateurs ont voulu lui donner : il ordonnait l'affichage d'un édit impérial qui ne modifiait aucunement les dispositions de la fiscalité déjà réformée. Plus que l'édit lui-même importait le barème ou tarif qui lui était annexé et qu'il avait essentiellement pour objet de faire connaître. Ce barème ne nous a pas été conservé, mais sa teneur (taux d'imposition selon la qualité de la terre, montant de l'imposition par tête et âge auquel elle est due) est résumée par le préfet. Le but était d'aider les contribuables des campagnes à se défendre contre l'arbitraire des agents curiales de la perception en calculant eux-mêmes l'imposition dont ils étaient redevables : en quelque sorte, une préfiguration des "calculs facultatifs" de nos modernes déclarations d'impôts. Je donne ici dans ma propre traduction le passage qui intéresse notre sujet d'aujourd'hui :

"Nos Empereurs très prévoyants [...] ayant appris que l'imputation des charges fiscales a lieu de telle manière que certains contribuables sont exonérés, d'autres surchargés, ont décidé, dans l'intérêt des provinciaux, de faire disparaître cette pratique détestable et funeste, et de donner un règlement salubre sur ce que devaient être les critères d'imposition. Ainsi donc, combien est assigné à chaque aroure selon la qualité de la terre, combien à la population rurale pour chaque *caput*, et entre quels âges, selon le divin (=impérial) édit qui vient d'être pris et le tarif qui l'accompagne, il est possible à tous de le savoir, en consultant les copies affichées de ces documents, que j'ai fait précéder de mon présent édit".

Je n'entrerai pas ici dans le délicat problème du sens qu'il faut donner à la formule : *posa hékastê kephalê tôn agroikôn epeblêthê*, susceptible de prendre deux significations. Ou bien il existait encore, en 297, un tarif unique, uniforme, dans l'hypothèse où la *capitatio* rurale aurait été originellement une "poll tax", avant d'être transformée après 309, une fois terminé le recensement des personnes, en une "distribution tax"³¹ ; mais c'est là une hypothèse qui peut être raisonnablement écartée. Ou bien il s'agit d'un *caput* abstrait, par

²⁹ P.Cair.Isidor. 1 = V. GIUFFRÈ (éd.), *Les lois des Romains*, Camerino 1977, pp. 392-395 ; trad. franç. de CHASTAGNOL, *Le Bas-Empire*, cit. nt. 7, pp. 240-241.

³⁰ CARRIÉ, *Dioclétien et la fiscalité*, cit. nt. 1, p. 36 et p. 54.

³¹ C'est bien ainsi que nous voyons fonctionner l'*épiképhalaion komês* dans ses attestations explicites, pas antérieures aux années 310 : cfr. CARRIÉ, *Dioclétien et la fiscalité*, cit. nt. 1, pp. 51-52.

définition non quantifiable, puisque quotient d'une division. Dans le second cas, le barème affiché en 297 aurait défini la charge imposable : le sens même qu'au V^e siècle revêt toujours *kephalê* dans *P.Oxy. X 1331*, d'une façon incontestable puisque le terme s'y oppose à la contribution individuelle, *ta airounta*, et que l'impôt "de capitation" y est désigné comme la *synteleia tês kephalês*³². Or, malgré les apparences, et contrairement à une théorie qui n'a pu qu'influencer la lecture de l'éditeur, un tarif fixant le montant global d'imposition du *caput* pour les impôts en monnaie offre un sens beaucoup plus satisfaisant que celui d'une redevance personnelle fixe imposée à la *plebs rustica* dont nous ne trouvons pas trace par ailleurs. De plus, on remarquera que la construction *posa hékastê kephalê tôn agroikôn* ne ferait que reproduire le mode de formulation des taux d'imposition dans le document le plus typique de la *capitatio* égyptienne, *Sammelbuch V 7756* : *merismôn [duo] tê kephalê* (*n* myriades de deniers) ; *anabolikou tê kephalê* (*n* myriades de deniers), etc. La connaissance du tarif d'imposition par *caput* aurait permis à chaque contribuable de situer l'imposition personnelle qui lui était signifiée par rapport à l'imposition globale du village (exprimée en un nombre *n* de *capita*). Par contre le parallèle – lui aussi une fausse évidence – avec l'*épikephalaion* urbain, qui en ces mêmes années est perçu à un taux uniforme, n'est pas un argument si, comme je l'ai indiqué plus haut, l'assiette de ce dernier lui était spécifique.

Intéressons-nous maintenant au rescrit d'Ephèse, *Inschr. von Ephesos I, 42*, ll. 12-16 :

Ha(n)c sani (sic) *quia ratione plenissima, quod intra Asiam rei publicae*¹³ / *iuga esse videantur cuiusque qualitatis quantumve annua praestatione dependant, mansuetudo nostra instructa [c]ognovit, offerendam experientiae tu[ae]*¹⁴ / *credidimus optionem, ut, si omnem hanc iugationem, quae est per omnem diffusam* (sic) *provinciam, id est sex milia septingenta triginta sex semis opim[a]*¹⁵ / *adque idonea iuga, quae praeter VI[....] solidorum annua praestare referuntur, sed et septingenta tr[ia]*¹⁶ / *etiam defecta ac sterilia iuga, quae pir* (sic) *illa, quae idonea diximus, sustinentur, suscipere propria praestatione non abnuvis, petitis maiestas nostra consen[tiat], [...]*

De ce passage central de l'inscription, je reproduis ici la traduction d'André Chastagnol³³ assortie de plusieurs modifications reposant sur une interprétation différente du texte :

“Notre Mansuétude, une fois qu'elle aura été informée par un inventaire très complet, sachant d'une façon précise combien il résulte qu'il y a de *iuga* appartenant à chaque ville d'Asie, de quelle qualité et rapportant combien annuellement, nous avons cru bon de laisser à Ton Expérience la possibilité suivante : si tu en es d'accord, Notre Majesté accède à la requête de ceux qui

³² Pour l'équivalent latin, à la même époque, cfr. CHARIS., *Lib. sing. de muneribus civilibus*, in *D. 50, 4, 18, § 8, exactores pecuniae pro capitibus*.

³³ A. CHASTAGNOL, *La législation sur les biens des villes au IV^e siècle à la lumière d'une inscription d'Ephèse*, in «AARC» 6 (1986), rééd. in Id., *Aspects de l'Antiquité tardive*, Rome 1994, pp. 143-170.

demandent que tu prennes la responsabilité, sous ta propre garantie, de la totalité de ces terres imposables dispersées dans l'ensemble de la province, à savoir non seulement 6736 *iuga* et demi de première qualité et productifs qui, outre [9000] *solidi* de redevance fiscale annuelle fixe, donnent, à ce qu'on rapporte, 3000 *solidi* de revenu annuel, mais encore 703 *iuga* incultes et stériles dont la charge est supportée par les *iuga* productifs sus-mentionnés”.

S'agissant d'un texte relatif à la répartition de l'imposition, et non à la détermination de l'assiette, il est exclu que les *iuga* aient ici la valeur que leur attribue le *Livre de droit syro-romain*. Il ne peut s'agir que du *iugum* de 100 jugères. Toutefois, le montant qu'on est en droit d'attendre pour la redevance due par une telle surface a fait écarter par divers commentateurs la lecture partiellement restituée de 9000 *solidi*. Ce chiffre me paraît cependant retrouver les limites de la vraisemblance si on y voit le montant non pas de la rente foncière qu'il produisait, mais du *canon* entendu comme l'impôt qu'il devait au fisc³⁴. Je ne puis développer ici le raisonnement que j'ai développé à ce propos : il fera par lui-même l'objet d'une prochaine publication dont je viens de résumer le point central.

Évoquons, pour finir, le problème posé par un passage de Sidoine Apollinaire, *Carm.* 13, 20. Le poète y présente la requête d'une exemption de 3 *capita* en faveur de son domaine. Étant donné l'ordre de grandeur de ce chiffre, comparable aux domaines égyptiens comptés pour 1 à 7 *capita*, aux villages comptés pour 4 à 65 *capita*, etc.), le texte prend mieux son sens dans l'hypothèse de trois parts abstraites de répartition de la levée fiscale que dans celle de trois colons à soustraire du calcul de l'assiette fiscale du domaine, ce qui représenterait une revendication trop insignifiante pour justifier la solennité de la démarche.

5. CONCLUSION

Tout l'intérêt du nouveau mode d'assiette mis en place par la tétrarchie consistait en ce qu'il établissait un système de lien et d'équivalences entre deux bases d'imposition, deux séries d'unités d'assiette conçu de façon à permettre d'unifier la comptabilité générale des finances impériales par-dessus la diversité des systèmes en vigueur dans les divers diocèses ou provinces. La dualité de la terminologie de la *capitatio* avait été bien vue par Edgar Faure, mais l'explication par laquelle il cherchait à en rendre compte n'est pas recevable. “La coexistence – soutenait-il – de deux institutions différentes sous les mêmes vocables de *caput* ou de *capitatio*, l'un étant le *caput* personnel,

³⁴ Ces deux composantes de la redevance étaient indissociables pour les locataires des terres des cités (de même que pour les locataires des terres impériales) comme pour le fisc dans l'hypothèse de leur confiscation pure et simple par le pouvoir impérial ; mais dans ce texte il est précisément question de les dissocier pour leur restituer une destination différente.

tributum capitis [= l'ancienne "capitation du haut-Empire"], l'autre étant le *caput* unité d'assiette tel qu'il nous est connu"³⁵. En proposant ma propre explication de cette dualité, cohérente avec ma reconstitution d'ensemble de la fiscalité réformée, j'espère également faire comprendre comment la parfaite homonymie entre les deux séries d'unités de mesure fiscale différemment calibrées et conçues pour s'appliquer aux deux extrémités du processus fiscal – la phase d'établissement de l'assiette et la phase du prélèvement fiscal – a constitué un facteur de "dépistage" qui porte une responsabilité majeure dans les apories auxquelles s'est heurtée la recherche historique en matière de fiscalité tardive.

Les micro-unités d'assiette (*iugum* du *Livre de droit syro-romain*, des registres fiscaux d'Asie Mineure et des Iles, sauf Théra ; *caput* de ces mêmes registres et de l'édit d'Aristius Optatus) nous sont attestées essentiellement pour l'époque tétrarchique. Par contre, les macro-unités de répartition de l'impôt ont le quasi-monopole dans les sources documentaires à partir du milieu du IV^e siècle. On pourrait être tenté d'en déduire qu'un changement de définition quantitative de ces unités serait intervenu entre la mise en route de la réforme et l'époque de son fonctionnement "classique", en rapport éventuellement avec des modifications plus profondes qui auraient été apportées au système fiscal lui-même. Toutefois, une telle hypothèse doit être écartée. En effet, dès l'époque tétrarchique, nous voyons coexister une valeur réduite et une valeur large du *iugum*, ce qui répond bien à la distinction entre unités de calcul de l'assiette et unités de répartition de l'impôt. Étant donné la fixité de l'assiette à laquelle aspirait idéalement le système mis en place par Dioclétien, il est normal que les unités d'assiette n'aient jamais été davantage utilisées que durant la période initiale, celle qui a recensé l'ensemble des personnes et des biens imposables et qui leur a appliqué un barème de conversion en unités abstraites. Toutefois, les macro-unités homonymes ont été définies et utilisées dès la mise en place de la réforme, comme le prouvent le Panégyrique d'Autun et le tableau de répartition de la pagarchie de Têeis ; on les trouve également dans le registre fiscal de Théra. Inversement, l'usage des micro-unités a continué chaque fois qu'il s'est agi d'apporter une retouche à l'assiette individuelle ou collective (cité, association professionnelle, grand domaine), un cas prévu, entre autres, par la constitution de 386 et qui explique, d'autre part, pourquoi, au V^e siècle encore, on conservait la valeur du *iugum* d'assiette dans sa définition dioclétienne : non pas pour satisfaire une préoccupation érudite, mais parce que l'unité de détermination de l'assiette était demeurée immuable.

Cette explication de la disparité de valeur entre les deux séries d'unités de compte homonymes mais appliquées à des procédures fiscales distinctes rend, de même, inutile l'hypothèse de différences régionales : elle fait

³⁵ FAURE, *Étude sur la capitation de Dioclétien*, cit. nt. 4, p. 110.

disparaître, par exemple, l'apparente contradiction entre la valeur du *iugum* qui ressort de la constitution de 377 et celle qui est explicitement donnée dans le *Livre de droit syro-romain* dans une région également concernée par la constitution de 377.

Ce constat d'une continuité dans le temps ne saurait, personnellement, me surprendre, étant donné que j'avais précédemment acquis la certitude que les trois formes possibles de déclinaison de la réforme fiscale de Dioclétien – système mixte ou bivalent de la *iugatio sive capitatio* intégrant l'assiette foncière et l'assiette personnelle, système de *iugatio* et *capitatio* séparées, ou *iugatio* unique³⁶ – ont existé dès le début, la seule variation ultérieure, dans l'espace et dans le temps, ayant consisté en l'abandon, dans certaines provinces, de la composante personnelle : simple retouche pragmatique qui n'altérerait en rien les principes de base du système.

Ehess, Paris

JEAN-MICHEL CARRIÉ

³⁶ J'ai proposé une cartographie de ces systèmes : J.-M. CARRIÉ, *L'incidence de la fiscalité sur les divisions territoriales de l'Empire tardif*, in *Centralismo e autonomia nella tarda Antichità. Categorie concettuali e realtà concrete*, «AARC» 13 (2001), pp. 309-331.

LA VESTE CONSOLARE
NELLE TIPOLOGIE MONETALI TARDOANTICHE E BIZANTINE*

LA VESTE CONSOLARE

Le vesti cerimoniali del console romano, se osservate da una prospettiva iconografica, sono il frutto di una stratificazione secolare, che affonda le sue radici fino alla più remota antichità dell'*Urbs*. Di più, in esse si può riconoscere una chiara sovrapposizione tra il console ed il condottiero trionfatore, come mostrano non solo la *tunica palmata* e la *toga picta* – vera e propria veste trionfale – indossate da entrambi, ma soprattutto il *processus consularis*, la sfilata in quadriga (Tav. II, Fig. 1) che si configura quasi come una *pompa triumphalis*.

Tale percezione di somiglianza intenzionale tra i due ruoli si rafforza, a nostro avviso, se si considera la storia di entrambi i *semata*: vesti decorate e sfilata in quadriga. Secondo le fonti antiche, infatti, il primo a vestirsi abitualmente con abiti riccamente decorati e a indossare in ogni occasione una corona d'oro è stato Dionisio il Vecchio nel 369 a.C.¹. Parallelamente, quando usciva dalla reggia lo faceva utilizzando abiti particolarmente ricchi e su una quadriga tirata da quattro cavalli bianchi². Il suo comportamento è stato stigmatizzato dai contemporanei perché il tiranno abusava di attributi usualmente associati solo a divinità per rivendicare un ruolo quasi divino per se stesso. Suo figlio, non a caso, si fece venerare come un Apollo in terra³.

Se l'iconografia tardoantica si mostra di discendenza greca, le fonti latine, invece, ci presentano un quadro più tradizionalmente italico ed etrusco. Secondo Servio⁴, infatti, si potevano distinguere tre tipi di *trabea*: la *trabea* purpurea del re; la *trabea* orlata di rosso del console; la *trabea* sacerdotale. Anche se, si badi bene, non identificabile con certezza su alcuna immagine precedente l'epoca tardoantica, la veste consolare "tradizionale" sarebbe stata la *trabea*, in origine veste tipica del re e perciò completamente purpurea, e poi "passata" ai consoli repubblicani, che mantenevano la porpora reale almeno

* La presente ricerca si inserisce nel più ampio progetto *LIN (Lexicon Iconographicum Numismaticae)*.

¹ DUR., *FGrHist* 76, F 14 = ATHEN. 12, 535-536.

² LIV. 24, 5, 4; DIOD. 14, 44, 7-8.

³ Cfr. D. CASTRIZIO, *Le serie a leggenda "KAINON" e la monetazione mercenariale in bronzo nella Brettia tra Dionisio II e Timoleonte*, «AIIN» 46 (1999), pp. 155-178 con bibliografia precedente.

⁴ SERV., *Ad Aen.* 7, 612.

negli orli della veste⁵. Come veste sacerdotale, invece, essa si sarebbe mantenuta per molti secoli nei sacerdoti tradizionali romani.

Guardando con più attenzione all'epoca tardoantica, si possono riscontrare alcuni attributi del console, quali la tunica (detta in seguito *divitision*), il *kolobion*, la *trabea* bianca o rossa (che, in progresso di tempo diventerà il *loros*), lo *scipio* (che verrà cristianizzato come *stavròs*, o scettro con croce), la *mappa* (che in epoca bizantina si muterà in *anexikakia*).

Il *divitision* ha costituito la base di ogni costume di magistrato, di sacerdote e dello stesso imperatore: una tunica più o meno decorata su cui si indossavano i *semata* veri e propri tipici delle varie cerimonie. Il *kolobion* è propriamente una ricca sopravveste su cui andava indossata e panneggiata la *trabea*, che, a seconda delle decorazioni che portava, poteva essere distinta in "rossa" e "bianca". In epoca tardoantica la *trabea* si impreziosì sempre di più, divenendo, nel contempo, sempre più stretta, fino a sembrare quasi una "sciarpa" (Tav. II, Fig. 2). A causa di questa evoluzione, dal VI sec., teste Giovanni Lido, in oriente la *trabea* si chiama *loros*, che traduce alla lettera la parola "sciarpa". Il *loros* (Tav. II, Fig. 3), nel corso del millennio romaico, si modificò fino a divenire il *klapotos loros* (Tav. II, Fig. 4), ma, nella chiesa ortodossa, sia pure perdendo gran parte della sua ricchezza, si è mantenuto identico nel costume del diacono, prendendo il nome di *orarion*.

Lo scettro d'avorio caratterizzato da un'aquila ad ali aperte alla sua sommità era, con il nome di *scipio*, un altro degli elementi peculiari del console. In epoca romaica la progressiva cristianizzazione degli attributi imperiali ha trasformato lo *scipio* nello *stavròs*, uno scettro a forma di croce, anche se lo scettro con aquila rimase presente nel cerimoniale di corte⁶.

Analoga sorte toccò alla *mappa*, il ricco fazzoletto che serviva, fin dal tempo dell'imperatore Nerone, a dare l'avvio alla corsa delle quadrighe nell'Ippodromo. Da attributo quasi "ludico", il fazzoletto divenne un monito morale e religioso, trasformato, con il nome di *anexikakia*, in contenitore di cenere o di terra per ricordare all'imperatore la sua caducità, e, conseguentemente, passando dalla mano destra alla sinistra.

Il vestito consolare tardoantico compare con una certa regolarità anche sulle monete. La ristrettezza del tondello impose agli incisori dei conii la necessità di una sintesi efficace dell'iconografia che si intendeva rappresentare, a scapito dei particolari accessori e degli orpelli. Già con Probo (Tav. II, Fig. 5) l'imperatore si connota come console per la presenza della *tunica palmata*, della *trabea* e dello *scipio*.

Su uno splendido esemplare di Diocleziano e di Massimiano Erculeo (Tav. II, Fig. 6), che celebra il consolato congiunto degli Augusti, l'identificazione degli imperatori come consoli passa, sul *recto* della moneta, ancora dalla *tunica palmata*, dalla *toga picta* e dallo *scipio*, mentre sul *verso* vediam-

⁵ Il carattere "regale" del consolato è ancora presente e vivo in COSTANTINO VII PORFIROGENITO, *Liber de Ceremoniis Aulae Byzantinae* 1, 40.

⁶ COSTANTINO PORFIROGENITO, *Liber de Ceremoniis Aulae Byzantinae* 2, 15.

mo uno sfarzoso *processus consularis* con una quadriga trainata da elefanti, simbolo di *aeternitas*, con i littori al seguito. In questa tipologia le due figure di Diocleziano e Massimiano appaiono coronate da una Nike in volo ed hanno nella sinistra uno scettro, mentre con la mano destra reggono un frondoso ramo di alloro: la commistione tra consolato e trionfo appare qui in tutta la sua evidenza.

Con Costantino (Tav. III, Fig. 7) ed i Costantinidi il costume consolare mantiene le sue caratteristiche, anche se, accanto alla corona d'alloro intrecciata con il *diadema* di stoffa, gradualmente il *diadema* d'oro e pietre preziose sostituisce il tradizionale segno della regalità imperiale, divenendo caratteristico dell'età tardoantica (Tav. III, Fig. 8). Il significato della mutazione di copricapo non è senza significato: secondo la tradizione il *diadema*, fatto realizzare da Elena, madre di Costantino, conteneva, al pari della Corona Ferrea conservata a Monza, un anello di ferro, ottenuto facendo fondere un chiodo della Vera Croce ritrovata dalla medesima Augusta a Gerusalemme⁷, circondato da oro, perle e pietre preziose. La presenza del *diadema* cristiano sul capo di Costantino costituisce la prima, incontestabile, attestazione della piena adesione al Cristianesimo da parte dell'imperatore, sia pure con tutta la prudenza politica che fonti antiche e storici moderni concordemente gli attribuiscono. In quest'ottica, il vero *diadema* non sarebbe il rivestimento prezioso, ma, in linea con l'ideologia del "patto" tra Cristo e l'imperatore romano, vulgato dal celebre slogan *in hoc signo vinces*, il cerchio di metallo vile ottenuto con il chiodo della croce di Gesù.

IL CONSOLATO ATTRIBUTO DELL'IMPERATORE

Nel periodo romaico la concezione del consolato cambiò profondamente, con l'accentuazione delle caratteristiche che avevano gradualmente svuotato tale magistratura di rilevanza politica reale, amplificandone il senso onorifico. In tale ottica, il consolato, negli anni di Giustiniano I, si trovò a diventare una delle prerogative irrinunciabili connesse alla carica imperiale, talché nel 541 assistiamo all'ultima registrazione dei nomi dei consoli. Da quella data in poi, però, l'assegnazione del consolato non sparisce completamente, ma il potere ed il prestigio connesso tradizionalmente al console divengono essenzialmente imperiali.

La nuova ideologia consolare legata al *basileus* prende vigore dal 566, quando viene reintrodotta la cerimonia consolare ad opera di Giustino II, e sempre di più, si legano al *processus* importanti gratifiche in denaro e pagamenti a funzionari e militari⁸.

Data la connotazione del consolato come una *virtus* imperiale, non può destare sorpresa l'introduzione dello *stemma*, la corona con croce tipicamente

⁷ SOCR., *Hist. eccl.* 17; SOZOM., *Hist. eccl.* 2.

⁸ Cfr. M.F. HENDY, *Studies in the Byzantine Monetary Economy (c. 300-1450)*, Cambridge 1985, pp. 160-161.

romaica, nel costume consolare, ad opera dell'imperatore Tiberio Costantino (Tav. III, Fig. 9). Osservando le monete, che sono i nostri più preziosi documenti dell'evoluzione dell'abbigliamento del console/*basileus*, dobbiamo rimarcare che lo *stemma* faccia la sua comparsa al posto del *diadema* solo in connessione con il consolato, arrivando, in progresso di tempo, a divenire l'ornamento *par excellence* del capo dell'imperatore. Riservandoci di affrontare in futuro le peculiarità e l'evoluzione dello *stemma* da *stephanos* vegetale a corona in metallo prezioso, in questa sede ci dobbiamo limitare ad evidenziare come tale elemento venne percepito in un primo momento come un ornamento specificamente legato al consolato.

Come che sia, lo *stemma* consolare venne utilizzato dai successori di Tiberio Costantino: Maurizio Tiberio e Foca (Tav. III, Fig. 10).

L'ultimo imperatore a vestire l'abito consolare è stato, però, Eraclio, ma il temporaneo abbandono del tradizionale abbigliamento dovette essere avvenuto in seguito alla storia personale dell'usurpazione del potere di Foca. Sulle monete battute dalle zecche orientali dopo l'insurrezione dell'Esarcato di Cartagine, infatti, possiamo osservare come la prima raffigurazione di Eraclio padre ed Eraclio figlio li rappresenti come consoli (Tav. III, Fig. 11), con il *loros* e, talvolta, lo *stemma*. Fu solo dopo l'assunzione del potere che Eraclio innovò il costume imperiale, mantenendo in permanenza lo *stemma* consolare, come per rimarcare il consolato perpetuo esclusivo dell'imperatore, ma abbandonando il *loros*.

IL *LOROS* VESTE DELL'IMPERATORE/CRISTO

Venuto meno il suo significato di veste consolare, il *loros* divenne, sempre nell'ambito della dinastia eracliana, l'abito cerimoniale imperiale di Pasqua, come ci è testimoniato dal *De Ceremoniis* di Costantino VII Porfirogenito⁹.

Fu proprio nel lasso di tempo da Eraclio e Giustiniano II, ultimo rappresentante della dinastia, che dovette essere elaborata la trasposizione del *loros* da abito consolare a "veste di luce" del Cristo, indossata dall'imperatore il giorno di Pasqua. La minuta e puntuale descrizione del cerimoniale fattaci da Costantino VII Porfirogenito¹⁰ ci illumina sui significati reconditi della simbologia pasquale del *loros*: il giorno della "luminosa" risurrezione di Cristo, l'imperatore e i suoi più alti dignitari indossavano la preziosa e ornata sciarpa per simboleggiare Gesù tra i suoi Apostoli. Come è stato notato¹¹, ap-

⁹ COSTANTINO PORFIROGENITO, *Liber de Ceremoniis Aulae Byzantinae* 1, 40.

¹⁰ Costantino VII conosce ancora perfettamente la storia del *loros* come sciarpa consolare, dandoci una spiegazione alternativa della cerimonia pasquale, avvicinandola implicitamente al *processus* consolare tardoantico.

¹¹ Cfr. J.D. BRECKENRIDGE, *The Numismatic Iconography of Justinian II (685-695, 704-711 AD)*, [NNM 144], New York 1959.

pare evidente il significato ideologico e politico di tale cerimonia, tesa a esaltare l'intima unione tra il Cristo, fonte di ogni potere, e l'imperatore.

Alcuni *solidi* aurei del I regno di Giustiniano II (Tav. III, Fig. 12) si presentano come una chiara esemplificazione di questi concetti ideologici e propagandistici: sul *recto*, per la prima volta, appare il busto frontale di Cristo, mentre il *verso* è occupato dalla figura stante di Giustiniano II con *stemma* consolare e *loros*, nell'atto di reggere la "Vera Croce" su tre gradini, che ha rappresentato quasi il simbolo della dinastia eracliana¹². La *mimesis* tra Gesù Cristo e l'imperatore viene qui presentata con tutta la forza del documento monetale. Solo interpretando il documento monetale in questo senso si può cogliere il significativo cambio di tipologia dei *solidi* nel II regno di Giustiniano II (Tav. III, Fig. 13): al posto del volto maturo di Cristo appare un Gesù Emmanuele dalle fattezze giovanili e con i capelli con boccoli sulla fronte; sul *verso* abbiamo Giustiniano II con *stemma* e *loros*, il cui volto tradisce una somiglianza voluta con quello di Gesù. Tale serie monetale ha un'altra peculiarità, che si dimostra importante per la comprensione della tipologia. Sul *verso* di un'altra serie di *solidi* sono presenti le figure di Giustiniano II (coerentemente a sinistra, essendo l'Augusto più anziano) e del figlio Tiberio, nell'atto di reggere una "Vera Croce" su tre gradini di formato simbolico. La peculiarità di tale tipologia risiede nella mano destra di Tiberio, posta più in alto rispetto a quella del padre, contravvenendo, su tutti gli esemplari noti, una regola gerarchica, che prevede che la mano dell'Imperatore più anziano stia sempre più in alto del *basileus* cooptato al potere. Leggendo le fattezze giovanili del Cristo e la mano di Tiberio come *senior Augustus* nel medesimo quadro ideologico, possiamo comprendere come la propaganda imperiale tentasse di risolvere in questo modo all'assoluta impossibilità di regnare di Giustiniano II, in quanto mutilato dopo la prima rivolta che gli aveva fatto perdere il potere¹³. Tale prescrizione sacra dovette essere superata facendo di Giustiniano II quasi un tutore del figlio Tiberio, progenie del grande imperatore Eraclio, come sottolinea la "Vera Croce". In questo caso, la *mimesis* non poteva più essere tra Giustiniano II e Cristo, ma tra il giovane Tiberio e il Cristo giovane dei *solidi* aurei.

IL LOROS STRUMENTO DI LEGITTIMAZIONE

Dopo la caduta della dinastia eracliana, ed un periodo di alcuni anni di turbolenze governative e potere affidato ad imperatori effimeri, con il ripristino della legalità ad opera di Leone III assistiamo alla prima cerimonia consolare dopo Eraclio. Si tratta dell'incoronazione di Costantino V nel 718, avve-

¹² La vita di Eraclio fu segnata dalla perdita della "Vera Croce", conservata a Gerusalemme nella Basilica costantiniana del Santo Sepolcro, ad opera dei Persiani invasori, e dalla sua vittoriosa riconquista al termine della guerra.

¹³ Il soprannome di Giustiniano II era Rhinotmeta, "Naso mozzo".

nuta il giorno del suo sfortunato battesimo¹⁴, fatta coincidere dal padre con il *processus* consolare dell'anno, e quindi con il pagamento degli *hypateia*, cioè delle somme dovute a notabili, funzionari e militari dal nuovo console. Proprio l'infausta ed imbarazzante funzione battesimale dovette consigliare lo slittamento temporale tra le due cerimonie, talché, nell'ambito della dinastia isaurica, dobbiamo ricordare come le altre cooptazioni furono eseguite in concomitanza delle liturgie pasquali, come nel 768, in cui, durante la celebrazione dell'*Anastasis*, avvenne l'incoronazione dei figli di Costantino V.

Sulle monete della dinastia isaurica questa legittimità venne sottolineata mediante la tipologia degli antenati defunti sul *verso* della moneta aurea¹⁵, abbigliati con il *loros* della Pasqua. Così fece Costantino V (Tav. III, Fig. 14), ed altrettanto avvenne con Leone IV (Tav. III, Fig. 15).

Significativamente, sui *nomismata* aurei di Irene, tutrice del figlio Costantino VI, il *loros* non è portato dagli antenati Leone III, Costantino V e Leone IV, correttamente effigiati al *verso* delle monete, ma è indossato dall'imperatrice stessa (Tav. III, Fig. 16). Si tratta di un'importante alterazione di significato originario: la legittimità non è trasmessa di padre in figlio dalla cerimonia di cooptazione durante i riti "consolari" di Pasqua, ma appartiene fino alla morte al *basileus* regnante, in questo caso ad Irene, la madre di Costantino VI. Non credo che, in questo frangente, si sia preferita la matrilinearità rispetto alla discendenza dal padre: Irene, come leggiamo nelle fonti ma non nelle monete¹⁶, non considera se stessa *basilisse*, ma *basileus*, e, quindi, ritiene di poter incarnare essa stessa il Cristo/imperatore senza mediazioni maschili. Su una serie di *nomismata*, invece, pur mantenendo la leggenda BASILISSH, l'imperatrice occupa, per la prima volta nella storia della moneta romana, contemporaneamente il *recto* ed il *verso* degli esemplari (Tav. III, Fig. 17), abbigliata sempre con il *loros* consolare. Coerentemente, perciò, nel 798 il "*basileus*" Irene, in quanto console a vita, distribuì gli *hypateia* dell'anno in corso, per legare a sé i beneficiati dal dono e rafforzare la sua posizione sul trono.

Senza alcun cambiamento ideologico, e certamente con il medesimo fine, anche il neo imperatore Basilio I, nell'anno 867 distribuì gli *hypateia* non in concomitanza della Pasqua, ma successivamente alla cerimonia dell'incoronazione, avvenuta poco tempo dopo l'assassinio del proprio predecessore.

¹⁴ Costantino V scaricò il ventre durante l'immersione nell'acqua battesimale, conquistandosi il poco lusinghiero soprannome di Copronimo.

¹⁵ Sull'argomento vedi D. CASTRIZIO, *La propaganda dinastica sui nomismata degli imperatori "Isaurici"*, in *Actes XI Congrès International de Numismatique, Bruxelles 1991*, III, Louvain-la Neuve 1993, pp. 41-44.

¹⁶ Questo particolare ribadisce il conservatorismo e la prudenza dei governanti sulle monete, il documento più "ufficiale" e soggetto alla tradizione. Nell'ambito della stessa dinastia, del resto, Leone III, Costantino V e Leone IV, dichiaratamente iconoclasti, non tentarono neppure di cambiare la tipologia dei *nomismata* aurei e dei *folleis* di rame, con l'effigie imperiale, ma, nel *miliarision*, la moneta d'argento di loro creazione non soggetta al peso della tradizione, il *recto* è occupato dalla Croce senza Crocefisso, secondo i dettami iconoclasti, ed il *verso* reca solo una leggenda su più linee, seguendo il modello della moneta di argento araba.

IL *LOROS* PER LE DONNE DELLA FAMIGLIA IMPERIALE

Resta da esaminare un ultimo argomento relativamente al *loros* consolare, data la presenza di *solidi* aurei battuti a nome di Licinia Eudoxia, in cui l'imperatrice indossa il *propoloma*, la corona imperiale femminile con *prependoulia* e la sciarpa consolare. L'esemplare, battuto nel gennaio del 455, raffigura Licinia Eudoxia, figlia di Teodosio II e moglie di Valentiniano III. Come spiegare la presenza del *loros* sul busto di Licinia Eudoxia, che, nel *verso* degli esemplari, è mostrata nell'atto di ricevere uno scettro da parte del marito con un atteggiamento molto devoto, come dimostrano le mani coperte dalla veste per non toccare direttamente l'oggetto consacrato (Tav. III, Fig. 18)? Non si tratta certo della medesima aspirazione al potere imperiale maschile che ci ha guidato nell'interpretazione dei *nomismata* di Irene, separata da secoli di storia dall'altra Augusta.

Anche in questo caso ci soccorre Costantino VII Porfirogenito¹⁷, che descrive la cerimonia dell'imposizione del *loros* alla *zostè patrikia*, la "patrizia con la cintura", riservata esclusivamente a principesse della famiglia imperiale, che partecipavano, uniche donne, con il *loros* alle cerimonie "consolari" di Pasqua.

¹⁷ COSTANTINO PORFIROGENITO, *Liber de Ceremoniis Aulae Byzantinae* 1, 59 (50).

CONFLITTI E CONNIVENZE TRA *ÉLITES* CITTADINE E POTERE ROMANO
AD ANTIOCHIA NEL IV SECOLO

Forse non si rifletterà mai abbastanza sull'impatto che la nomina di un nuovo governatore dovette avere sulla società provinciale romana¹. Il funzionario di nuova nomina, al suo arrivo, doveva necessariamente prendere contatto con i maggiorenti del luogo e, in base all'accoglienza, stabilire rapporti con chi aveva in mano la situazione locale. Tali rapporti potevano essere armoniosi o burrascosi a seconda se il governatore riceveva, o meno, il consenso da parte dei gruppi di potere che dominavano le città. Come ha osservato P. Brown², "un governatore riusciva a lavorare con la massima efficienza stringendo alleanze con le fazioni locali" e per questo "doveva sapere con quali notabili allearsi". Egli doveva dunque essere molto cauto nelle alleanze e doveva guardarsi dall'offendere alcuni gruppi, mostrandosi rispettoso delle *élites* locali. Naturalmente, i gruppi che non entravano in questo scambio di favori, si mettevano in urto con i funzionari.

Lo stato romano si adoperava in tutti i modi per mantenere il giusto equilibrio fra potere centrale, rappresentato dal governatore, e poteri periferici. Ma ciò non sempre avveniva: se non si riusciva a stabilire un'intesa fra i due poteri, il rapporto diventava conflittuale.

In ambito orientale, il contrasto fra potere centrale e autonomie locali si esprimeva spesso a livello delle *élites* culturali e aristocratiche elleniche attraverso gli strumenti della retorica. La retorica, secondo le parole di P. Brown³, "donava agli uomini colti del tempo la potente immagine di un mondo politico tenuto insieme non dalla forza, dalla collusione e dai favoritismi, ma dai *logoi*, dall'antica infallibile magia delle parole greche". I *logoi* sono considerati dunque come strumento di lotta politica e affermazione di autonomia.

Tale concezione emerge da tutta l'opera di Libanio, il retore antiocheno, che fece dei *logoi* la sua stessa ragione di vita, partecipando intensamente alla vita cittadina e al tempo stesso cercando di stabilire rapporti con i rappresentanti del governo romano. Gli interventi di Libanio sono per lo più dettati da proteste contro gli abusi dei funzionari, che rappresentavano localmente il

¹ Si tratta di un campo che, per quanto studiato, non cessa di svelarci sempre nuovi aspetti, cfr. P. PETIT, *Libanius et la vie municipale à Antioche au IV^e siècle après J.-C.*, Paris 1955, p. 258.

² P. BROWN, *Potere e cristianesimo nella Tarda Antichità*, tr. it., Roma-Bari 1995, pp. 42 s.

³ BROWN, *Potere e cristianesimo*, cit. nt. 2, pp. 43 s.

potere centrale, funzionari che sono spesso accusati di venalità, incapacità, indolenza, scorrettezza e illegalità. E tutto ciò, naturalmente, in relazione al comportamento da questi tenuto nei riguardi delle *élites* locali. Se tale comportamento non rispondeva ai desideri e alle aspettative di Libanio, il funzionario veniva connotato con le qualità più negative, prima fra tutte quella di tenere comportamenti tirannici e di essere *parvenu*, connotazioni che nell'ottica dell'aristocratico professore di retorica, costituivano le qualità più negative che un uomo potesse avere⁴.

Non si può certo non tener conto delle deformazioni e delle esagerazioni retoriche di Libanio, tuttavia, al di là di queste, la sua testimonianza mostra come l'immenso apparato burocratico tardoantico, con la sua opprimente fiscalità, con i suoi funzionari venali e corrotti, doveva apparire insopportabile agli occhi dei provinciali. Erano soprattutto gli appartenenti agli strati più alti della popolazione che, avendo goduto di un notevole benessere economico, lo vedevano minacciato proprio da quelli che avrebbero dovuto invece tutelare i provinciali e fare da *trait-d'union* fra governo centrale e amministrazione periferica.

Analizzando la vasta produzione di Libanio, è possibile cogliere, meglio che in qualsiasi altro autore, tutte le sfumature delle sue relazioni – d'accordo o d'attrito – con i funzionari statali, in una città quale Antiochia, che era tra le più importanti dell'impero⁵. I rappresentanti del governo romano, fossero prefetti al pretorio, *comites* o governatori, vengono tutti accomunati da Libanio sotto la comune definizione di *archontes*⁶. Il retore – che non li ama – tuttavia li considera come una necessità, essendo essi delegati, o sostituti, dell'imperatore, che non può essere dappertutto⁷. I sovrani romani si erano sforzati di ottenere imparzialità nel governo di una provincia, vietandolo a chi fosse oriundo di quella provincia⁸, anche se sono attestate deroghe⁹. Ma una così auspicata

⁴ Cfr. L. DE SALVO, *Libanio e i tiranni (a proposito di Lib. or. 57, 51 ss.)*, «MedAnt» IV, 2 (2001), pp. 631-645; cfr. anche EAD., *Funzionari ed élites locali. Gli ἄρχοντες di Libanio*, «AARC» 13 (2001), p. 745 [pp. 737-759].

⁵ È da questo osservatorio periferico che Libanio considera i suoi rapporti con il centro, cfr. BROWN, *Potere e cristianesimo*, cit. nt. 2, p. 16.

⁶ DE SALVO, *Funzionari ed élites locali*, cit. nt. 4.

⁷ Libanio riprende il concetto temistiano che i funzionari sono immagine dell'imperatore, come questi è immagine di Dio: LIB., *Or. 52, 3* (4, p. 26 FÖRSTER); THEM., *Or. 8, 117d-118b* (1, pp. 176 s. SCHENKL-DOWNEY); cfr. G. DOWNEY, *A History of Antioch of Syria from Seleucus to the Arab conquest*, Princeton 1961, pp. 373 ss.; G. DAGRON, *L'empire romain d'Orient au IV^e siècle et les traditions politiques de l'Hellénisme. Le témoignage de Themistios*, «T&M» 3 (Paris 1968), pp. 139-144; L. DE SALVO, *Giudici e giustizia ad Antiochia. La testimonianza di Themistio*, «AARC» 11 (1997), pp. 489 s. [pp. 485-507].

⁸ Un'antica disposizione di Adriano era stata rinnovata da Teodosio per l'Illirico: DIO C. 72, 31, 1 (CARY); *CI 9*, 29, 3 (385, ma 380 SEECK *Regesten*, 95); cfr. H.U. WIEMER, *Der Sophist Libanius und die Bäcker von Antiocheia*, «Athenaeum» 89 (1996), p. 538, nt. 49 [pp. 527-548].

⁹ Qualche deroga doveva esserci stata, come mostra un'epistola libaniana (LIB., *Ep. 119* [10, pp. 119 s. FÖRSTER], cfr. *Ep. 799* [10, pp. 719 s. FÖRSTER]), in cui è ricordato un fenicio, Gaiano, che era divenuto, nel 362-363, *consularis* di Fenicia; cfr. *PLRE I, s.v. Gaianus* 6, pp. 378 s.; P. PETIT, *Les fonctionnaires dans l'œuvre de Libanius*, Paris 1994, nr. 121, pp. 113 s.

imparzialità era difficile da ottenere nella prassi, nella quale, invece, prevalevano i favori e i contrasti. Il neo-governatore doveva dunque scegliere all'interno delle fazioni locali quelle con cui allearsi; con queste stringeva rapporti di cortesia, che, come dice Brown, erano “veri e propri strumenti di governo”¹⁰. Questi atti di cortesia consistevano in scambi di favori e di visite, visite che sembrano essere istituzionalizzate, fissate nel cerimoniale, fatte a gruppi, per esprimere le esigenze del proprio gruppo o della città, dai *potentiores* locali, i quali in tal modo costringevano spesso i governatori a fare la loro volontà¹¹. Il governatore si trovava così non di rado pressato da personaggi talvolta più potenti di lui¹², gente che il Petit definisce “mafia”¹³. Il funzionario statale e il notabile locale si trovavano spesso su un piano di parità: gli scambi di visite e di favori erano reciproci e assumevano importanza rilevante per entrambi. La vita del governatore non doveva certo essere facile, stretto com'era fra gli obblighi della sua carica e le pressioni a cui era sottoposto.

Poteva accadere che un governatore dovesse aver bisogno dell'intervento di autorevoli personaggi locali, che facessero valere le loro ragioni, come avvenne a Trifoniano, *consularis Syriae* nel 359-360¹⁴, che, ingiustamente accusato da Ursulo, *comes sacrarum largitionum*, dovette ricorrere a Libanio perché lo difendesse presso Modesto, allora *comes Orientis*¹⁵. Ancora: un funzionario finanziario dell'ufficio del *comes sacrarum largitionum*, Fidelio, avendo bisogno di appoggio, cerca di ingraziarsi con doni e banchetti Eubulo, un *principalis* nemico di Libanio¹⁶. Era dunque importante per un governatore assicurarsi l'amicizia delle autorità locali. L'intervento presso funzionari di alto rango da parte di un autorevole personaggio locale poteva talvolta tornare comodo ad un governatore. Il funzionario statale e il notabile locale si trovavano perciò spesso sullo stesso piano, legati da una rete di interrelazioni. Si creava in tal modo fra le due parti uno scambio reciproco di colpi; così, ad es., in un passo dell'autobiografia¹⁷ Libanio parla di un governatore, di cui non si può individuare il nome, che “frequentava gli impuri [cioè i cristiani], ma proibiva l'accesso alla sua dimora a coloro che avrebbero potuto insegnargli qualcosa”, alludendo con questo a sé stesso; d'altra parte anche il governatore sperava di essere invitato da Libanio, il quale, dati i rapporti, se ne guardava bene. Ancora, va ricordato il caso di Protasio, *consularis Syriae* sotto Valente¹⁸. Questi, dice Libanio, aveva “le orecchie piene di discorsi” contro di lui,

¹⁰ BROWN, *Potere e cristianesimo*, cit. nt. 2, p. 46.

¹¹ A queste “visite” Libanio dedica le orazioni 51 e 52.

¹² LIB., *Or.* 52, 10 (4, p. 30 FÖRSTER).

¹³ P. PETIT, *Libanios. Discours I. Autobiographie*, Paris 1979, p. XXXI; cfr. anche Id., *Libanios*, cit. nt. 1, p. 259.

¹⁴ PETIT, *Les fonctionnaires*, cit. nt. 9, nr. 290, p. 257.

¹⁵ LIB., *Ep.* 163 (10, p. 120 FÖRSTER); cfr. PETIT, *Libanios*, cit. nt. 1, p. 155.

¹⁶ LIB., *Or.* 1, 163 ss. (1, pp. 159 s. FÖRSTER); A.F. NORMAN, *Libanios' Autobiography*, Oxford 1965, p. 1197; PETIT, *Libanios. Autobiographie*, cit. nt. 13, pp. 254 s.

¹⁷ LIB., *Or.* 1, 169 (1, p. 162 FÖRSTER).

¹⁸ PETIT, *Les fonctionnaires*, cit. nt. 9, nr. 256, p. 217.

pronunciati da “persone senza valore”. Egli aveva precluso l’accesso alla sua casa al professore, ma poi si adirava, quando, essendo malato, questi non andava a trovarlo. Libanio si mostra molto dignitoso, dichiarando che non aveva l’abitudine di rendere visita a quelli che non ne facevano a lui¹⁹. Un altro *consularis Syriae* che incorre nella sua ostilità è Eustazio²⁰, che ricoprì la carica nel 388. Libanio non si sente trattato con sufficiente rispetto, non avendo ottenuto i favori e gli onori che aveva sperato²¹. La mancanza di rispetto nei riguardi di tutta la βουλή di Antiochia è alla base delle aspre critiche che Libanio rivolge a Luciano, *consularis Syriae* nel 388 e *comes Orientis* nel 392 o 393²². Di Luciano Libanio deplora l’atteggiamento sprezzante verso i dignitari del luogo, che riceveva seduto su dei cuscini, in modo da sopravanzarli²³, costringendoli ad accettare imposizioni contrarie ai loro interessi²⁴. Anche suo fratello Florenzio si era dimostrato arrogante e violento. In particolare, Libanio ne lamenta il comportamento crudele nei riguardi dei curiali, molti dei quali aveva sottoposto alla flagellazione, causandone la morte²⁵.

Quando i governatori non erano di suo gradimento, Libanio criticava aspramente coloro che si mettevano al loro servizio, lamentando che molti trovavano così il modo di arricchirsi e far carriera rapidamente, venendo dal nulla²⁶. Era questo, ad es., il caso del *consularis Syriae* del 389, Eutropio²⁷, ostile a Libanio e ai suoi amici, che si era arricchito divenendo θυρωρὸς ἄρχοντος κιναίδου, portiere – e partner – di un governatore omosessuale, il quale, dal canto suo, si era, anche lui, arricchito in maniera illecita. La critica di Libanio non riguarda dunque solo i rappresentanti del potere centrale, ma anche coloro che se ne facevano schiavi, acquistando così ricchezze e onori.

Non doveva essere infrequente il caso di *potentiores* antiocheni che si accordavano con i rappresentanti del potere centrale, sperando di entrare nell’amministrazione statale²⁸; Libanio critica questa ambizione, considerandola una vera e propria diserzione, che impoveriva la curia e quindi la città²⁹.

¹⁹ LIB., *Or.* 1, 167 s. (1, pp. 161 s. FÖRSTER).

²⁰ PETIT, *Les fonctionnaires*, cit. nt. 9, nr. 104, pp. 101 s.

²¹ LIB., *Or.* 54, 4; 7-15; 30-36 (4, risp. p. 73; pp. 74 ss.; pp. 84 ss. FÖRSTER); *Or.* 1, 272 (1, p. 199 FÖRSTER).

²² DOWNEY, *A History of Antioch of Syria*, cit. nt. 7, pp. 424 s.; *PLRE I*, s.v. *Lucianus* 6, pp. 516 s.; PETIT, *Libanius*, cit. nt. 1, pp. 64 s.; ID., *Les fonctionnaires*, cit. nt. 9, nr. 174, pp. 149 s.; BROWN, *Potere e cristianesimo*, cit. nt. 2, p. 32.

²³ LIB., *Or.* 56, 4 (4, p. 133 FÖRSTER); cfr. J.H.W.G. LIEBESCHUETZ, *Antioch. City and imperial administration in the Later Roman Empire*, Oxford 1972, p. 190; BROWN, *Potere e cristianesimo*, cit. nt. 2, p. 32.

²⁴ LIB., *Or.* 56, 2 (4, p. 133 FÖRSTER).

²⁵ LIB., *Or.* 46, 8-10 (3, pp. 382 s. FÖRSTER); R.A. PACK, *Studies in Libanius und Antiochene Society under Theodosius*, Univ. of Michigan 1935, pp. 60 s.

²⁶ LIB., *Or.* 2, 54 (1, p. 256 FÖRSTER); DE SALVO, *Funzionari ed élites locali*, cit. nt. 4, p. 745; cfr. anche *supra*, p. 76, nt. 4.

²⁷ PETIT, *Les fonctionnaires*, cit. nt. 9, nr. 108, pp. 105 s.

²⁸ Cfr. CH. VOGLER, *La gestion administrative et financière des provinces au Bas-Empire*, «IH» 5 (1981), p. 199 [pp. 193-206].

²⁹ LIB., *Or.* 1, 214 (1, p. 178 FÖRSTER).

La maggior parte delle critiche però riguardano i funzionari, con i quali il gruppo a cui il retore apparteneva non riusciva a stabilire un'intesa, e che quindi, a torto o a ragione, vengono connotati in maniera negativa.

Nell'ottica dei rapporti fra il potere centrale e le realtà periferiche si possono distinguere i funzionari, di cui parla Libanio, in base alle relazioni di amicizia e inimicizia – non sempre in verità chiaramente definite – da lui stabilite con i rappresentanti del potere centrale. Oltre a quelli già ricordati, saranno presi in considerazione i casi più significativi.

Alcuni funzionari vengono criticati per la cattiva amministrazione della giustizia. Uno di questi è Filagrio, di cui Libanio dice che era uomo “che sapeva far passare il favore davanti alla legge”³⁰. Un altro è Tisameno, il *consularis Syriae* giudicato iniquo e corrotto, che tirava in lungo i processi e non ne portava a termine nessuno; la sua figura è delineata nell'orazione 33³¹. Ancora, va ricordato Mixidemo³², che aveva avuto una rapida ascesa sociale, ottenuta in modo spregiudicato – e per ciò stesso da condannare – da delatore a “mestatore del popolo”, come dice il suo stesso nome fittizio e allusivo³³.

Altri sono attaccati per la cattiva gestione del potere e per le loro malversazioni. Così, ad es., Severo, uno dei governatori più odiati da Libanio, che era riuscito a dare la scalata al potere con l'aiuto della Τύχη – quindi senza suo merito – e che per questo viene raffrontato con una serie di tiranni classici³⁴. Ancora, Fidelio, che era entrato in rapporti di connivenza con il curiale Eubulo, di cui si è detto; Eterio, *consularis Syriae* fra il 365 e il 371³⁵, che, per procurarsi il favore di un uomo ricco e senza figli – e dunque per averne denaro –, aveva attaccato Libanio³⁶.

Ci sono poi alcuni funzionari nei riguardi dei quali l'atteggiamento di Libanio appare ora positivo ora negativo; è soprattutto nelle epistole che il tono di Libanio cambia rispetto alle orazioni, divenendo quasi adulatorio, e ciò si spiega facilmente, perché di solito nelle epistole il retore chiede favori per amici e parenti e dunque ha bisogno di adulare i suoi interlocutori. Consideriamo, ad es., il caso di Proclo, figlio di Taziano, importante personaggio giunto molto giovane al potere, governatore provinciale, *comes Orientis* fra il 383 e il 384, *comes sacrarum largitionum*, prefetto di Costantinopoli³⁷, nei

³⁰ LIB., *Or.* 1, 66 (1, p. 115 FÖRSTER). Su Filagrio, PETIT, *Les fonctionnaires*, cit. nt. 9, nr. 235, pp. 197 s.

³¹ Cfr., in particolare, *Or.* 33, 9-10 (3, pp. 169-171 FÖRSTER).

³² PETIT, *Les fonctionnaires*, cit. nt. 9, nr. 199, p. 165. LIB., *Or.* 39, 12 ss. (3, pp. 271 s. FÖRSTER).

³³ Cfr. LIEBESCHUETZ, *Antioch*, cit. nt. 23, pp. 199 s.; R. MACMULLEN, *Corruption and the Decline of Rome*, New Haven-London 1988, pp. 158 s. Su questi personaggi, cfr. DE SALVO, *Giudici e giustizia*, cit. nt. 7, pp. 489-497.

³⁴ LIB., *Or.* 57, 51-55 (4, pp. 171-174 FÖRSTER). PETIT, *Les fonctionnaires*, cit. nt. 9, nr. 267, p. 230. Sulla figura di Severo, cfr. DE SALVO, *Libanio e i tiranni*, cit. nt. 4.

³⁵ PETIT, *Les fonctionnaires*, cit. nt. 9, nr. 5, p. 25.

³⁶ LIB., *Or.* 1, 160-162 (1, p. 158 FÖRSTER).

³⁷ PETIT, *Les fonctionnaires*, cit. nt. 9, nr. 255, pp. 213 ss.

riguardi del quale l'atteggiamento di Libanio è contraddittorio. Contro di lui il retore interviene più volte, considerandolo un tiranno sanguinario e incolto nel *Bios* e in varie altre orazioni da cui traspaiono le sue violenze, la responsabilità di aver fatto morire per fustigazione, la sua brutalità, l'odio per Libanio, la sua opposizione alla candidatura di Talassio, segretario di Libanio, al senato di Costantinopoli³⁸. In particolare, nell'*Or.* 10 il retore lo attacca per aver voluto l'ampliamento del *plethron*, luogo in cui dovevano svolgersi i giochi olimpici, disdegnando i suoi consigli. Ancora: nel *Bios* lo critica per essersi circondato da una schiera di adulatori, che gli stavano sempre intorno per sollecitarne i favori e per arricchirsi³⁹. Di tutt'altro tenore le parole che il retore gli rivolge nelle lettere. Così, ad es., nell'*Ep.* 840, lo esalta insieme al padre Taziano, con il quale si dimostra contento di riprendere il contatto e che loda per la premura di restaurare la curia, per il reclutamento dei funzionari e gli abbellimenti di Antiochia. Ancora: nell'epistola 852, a lui indirizzata, lo loda per tutto quello che aveva fatto per la città: strade e portici, bagni e locali pubblici. Il retore, che ha criticato il potere di quest'uomo, lo esalta ora, perché, dice, questo potere sarà usato in favore della curia. In realtà, pare che le relazioni fra i due – come pure con il padre di Proclo, Taziano –, almeno esteriormente, fossero amichevoli, in quanto padre e figlio erano amanti della retorica e difensori della curia. I rapporti si erano poi incrinati, forse perché Proclo era intervenuto a Costantinopoli contro i curiali fuggitivi amici di Libanio⁴⁰. Anche il suo successore Icaro⁴¹ è dapprima lodato per la sua integrità⁴², poi è accusato di flagellare i decurioni, forse mal consigliato⁴³. L'atteggiamento di Libanio è ambiguo anche nei riguardi del *consularis Syriae* Eustazio, i cui rapporti con il retore – che era in grande dimestichezza con lui – erano stati in un primo momento buoni⁴⁴, mentre poi si erano alterati, forse perché questi non aveva avuto i favori che aveva sperato⁴⁵, sicché gli rivolge più di un attacco⁴⁶. Così anche nei riguardi del *PPO* Cinegio, che nel 385 fu incaricato da Teodosio del ripristino dell'organico della curia⁴⁷, in base ad una legge del 383⁴⁸. Molti furono gli interventi del funzionario a favore della curia

³⁸ Cfr. LIB., *Orr.* 26, 27, 28, 42; in partic. *Or.* 1, 212; 221-224 (1, risp. pp. 177 s.; pp. 180 ss. FÖRSTER); 42, 33-44 (3, pp. 323-329 FÖRSTER); 46, 8 (3, pp. 382 s. FÖRSTER).

³⁹ LIB., *Or.* 1, 223 (1, p. 181 FÖRSTER).

⁴⁰ J. MARTIN, *Libanios. Discours II*, Paris 1988, p. 209.

⁴¹ PETIT, *Les fonctionnaires*, cit. nt. 9, nr. 150, p. 134; cfr. PETIT, *Libanius*, cit. nt. 1, pp. 118-121; p. 278.

⁴² LIB., *Or.* 26, 22 (3, pp. 13 s. FÖRSTER).

⁴³ LIB., *Or.* 26, 3 (3, p. 5 FÖRSTER); *Or.* 27, 13 (3, p. 29 FÖRSTER); *Or.* 28, 6 ss. (3, pp. 49 s. FÖRSTER).

⁴⁴ LIB., *Or.* 1, 271 (1, p. 198 FÖRSTER).

⁴⁵ LIB., *Or.* 54, 4 (4, p. 73 FÖRSTER); *Or.* 1, 272 (1, p. 199 FÖRSTER).

⁴⁶ LIB., *Or.* 1, 271 (1, pp. 198 ss. FÖRSTER); *Or.* 54, *passim*; cfr. LIEBESCHUETZ, *Antioch*, cit. nt. 23, p. 113; p. 189.

⁴⁷ LIB., *Or.* 4, 20-40 (1, pp. 293-300 FÖRSTER); cfr. MARTIN, *Libanios. Discours*, cit. nt. 40, pp. 289 s.

⁴⁸ *CTh* 12, 1, 94; di solito, tale compito spettava al *consularis*, cfr. PETIT, *Libanius*, cit. nt. 1, p. 257.

e dei curiali, come quello del 386 – quando il *consularis* Tisameno aveva imposto una *venatio*⁴⁹ – per far rispettare la legge, che ne sanciva il carattere facoltativo⁵⁰. Accanto a questa lode, non manca però il biasimo di Libanio a proposito della vicenda descritta nella *Pro templis*, quando il funzionario aveva permesso l'intervento dei monaci nella distruzione dei templi.

Ci sono però alcuni rappresentanti dello stato romano – non molti in verità – su cui Libanio esprime giudizi positivi e che considera suoi amici. Alcuni di questi furono incaricati di missioni speciali in momenti particolari, come nel caso di Cesario ed Ellebico, rispettivamente *magister officiorum* e *magister militum* al tempo della rivolta delle statue nel 387⁵¹, quando i due furono inviati in missione, riuscendo a ristabilire l'ordine pubblico e mostrando imparzialità ed equilibrio.

Un funzionario ordinario che Libanio loda per moderazione, correttezza e giustizia è il *consularis Syriae* Celso, che ricoprì la carica nel 387⁵², dunque in un anno cruciale per Antiochia. Libanio ne loda la politica equilibrata nei riguardi dei curiali, dicendo che egli aveva fatto sì che essi non fossero più “la preda dei Misi”, vale a dire una preda che si può prendere impunemente⁵³. Ancora, nelle grazie di Libanio erano Strategio, Saluzio e Modesto. Il primo era stato *PPO* al tempo di Costanzo⁵⁴; Libanio era in grande dimestichezza con lui e gli faceva frequenti visite, recandosi a casa sua con le mani piene di appunti, per perorare la causa di amici e protetti. Strategio ricambiava con slancio l'amicizia; e questo a tutto vantaggio dei protetti di Libanio, che potevano trarre profitto da questa situazione, senza sborsare denaro. In cambio, il prefetto aveva richiesto una pubblica lode, una rielaborazione del discorso di benvenuto fatto dal retore, del quale aveva voluto fare tante copie, per una maggiore diffusione⁵⁵. Anche l'amicizia di Saluzio, *PPO* sotto Giuliano e sotto Valente⁵⁶, uomo colto e di grande equilibrio, era importante per Libanio, il quale non mancava, vista la buona disposizione del prefetto, di perorare la causa di retori e loro allievi, i quali riuscivano ad ottenere posti nell'ammini-

⁴⁹ LIB., *Or.* 33, 15 (3, p. 173 FÖRSTER).

⁵⁰ *CTh* 12, 1, 109 (385).

⁵¹ La rivolta era stata causata dalla protesta dei *potentiores* contro un'imposta straordinaria ordinata da Teodosio per i suoi *decennalia* e per far fronte alle spese della campagna militare contro Massimo, e aveva avuto come effetto il rovesciamento delle statue imperiali. Libanio dedica alla rivolta cinque orazioni: 19, 20, 21, 22, 23. Cfr. PACK, *Studies in Libanius*, cit. nt. 25, pp. 81 ss.; PETIT, *Libanius*, cit. nt. 1, pp. 238-244; L. CRACCO RUGGINI, *Poteri in gara per la salvezza di città ribelli: il caso di Antiochia*, in *Hestiasis. Studi di Tarda Antichità offerti a S. Calderone*, 1, «STA» 1 (1986) [1988], pp. 265-290.

⁵² PETIT, *Les fonctionnaires*, cit. nt. 9, nr. 61, p. 66.

⁵³ LIB., *Ep.* 696 (10, p. 631 FÖRSTER). Cfr. L. DE SALVO, *I munera curialia nel IV secolo. Considerazioni su alcuni aspetti sociali*, «AARC» 10 (1995), p. 315 [pp. 291-318].

⁵⁴ PETIT, *Les fonctionnaires*, cit. nt. 9, nr. 275, pp. 237 ss.

⁵⁵ LIB., *Or.* 1, 106-116 (1, pp. 134-139 FÖRSTER). Un giudizio diverso ne dà AMMIANO (15, 3, 1-2 e 16, 9, 2 [risp. 1, p. 68 e p. 81 SEYFARTH]), sostenendo che era colto e famoso in eloquenza, ma di animo venale e corrotto.

⁵⁶ PETIT, *Les fonctionnaires*, cit. nt. 9, nr. 264, pp. 225 ss.

strazione⁵⁷. Altro amico del retore era il *PPO* Modesto, del quale era consigliere privato, e del quale loda l'amore per l'eloquenza⁵⁸ – cosa importantissima per lui –, la giustizia⁵⁹, la saggia amministrazione economica⁶⁰ e soprattutto il rispetto nei riguardi della curia. A lui, al tempo del processo di Scytopolis⁶¹, Libanio raccomanda i curiali delle grandi famiglie antiochene che vi erano implicati⁶². Ancora a lui, quand'era *comes Orientis*, il retore si rivolge, come si è visto⁶³, in difesa del *consularis* Trifoniano.

Concludendo, indubbiamente non si può non tener conto delle esagerazioni e della parzialità di Libanio nei giudizi sui rappresentanti dello stato romano nelle zone periferiche; e tuttavia quella che traspare dalle parole del retore antiocheno è una situazione che doveva avere un riscontro notevole nella realtà. Certamente, il primo pensiero dei governatori, quando giungevano in una provincia, doveva essere quello di procurarsi alleati con il denaro e la concessione di favori. E d'altronde, anche da parte delle *élites* provinciali dovevano esserci attese e tensioni, nello sforzo di trovare un'intesa con il rappresentante dello stato romano, nell'intento di riuscire ad allinearsi dalla sua parte, concedendo a loro volta favori e sborsando denaro. Da una parte e dall'altra, insomma, ci doveva essere la tendenza ad intrecciare relazioni di amicizia e scambi di favori. Naturalmente non sempre questo portava a raggiungere i risultati sperati, e si dovevano verificare spesso casi di attrito e di inimicizia, quando non si poteva trovare l'accordo, e stabilire l'intesa auspicata fra le *élites* cittadine e il potere romano. In questi casi, il gruppo o i gruppi che non riuscivano ad entrare in sintonia con il funzionario dello stato romano, lo dipingevano con i colori più foschi e gli attribuivano tutte le peggiori qualità. Difficile dire fino a che punto questo quadro potesse corrispondere alla realtà, essendo sempre viziato dalla parzialità di chi ce lo tramanda, come nel caso di Libanio. Ma c'è ragione di credere che, a grandi linee, esso dovesse rispecchiare una situazione di fatto.

Università di Messina

LIETTA DE SALVO

⁵⁷ LIB., *Ep.* 1224 (11, pp. 306 ss. FÖRSTER).

⁵⁸ LIB., *Ep.* 38 (10, pp. 36 s. FÖRSTER).

⁵⁹ LIB., *Epp.* 38 (10, pp. 36 s. FÖRSTER); 271 (10, p. 258 FÖRSTER); 308 (10, p. 287 FÖRSTER).

⁶⁰ LIB., *Epp.* 1216 (11, pp. 296 s. FÖRSTER); 1367 (11, p. 287 FÖRSTER).

⁶¹ AMM. 19, 12, 8 (1, p. 179 SEYFARTH).

⁶² LIB., *Ep.* 137 (10, pp. 34-36 FÖRSTER); cfr. PETIT, *Libanius*, cit. nt. 1, p. 275.

⁶³ Cfr. *supra*, p. 77, ntt. 14 e 15.

PAULIN DE NOLE:
DU GOUVERNEUR DE CAMPANIE À L'ÉVÊQUE DE NOLE:
RUPTURES ET CONTINUITÉS

Meropius Pontius Paulinus¹ est originaire de Bordeaux en Gironde. Son nom pose problème; en effet, Meropius n'est pas attesté par ailleurs: peut-être est ce la transcription du grec Μερροπη, nom ancien donné à l'une des Muses Siphnos, à moins qu'il ne s'agisse d'une erreur pour Metopius, nom porté par un consulaire de Numidie L. Aemilius Metopius Flavianus, ce qui expliquerait les liens de Paulin avec Aemilius de Bénévent²? En tout cas, il est certain que Paulin ne porta pas lui-même le nom d'Anicius. Le nom Paulinus est porté par les Pontii depuis l'époque des Sévères, et pour les Anicii au début du III^e s. également, ce qui exclut son utilisation pour arguer d'une quelconque parenté. Il est le petit-fils ou le fils? D'un Pontius Paulinus qui avait construit les remparts de Bourg sur Gironde³. Le Pontius Paulinus père de Meropius Pontius est un ami d'Ausone⁴. Paulin, comme son père appartient à l'ordre sénatorial Bien que l'éloge des Paulini chrétiens chez Prudence ne s'applique pas à sa famille, mais vraisemblablement à celle d'Anicius Paulinus⁵, Paulin appartient sans aucun doute dès son enfance à un milieu chrétien. Il fit carrière dans l'empire et occupa la fonction de consulaire de Campanie. Puis après avoir épousé Therasia et reçu le baptême de l'évêque Delphin de Bordeaux, il décide de rompre avec sa vie antérieure et se convertit à l'ascétisme. Prêtre à Barcelone, il obtient de ne pas être attaché à l'église de ce lieu et se rend à nouveau en Campanie auprès du tombeau de saint Félix de Nole; il y fonde une communauté monastique avant

¹ Voir *Prosopographie chrétienne du Bas-Empire*, PCBE II, 2, sous la direction de CH. et L. PIETRI, EFR 2000, s.v. *Meropius Pontius Paulinus* 1, par J. DESMULLIEZ, pp. 1630-1654.

² Hypothèse émise par R. DELMAIRE, *Les responsables des finances impériales au Bas-Empire romain (IV^e – VI^e s.)*, [Coll. Latomus 203, Etudes prosopographiques], Bruxelles 1989, p. 146.

³ Voir PLRE I, p. 676, s.v. *Paulinus 5 et Pontius Paulinus 19*, p. 681; SIDON., *Carm.* 22, MGH AA VIII, p. 247, vers 117: *quem generis Paulinus Pontius olim*; voir K.F. STROHEKER, *Der senatorische Adel im spätantike Gallien*, 1948, nr. 287, p. 200; M. HEINZELMANN, *Gallische Prosopographie*, (260-527), Francia 1982, p. 665, *Pontius Paulinus* 1; voir R. ETIENNE, *Ausoniana*, En passant par l'Aquitaine, Recherches et travaux d'histoire sur le Sud Ouest de la France, VIII, 1995, p. 487 qui fait de ce Paulinus le grand père de Paulin.

⁴ AUSON., *Ep.* 25, 116, MGH AA V, 2, p. 193. On a cru, suite à une erreur d'interprétation de la *Vita Paulini*, PL 61, 17 qu'il a été préfet du prétoire des Gaules.

⁵ PRUD., *Contra Symmachum* 1, CSEL 61, p. 241, vers 559-560.

de devenir vers 410 évêque de Nole, pasteur d'un petit troupeau. Il y a donc rupture par rapport à la période de son gouvernement de province, mais Paulin garde une très grande notoriété sur le plan politique et il convient de se demander si c'est son passé prestigieux qui en est la cause.

D) LA CARRIÈRE DE PAULIN ET SES PREMIERS CONTACTS AVEC LA CAMPANIE.

A) Les débuts de sa carrière

La protection d'Ausone fut essentielle pour la carrière de Paulin: ce dernier déclare devoir le prestige de sa toge et sa renommée à son maître qu'il qualifie de *patronus*, d'*honoris auctor*, de *largitor honorum*⁶. Riche, instruit, doué d'un talent poétique qui lui donnait quelque renommée, Paulin reçoit naturellement les honneurs.

Grâce au témoignage du poème 21, il est possible de suivre les étapes de sa carrière⁷. Ayant laissé jeune (*puer*) l'Aquitaine pour l'Italie⁸, il exerce une magistrature curule, qui lui ouvre le sénat⁹ – la préture? – et obtient vraisemblablement un consulat suffect (*trabea*) avant 379, année du consulat d'Ausone¹⁰.

⁶ AUSON., *Ep.* 21, *MGH AA V*, 2, p. 183, vers 25; *Id.*, *Ep.* 23, *ibid.*, p. 187, vers 34: *Præceptor primus, primus largitor honorum*; PAUL., *Carm.* 10, *CSEL* 30, p. 28, vers 94.

⁷ Sur l'aspect autobiographique de ce poème, voir S. COSTANZA, *Aspetti autobiografici nell'opera poetica di Paolino di Nola*, «Giornale italiano di Filologia» 27 (1976), pp. 265-277.

⁸ PAUL., *Carm.* 21, *CSEL* 30, p. 170, vers 367 *Nam puer Occiduis Gallorum aduectus ab oris*.

⁹ *Id.*, *Carm.* 10, *CSEL* 30, p. 28, vers 94; *Id.*, *Carm.* 21, *ibid.*, p. 173, vers 458; *Cum duceret esse senator*; AUSON., *Ep.* 24, *MGH AA V*, 2, p. 189, vers 56; *Id.*, *Ep.* 25, *ibid.*, p. 192, vers 60-61: *Paulinum Ausoniumque, uiros quos sacra Quirini/purpura et auratus trabeae uelauit amicus*; AMBROS., *Ep.* 58, 3, *PL* 16, 1178 = *Ep.* 27, 3, *CSEL* 82, p. 181: *migrasse a senatu*; HIERON., *Ep.* 58, 11, *CSEL* 54, pp. 540-541: *nobilem te ecclesia habeat ut prius senatus habuit*; URAN., *De obitu Paulini* 9, *PL* 53, 864: *in senatorum purpuras*; SIDON., *Carm.* 22, *MGH AA VIII*, p. 247, vers 116; EUTROP., *Ep.* 2, 5, *PL* 30, 49.

¹⁰ AUSON., *Ep.* 20, *MGH AA V*, 2, p. 181, vers 1-4: *Paulino Ausonius metrum sic suasit, ut esses/tu prior et nomen praegredere meum/quanquam et fastorum titulo prior et tua Romae/praecessit nostrum sella curulis, ebur*; *Id.*, *Ep.* 24, *ibid.*, p. 189, vers 60; *Id.*, *Ep.* 25, *ibid.*, p. 192, vers 60-61: *hic trabeam Pauline, tuam latiamque curulem*. Il ressort de l'affirmation d'Ausone que Paulin a exercé un consulat avant son maître: comme son nom ne figure pas dans les Fastes, il se peut que Paulin ait revêtu un consulat suffect, en 378, remplaçant Valens mort à Andrinople en avril 378?; voir *PLRE I*, s.v. *Paulinus* 21, p. 682. P. FABRE, *Saint Paulin de Nole et l'amitié chrétienne*, Paris 1949, p. 25, met en cause ce consulat de Paulin: "comment croire qu'Ausone ait fait obtenir d'emblée le consulat qui lui était promis à lui-même depuis plusieurs années, mais qu'il n'avait pas encore géré?"; de plus, très souvent la fonction de *consularis Campaniae* est l'une des premières que l'on revêt, sans avoir été consul.

B) Le consulaire de Campanie

Paulin exerce ensuite la charge de consulaire en Campanie, avec le titre de *consularis sexfascalis Campaniae*¹¹, assurant un gouvernement pendant lequel il n'exerce jamais le *ius gladii*-comme il s'en félicite plus tard lorsqu'il est devenu prêtre¹²; il assiste à Nole à l'anniversaire de saint Felix, sans doute le 14 janvier 380, puisque dans le poème 13, daté de 395, Paulin lui-même rappelle que trois lustres se sont écoulés depuis son premier séjour à Nole¹³. Gouverneur de Campanie en 380, il succède vraisemblablement à Anicius Paulinus et précède Anicius Auchenius Bassus attesté entre 379 et 382¹⁴. Rien ne prouve que l'inscription fragmentaire provenant de Formies et mentionnant un Pontius Paulinus *cons(ularis)* s'applique à notre Paulin; il peut tout aussi bien s'agir de Pontius Proserius Paulinus¹⁵. Il réside très certainement dans la métropole Capoue, mais peut se déplacer à travers sa province et séjourner à Cimitile. Déjà attaché à saint Felix auquel il consacre sa barbe¹⁶, Paulin entreprend à Nole, auprès de la tombe du saint, les premiers aménagements: une enceinte, une route, une première construction pour les pèlerins¹⁷: "tu (Felix) m'ordonnais de construire et de paver une route menant à ton toit et de faire s'élever un toit voisin de ton édifice". Ces premiers travaux d'aménagement (construction de la route et d'un hospice pour les indigents), Paulin les entreprit en tant que consulaire de Campanie. On ne peut préciser avec certitude la durée du gouvernement de Paulin qui semble avoir borné là sa carrière.

Il n'est pas le premier gouverneur chrétien de Campanie; avant lui sont attestés Q. Clodius Hermogeanus Olybrius, Neratius Scopius et aussi des représentants d'illustres familles désormais chrétiennes telles les Anicii, les Bassi et d'autres Paulini représentés par Anicius Paulinus, Anicius Auchenius Bassus, Pontius Proserius Paulinus. Cette fonction sera occupée par d'autres chrétiens tel Arrius Maecius Gracchus ou Valerius Publicola.

Paulin est consulaire de Campanie dans cette province prestigieuse où il possède des biens personnels comme il nous le signale par la suite dans sa

¹¹ PAUL., *Carm.* 21, CSEL 30, p. 170, vers 374 *te duce (Felix) fascigerum gessi primaevus honorem*; voir PLRE I, s.v. *Pontius Paulinus* 21, p. 681.

¹² Id., *Carm.* 21, *ibid.*, p. 170, vers 375-376: *teque meam moderante manum, seuante salutem, / purus ab humani sanguis discrimine mansi* et p. 171, vers 395-396: *ergo ubi bis terno dicionis fasce leuatus / deposui nulla maculatam caede securim*.

¹³ Id., *Carm.* 13, *ibid.*, p. 44, vers 7-9: [*Felicitis*] *natalem celebrare tuam tria tempora longo / lustra cucurrerunt, ex quo solemnibus istis / coram uota tibi...*

¹⁴ E. SAVINO, *Campania tardoantica*, Bari 2005, p. 257, place Meropius Pontius Paulinus au numéro 33 entre Anicius Auchenius Bassus (32) et Nicomachus Flavianus (33). Pourtant il nous semble que Paulin a précédé Anicius Auchenius Bassus.

¹⁵ CIL X 6088; voir PLRE I, s.v. *Pontius Paulinus* 20 p. 681 et PLRE II, s.v. *Pontius Proserius Paulinus* 16, pp. 848-849.

¹⁶ Id., *Carm.* 21, *ibid.*, p. 170, vers 377-378: *tunc etiam primae <puer> libamina barbae / ante tuum solium quasi te carpente totondi*.

¹⁷ Id., *Carm.* 21, *ibid.*, p. 170-171, vers 381-386: *uiam ad tua tecta ferentem... hospita cellis*.

correspondance. En effet il est riche¹⁸, il possède des biens fonciers et des ressources en Aquitaine¹⁹, et en Campanie à *Fundi* (= Fondi; Latina)²⁰, et très certainement à Cimitile; ceci explique ses séjours à Cimitile et les travaux d'aménagement qu'il y entreprit.

C) Entre la Gaule et l'Espagne

On ne peut savoir si Paulin a quitté l'Italie dès 381 ou si c'est la mort de Gratien (25 août 383) qui l'obligea à revenir dans sa patrie. En tout cas, revenu en Aquitaine, sur les sollicitations de sa mère²¹, il se rend ensuite en Espagne où il épouse une riche matrone Therasia²². A nouveau établi en Aquitaine dans une de ses propriétés proche de la mer²³, se déplaçant beaucoup²⁴, il mène la vie de grand propriétaire²⁵, occupant ses loisirs à la poésie²⁶ et à des échanges de lettres et de cadeaux avec des amis aquitains, parmi lesquels Gestidius²⁷, Ausone²⁸, Sulpice Sévère alors jeune avocat²⁹. Mais il se déclare mêlé aux affaires publiques³⁰, fait preuve d'une éloquence, qui doit beaucoup -assure-t-il- à Ausone, sans que l'on puisse préciser la nature de ses interventions, ni lui prêter le rôle d'un avocat³¹.

¹⁸ AUSON., *Ep.* 25, *MGH AA V*, 2, p. 193, vers 115-116: *centum.. Paulini regna...*; AMBROS., *Ep.* 58, 1, *PL* 16, 1178 = *Ep.* 27, 1, *CSEL* 82, p. 180, lignes 6-7: *et ipse pauper ex diuite factus...*; HIERON., *Ep.* 118, 5, *CSEL* 55, p. 441: *Respice sanctum uirum Pammachium et feruentissimae fidei Paulinum presbyterum qui non solum diuitias sed seipsos Domino obtulerunt*; PAUL., *Carm.* 21, *CSEL* 30, pp. 174-495: *mea praedia*; AUGUST., *De ciuitate Dei*, 1, 10, *CSEL* 40, 1, pp. 20-21: *ex opulentissimo diuite pauperrimus et copiosissime sanctus*; URAN., *De obitu Paulini*, 9, *PL* 53, p. 864: *Praeterea et opulentias diuitiarum quas propter Deum pauperibus erogauit*; EUTROP., *Ep.* 2, 5, *PL* 30, 49: *qui senatum, honores, diuitias relinquendo*; GREG. TURON., *In gloria confessorum* 108, *MGH srm* 1, 2, p. 367: *habens diuitias multas*.

¹⁹ PAUL., *Ep.* 11, 14, *CSEL* 29, pp. 72-73; ID., *Ep.* 12, 12, *ibid.*, p. 83; ID., *Ep.* 16, 1, *ibid.*, p. 115 (*Ebromagus*); AUSON., *Ep.* 21, *MGH AA V*, 2, p. 182, vers 15 (*Ebromagus*); ID., *Ep.* 22, 1, 2, *ibid.*, pp. 183-185, vers 35: *qui apud Ebromagum conditis mercibus*; ID., *Ep.* 25, *ibid.*, p. 194, vers 126: *Ebromagi iam tecta subit*; SIDON., *Carm.* 22, *MGH AA VIII*, p. 247, vers 114-121 (remparts de Bourg sur Gironde). Pour l'identification d'*Ebromagus*, voir J. FONTAINE, *Vita Martini*, *SC* 133, p. 35, nt. 1: *uicus* à 14 milles de Carcassonne, sur la route allant de Toulouse à Narbonne (Bram sur Aude).

²⁰ PAUL., *Ep.* 32, 17, *CSEL* 29, p. 291: *Fundis nomen oppido est, quod aequae familiae mihi fuit, dum maneret possessio*. Rien ne prouve que la famille possédait des biens à Nole, malgré F. LAGRANGE, *Histoire de Saint Paulin de Nole*, Paris 1884, p. 121.

²¹ ID., *Carm.* 21, *ibid.*, p. 171, vers 398.

²² ID., *Carm.* 21, *ibid.*, p. 171, vers 399; AMBROS., *Ep.* 58, 2, *PL* 16, 1178 = *Ep.* 27, 2, *CSEL* 82, p. 180; HIERON., *Ep.* 58, 6, *CSEL* 54, pp. 535-536; GREG. TURON., *In gloria confessorum* 108, *MGH srm* 1, 2, p. 367.

²³ PAUL., *Carm.* 21, *CSEL* 30, p. 171, vers 406-407.

²⁴ ID., *Ep.* 5, 4, *CSEL* 29, p. 27; ID., *Carm.* 10, *CSEL* 30, p. 28 vers 94 et p. 31, vers 165-166.

²⁵ AUSON., *Ep.* 22, *MGH AA V*, 2, pp. 183-185.

²⁶ PAUL., *Carm.* 3, *CSEL* 30, pp. 2-3; AUSON., *Ep.* 19, *MGH AA V*, 2, pp. 179-180.

²⁷ PAUL., *Carm.* 1 et 2, *CSEL* 30, pp. 1-2.

²⁸ AUSON., *Epp.* 19, 20, 21, 22, *MGH AA V*, 2, pp. 179-185.

²⁹ PAUL., *Ep.* 5, 4, *CSEL* 29, p. 27.

³⁰ ID., *Ep.* 5, 4, *ibid.*, p. 27.

³¹ ID., *Ep.* 5, 4, *ibid.*, p. 27; ID., *Carm.* 10, *CSEL* 30, p. 28, vers 94 et p. 31, vers 165-166.

Paulin place pendant son séjour en Aquitaine le début d'une conversion spirituelle qui l'amène à considérer comme stérile la vie de grand propriétaire qu'il menait jusque là³². En tout cas, il reçoit le baptême de l'évêque Delphinus à Bordeaux³³ au début de 389.

II PAULIN PRÊTRE ET ÉVÊQUE / RUPTURES ET CONTINUITÉS

A) Le séjour en Espagne, une rupture

Arrivé en Espagne avant l'été 389, il vit tantôt à *Caesara Augusta* (Saragosse), *Barcino* (Barcelone) *Tarraco* (Tarragone)³⁴. C'est pendant ce séjour (entre 390 et 393) que Paulin perd son fils unique³⁵, Celsus, qui meurt à l'âge de huit jours et qu'il fait enterrer auprès des martyrs à *Complutum* (= Alcalá de Henares; Nouvelle Castille)³⁶; il progresse alors dans sa conversion: il déclare à Ausone qu'ayant fait vœu de mener une vie toute spirituelle (*corda pio uouisse Deo*)³⁷, il renonce aux Muses païennes pour s'adonner uniquement à la poésie chrétienne³⁸. Il explique dans sa biographie spirituelle (407) qu'il a décidé, en accord avec Therasia, de changer de vie et de pratiquer la continence conjugale³⁹ et cela dès 392/393. En effet, dès cette date, (sans doute avant la mort de son frère), il décide de mettre en vente ses biens et ceux de son épouse, puisqu'il reçoit une lettre de reproches d'Ausone qui emploie les arguments utilisés contre les sectateurs de Priscillien et qui, d'autre part, l'accuse de briser les liens de l'amitié⁴⁰. Il se trouve toujours en Espagne lorsqu'il reçoit les lettres de condoléances de Delphinus et d'Amandus, à la suite de la mort violente de son frère⁴¹, à une date postérieure à 392/393⁴²; Paulin est menacé lors de cet événement de poursuites judiciaires et de confiscation de ses biens non pour des raisons religieuses (en aucun cas il ne fut attiré par le priscillianisme) mais très certainement pour des raisons politiques, ce qui prouve qu'il a dû jouer un rôle politique contre l'usurpateur Eugène. Il attribue plus tard sa sauvegarde à l'intervention miraculeuse de saint Felix⁴³.

³² PAUL., *Ep.* 19, 3, *CSEL* 29, pp. 140-141.

³³ ID., *Ep.* 3, 4, *CSEL* 29, p. 17; ID., *Ep.* 10, 1, *ibid.*, p. 57; ID., *Ep.* 19, 4, *ibid.*, p. 141.

³⁴ AUSON., *Ep.* 24, *MGH AA V*, 2, p. 189; ID., *Ep.* 25, *ibid.*, p. 193, vers 88-99; PAUL., *Carm.* 10, *CSEL* 30, p. 34, vers 232-233.

³⁵ AMBROS., *Ep.* 58, 2, *PL* 16, 1178 = *Ep.* 27, 2, *CSEL* 82, p. 180.

³⁶ PAUL., *Carm.* 31, *CSEL* 30, pp. 328-329, vers 600-610.

³⁷ ID., *Carm.* 10, *ibid.*, p. 37, vers 279.

³⁸ ID., *Carm.* 10, *ibid.*, p. 25, vers 19-32 et p. 29, vers 109-116.

³⁹ ID., *Carm.* 21, *CSEL* 30, p. 172, vers 424 et p. 173, vers 449-450; HYDAT., *Chron.* 81, *SC* 218, p. 126.

⁴⁰ AUSON., *Ep.* 25, *MGH AA V*, 2, p. 190, vers 1 et p. 193, vers 115-116.

⁴¹ PAUL., *Ep.* 35, *CSEL* 29, pp. 312-313; ID., *Ep.* 36, 2, *ibid.*, p. 314.

⁴² AUSON., *Ep.* 25, *MGH AA V*, 2, p. 194, vers 126-127 (*iam praedia fratris uicina ingreditur*): le frère de P. est donc encore vivant en 393, à la date de la composition de l'*Epistula* 25 d'Ausone.

⁴³ PAUL., *Carm.* 21, *CSEL* 30, pp. 171-172, vers 416-420.

Il est ordonné prêtre⁴⁴ – à Barcelone, contre son gré (*inuitus*), par l'évêque Lampius sous la pression populaire le jour de Noël 393 ou 394⁴⁵. Mais il obtient de ne pas être attaché à l'Église de cette cité⁴⁶. En effet, il a déjà pris la décision de se retirer en Italie à Nole, puisque dans son premier *Natalicium* composé en Espagne le 14 janvier 394, il demande à Felix de le protéger pour son futur voyage⁴⁷.

A Rome, Paulin se heurte à une campagne malveillante menée contre lui dans le clergé romain; il supporte aussi avec amertume l'attitude du pape Sirice, qui ostensiblement l'ignore⁴⁸. Comme il le rappelle à plusieurs reprises, Paulin subit aussi les critiques de l'opinion païenne⁴⁹ et celles de grands personnages, (*proceres uiri*), qui représentent sans doute partiellement cette dernière⁵⁰; le témoignage d'Ambroise de Milan est très parlant "J'apprends que Paulin quitte sa patrie, sa maison pour se consacrer tout entier au service de Dieu. On dit qu'il a choisi pour retraite la ville de Nole pour y finir ses jours loin du tumulte du monde... Quand les sénateurs apprendront ces nouvelles, que diront ils?".

B) Continuités

L'évergète et le patronus.

Avant sa conversion à l'ascétisme, quand il exerçait la charge de gouverneur de province de Campanie (*consularis Campaniae*), Paulin avait fait ériger à Nole un *hospitium* pour les pauvres pèlerins (*egentes*)⁵¹. Moine de Nole, il ne rompt pas avec cette tradition: il fait ériger sur ses terres à Fundi une nouvelle basilique⁵² et finance les travaux de restauration de l'ancienne basilique de saint Felix et de construction de la nouvelle basilique qu'il fit décorer de scènes de la Bible (de l'Ancien Testament pour la nouvelle basilique et du Nouveau Testament pour l'ancienne) dans le but d'instruire les fidèles par l'image⁵³. Il transforme en quelque sorte "ses richesses en architecture publique"⁵⁴.

⁴⁴ PAUL., *Ep.* 1, 10, CSEL 29, pp. 8-9; ID., *Ep.* 2, 2, *ibid.*, p. 10; ID., *Ep.* 3, 4, *ibid.*, p. 17.

⁴⁵ ID., *Ep.* 3, 4, *ibid.*, p. 17; ID., *Ep.* 1, 10, *ibid.*, p. 8. Sur cette datation, voir J. DESMULLIEZ, *Paulin de Nole, études chronologiques (393-397)*, dans *Recherches Aug.* 1985, pp. 35-64.

⁴⁶ ID., *Ep.* 1, 10, *ibid.*, p. 9.

⁴⁷ ID., *Carm.* 12, CSEL 30, p. 43, vers 22-29.

⁴⁸ ID., *Ep.* 5, 13-14, CSEL 29, p. 33, lignes 6 et 14: *denique a nobis Romae zelotyporum incendia clericorum longinquitas urbis extinguit.*

⁴⁹ ID., *Ep.* 1, 8, *ibid.*, p. 6; ID., *Ep.* 5, 4, *ibid.*, p. 27; ID., *Ep.* 38, 4, *ibid.*, p. 328.

⁵⁰ AMBROS., *Ep.* 58, 3, PL 16, 1178 = *Ep.* 27, 3, CSEL 82, p. 181.

⁵¹ PAUL., *Carm.* 21, pp. 170-171, vers 383-394.

⁵² ID., *Ep.* 32, 17, p. 291.

⁵³ ID., *Ep.* 32, 10-16, pp. 285-291.

⁵⁴ D. TROUT, *Il nuovo Paolino di Nola, Cimitile e Paolino di Nola; la tomba di S. Felice e il centro di pellegrinaggio*, dans H. BRANDEBURG - L. PANI ERMINI (a cura di), *Atti della giornata tematica dei Seminari di Archeologia cristiana*, [ÉFR 9 mars 2000], Città del Vaticano 2003, pp. 29-34.

D'ailleurs, comme l'a suggéré P. Brown dans son étude intitulée de la "*plebs romana* à la *plebs dei*", il y a convergence entre la munificence traditionnelle et les aumônes chrétiennes, dans la mesure où les membres de la classe supérieure en donnant aux pauvres évitent les tensions sociales⁵⁵. Dans un contexte différent, Paulin continue à exercer dans la plus pure tradition sénatoriale ses fonctions de *patronus*. Il félicite son ami le sénateur Pammachius d'avoir organisé à l'occasion des funérailles de sa femme Paulina "un banquet des pauvres" qu'il a réunis dans la basilique St. Pierre de Rome en leur offrant une distribution de nourriture, de vêtements et d'argent⁵⁶. C'est aussi ce que fit Paulin à Nole. Le prêtre Uranius, auteur du *De obitu Paulini*, nous fournit des témoignages concrets sur les actions de Paulin envers les pauvres. Il leur distribua toutes ses richesses, en se défaisant de ses biens temporels qui sont passagers à l'inverse des biens spirituels donnés par Dieu qui sont éternels⁵⁷. Il faisait venir de partout les malheureux pour leur donner nourriture et vêtement; il ouvrit ses greniers aux pauvres, leur procurant la nourriture mais aussi les vêtements dont ils avaient besoin; ils les délivrent aussi de leurs créanciers⁵⁸.

Par rapport aux relations de clientèle de l'Antiquité classique, il y a une différence fondamentale: en effet, Paulin ne cherche pas à avoir une puissance sociale lui permettant de faire carrière, au contraire en donnant ses richesses aux pauvres, il devient lui aussi un pauvre⁵⁹.

C) Un personnage resté illustre

Paulin prêtre puis évêque de Campanie jouit d'un grand prestige à la fois sur le plan religieux et politique comme le prouvent les faits suivants.

Pendant l'hiver 399-400, P. est recommandé auprès des évêques de Campanie par une lettre (perdue) que leur adresse le pape Anastase⁶⁰. Le 29 juin 400, lorsqu'il se rend à Rome pour la fête des saints Pierre et Paul, il est reçu avec considération par le pape Anastase qui lui fait l'honneur – bien qu'il ne soit pas évêque – de l'inviter à participer aux cérémonies marquant l'anniversaire de son élection épiscopale (au plus tôt le 27 novembre 400). Il s'excuse de ne pouvoir être présent⁶¹.

⁵⁵ P. BROWN, *Dalla "plebs romana" alla "plebs dei": aspetti della cristianizzazione di Roma*, dans P. BROWN - L. CRACCO RUGGINI - M. MAZZA, *Governanti e Intellettuali: popolo di Roma e popolo di Dio* (I-VI secolo), Turin 1982, pp. 131-132.

⁵⁶ PAULIN DE NOLE, *Ep.* 13, 11-14, pp. 92-96; CH. PIETRI (éd.), *Saint Paulin de Nole, Poèmes, Lettres et Sermon*, Namur 1964, pp. 139-144.

⁵⁷ URAN., *De obitu Paulini*, 8, PL 53, 863: *pauperibus in hoc saeculo profuit, diuitibus autem in futuro prouidit*; voir A. PASTORINO, *De obitu sancti Paulini*, «Augustinianum» 24 (1984), p. 123.

⁵⁸ URAN., *De obitu Paulini*, 6, PL 53, 862: *aperuit horrea sua pauperibus, apothecas suas aduenientibus patefecit... Nam parum ei erat proximos alere, nisi etiam undique euocaret quos pasceret atque uestiret*; PASTORINO, *De obitu*, cit. nt. 57, p. 121.

⁵⁹ J. DESMULLIEZ, *Paulin de Nole et la paupertas*, dans *Actes du 11^{ème} colloque de La Rochelle, 2, 3 et 4 septembre 2005*, Les Pères de l'Eglise et la voix des pauvres, La Rochelle, 2006, pp. 245-263.

⁶⁰ PAUL., *Ep.* 20, 2, *ibid.*, pp. 144-145 (JAFFÉ 273).

⁶¹ ID., *Ep.* 20, 2, *ibid.*, pp. 144-145.

En avril 419, Paulin est convoqué par la Cour impériale à une réunion d'évêques italiens qui devaient décider à Ravenne lequel des deux prétendants à la succession de Zosime, Boniface ou Eulalius, était le pape légitime. Paulin, en mauvaise santé (*corporis inaequalitate*), ne peut s'y rendre, et dans le courant de la même année, il reçoit une lettre de l'empereur Honorius, l'invitant à un nouveau concile qui devait se tenir à Spolète, au cours duquel il devrait prononcer un jugement que son absence au premier synode l'avait obligé à différer⁶².

III) LE MAINTIEN DE LA NOTORIÉTÉ DE PAULIN DE NOLE

A) Ses liens avec l'aristocratie campanienne

Outre Paulin de Nole, sont attestés en Campanie Severus de Naples, Symmachus de Capoue, Aemilius de Bénévent et Acyndinus, évêque de siège non mentionné. Paulin est lié à Severus de Naples qui correspond comme Paulin avec Ambroise de Milan, mais surtout qui est mentionné avec le titre de *frater* par l'orateur Symmaque dans une lettre à Decius gouverneur de Campanie⁶³. Il est donc tout à fait vraisemblable que Severus soit lié à la famille des Valerii Seueri descendant d'une noble lignée⁶⁴, ce qui expliquerait l'éloge fait par Symmaque qui, ne l'oublions pas est parent du frère d'Ambroise Satyrus. Il n'est pas exclu de penser que Severus est parent de Symmaque. De plus l'évêque de Capoue à la même époque qui se nomme Symmachus est connu par ses actes d'évergétisme en particulier le décor en mosaïque de la basilique S. Maria Maggiore et de San Prisco⁶⁵. C'est d'ailleurs cet évêque qui se rend au chevet de Paulin agonisant en compagnie d'Acindynus, un évêque de siège non mentionné⁶⁶, qui est très vraisemblablement un descendant de L. Septimius Acyndinus mentionné dans la correspondance de Symmaque, appartenant lui aussi à une famille consulaire⁶⁷.

B) Le clan des Espagnols

De même à Bénévent, l'évêque Aemilius envoyé en légation en Orient en 406 dont la fille épouse Julien d'Eclane et qui est lié à Paulin de Nole appartient très certainement à la famille du comte des largesses sacrées d'Oc-

⁶² HONOR., *Ep. Coll. Auel.* 25, CSEL 351, pp. 71-72; lettre émanant probablement de Galla Placidia.

⁶³ SYMM., *Ep.* 7, 51, MGH AA VI, p. 191: *fratrem meum Seuerum episcopum omnium sectarum adtestatione laudabilem*. Voir PLRE I, s.v. *Q. Aurelius Symmachus* 4, pp. 865-870 et s.v. *Caecina Decius Albinus* 10, p. 36. La lettre ne peut être adressée à Hadrianus. Il s'agit dans le contexte, du gouverneur de Campanie Decius.

⁶⁴ Voir PLRE I, s.v. *Seuerus* 29, p. 837.

⁶⁵ Voir PCBE II, 2, Italie, s.v. *Symmachus* 5, p. 2145.

⁶⁶ URAN., *De obitu Paulini*, 2, 3, PL 53, 860-861.

⁶⁷ SYMM., *Ep.* 1, 1 et 1, 8, p. 72, CUF I, pp. 60-61 et p. 72.

cident attesté en 397 Aemilius Florus Paternus. Nous suivons les hypothèses émises par R. Delmaire sur les liens probables qui unissent la famille d'Aemilius Florus Paternus à celle de Maternus Cynegius et à la famille théodosienne⁶⁸. Peut-être est-il aussi lié à Florus maître des offices et préfet d'Orient sous Théodose qui doit être apparenté à [...a] Flora Eunomia, épouse de L. Turcius Asterius, fils du préfet de Rome de 339. Or nous retrouvons autour de Paulin des descendants des Turcii, Asterius et Eunomia, et des descendants d'Aemilius Florus Paternus, Flora⁶⁹ et Cynegius; de plus, l'évêque de Bénévent lié à Paulin se nomme Aemilius et doit lui aussi être apparenté à Paternus. Nous constatons donc la présence d'un cercle d'aristocrates chrétiens en Campanie dont les Turcii et les Aemilii sont les principaux représentants et qui sont liés à la famille des Anicii. Peut-être, peut-on même aller plus loin: Paulin de Nole s'appelle Meropius Pontius Paulinus, et dans une inscription un consulaire de Numidie est nommé Aemilius Metopius (pour Meropius?) Flavianus, ce qui sous - entend des liens de parenté entre Aemilius et Paulin⁷⁰.

C) Paulin et l'empereur Théodose

Nous avons vu les menaces qui pesaient sur Paulin au moment de l'usurpation d'Eugène. Il n'est pas exclu que par ses liens de parenté avec Aemilius de Bénévent, il soit lui-même apparenté à la famille théodosienne.

Il compose, à la demande de son ami Endelechius⁷¹, sûrement après la victoire de Théodose sur Eugène (6 septembre 394), peut-être après la mort de l'empereur (17 janvier 395) un *liber* très court⁷², ou *libellus*, aujourd'hui perdu⁷³, en fait un éloge en prose qualifié par Gennade de Panégyrique⁷⁴, célébrant moins l'empereur que le *seruus Christi* et exaltant une victoire obtenue sur les

⁶⁸ DELMAIRE, *Les responsables des finances*, cit. nt. 2, pp. 145-146.

⁶⁹ Dans ce cas l'origine africaine défendue par Y. DUVAL, *Flora était-elle africaine? Augustin: de cura pro mortuis gerenda*, 1, 1, «RE Aug.» 34 (1988), pp. 70-77 est discutable: il me semble que l'origine espagnole de Flora est plus plausible, ce qui ne l'empêche pas de vivre en Afrique lorsqu'elle s'adresse à Paulin à propos de l'inhumation dans la basilique Saint-Felix ad sanctum Felicem pour son fils étranger (peregrinus) à Nole qui est mort dans le diocèse de Paulin.

⁷⁰ *CIL VIII* 18328. Voir DELMAIRE, *Les responsables des finances*, cit. nt. 2, p. 146. Cette hypothèse permet une nouvelle lecture de la correspondance et des poèmes de Paulin de Nole. Les aristocrates présents à Nole en 407 sont des membres de sa famille; de même s'il a composé l'épithalame de Julien d'Eclane pour son mariage avec Titia la fille de l'évêque de Bénévent Aemilius, n'est ce pas aussi pour accueillir Julianus fils de Memor et d'une *primaria femina* Juliana dans sa famille?

⁷¹ PAUL., *Ep.* 28, 6, *CSEL* 29, p. 246.

⁷² HIERON., *Ep.* 58, 8, *CSEL* 54, p. 537.

⁷³ PAUL., *Ep.* 28, 6, *CSEL* 29, p. 246.

⁷⁴ GENNAD., *De uiris inl.* 49, *T.U.* 14, 1, p. 79; CASSIOD., *Institutiones* 21, Mynors, pp. 59-60.

tyrans, moins par les armes que par la prière⁷⁵. P. envoie par l'intermédiaire de Vigilantius ce Panégyrique à Jérôme⁷⁶.

Certes le fait de composer le panégyrique de Théodose ne veut rien dire sur les liens entre Paulin et l'empereur; mais l'hypothèse d'une possible parenté avec la famille théodosienne expliquerait le maintien de la notoriété de cet ancien gouverneur de Campanie.

⁷⁵ PAUL., *Ep.* 28, 6, *CSEL* 29, p. 246.

⁷⁶ HIERON., *Ep.* 58, 8, *CSEL* 54, pp. 537-538.

REGERE ET GUBERNARE PROVINCIAS:
POTERE E POTERI DEL GOVERNATORE PROVINCIALE*

INTRODUZIONE

Il tema dell'amministrazione provinciale è stato ampiamente dibattuto in questi ultimi anni con studi condotti e dal punto di vista propriamente storiografico¹

* Il testo riproduce la relazione; solo il titolo ha subito una lieve modifica.

¹ Il dibattito scientifico intorno all'amministrazione provinciale ha prodotto numerosi saggi; nell'impossibilità di esaurire tutta la bibliografia si ricordano alcuni studi fondamentali. Dopo i lavori di Th. MOMMSEN, *Römische Staatsrecht*, 1-, Berlin 1886-1888, rist. an. Graz 1952-1969; M. ROSTOVITZEFF, *Storia economica e sociale dell'impero romano*, Oxford 1926, tr. it., Firenze 1972; J.G.C. ANDERSON, *The Genesis of Diocletian's Provincial Reorganization*, «JRS» 22 (1932), pp. 24-32; A. PIGANIOL, *L'empire chrétien (325-395)*, Paris 1947 (2^a ed. agg. da A. CHASTAGNOL, Paris 1972); E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire*, (tr. fr. par J.-R. PALANQUE), Paris-Bruges 1949, rist. Amsterdam 1968; cfr. S. MAZZARINO, *Aspetti sociali del IV secolo*, Roma 1951, pp. 151 ss.; ID., *Antico, Tardoantico ed Era costantiniana*, 1, Bari 1974, pp. 240 ss.; P. PETIT, *Libanius et la vie municipale à Antioche au IV^e siècle après J.C.*, Paris 1955; A. CHASTAGNOL, *L'administration du Diocèse italien au Bas-Empire*, «Historia» 12 (1963), pp. 348-406; ID., *Aspects de l'antiquité tardive*, Roma 1994; G. CLEMENTE, *Due note sulla storia della Diocesi italica nel IV secolo*, «Atheneum» 43 (1965), pp. 355-368; F.F. ABBOTT - A.C. JOHNSON (eds.), *Municipal Administration in the Roman Empire*, New York 1968; A.H.M. JONES, *Rome and the Provincial Cities*, «RHD» 39 (1971), pp. 513-551; ID., *The Cities of the Eastern Roman Provinces*, Oxford 1971²; ID., in P. RUNT (ed.), *The Roman Economy. Studies in Ancient Economic and Administrative History*, Oxford 1974, pp. 165 ss.; J.H.W.G. LIEBESCHUETZ, *Antioch: City and Imperial Administration in the Later Roman Empire*, Oxford 1972; ID., *Gouvernement and Administration in the Later Empire (to A.D. 476)*, in J. WACHER (ed.), *The Roman Imperial World*, London-New York 1987, pp. 455-469; ID., *Administration and Politics in the Cities of the fifth to the middle of seventh Century, 425-640*, in AV. CAMERON - B. WARD-PERKINS - M. WHITBY, *The Cambridge Ancient History (= CAH²) 14: Late Antiquity: Empire and successors A.D. 425-600*, Cambridge 2000, 1, pp. 207 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli 1975, pp. 317 ss.; P.A. BRUNT, *The Administrators of Roman Egypt*, «JRS» 65 (1975), pp. 124-175; M. SARGENTI, *Le strutture amministrative dell'impero da Diocleziano a Costantino*, «AARC» 6 (1986), pp. 199-262; R. MACMULLEN, *Roman Government's Response to Crisis A.D. 235-337*, New Haven 1976; ID., *La corruzione e il declino di Roma*, tr. it., Bologna 1991; A. GIARDINA (a cura di), *Società romana e impero tardoantico I*, Roma-Bari 1986; ID., *L'Italia romana. Storia di un'identità incompiuta*, Roma-Bari 1997; J. BLEICKEN, *Prinzipat und Dominat: Gedanken zur Periodisierung der römischen Kaiserzeit*, Wiesbaden 1978; CH. VOGLER, *Constance II et l'administration impériale*, Strasbourg 1979; EAD., *La gestion administrative et financière des provinces au Bas-Empire romain*, «IH» 5 (1981), pp. 193-205; P. VEYNE, *Clientèle et corruption au service de l'état: la venalité des offices dans le Bas-Empire*, «Ann (ESC)» 36 (1981), pp. 36 ss.; B. LEVICK, *Government of the Roman Empire*, London 1985; F. ELIA, *Sui proconsoli d'Africa vicesacra iudicantes*, «QC» 7

e da quello epigrafico², prosopografico³ e giuridico⁴. I risultati di una ricerca sul profilo giuridico governatoriale finalizzata all'approfondimento di precedenti studi sui governatori⁵, sono stati da me presentati a Lille nel dicem-

(1985), pp. 217-236; E. DEMOUGEOT, *Le fonctionnariat du Bas-Empire éclairé par les fautes des fonctionnaires*, «Latomus» 45 (1986), pp. 160-170; F.M. AUSBÜTTEL, *Die Verwaltung der Städte und Provinzen im Spätantiken Italien*, Frankfurt 1988; A.E. ASTIN, *The Emergence of the Provincial System*, in *The Cambridge Ancient History* (= CAH) 7, 2, Cambridge 1989, pp. 570-572; A. DEMANDT, *Die Spätantike: Römische Geschichte von Diocletian bis Iustinian, 284-565 n. Chr.*, München 1989; G. NOCERA, *Il centralismo amministrativo del tardoimpero*, «AARC» 8 (1990), pp. 599-621; KL. ROSEN, *Iudex und Officium: Kollektivstrafe, Kontrolle und Effizienz in der Spätantiken Provinzialverwaltung*, «AncSoc» 21 (1990), pp. 273-292; R. DUNCAN JONES, *Structure and Scale in the Roman Empire*, Cambridge 1990; AV. CAMERON, *The Later Roman Empire A.D. 284-430*, London 1993; G.A. CECCONI, *Governo imperiale e élites dirigenti nell'Italia tardo-antica. Problemi di storia politico-amministrativa (270-476 d.C.)*, [Bibl. di Athenaeum 24], Como 1994; W. ECK, *Die Verwaltung des römischen Reiches in der hohen Kaiserzeit: Ausgewählte und erweiterte Beiträge*, Basel I 1995; S. CORCORAN, *The Empire of the Tetrarchs: Imperial Pronouncement and Government A.D. 284-324*, Oxford 1996; R. HAENSCH, *Capita provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit*, Mainz 1997; C. KELLY, *Emperors, Government and Bureaucracy*, in CAH 13, 2, pp. 138-183; A. PINZONE, *Provincia Sicilia*, Catania 1999; AA. VV., *Les gouverneurs de province dans l'Antiquité tardive*, «AnTard» 6 (1998); AA. VV., *Figures du pouvoir: gouverneurs et évêques*, «AntTard» 7 (1999); R.R.R. SMITH, *Late Antique Portraits in a public Contest. Honorific Statuary at Afrodiasis in Caria, A.D. 300-600*, «JRS» 89 (1999), pp. 155 ss.; L. DI PAOLA, *Sull'uso dei breves nell'amministrazione romana tardoantica*, in *Il tardoantico alle soglie del Duemila*, in G. LANATA (a cura di), *Atti del V convegno nazionale dell'Associazione di Studi Tardoantichi*, Genova 2-4 giugno 1999, Pisa 2000, pp. 189-204; S. BARNISH, *Governement and Administration*, in CAH 14, pp. 164 ss.; P. BROWN, *Genesis della tarda antichità*, tr. it., Torino 2000, pp. 36 ss.; A. LEWIN, *Governatori e curie cittadine*, «AARC» 13 (2001), pp. 621-646; L. DE SALVO, *Funzionari ed élites locali: gli ἄρχοντες di Libanio*, «AARC» 13 (2001), pp. 737-759; J.-M. CARRIÉ - R. LIZZI TESTA (éd.), *Humana sapit: Études d'Antiquité offertes à Lellia Cracco Ruggini*, [BAT 3], Turnhout 2002, cap. V; N. THIERRY, *La Cappadoce de l'Antiquité au Moyen Âge*, [BAT 4], Turnhout 2002; M. CASSIA, *Cappadocia romana*, Catania 2004.

² L. ROBERT, *Epigrammes du Bas-Empire*, «Hellenica» 4 (1948), pp. 136 ss.; I. KAJANTO, *Un'analisi filologico-letteraria delle iscrizioni onorarie*, «Epigraphica» 33 (1971), pp. 3 ss.; V. NERI, *L'elogio della cultura e l'elogio delle virtù politiche nell'epigrafia latina del IV secolo d.C.*, «Epigraphica» 43 (1981), pp. 115 ss.; D.H. FRENCH - D. FEISSEL, *Inscriptions de Cilicie*, Paris 1987; C. ROUCHE, *Aphrodisias in the Late Antiquity*, London 1989; J.-L. FOURNET, *Un nouvel épithalame de Dioscore d'Aphrodité adressé à un gouverneur civil de Thébaïde*, «AnTard» 6 (1998), pp. 65-82; T. RITTI, *Un decreto onorario di Hierapolis per Tiberius Iulius Myndios*, «MedAnt» VI, 2 (2001), pp. 489-555.

³ Fondamentali gli studi di A. CHASTAGNOL, *Les fastes de la préfecture de Rome au Bas-Empire*, Paris 1962; Id., *L'Italie et l'Afrique au Bas-Empire. Études administratives et prosopographiques*, Lille 1987; R. DELMAIRE, *Les responsables des finances impériales au Bas-Empire romain (IV^e- V^e siècle)*. *Études prosopographiques*, Bruxelles 1989.

⁴ Per il periodo altoimperiale, D. MANTOVANI, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del 'de officio proconsulis' di Ulpiano*, «BIDR» 35-36 (1993-1994), pp. 203-237.

⁵ L. DI PAOLA, *Μικρὰ εἰκὼν τῆς βασιλείας. Sulla sacralità del potere del governatore provinciale*, in L. DE SALVO - V. AIELLO (a cura di), *Salvatore Calderone (1915-2000): la personalità scientifica*, Atti del Convegno Internazionale (Messina - Taormina 19-21 febbraio 2002), Messina 2003 (estr. ant.), pp. 1-23; EAD., *Per un profilo del governatore costantiniano*, in *Orbis Antiquus, Studia in honorem Johannis Pisonis*, Cluj-Napoca 2004, pp. 114-119; EAD., *Iconografia del potere provinciale: riflessioni su alcune immagini*, in *Corona Laurea, Studi in*

bre 2005, al XXIX colloquio dell'HALMA⁶.

Tuttavia, io credo che nelle indagini sulla vicenda amministrativa romana non abbia avuto ancora il giusto rilievo il rapporto tra potere e poteri del governatore, potere che è espressione di una *dignitas* e di un rango ed è anche estensione, riflesso di quello imperiale, strumento attraverso il quale il sovrano secondo la nota elocuzione: *ubicumque est imperator*⁷, fa arrivare la sua presenza in ogni parte dell'impero rendendo possibile quello che Sandro Fusco⁸ ha chiamato il 'decentramento della centralità'. Poteri che sono le forme, le modalità attraverso le quali il potere governatoriale si manifesta e si attua.

Il rapporto *imperium - administratio, potestas - administratio*, di cui appunto vorrei discutere, è stato visto nel tempo o in termini di contrapposizione, da una parte la realtà statale dall'altra quella provinciale, lontane e separate; ovvero il rapporto è stato posto in termini di conflittualità; di rado si è parlato di complementarità.

A queste due tendenze si sono ispirati alcuni antichisti⁹; in questa stessa direzione si è mossa la dottrina¹⁰. Di un terzo orientamento si è fatto portavoce

onore Luciei Teposu Marinescu, Bucureșt 2005, pp. 387-397; EAD., *Vescovi, notabili e governatori nella corrispondenza di Teodoro di Cirro*, in R. LIZZI TESTA (a cura di), *Le trasformazioni delle élites in età tardoantica*, Atti del Convegno Internazionale, Perugia 15-16 marzo 2004, Roma 2006, pp. 155-176.

⁶ L. DI PAOLA, *Il governatore provinciale nel Codice Teodosiano. Contributo allo studio dell'amministrazione periferica*, in *Société, Économie, Administration dans le Code Théodosien, Actes XXIX^e Colloque HALMA*, Lille 1-3 dicembre 2005, in c.d.s.

⁷ *Schol. Cic. Leg. Man.* 317 (CGL, rec. GOETZ, 5, 658, 7).

⁸ Sulla centralità del potere dell'imperatore vista in una prospettiva diversa rispetto alle teorie tradizionali, cfr. S.A. FUSCO, ... *Là dov'è l'imperatore ovvero: il decentramento della centralità*, «AARC» 13 (2001), pp. 63 ss. Sulla nozione di decentralizzazione come affermazione di caratteri regionali, cfr. A. TRANOY, *Centralisme, décentralisation ou provincialisation? Aquitaine et Gaille d'Auguste à Constantin*, «RH» 272 (1984), pp. 273-294.

⁹ K.J. MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung*, Leipzig 1881; W. LIEBENAM, *Städteverwaltung im Römischen Kaiserreiche*, Leipzig 1900; M. STAHL, *Imperial Herrschaft und provinzielle Städte. Strukturprobleme der Römischen Reichsorganisation im 1.-3 Jh. der Kaiserzeit*, Göttingen 1978; E. LO CASCIO, *Le tecniche dell'amministrazione*, in *Storia di Roma*, 2, 2, Torino 1991, pp. 119-191 (ora in LO CASCIO, *Il princeps e il suo impero*, Bari 2000, pp. 13-79); W. ECK, *Die Verwaltung des Römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit*, I-II, Basel 1995-1998; ID. (hrsg.), *Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den Kaiserzeitlichen Provinzen vom 1.-bis 3 Jh.* München 1999; M. MAZZA, *Il principe e il potere. Rivoluzione e legittimismo costituzionale nel III sec. d.C.*, in G.G. ARCHI (a cura di), *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel Tardo Impero (III-V sec. d.C.)*, Atti di un incontro tra storici e giuristi, Firenze 2-4 maggio 1974, Milano 1976 (ora in M. MAZZA, *Le maschere del potere*, Napoli 1986, pp. 1-93); G.D. MEROLA, *Autonomia locale, governo imperiale*, Bari 2001; L. DI PAOLA, *L'organizzazione statale (III-VI sec. d.C.)*, in L. DE SALVO (a cura di), *Storia di Roma in età tardoantica*, Roma 2004 (estr. ant.), pp. 1-29.

¹⁰ Dopo gli studi di O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, Leipzig 1885; TH. MOMMSEN, *Römische Staatsrecht*, 1-5, Berlin 1886-1888, rist. an. Graz 1952-1969; cfr. O.TH. SCHULZ, *Vom Prinzipat bis Dominat. Das Wesen des römischen Kaisertums des dritten Jahrhunderts*, Paderborn 1919; P. DE FRANCISCI, *Arcana Imperii*, 3, 1, Milano 1948; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 4, 1, Napoli 1966; N. PALAZZOLO, *Potere imperiale e organi giurisdizionali nel II sec. d.C.*, Milano 1974; J. GAUDEMET, *Études de droit romain*, Napoli 1979; ID., *Les gouvernants à Rome. Essais du droit public romain*, Napoli 1985; F. LUCREZI, *Leges super principem*, Napoli 1982; G. CRIFÒ, *Lezioni di diritto romano*, Bologna 2005⁴.

Giuliano Crifò¹¹ che nel seminario tenuto a Messina un anno fa affrontò il tema nelle sue implicazioni storico-giuridiche e nell'ottica della genesi del diritto amministrativo e sono sicura che oggi avrà altre cose da dire.

Non nutro, d'altra parte, l'illusione di poter trovare tutte le risposte agli interrogativi che il problema pone, pur convinta che il rapporto *imperium-administratio*, vada ripensato, ridisegnato correlando i due termini in un processo dialettico e ponendo gli stessi aristotelicamente nella dualità di sostanza e forma. Il potere è l'essenza dell'essere governatore, le forme sono le determinazioni di tale essenza.

IL POTERE GOVERNATORIALE

Il potere del governatore è stato oggetto di riflessione da parte di numerosi autori antichi, ma pur descritto e rappresentato in maniera diversa, è stato sempre correlato a quello imperiale¹².

Libanio¹³ paragona il potere imperiale al sole e i governatori ai raggi. E poiché l'imperatore materialmente non può essere dovunque, la luce del sole – afferma il retore – arriva in tutto l'impero attraverso i raggi che sono appunto i governatori verso i quali il suo atteggiamento non sempre è benevolo. Ancora. Il governatore è per Temistio¹⁴ immagine in piccolo della regalità – μικρὸν

¹¹ G. CRIFÒ, *Amministrazione e diritto*, conferenza, Messina 18 novembre 2005.

¹² L. DE BLOIS ET ALII (eds.), *The Representation and Perception of Roman Imperial Power*, Amsterdam 2003; C. NEIRA FALEIRO, *La plenitudo potestatis e la ueneratio imperatoris come principio dogmatico della politica della Tarda Antichità: un esempio chiaro: la N D*, in *Impact of Rome. Workshop III. The Presentation and Perception of Roman Imperial Power, Roma Istituto olandese a Roma, 20-23 marzo 2002*, Amsterdam 2003, pp. 170-185.

¹³ LIB., *Or.* 52, 3 (= 4, p. 26 FÖRSTER); in un'altra orazione (*Or.* 33, 15 = 3, p. 173 FÖRSTER), il retore delinea l'immagine del governatore ideale che deve essere un uomo di buon senso e che ha voglia di lavorare, un uomo fattivo piuttosto che un chiacchierone, uno che vuole usare la persuasione piuttosto che la repressione, uno che aiuta i poveri piuttosto che i loro oppressori; che distingue ciò che è possibile da ciò che non lo è; che sa capire che c'è un tempo per torturare ed uno per minacciare. E poi – si legge in un'altra orazione ancora (*Or.* 45, 27-28 = 3, pp. 373 s. FÖRSTER) – non può essere governatore chi non sa fare rispettare le leggi; compito del governatore è quello di difenderle e fare la guerra a chi non le rispetta. Sui rapporti tra Libanio e i governatori cfr. R.A. PACK, *Studies in Libanius and the Antiochene Society under Theodosius*, Univ. Michigan 1935, pp. 56 ss.; PETIT, *Libanius et la vie municipale*, cit. nt. 1, pp. 182 ss.; ID., *Les fonctionnaires dans l'oeuvre de Libanius. Analyse prosopographiques*, Paris 1994; G. DOWNEY, *A History of Antioch of Syria from Seleucus to the Arab Conquest*, Princeton 1961, pp. 373 ss.; LIEBESCHUETZ, *Antioch*, cit. nt. 1, pp. 188 ss.; pp. 242 s.; L. DE SALVO, *Giudici e giustizia ad Antiochia. La testimonianza di Libanio*, «AARC» 11 (1996), pp. 485 ss.; EAD., *Funzionari ed élites locali*, cit. nt. 1, pp. 737 ss.; EAD., *Libanio e i tiranni (A proposito di Lib. or. 57, 51 ss.)*, «MedAnt» VI, 2 (2001), pp. 631-645; EAD., *Conflitti e connivenze tra élites cittadine e potere romano ad Antiochia nel IV secolo*, *supra*, pp. 75-82.

¹⁴ THEM., *Or.* 8, 22, 117 d; 118 b. Su questo retore, da ultimo, L. DE SALVO, *Temistio e Costantinopoli*, in F. ELIA (a cura di) *Politica, retorica e simbolismo del primato: Roma e Costantinopoli (IV-VII secolo d.C.)*, Atti del Convegno internazionale, Omaggio a R. Soraci (Catania 4-7 ottobre 2001), 2, Catania 2004, pp. 130-154, con utili riferimenti bibliografici.

εἰκὼν τῆς βασιλείας¹⁵. L'impronta imperiale¹⁶ – χαρακτήρ – è, secondo questo stesso autore, impressa nei governatori come sopra le monete.

Nei governatori abitano le virtù imperiali, si legge nella Tavola di Trinitapoli¹⁷. I governatori – si afferma nell'*Institutio Traiani*¹⁸ – sono gli occhi, le orecchie e la lingua dell'imperatore. Per Teodoreto¹⁹, il governatore è τῆς ἀρχῆς προσωπεῖον. L'ἀρχή governatoriale deve essere sempre rispettosa della legge e della giustizia e del bene comune.

Altri autori, come Atanasio²⁰, Ambrosiaster²¹, Severiano di Gabala²², Teodoro il Lettore²³, sostenendo il principio del completamento dei due poteri, rimarkano la complementarietà tra immagine imperiale e immagine governatoriale. Questa stessa complementarietà traspare dal *Missorium*²⁴ di Teodosio, nel quale non solo è illustrata la cerimonia di nomina del governatore, a cui è sotteso tutto un simbolismo rituale oltre che propagandistico²⁵ che trova il suo equivalente nella omonima investitura del proconsole descritta da Costantino Porfirogenito nel *de Ceremoniis*²⁶, ma anche è attestato il passaggio del potere dall'imperatore al governatore, come ho segnalato in un mio saggio²⁷ pubblicato qualche anno fa, al quale rinvio per ogni approfondimento.

¹⁵ Su questa immagine cfr. DI PAOLA, Μικρὰ εἰκὼν τῆς βασιλείας, *Sulla sacralità del potere del governatore provinciale*, cit. nt. 5, pp. 7 ss.

¹⁶ THEM., *Or.* 15, 9, 192 a.

¹⁷ AE nr. 250, 1984; cfr. A. GIARDINA - F. GRELE, *La tavola di Trinitapoli: una nuova costituzione di Valentiniano I*, «MEFRA» 95 (1983), pp. 249-301; F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano 1993; L. DI PAOLA, *La tavola di Trinitapoli e il problema dei reliqua in età valentiniana*, «AARC» 13 (2001), pp. 293-308.

¹⁸ *Inst. Traiani* 540 a-d, V, 2: *princeps uero capitis in re publica ... oculorum, aurium et linguae officia sibi vindicant iudices et praesides provinciarum*. Sul testo, S. DESIDERI, *Institutio Traiani*, Genova 1958, che ritiene l'opera una composizione pseudo-epigrafa del IV/V secolo, elaborata nella cerchia dei Simmachi; J.P. CALLU, "Manus inermis". *Le phénomène bureaucratique et l'"Histoire Auguste"*, «Quad. tic. di Numismatica ed Antichità classiche», 13 (1984), pp. 229 ss.; L. CRACCO RUGGINI, *La funzione simbolica di re, eroi e imperatori nella cultura greca e romana del Tardoantico*, in ELIA, *Politica, Retorica e Simbolismo del primato*, cit. nt. 14, 1, 2002, pp. 382 ss.

¹⁹ THDR., *Epp.* 17; 37; su Teodoreto da ultimo cfr. DI PAOLA, *Vescovi, notabili e governatori nella corrispondenza di Teodoreto di Cirro*, cit. nt. 5, pp. 157 ss.

²⁰ ATHAN., *Or. contr. Ar. PG* 26, 331.

²¹ AMBROS., *PL* 17, 431.

²² SEV. GAB., *Or.* 6, 5, *PG* 56, 489-490.

²³ THEOD., *Ant.* 5-6, *PG* 99, 336-338.

²⁴ Sul *missorium*, cfr. M. ALMAGRO-GORBEA - J.M. ALVAREZ MARTINEZ - J.M. BLASQUEZ MARTINEZ - S. ROVIRA (edd.), *El disco de Teodosio*, Real Academia de la Historia, 5, Madrid 2000.

²⁵ Cfr. R.F. PRICE, *Rituals and Power*, Cambridge 1985; A. GRABAR, *L'Empereur dans l'art byzantine*, London 1997, pp. 27 s. e pl. XVI; DE BLOIS ET ALII (eds.), *The Presentation and Perception of Roman Imperial Power*, cit. nt. 12, pp. 45 ss.; pp. 170 ss.

²⁶ *Cerem.* 1, 58. Inoltre cfr. A. TOYNBEE, *Costantino Porfirogenito e il suo mondo*, tr. it., Firenze 1987, intr. pp. V ss.

²⁷ DI PAOLA, *Iconografia del potere provinciale*, cit. nt. 5, pp. 396-397.

REGERE ET GUBERNARE PROVINCIAS

In una costituzione del Teodosiano, 6, 19, 1 del 400 gli imperatori Arcadio ed Onorio dispongono la concessione di un privilegio gerarchico ai governatori provinciali di rango consolare, convinti che non sia cosa di poco conto *regere et gubernare provincias*²⁸. Nell'espressione appena citata ritengo che stia la chiave di lettura del rapporto potere-poteri del governatore.

La disposizione legislativa è un indicatore efficace non solo della stima di cui i *consulares* godono presso gli imperatori e del nuovo ruolo nella gerarchia burocratica, ma anche del rapporto potere – poteri, potere – forme del potere governatoriale. I due verbi *regere et gubernare* presenti nella costituzione non sono sinonimi né formano un'endiadi: a me sembra che siano stati scelti dal legislatore per indicare rispettivamente l'*imperium* e l'*administratio*, il governo e l'amministrazione, il comando e le molteplici forme di attuazione dello stesso, l'unità del potere e la diversità delle funzioni, la dirigenza e il 'management'.

Nei due verbi infatti è pensabile non un'equiparazione, ma una sorta di convergenza, la reggenza della provincia che culmina quasi teleologicamente nell'amministrazione. Proprio in questa dualità che potremmo chiamare 'Regierungsprogram' per usare un'espressione cara ad Ensslin²⁹, si collocano forza e ruolo del governatore il cui *imperium*³⁰ sarebbe incompleto senza l'*administratio*, come indicano i due verbi. Il primo, *regere*³¹, com'è naturale, sottende l'idea del comando, quella del potere e ben si collega a *rector* e a *regens*, termini che a loro volta identificano chi sta a capo, chi ha la direzione di qualcosa, nella fattispecie la provincia. Al *rector provinciae* non a caso nel Teodosiano viene dedicato un titolo specifico³²; probabilmente i compilatori hanno ritenuto opportuno segnalare in un'apposita rubrica il potere di cui i governatori sono investiti dal momento che sono *rectores* in quanto *provincias regunt*; ciò è sottolineato anche in una disposizione legislativa del Codice giustiniano³³. Dunque *regere* con il derivato *rector* nei testi giuridici tardi è un termine che ha una sua specificità nell'ambito del potere periferico, assume una sua pregnante valenza semantica, in quanto vuole significare chi è a capo della provincia e ne ha il comando. In questa stessa accezione ricorre nei

²⁸ I due verbi ricorrono anche in CASSIOD., *Var.* 1, 20, 3.

²⁹ W. ENSSLIN, *Theoderich der Grosse*, München 1959² (1947), p. 152.

³⁰ Sul concetto di *imperium*, restano fondamentali gli studi di P. VOCI, *Per la definizione dell'imperium*, *Studi in memoria di E. Albertario*, Milano 1953, 2, pp. 67 s.; F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione romana*, Napoli 1962, 4, pp. 549 s.; AA. VV., *Pouvoir et imperium (III^e av. J.C. - I^{er} ap. J.C.)*, Actes du Colloque FIEC, Laval 1994, Napoli 1996.

³¹ Cfr. FORCELLINI, *Lex. tot. Lat.* 4, s.v. *regere*, p. 63, E. ERNOUT - A. MEILLET, *Dict. etym. lang. lat.*, s.v. *regere*, pp. 1002-1004.

³² *CTh* 1, 16; sul titolo, DI PAOLA, *Il governatore provinciale nel Codice teodosiano*, cit. nt. 6.

³³ *CI* 1, 49, 1.

giuristi classici. Il governatore costituisce la massima autorità dopo l'imperatore, afferma Ulpiano³⁴, per il quale sia il *proconsul* che il *praeses* in ambito provinciale esercitano un potere che viene dopo quello del principe – *maius imperium in ea provincia* (scil. nella quale è stato inviato) *omnibus post principem*.

Per Papiniano³⁵ il governatore pur abdicando non perde il potere: *praeses vel corrector provinciae abdicando non amittit imperium*. Per Macro³⁶ *appellantur praesides omnes provincias regentes*. Anche per Marciano³⁷ il governatore è colui che *provinciam regit*. Proculo³⁸ invece, vede nel governatore colui che esplica nella provincia i poteri delle magistrature di Roma, di cui fa le veci: *qui provinciae praeest* – egli scrive – *omnium Romae magistratuum vice et officio fungi debeat, non tamen spectandum est quid Romae factum est, quam quid fieri debeat*. Callistrato³⁹ infine attribuisce al governatore-*iudex* la capacità di accrescere *ingenio suo* il potere e l'autorità della carica: *non est constantis et recti iudicis animi motus vultus detegit, ita ius reddi debet, ut auctoritatem dignitatis ingenio suo augeat*.

Il secondo verbo *gubernare* con il suo derivato *gubernator*⁴⁰ ha una valenza semantica più tecnica; tipico del linguaggio nautico, viene adoperato metaforicamente per qualificare l'attività politico-amministrativa dell'imperatore e dei funzionari statali.

La rappresentazione dello Stato come una nave è una metafora molto diffusa che via via assume connotazioni sempre più ampie e pregnanti dal punto di vista politico, religioso e da quello giuridico come ha dimostrato in un interessante saggio C.M. Moschetti⁴¹.

Orbene: se l'imperatore è *imperii gubernator*, il governatore provinciale che da lui riceve il potere è *provinciae gubernator*. Anche quest'ultima locuzione acquista un significato metaforico e, com'è naturale, diventa presto un *topos*. Ma il *topos* governatoriale si dissolve allorché si coglie nel verbo *gubernare* la *notio administrandi*, il *munus* proprio della sua carica. Chi vuole governare una provincia, sostiene Teodoreto⁴², deve possedere τέχνη, cioè l'arte di governare che gli consente di amministrarla con responsabilità. Alle funzioni amministrative governatoriali alludono le espressioni della costituzione 8, 15, 5 del Teodosiano, ove i governatori sono detti *administrantium socii*

³⁴ D. 1, 16, 8; 1, 18, 4.

³⁵ D. 1, 18, 20.

³⁶ MAC., D. 1, 18, 1.

³⁷ MARC., D. 1, 18, 15.

³⁸ PROC., D. 1, 18, 12.

³⁹ CALL., D. 1, 16, 19.

⁴⁰ FORCELLINI, *Lex. tot. lat.* 2, s.v. *gubernator*, p. 622; DAGR, 2, s.v. *gubernator*, pp. 1673-1674; E. ERNOUT - A. MEILLET, s.v. *gubernare*, pp. 66-67; E. DE RUGGIERO, *DE*, s.v. *gubernator*, p. 594; *ThLL* 6, s.v.v. *gubernare*, *gubernator*, pp. 2343 ss.

⁴¹ C.M. MOSCHETTI, *Gubernare navem, gubernare rem publicam. Contributo alla storia del diritto marittimo e del diritto pubblico romano*, Milano 1966, pp. 103 ss.

⁴² THDR., *Ep.* 17; 37.

atque participes; quelle della disposizione del Giustianiano, 2, 46, 3 ove appaiono *reipublicae administratores e praepositi certae administrationi*; e quelle altre della *Novella 8*, su cui si è soffermato il collega Marcone⁴³, ove vengono identificati con coloro che amministrano le province *secundum veritatem et iustitiam*⁴⁴. *Administrare* in ogni caso è usato nel senso di *gubernare* termine che enuclea le attività amministrative del governatore.

“*Administrare e gubernare* – scrive il Moschetti⁴⁵ a conclusione di una lunghissima nota – sono nei testi dell’interpretazione postclassica due vocaboli di eguale significato, ma il primo risente l’influsso del secondo che ha permeato di sé ed orientato in senso di maggiore responsabilità il significato classico e quasi tranquillo di *administrare*”.

Il significato specifico del verbo *gubernare*, equivalente ad amministrare, si trova nella *Novella 17* di Giustiniano. Leggiamo la *Praefatio*:

... *placuit etiam omnibus iudicibus nostris, qui minores et medias administrationes gerunt, siue inter correctores, siue inter consulares, siue inter spectabiles ordinentur, non solum codicillos prestare, sed etiam mandata dare, quibus inspectis omnia gubernare possint: ideo librum mandatorum composuimus ... ut detur administratoribus nostris secundum locorum qualitatem. nostras provincias nostroque imperio subiectas gubernare festinent, ... qua tenus ex his una cum codicillis suscipiendis administratores quem admodum possint reipublicae subvenire, non ignorent.*

Ci piacque che tutti i governatori di qualsiasi rango che gestiscono amministrazioni minori e medie, vale a dire *correctores, consulares e proconsules*, oltre ai codicilli abbiano il libro delle istruzioni, si direbbe oggi il manuale delle istruzioni, che varia in base ai luoghi e quindi alle esigenze locali, affinché ciascuno sia messo in condizione di *gubernare* le province a noi soggette. In tal modo essi collaborano all’amministrazione dello Stato.

In questa novella si dà rilievo alla funzione amministrativa del governatore, intesa come partecipazione alla gestione della cosa pubblica. Ma l’elemento più interessante del testo a me sembra che vada individuato nell’espressione *librum mandatorum composuimus... ut detur nostris administratoribus secundum locorum qualitatem*. Tralascio la questione dei *mandata*, che Marotta⁴⁶ definisce, direttive burocratiche, regole a cui il governatore deve attenersi per adempiere ai propri *officia*; dico che tutti i governatori ricevono il potere dall’imperatore, e che tutti non ricevono lo stesso manuale di istruzioni; ogni provincia postula un’amministrazione diversa, adeguata alla concreta realtà locale, commisurata alle esigenze, alle necessità proprie; dunque ogni provincia ha bisogno di un amministratore diverso. Ogni governatore è

⁴³ A. MARCONE, *La riforma giustiniana dell’amministrazione periferica: la Novella 8*, *infra* pp. 131-139.

⁴⁴ *Nov. 8.*

⁴⁵ Il rapporto tra i due termini, come pure la loro interdipendenza, la loro evoluzione storico-giuridica sono stati analizzati dal MOSCHETTI, *Gubernare navem*, cit. nt. 41, p. 129, nt. 78.

⁴⁶ V. MAROTTA, *Mandata principum*, Torino 1991; T. SPAGNUOLO VIGORITA - V. MAROTTA, *La legislazione imperiale. Forme ed orientamenti*, in *Storia di Roma*, 2, 3, Torino 1992, pp. 133 ss.

amministratore a misura della provincia a lui affidata. Egli sarà grandissimo se, come suggerisce Firmico Materno⁴⁷, riceverà l'*imperium* quando la Luna crescente entrerà nella costellazione di Giove: *Luna crescens... faciet maximos administratores*.

Quanto sia stretto il nesso tra *regere* e *gubernare*, tra *imperium* e *administratio*, emerge inoltre da alcuni passi della *Historia Augusta* e dalle messinscene del potere del governatore. In quanto alla *Historia Augusta* mi sono sembrate degne di rilievo le testimonianze desunte dalla Vita di Commodo, da quella di Pescennio Nigro e da quella di Alessandro Severo. Nella *vita Commodi* 3, 8, si insiste sul verbo *regere* per indicare il potere affidato a chi va a governare la provincia: *misit ad regendas provincias homines vel criminum socios vel a criminosis commendatos*. L'autore della biografia non esita a segnalare come l'imperatore affidasse il potere a governatori disonesti. Nella *vita Pescennii* 7, 2 il governatore appare investito di *potestas* e *administratio* e quest'ultima costituisce il corollario della prima. *Ut nulli ante quinquennium succederetur* – si legge nella biografia – *provinciae praesidi, vel legato vel proconsuli quod prius deponerent potestatem quam scirent administrare*. Nella *Vita Alex.* 45, 6, i governatori sono detti *rectores provinciarum*.

POTERE E POTERI GOVERNATORIALI: ALCUNE MESSINSCENE

Nel libro primo della rubrica *de officio proconsulis*⁴⁸ del Digesto, si afferma che in occasione dell'arrivo del governatore nella provincia bisogna osservare delle norme – *ingressum etiam hoc eum observare oportet* – che riguardano sia il luogo d'arrivo per terra, come di consueto – *ut per eam partem provinciam ingrediatur per quam ingredi moris est* – sia l'arrivo per mare come nella provincia di Asia: qui il governatore entrerà nella città di Efeso. Sia nell'uno che nell'altro caso, l'arrivo deve essere salutato da *laudes*⁴⁹.

L'arrivo del governatore, in realtà, appariva come una sorta di *parusia* nella città sede del governatorato. La città di Efeso⁵⁰ ebbe il privilegio di ricevere ed accogliere il proconsole d'Asia, ma anche altre città celebrarono l'arrivo di governatori⁵¹ con le scansioni tipiche dell'*adventus* imperiale⁵².

⁴⁷ FIRM., 3, 3: *Quodsi, per noctem uel diem, in horoscopo constituto Ioue, crescens Luna quacunque se ei radiatione coniuxerit, faciet maximos administratores*.

⁴⁸ ULP., *De officio proconsulis*, D. 1, 16, 4.

⁴⁹ ID., *ibid.* D. 1, 16, 7.

⁵⁰ ID., *ibid.* D. 1, 16, 4.

⁵¹ ID., *ibid.* D. 1, 16, 7.

⁵² S. MACCORNACK, *Change and Continuity in late Antiquity: the Ceremony of Adventus*, «Historia» 21 (1972), pp. 321-352; A. CHASTAGNOL, *Les jubilés impériaux de 260 à 337*, in E. FRÉZOUL (éd.), *Crises et redressement dans les provinces européennes de l'Empire*, Actes du colloque de Strasbourg 1981, Strasbourg 1983, pp. 11 ss.; PRICE, *Rituals and Power*, cit. nt. 25, pp. 47 ss.; M. VITIELLO, *Nuove prospettive sull'adventus imperiale*, «MedAnt» III, 2 (2000), pp. 551-580, ove si discute sul saggio di J. LEHNEN, *Adventus principis. Untersuchungen zu Sinnegehalt und Zerimoniell der Kaiserankunft in der Städten des Imperium Romanum*, Frankfurt am Main 1997.

Per l'imperatore l'*adventus* era un'occasione, come ha scritto Frascetti⁵³, in cui misurava la città e a sua volta ne era misurato. Per il governatore, l'*adventus* costituiva uno degli indicatori più efficaci dei rapporti che sarebbe riuscito ad instaurare con le comunità locali; uno strumento dunque di consenso come pure di dissenso. Un evento straordinario per l'immaginario collettivo dell'epoca⁵⁴ e per la vita della provincia; un momento in cui acquistavano concretezza le relazioni tra imperatore e sudditi; un'occasione, insomma, in cui la popolazione poteva affermare la propria identità entrando in rapporto diretto con l'autorità che era, per così dire, a portata di mano, pronta ad accogliere petizioni e a risolvere questioni. E se il potere dell'imperatore – nota De Francisci⁵⁵ – era carisma istituzionale, quello del governatore, proprio in queste circostanze diventava carisma burocratico.

L'*adventus* del governatore era caratterizzato da manifestazioni di pubblica letizia e accompagnato da discorsi di benvenuto e/o di ringraziamento. Per il discorso di benvenuto sono utili i suggerimenti dello Pseudo Dionigi D'Alicarnasso⁵⁶ e soprattutto di Menandro il Retore⁵⁷ che distingue il discorso – ἐπιβρατήριος – pronunciato fuori dalle mura della città, e quindi relativo al governatore in quanto rappresentante dell'imperatore, da quello – προσφωνητικός – pronunciato all'interno di essa nei luoghi deputati all'esercizio del potere e concernente l'amministrazione.

Al governatore bisogna dare il benvenuto – dice Menandro⁵⁸ – come ad un astro venuto dal cielo o come al raggio di sole che illuminerà la provincia dopo giornate buie.

L'arrivo del governatore paragonato al sole o ad un astro era un *topos*, ma in un contesto di malcostume, corruzione e connivenze, diventava lo strumento ideale per significare il cambiamento atteso. Certo nel porgere il benvenuto – continua Menandro⁵⁹ – non si può fare a meno di intessere, come è costume⁶⁰ – l'elogio del governatore, delle sue virtù⁶¹, riflesso di quelle imperiali. Rendere onore ad un governatore significava onorare chi l'aveva inviato⁶².

Nella *Passio SS. mulierum quadraginta Martyrum*⁶³, viene descritto l'ar-

⁵³ A. FRASCETTI, *La Conversione*, Roma-Bari 1999, p. 47 e pp. 243 ss. Sull'*adventus* di Teoderico, da ultimo, cfr. M. VITIELLO, *Teoderico a Roma. Politica, amministrazione e propaganda nell'adventus dell'anno 500 (Considerazioni sull' 'Anonimo Valesiano II')*, «Historia» 53 (2004), pp. 73-120.

⁵⁴ P. BROWN, *Potere e cristianesimo nella tarda antichità*, tr. it., Roma-Bari 1995, pp. 19 ss.

⁵⁵ P. DE FRANCISCI, *Arcana Imperii*, 1, rist. an., Roma 1970, pp. 29 ss.

⁵⁶ PSEUDO-DION. HAL., *Op.* 1, 272.

⁵⁷ D.A. RUSSELL - N.G. WILSON (eds.), *Menander Rhetor*, Oxford 1981, pp. 161 ss.

⁵⁸ MEN. RHET. 378, 16-23; 381.

⁵⁹ ID. 426, 15-18.

⁶⁰ ID. 424, 4.

⁶¹ ID. 415, 26-32; 416, 5-10; 24-26.

⁶² Quest'idea è già presente in PLUT., *Praec.* 815 E.

⁶³ *Passio SS. mulierum quadraginta Martyrum*, «AnBoll» 31 (1912), pp. 194-208.

rivo del governatore Baudo nella città di Beroe: i *πρωτοί* della città informati del suo arrivo si preparano ad accoglierlo. Dopo aver pronunciato il discorso di benvenuto e di ringraziamento, il *πρότος* Claudiano chiede al governatore di intervenire a favore delle quaranta donne accusate ingiustamente. La circostanza è assai eloquente: si chiede l'intervento del governatore per la risoluzione di una questione interna della provincia.

Sugli *adventus* dei governatori, sui loro comportamenti in siffatte occasioni, comunque, rimane preziosa la testimonianza di Libanio, che ricorda il rituale del loro arrivo nei capoluoghi di provincia. Nell'orazione 56⁶⁴, viene descritto l'arrivo ad Antiochia del governatore Luciano, in effetti sarebbe più esatto parlare del suo ritorno da Costantinopoli dove era stato destituito dalla carica. Luciano⁶⁵, precisa Libanio, fu accolto con manifestazioni di dissenso dalla popolazione che avrebbe voluto che fosse allontanato dalla città e destituito dalla carica. Ciò in realtà era già avvenuto, ma la popolazione non ne era a conoscenza.

All'interno delle manifestazioni di consenso e di dissenso aveva rilievo la cerimonia della proclamazione solenne – *erat solemnus dies albi citatio* – attestata a Cartagine all'inizio del V secolo. L'appello nominale di coloro che avevano amministrato bene era accompagnato da acclamazioni e applausi; viceversa i nomi di coloro che avevano agito male lasciandosi trascinare dalla rapacità erano coperti di ingiurie. Il consenso della popolazione nei confronti dei governatori veniva manifestato appunto con le acclamazioni, che avevano grande rilevanza nell'affermazione dell'immagine positiva del governatore. Esse, è stato detto⁶⁶, avevano uno "status semiconstitutional"; io penso che giovassero, non solo a rafforzare il potere che il governatore aveva ricevuto, ma anche per la sua carriera. Da una disposizione di Costantino del 331⁶⁷ emerge che le acclamazioni meritate servivano a questo scopo; i *concilia* provinciali, infatti, erano tenuti a far pervenire all'imperatore un resoconto delle lodi che il governatore aveva ricevuto durante la sua permanenza in carica. Esistevano, poi, le acclamazioni autogestite. Quanto queste ultime potessero tornare utili a chi le riceveva lo sapeva bene il governatore Tisameno che – scrive Libanio⁶⁸ – se le autorganizzava.

Ora se l'*adventus* metteva in luce e confermava il potere che il governatore aveva ricevuto dall'imperatore⁶⁹; se la proclamazione solenne accompagnata da consensi o dissensi evidenziava la buona o la cattiva amministrazione, altre rappresentazioni davano rilievo ai suoi poteri, sottolineavano le sue

⁶⁴ LIB., *Or.* 56 (= 4, pp. 125 ss. FÖRSTER).

⁶⁵ Cfr. O. SEECK, *Libanius gegen Lucianus*, «RhM» 73 (1920-1924), pp. 84-101.

⁶⁶ LIEBESCHUETZ, *Antioch*, cit. nt. 1, pp. 209 ss.

⁶⁷ *CTh* 1, 16, 6 (331).

⁶⁸ LIB., *Or.* 33, 11 (= 3, p. 165 FÖRSTER).

⁶⁹ Sul potere governatoriale e sulle sue rappresentazioni, V. MAROTTA, *Liturgia del potere. Documenti di nomina e cerimonie di investitura fra principato e tardo impero romano*, «Ostraka» 8 (1999), pp. 145-220; M. MOLIN (éd.), *Images et représentations du pouvoir et de l'ordre social dans l'antiquité*, *Actes du colloque, Angers, 28-29 mai 1999*, Paris 2001.

prerogative. È a tutti nota la testimonianza relativa al governatore esattore proveniente dagli *Hermeneumata di Sponheim*⁷⁰; in questo testo egli si trova nel foro insieme ad altri funzionari statali e viene rappresentato nell'atto di esigere gli *equi probabiles*.

C'erano infine alcuni elementi esteriori che nelle messinscene governatoriali servivano ad attirare l'attenzione sul funzionario e nello stesso tempo a rammentarne talune prerogative. Degno di rilievo è certamente il cosiddetto abito di funzione, simbolo del potere giudiziario governatoriale. Si tratta della *vestis forensis*⁷¹ e del suo nesso con lo status⁷² del governatore. Tale *vestis* faceva parte dell'*ornatio* del governatore al momento di partire per la provincia⁷³; egli la indossava quando celebrava i processi. Ad essa viene spesso associato il trono. Asterio di Amasea⁷⁴ menziona il dipinto in cui è raffigurato il martirio di S. Eufemia descrivendolo dettagliatamente: il governatore è rappresentato con il suo abito di funzione assiso su di un trono e circondato da *adseorsos*; la donna, condannata viene colpita a morte alla sua presenza. Negli *Acta Gallonii*⁷⁵ viene rappresentato il proconsole Anulinus⁷⁶ mentre celebra il processo contro Gallonio ed altri cristiani. Questo testo è uno *speculum* importante del processo, della procedura seguita e, soprattutto, dell'immagine del governatore-*iudex*.

IMMAGINI DI CONSULARES

Spunti nitidi e forti sul potere, sui poteri dei governatori e sulle forme attraverso le quali questi ultimi si manifestano, provengono dagli *insignia*⁷⁷

⁷⁰ A.C. DIONISOTTI, *From Ausonius Schoolday? A Schoolbook and its Relatives*, «JRS» 72 (1982), pp. 83 ss.; A. GIARDINA, *L'impero e il tributo (Gli Hermeneumata di Sponheim e altri testi)*, «RFIC» 118 (1985), pp. 307 ss.; F. MERCOGLIANO, *Immagini tardoantiche del fisco negli "Hermeneumata" di Sponheim*, «AARC» 13 (2001), pp. 33 ss.

⁷¹ SUET., *Aug.* 40; *HA Vit. Alex.* 42, 4; *CIL VI* 5195 ove è attestato un *cistarius a veste forensi*; cfr. MOMMSEN, *Römische Staatsrecht*, cit. nt. 1, 1, p. 417, nt. 4, ove sono indicati i tipi di *vestis* attestati nelle iscrizioni.

⁷² Sui simboli del potere cfr. F. KOLB, *Zur Statussymbolik im Antike Rome*, «Chiron» 7 (1977), pp. 239-269.

⁷³ *HA Vit. Alex.* 42, 4.

⁷⁴ AST., *Hom.* 11, PG 50, 336.

⁷⁵ Su questo documento cfr. P. CHIESA, *Un testo agiografico africano ad Aquileia: gli Acta di Gallonio e dei martiri di Timida Regia*, «AnBoll» 114 (1996), pp. 241-268. Sul rapporto tra Atti dei martiri e procedure giudiziarie cfr. G. LANATA, *Gli atti dei martiri come documenti processuali (= Studi e Testi per un Corpus Iudiciorum 1)*, Milano 1973.

⁷⁶ PLRE I, s.v. Anulinus 2, pp. 78-79.

⁷⁷ Sulle illustrazioni della *Notitia Dignitatum*, cfr. E. BÖCKING, *Notitia Dignitatum et Administrationum omnium tam civilium quam militarium in partibus Orientis et Occidentis*, I, Bonn 1839, pp. 271 ss.; O. SEECK, *Notitia Dignitatum et Administrationum omnium tam civilium quam militarium in partibus Orientis et Occidentis, Accedunt Notitia Urbis Constantinopolitanae et laterculi Provinciarum*, Berlin 1876, rist. Frankfurt am Main 1962; P.G. BERGER, *The insignia of the Notitia Dignitatum: a Contribution to the Study of Late Antique Illustrated Manuscripts*, New York-London 1981; S. MADDALO, *In Figura Romae. Immagini di Roma nel libro medioevale*, Roma 1990.

della *Notitia Dignitatum* ad essi attinenti⁷⁸. Le immagini di governatori (Tav. IV) – proconsoli, consolari, correttori e presidi – registrati nel documento in ordine gerarchico, presentano degli elementi decorativi comuni, i cosiddetti *semeta*, i segni cioè del simbolismo loro sotteso e che sono: il tavolo con il drappo in alto sulla destra, o in basso a sinistra; la tavoletta rettangolare poggiata su di esso; il treppiede con l’asta istoriata collocato sulla parte sinistra in alto o in basso; una o più figure femminili con o senza nimbo; una figura maschile; dei *castella*. Completano le raffigurazioni altri simboli – monete e prodotti annonari – indicatori di poteri o di ciò di cui la provincia è ricca. Qualche differenza è rilevabile nello schema iconografico: quello del proconsole di Asia è intersecato in senso orizzontale dalla scritta relativa ai nomi delle province poste sotto la sua giurisdizione; quello di Africa è diviso in due registri, mentre quello del proconsole di Acaia è a campo intero. A campo intero sono gli schemi iconografici degli altri governatori. I simboli della sacralità del potere sono ravvisabili nel nimbo presente nelle immagini dei proconsoli che giudicano *vicesacra*⁷⁹. Le competenze nel campo giudiziario sono visibili nel tavolo; la tavoletta posta su di esso rappresenta il codicillo di nomina. Le prerogative fiscali sono rappresentate dai sacchi di grano sulle navi, dai contenitori pieni probabilmente di monete e sostenuti dalle mani delle figure femminili variamente rappresentate: intere e stanti, sedute, a metà-busto con o senza nimbo. I *castella* simboleggiano la comunità provinciale⁸⁰. All’unità dell’impero, diviso da Teodosio nel 395, sembrerebbe alludere l’asta istoriata infilata nel treppiedi e divisa in due sezioni e con più registri in uno dei quali compaiono due immagini di fronte, che potrebbero essere quelle dei due imperatori.

Agli *insignia* dei due *consulares* (Tav. V) presenti nella *Notitia*⁸¹ a me sembra che sia stato affidato un messaggio diverso e più incisivo rispetto a quello sotteso agli *insignia* di altri governatori. Differente è intanto lo schema iconografico: al centro c’è una figura maschile al posto di quella femminile. Il *consularis Palaestinae* è rappresentato da una figura barbata, seduta su di un

⁷⁸ Sul documento, cfr. C. NEIRA FALEIRO, *Ante una nueva edicion de la ND*, in *Actas del II Congreso Hispanico de Latin Medieval*, Universidad de Leon, «Campus de Vegazana» 199, 2 (1997), pp. 697-707; EAD., *Nuove prospettive dei Manoscritti Trentini della ND*, «Studi trentini di Scienze storiche» 80, I, 4 (2001), pp. 823-833; EAD., *Documentos de Estado en el Bajo Imperio, un caso particular: la ND*, in *Scripta Antiqua in Honorem A. Montenegro Duque et M^a Blasquez Martinez, Magistris Optimis*, Valladolid 2002, pp. 761-775; EAD., *El Parisinus latinus 9661 y la ND: nuevas perspectivas*, «Latomus» 63, 2 (2004), pp. 425-449; EAD., *La Notitia Dignitatum. Nueva edición crítica y comentario histórico*, Madrid 2005, con utili riferimenti bibliografici.

⁷⁹ Per i poteri d’appello ai proconsoli, fondamenti gli studi di A. PIGANIOL, *L’empereur Constantin*, Paris 1932, pp. 107-108; ELIA, *Sui proconsoli d’Africa*, cit. nt. 1, pp. 217 ss.

⁸⁰ J. DE WIT, *Miniaturen de Vergilius Vaticanus*, Amsterdam 1959, pp. 163 ss., ritiene che la rappresentazione della città con più strutture architettoniche possa essere una versione più elaborata di una rappresentazione precedente.

⁸¹ NEIRA FALEIRO, *La Notitia Dignitatum*, cit. nt. 78, pp. 510-511; pp. 522-523.

trono con accanto una forma rotonda che potrebbe essere uno scudo e con uno stendardo. Dietro la figura c'è una porta che è sicuramente la porta della città, che potrebbe simboleggiare sia l'arrivo del governatore nella provincia e quindi l'insediamento ovvero la sua partenza dalla stessa. Ma il tratto singolare di questa immagine è che qui, a differenza degli altri governatori, si è voluto richiamare l'attenzione dell'osservatore non sulla provincia, ma su colui che ne è a capo, mettendone in rilievo alcuni attributi tipicamente maschili. Anche l'immagine del *consularis Campaniae*, pur senza barba, presenta anch'essa attributi maschili, identificabili nella muscolatura, nella forma del volto, nella corona in testa. In quanto alla barba del *consularis Palaestinae* è stata avanzata l'ipotesi⁸² che potrebbe essere stata aggiunta in un secondo momento; io ne dubito perché alcune statue di governatori provenienti da Afrodizia⁸³ (Tav. VI) presentano la barba, e la barba è un tratto tipico della ritrattistica d'epoca teodosiana e posteodosiana. Altro elemento decorativo singolare è lo stendardo che figura solo nell'immagine dei due *consulares*. La forma dello stendardo è quella del labaro; penso a questo accostamento sulla base di una costituzione di Teodosio II⁸⁴, la 6, 25, 1, ove è sottolineato lo stretto legame tra il labaro e i *consulares*: forse la chiave di lettura di quest'oggetto va cercata in questa legge ove ai *praepositi labarum* viene riconosciuto il rango di *consulares*.

Ma il labaro⁸⁵, elemento tipico militare ben si collega alla corona murale⁸⁶ che i due governatori indossano, a testimonianza di un riconoscimento ufficiale dei loro meriti.

Ulteriori dati sul potere governatoriale nel caso specifico del *consularis* vanno cercati nell'abbigliamento⁸⁷. Il nesso tra abbigliamento e rango è stato evidenziato dal Delmaire⁸⁸; di recente al tema è stato dedicato un numero dalla rivista *Antiquité Tardive*⁸⁹. Tale nesso credo che possa essere visto, come sostiene il linguista Trubeckoj⁹⁰ – alla stessa maniera di quello che De Saussure⁹¹ individuò tra 'langue' e 'parole'. La veste governatoriale è appunto correlata al rango e alle funzioni governatoriali.

⁸² EAD., *Ibid.*

⁸³ C. ROUECHÉ, *Aphrodisias in the Late Antiquity*, London 1989; SMITH, *Late Antique Portraits in a Public Contest: Honorific Statuary at Aphrodisias in Caria*, cit. nt. 1, pp. 155 ss.

⁸⁴ *CTh* 6, 25, 1 (416).

⁸⁵ *ThLL* 7, 2, s.v. *Labarum*, pp. 761-762.

⁸⁶ *DAGR* 2, s.v. *corona*, pp. 1520 ss.

⁸⁷ Sull'abbigliamento imperiale cfr. P. BASTIEN, *Le buste monétaire des Empereurs romains*, 3, Wetteren 1993, pp. 637 ss.

⁸⁸ R. DELMAIRE, *Le vêtement, symbole de richesse et de pouvoir, d'après les textes patristiques et hagiographiques du Bas-Empire*, in F. CHAUSSON - H. INGLKEBERT (éd.), *Costume et société dans l'Antiquité et le haut Moyen Age*, Colloque Paris X Nanterre, 23-24 avril 2000, Paris 2003, pp. 85-98; Id., *Le vêtement dans les sources juridiques du Bas-Empire*, «AntTard» 12 (2004), pp. 195-202.

⁸⁹ AA. VV., *Tissus et vêtement dans l'Antiquité Tardive*, «AntTard» 12 (2004).

⁹⁰ N. TRUBECKOJ, *Fondamenti di fonologia*, tr. it. Torino 1951, pp. 24 s.

⁹¹ F. DE SAUSSURE, *Cours de linguistique générale*, Genève 1916.

E se Alessandro Severo⁹² volle dare *omnibus officiis genus vestium proprium et omnibus dignitatibus* e Massimo di Torino nel *Serm.* 26, 3, affermò che ogni uomo si riconosce dal vestito che indossa, questo vale anche per i *rectores provinciarum*, come attestano Giovanni Crisostomo e Cassiodoro. Nell'*hom.* 26, il Crisostomo sostiene che il governatore non può avvicinarsi all'imperatore senza indossare i simboli del potere; cioè senza *cingulum* e clamide. Proprio come i due *consulares* che indossano la clamide ed anche il *cingulum* ornato di *clavi purpurei*. Ancora. Nella lettera 124, egli afferma che il potere governatoriale non sta solo nel *cingulum*, ma anche nella capacità di riunire tutto ciò che è sparso, nell'amministrare degnamente la giustizia, nel combattere l'ingiustizia. Nella quinta Catechesi, 45, poi osserva che tutti coloro che hanno una pubblica responsabilità quindi anche i governatori indossano una veste con le insegne regali e ne sono orgogliosi. Nella VI Catechesi, 17, sottolinea infine che gli uomini che assumono pubblici incarichi portano impressa nella veste che indossano l'impronta dell'immagine regale e per questo sono visibili a tutti e ne attirano gli sguardi. L'idea dell'immagine imperiale impressa sulla veste, ma anche in altri oggetti, si trova in Corippo⁹³, ove il riferimento è all'immagine di Giustiniano; tale idea è presente in un mosaico di VI secolo di S. Apollinare a Ravenna (Tav. VI). Il particolare musivo costituito dal rotondo sul braccio destro del governatore Pilato sembrerebbe evocare l'immagine imperiale⁹⁴, ovvero le insegne regali di cui parla il Crisostomo.

In quanto a Cassiodoro, c'è da dire che le formule attinenti ai governatori contengono indicazioni interessanti sull'abbigliamento governatoriale differenziato in base al rango. E così il *consularis* è *ornatus paenula*⁹⁵; i *rectores provinciarum* indossano la clamide con *clavi purpurei*⁹⁶ che hanno la funzione di richiamare l'attenzione sul potere imperiale: *cum publicum agentes purpuram cernerent, de vigore semper principis ammonerent*⁹⁷. Ai *praesides* Cassiodoro attribuisce i *fasces*⁹⁸.

In conclusione, dalle testimonianze esaminate, dalle immagini presentate traspare anzitutto che il governatore è il rappresentante dell'imperatore nelle province, è altresì il mediatore tra il sovrano e i sudditi, una sorta di 'fil rouge'

⁹² HA Vit. Alex. Sev. 27, 1.

⁹³ CORIPP., *Laud. Iust.* 2, 140.

⁹⁴ Cfr. J. WILPERT, *Die Römischen Mosaiken der Kirchlichen Bauten vom IV-XII Jahrhundert*, Freiburg 1976, pp. 75 s., pl. 99.

⁹⁵ CASSIOD., *Var.* 6, 20. Sulla *paenula* cfr. F. KOLB, *Römische Mäntel: paenula, lacerna, μανδύη*, «MDAI» 80 (1973), pp. 69-177; inoltre D. HAGEDORN - A. JÖRDENS, *Ein Unbekannter Proculus und das Verbot der paenula: eine Neuedition von BGU XVI, 2558*, «ZPE» 156 (2006), pp. 169-178.

⁹⁶ La porpora come simbolo del potere assume grande importanza anche per i governatori: Antioco governatore dell'Eufraatesis (*Pass. SS. Sergii et Bacchi*, «AnBoll» 15 (1895), p. 385), riceveva gli ordini imperiali nella porpora della sua clamide.

⁹⁷ CASSIOD., *Var.* 6, 21.

⁹⁸ ID., *Var.* 7, 2.

tra centro e periferia. In secondo luogo che il suo potere deriva da quello imperiale, a quello si rapporta; si enuclea in tante forme che costituiscono la sua sfera d'azione facendolo apparire amministratore di una parte dell'impero di cui l'imperatore è l'amministratore universale. Ed è proprio l'amministrazione, la buona o cattiva amministrazione a dare la cifra del potere e dei poteri governatoriali.

Università di Messina

LUCIETTA DI PAOLA

L'ARISTOCRAZIA SENATORIA E LA CORTE DELL'IMPERATORE:
L'OTTICA ROVESCIBILE DI CENTRO E PERIFERIA AL TEMPO DI
VALENTINIANO I

All'interno di un dibattito su *Poteri centrali e poteri periferici nella Tarda Antichità*, sarebbe relativamente semplice affrontare il problema dei rapporti tra la corte imperiale e il senato di Roma. Quest'ultimo, infatti, in modo del tutto simile al più recente organo di Costantinopoli, non ebbe che un ruolo limitato e, di fatto, nessun potere: aveva cessato di essere un effettivo consiglio di stato; non legiferava in modo indipendente; non aveva il diritto di votare, né di essere consultato sulle decisioni prese dall'imperatore; veniva informato, ma non sembra potesse proporre alternative o interferire con una direzione politica che era decisa altrove e, sempre più nel corso del IV secolo, a molte miglia da Roma¹. Si è voluto, tuttavia, considerare non tanto il senato come organismo in sé, bensì l'aristocrazia senatoria: il discorso si fa dunque suscettibile di articolazioni, soprattutto se come osservatorio delle trasformazioni in atto in quel corpo si scelga un periodo, a mio parere cruciale per la sua ridefinizione politica, quale l'età di Valentiniano I.

I termini della questione possono essere posti con chiarezza: già da Augusto il senato era stato esautorato nelle sue concrete funzioni operative, ma uno dei punti di forza del nuovo regime fu che i senatori continuarono ad essere usati per una serie di compiti funzionali alle sorti dello stato che si rivelarono interessanti e, pertanto, furono assunti con zelo da molti componenti dell'aristocrazia tradizionale. Con una gestione dell'impero che, secondo la ricostruzione tuttora più accettata, rimase sostanzialmente "rudimentale", priva cioè di linee programmatiche precise, perché gli imperatori apparentemente governavano trattando gli affari quotidiani in modo personale e sostanzialmente reattivo², i componenti dell'aristocrazia senatoria ebbero buon gioco nel continuare a collaborare con i vertici del potere, nonostante crescesse la competizione di altri ceti sociali e in particolare dell'ordine equestre, che si andava specializzando nella dirigenza amministrativa e militare.

I destini delle grandi casate romane si sarebbero dunque giocati nella crisi del III secolo³. Se si accetta una visione dell'epoca che enfatizzi la

¹ A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire (284-602)*, I-III, Oxford 1964 (= *LRE*) I, pp. 329 ss.

² F. MILLAR, *L'empereur romain comme décideur*, in *Du pouvoir dans l'Antiquité: mots et réalités*, «Cahier du Centre Gustave Glotz» I (1990), pp. 207-220.

³ W. ENSSLIN, *The End of the Principate*, in *Cambridge Ancient History* (= *CAH*) 12, Cambridge 1939, pp. 372-376.

catastrofe, dobbiamo ammettere che il ceto senatorio altoimperiale fosse quasi del tutto scomparso nel corso del secolo e, dando ampio credito agli effetti di rinnovamento sociale che le riforme amministrative di Costantino avrebbero prodotto, si dovrebbe credere che l'aristocrazia tardoantica fosse sostanzialmente composta da famiglie confluite nell'assemblea dal ceto equestre e da strati sociali nei decenni successivi sempre più ampi. Nel riorganizzare l'impero, pertanto, Diocleziano e Costantino avrebbero non solo ratificato lo svuotamento della funzione istituzionale del senato, ma pure non avrebbero incontrato resistenze nel ridurre il ruolo politico dei suoi membri, privati, già nel corso del III secolo, del comando delle legioni a vantaggio dei più qualificati elementi del ceto equestre. Esclusi dal concistoro, che risultò in breve l'unico vero consiglio ufficiale, ed estranei all'organico dei ministeri palatini – nel corso del IV secolo sempre più affollato di tecnici dai ceti più bassi –, essi dunque non avrebbero avuto nessuna possibilità di reale influenza politica, sopraffatti dall'inarrestabile burocratizzazione delle strutture di governo⁴.

Non sempre si è del tutto consci di quanto una considerazione siffatta del depotenziamento della *élite* senatoria sia consistente e consequenziale con un modello specifico dell'impero tardo: quel modello statalista, in gran parte debitore dell'idea di un protratto declino dell'antichità classica implicito nella *History* di Edward Gibbon, che si affermò tuttavia nelle sue linee principali negli ultimi decenni dell'Ottocento, in un'Europa dominata dalle soluzioni autoritarie del neonato impero federale tedesco. Qualunque fosse l'adesione personale alla politica del "cancelliere di ferro" e del suo Kaiser, è evidente quanto sia stata influenzata dalla contemporaneità la visione di un impero romano riorganizzato, appunto, con pugno di ferro da un imperatore despota, che fu sostanzialmente elaborata da O. Seeck e continuò ad operare, per quanto almeno riguarda il ruolo dell'aristocrazia senatoria, nella stessa *Storia economica e sociale dell'impero* di Michele Rostovtzeff e in molti contributi prodotti prima e durante la II guerra mondiale⁵. Con tale prospettiva, il tipo di governo inaugurato da Diocleziano e Costantino, venuta meno la funzione di controllo e moderazione che l'antica oligarchia senatoria – ormai scomparsa –

⁴ F. OERTEL, *The Economic Life of the Empire*, in *CAH* 12, pp. 232-280, in partic. pp. 259 ss.

⁵ E. GIBBON, *Storia della decadenza e caduta dell'impero romano*, II, tr. it., Torino 1967, pp. 534 ss. Per l'opinione che O. Seeck espresse fra il 1894 e il 1897, secondo cui la fine dell'impero romano fu determinata dalla "eliminazione dei migliori", resta esemplare il capitolo di S. MAZZARINO, *La fine del mondo antico*, Milano (1959) 1988², pp. 125-140; cfr. anche M. ROSTOVITZEFF, *Storia economica e sociale dell'Impero romano*, tr. it., Milano 2003, pp. 772-775. Per la produzione anglosassone negli anni in cui A.H.M. Jones elaborava il suo *LRE*, si veda Av. CAMERON, *A.H.M. Jones e la fine del mondo antico (lecture*, Firenze 12 febbraio 2007) in c.d.s., in un volume a cura di W. PERKINS, che raccoglie i contributi di un seminario oxoniense sull'opera di Jones.

aveva saputo esercitare per secoli, era totalitario e violento, affetto da dirigismo economico e dominato dalla corruzione dilagante⁶.

Quasi nessuno, oggi, sottoscriverebbe *in toto* una siffatta rappresentazione degli ultimi secoli dell'impero romano, soprattutto dopo la grande avventura, intrapresa a partire dagli anni Cinquanta del Novecento, della riscoperta di un'età tardoantica svincolata dal concetto di decadenza e dal problema della fine⁷. Proprio le ricerche avviate sulle istituzioni e sulle dinamiche economiche di ciò che ormai con riluttanza si definisce Basso Impero – anche se il termine non sempre è stato usato con accezione negativa, ma di per sé è implicitamente qualificante – hanno permesso di rivedere in modo critico singoli aspetti di quel modello. Il medesimo iato fra una gestione “naïf” dell'alto impero e il dirigismo amministrativo dei secoli successivi potrebbe essere frutto di una falsa impressione ricavata dalla differente natura delle fonti a disposizione: nessuna raccolta di testi comparabile al Codice Teodosiano, dal quale soprattutto si ricostruisce l'organizzazione amministrativa di età tardoantica, è conservata per l'alto impero, dal momento che i testi legali utilizzabili per il periodo precedente sono collezioni private di rescritti imperiali, che non riguardano le procedure di governo⁸; la capillare organizzazione burocratica del IV secolo apparirebbe, dunque, una grande novità perché questa categoria di documenti è sopravvissuta solo per quel periodo, senza che sia permesso di valutare quanto era già cambiato tra Augusto e Costantino⁹. Allo stesso modo devono essere considerate con cautela altre opinioni che soprattutto dalla lettura del *Codice Teodosiano* dipendono, quali la corruzione

⁶ F.W. WALBANK, *The Awful Revolution. The Decline of the Roman Empire in the West*, London 1966, pp. 70-80 e 107-120, che ripubblica, aggiungendo una espressione di Gibbon nel titolo, un volumetto edito già nel 1946 come *The Decline of the Roman Empire in the West*: sul quale vedi CAMERON, A.H.M. Jones, cit. nt. 5, nt. 21, lo stato burocratico romano è definito un mostro di Frankenstein e le soluzioni dell'impero tardo sono paragonate ai sistemi totalitari contemporanei, dal nazismo al fascismo, dalla Russia comunista agli USA capitalisti, al *Welfare State* della Gran Bretagna.

⁷ Fondamentale resta, sulle suggestioni provocate da A. MOMIGLIANO, *La caduta senza rumore di un impero nel 476 d.C.* (1973), in *Sesto Contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1980, I, pp. 159-179, il volume di P. BROWN, *The World of Late Antiquity*, London 1971; per il suo significato nello sviluppo di una nuova visione dell'età tardoantica: AV. CAMERON, *The 'long' Late Antiquity: a twentieth-century model*, in T.P. WISEMAN (ed.), *Classics in Progress*, Oxford 2002, pp. 165-191. Per il dibattito aperto da A. GIARDINA, *Esplosione di Tardoantico*, «Studi Storici» 1, 40 (1999), pp. 157-180 e dal libro di J.H.W.G. LIEBESCHUETZ, *The Decline and Fall of the Roman City*, Oxford 2001, si vedano i contributi raccolti in «Studi Storici» 1 (2004), pp. 5-46 e, di nuovo, J.H.W.G. LIEBESCHUETZ, *Transformation and Decline: are the two really incompatible?*, in J.-U. KRAUSE - C. WITSCHERL (eds.), *Die Stadt in der Spätantike – Niedergang oder Wandel?*, [Historia Einz. 190], Stuttgart 2006, pp. 463-468.

⁸ Fondamentale per una nuova consapevolezza sulla qualità e la natura della legislazione postclassica resta G.G. ARCHI, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976. Sul ruolo della *constitutio principis* da Costantino in poi e sul problema del tramonto o meno della pratica imperiale dei rescritti come forma di produzione normativa, vd. L. DE GIOVANNI, *In tema di «lex» imperiale tra IV e V secolo*, in M.P. BACCARI - C. CASCIONE (a cura di), *Tradizione romanistica e costituzione*, Napoli 2006, pp. 1289-1300.

⁹ W. TURPIN, *The Law Codes and Late Roman Law*, «RIDA» 3, 32 (1985), pp. 339-353.

amministrativa¹⁰, l'oppressione fiscale, il dirigismo economico, soggette tutte a revisione e correttivi¹¹.

L'accentuazione della prospettiva catastrofica del III secolo ha spinto anche a sopravvalutare l'effetto di rinnovamento sociale prodotto dalle riforme amministrative del IV secolo e a sottovalutare la capacità di resistenza di grandi casate nobiliari radicate nel territorio e dotate di patrimoni vastissimi. Mentre infatti è ormai chiaro che l'apporto dei nuovi senatori dall'ordine equestre fu decisamente limitato¹² e recentissime verifiche sulla fortuna sociale dei prefetti di Costantino mostrano che costoro, anche una volta inseriti nell'ordine e trasferitisi in modo permanente a Roma, non lasciarono tracce significative della loro presenza dopo la seconda generazione¹³, la lettura estensiva del complesso delle iscrizioni incise sul podio del Colosseo per indicare i posti riservati ai *clarissimi* ha mostrato, per converso, che i personaggi menzionati appartengono a un periodo che corre dalla fine del III ai primi del VI secolo¹⁴.

¹⁰ C. KELLY, *Emperors, Government and Bureaucracy*, in *CAH* 13, Cambridge 1998, pp. 138-183, con presa di distanza rispetto alla prospettiva di R. MACMULLEN, *Corruption and the Decline of Rome*, New Haven 1988, dipendente dalla visione di una sorta di declino morale dei ceti superiori (quale quella espressa da O. Seeck o Toynbee), ovvero della corruzione come difetto implicito nel sistema burocratico tardo romano: su ciò anche AV. CAMERON, *Bury, Baynes and Toynbee*, in R. CORMACK - E. JEFFREYS (eds.), *Through the Looking Glass. Byzantium through British Eyes*, Aldershot 2000, pp. 163-176.

¹¹ La medesima idea di una economia dirigista sembra oggi anacronistica: l'intervento dell'imperatore, quale agente economico, era limitato all'approvvigionamento di Roma, di Costantinopoli, dell'esercito, aree ove pure continua ad essere attestato un libero mercato: E. LO CASCIO, *The Emperor and his Administration. General Developments*, in *CAH* 12 (2nd ed.), Cambridge 2005, pp. 131-136.

¹² Non più sostenibile è l'idea che nel 326 quasi tutti i cavalieri avevano già avuto accesso alla dignità senatoria (A. CHASTAGNOL, *L'évolution de l'ordre sénatorial aux III^e et IV^e siècles de notre ère*, «RH» 94 (1970), pp. 305-314 = *L'evoluzione dell'ordine senatorio nei secoli III e IV della nostra era*, in S. RODA (a cura di), *La parte migliore del genere umano. Aristocrazie, potere e ideologia nell'Occidente tardoantico*, Torino 1994, pp. 9-21, in partic. p. 16), dal momento che *equites perfectissimi* continuano ad essere attestati fino all'inoltrato V secolo e non tutti i cavalieri esistenti al tempo di Costantino furono in quegli anni assorbiti nell'ordine senatorio: CL. LEPELLEY, *Fine dell'ordine equestre: le tappe dell'unificazione della classe dirigente romana nel IV secolo*, in A. GIARDINA (a cura di), *Società romana e impero tardoantico*, I-IV, Roma-Bari 1986 (= *SRIT*), I, pp. 227-244, in partic. p. 237, nrr. 44-49; p. 238, nrr. 50-51. Si veda ora CL. LEPELLEY, *Du triomphe à la disparition. Le destin de l'ordre équestre de Dioclétien à Théodose*, in S. DEMOUGIN - H. DEVIJVER - M.-T. RAEPSAET-CHARLIER (éd.), *L'ordre équestre. Histoire d'une aristocratie (IIe siècle av. J.-C. - IIIe siècle ap. J.-C.)*, Roma 1999 (CEFR 257), pp. 629-646, in partic. pp. 638 ss.

¹³ P. PORENA, *Trasformazioni istituzionali e assetti sociali: i prefetti del pretorio tra III e IV secolo*, in R. LIZZI TESTA (a cura di), *Le trasformazioni delle élites in età tardoantica*, [Saggi di Storia Antica 28], Perugia 2004, Roma 2006, pp. 325-356.

¹⁴ Rispetto all'opinione espressa da A. CHASTAGNOL, *Le Sénat romain sous le règne d'Odoacre*, Bonn 1966, si vedano le testimonianze raccolte da S. ORLANDI, *Epigrafia anfiteatrale dell'Occidente Romano, VI. Roma: Anfiteatri e strutture annesse, con una nuova edizione e commento delle iscrizioni del Colosseo*, [Vetera 15], Roma 2004 e EAD., *Le iscrizioni del Colosseo come base documentaria per lo studio del senato tardoantico*, in LIZZI TESTA, *Le trasformazioni*, cit. nt. 13, pp. 311-324.

Vanno nella stessa direzione gli studi sulle genealogie senatorie, che tracciano alberi e ascendenze capaci di risalire fino ad età antonina e severiana¹⁵.

Le casate aristocratiche più ricche e più importanti, dunque, non scomparvero nella crisi del III secolo; scelsero di vivere defilate pur continuando a collaborare in qualche modo, tanto che la loro esclusione dai comandi militari fu ben lungi dal realizzarsi subito in modo generale¹⁶; soprattutto, esse riuscirono a preservare una ricchezza che avrebbe potuto produrre nuova egemonia. Molte famiglie eminenti, che la storiografia di fine Ottocento connetteva con il rinnovamento costantiniano, risultano oggi aver avuto radici antiche. Esempio è il caso dei Nicomachi e dei Symmachi¹⁷, verso i quali O. Seeck poté permettersi giudizi sprezzanti, condizionato dalla loro presunta condizione di spocchiosi *parvenu*¹⁸.

Molto ormai è stato compreso del livello intellettuale e della policromia religiosa di alcuni componenti dell'aristocrazia senatoria tardoantica. La loro preparazione culturale, che in letteratura si esprime come gusto per l'antiquaria e si tradusse in opzioni arcaizzanti¹⁹, fu caratterizzata dal tentativo di attingere dal passato valori, idee, forme di stile che apparivano come un patrimonio da conservare e trasmettere²⁰. Né sembra si debba mettere in discussione il loro impegno sui codici, da considerarsi tale anche se fosse stato condotto per il

¹⁵ Dopo la via aperta in tal senso da FR. JACQUES, *L'ordine senatorio attraverso la crisi del III secolo*, in GIARDINA, *SRIT*, cit. nt. 12, I, pp. 81-225, le nuove ricerche di Fr. Chausson rintracciano antenati illustri a sempre più numerose famiglie dell'aristocrazia romana.

¹⁶ M. CHRISTOL, *Essai sur l'évolution des carrières sénatoriales dans la 2^e moitié du III^e s. ap. J.C.*, Paris 1986, pp. 46-51; A. CHASTAGNOL, *Le Sénat romain à l'époque impériale. Recherches sur la composition de l'Assemblée et le statut de ses membres*, Paris 1992, pp. 209; 422; L. CRACCO RUGGINI, *Il senato fra due crisi (III-VI secolo)*, in E. GABBA (a cura di), *Il senato nella storia I*, Roma 1998, pp. 223-375, in partic. p. 227.

¹⁷ Sulla presunta origine equestre della famiglia dei Symmachi, che Costantino avrebbe resa *clarissima* poco prima del 330, O. SEECK, *Q. Aurelii Symmachi quae supersunt (= SymmOp)*, in *MGH AA VI*, p. XLI e Id., s.v. *Symmachus*, in *RE IV A*, Stuttgart 1931, pp. 1141-1161 con minime varianti accettata da A. CHASTAGNOL, *Les Fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire*, Paris 1962, pp. 112-114. Già nuove prospettive, tuttavia, furono avanzate negli anni settanta: G. POLARA, *Il nonno di Simmaco*, «PP» 157 (1974), pp. 261-266; AV. CAMERON, *Paganism and Literature in Late Fourth Century Rome*, in *Christianisme et formes littéraires*, [EFH XXIII], Vandœuvres-Genève 1976, pp. 1-40, in partic. pp. 17-18, aprendo la strada alle nuove ricerche: D. VERA, *Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa 1981, pp. XXVII-XXVIII. Recente bibliografia e discussione in R. LIZZI TESTA, *Senatori, popolo, papi. Il governo di Roma al tempo dei Valentiniani*, [Munera 21], Bari 2004, pp. 381 ss.

¹⁸ Per l'idea che Quinto Aurelio Simmaco fosse uomo di capacità intellettuali limitate e insopportabile per il modo in cui millantava la propria posizione sociale: SEECK, *SymmOp*, cit. nt. 17, pp. XXXIX-XLI.

¹⁹ Su Servio, si veda ora A. PELLIZZARI, *Servio. Storia, cultura e istituzioni nell'opera di un grammatico tardoantico*, Firenze 2003.

²⁰ L. CRACCO RUGGINI, *Arcaismo e conservatorismo, innovazione e rinnovamento (IV-V secolo)*, in M. MAZZA - C. GIUFFRIDA, *Le trasformazioni della cultura nella tarda antichità. Atti del Convegno tenuto a Catania (27 sett. - 2 ott. 1982)*, I, Roma 1985, pp. 133-156 = RODA, *La parte migliore del genere umano*, cit. nt. 12, pp. 79-104.

tramite di clienti letterati²¹. Con finezza sono state scandagliate le dinamiche religiose che animarono l'aristocrazia nel versante maschile e femminile²², e adeguata importanza è stata data alle grandi trasformazioni che l'adesione al cristianesimo di molti elementi della nobiltà romana provocò non tanto e non solo nei loro comportamenti sociali ed economici, bensì anche e soprattutto nelle rielaborazioni dottrinali e negli insegnamenti morali di cui si fecero promotori vescovi, monaci e asceti del IV secolo²³. Accanto ai già noti attardamenti di paganesimo rurale o alle manifestazioni di sincretismo religioso perduranti fino all'inoltrato VI secolo, fenomeni a cui pure le grandi casate romane non rimasero estranee, resta ancora da approfondire in margine quale fu la sorte di alcuni collegi sacerdotali pagani rimasti appannaggio della nobiltà romana, la cui attività in alcuni casi era così strettamente legata con il funzionamento di alcuni vitali istituti pubblici da non potersi credere improvvisamente cancellata.

Le maggiori incertezze restano, tuttavia, nella definizione della funzione politica dell'aristocrazia romana, spesso confusa con la marginalità istituzionale del senato. In questo settore, soprattutto, mi sembra si debba sgombrare il campo anche dallo schema interpretativo di una teoria sociologica che ha cooperato non poco a far giudicare la nobiltà tardoromana come un fossile, soppiantato da altre e più fresche forze sociali, quella concezione che dalla riflessione di Tocqueville, attraverso gli studi di Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Robert Michels, tendeva a far coincidere il motore della storia con le vicende delle *élites*, concepite come entità rigide ed anelastiche, fatalmente destinate ad essere sostituite da gruppi alternativi, subito trasformati in egemoni²⁴. L'aristocrazia senatoria, tuttavia, non è assimilabile alle *élites* ab-

²¹ Rispetto alla posizione di Av. CAMERON, *Petronius Probus, Aemilius Probus and the Transmission of Nepos: a Note on Late Roman Calligraphers*, in J.-M. CARRIÉ - R. LIZZI TESTA (éd.), *Humana sapit. Études d'antiquité tardive offertes à Lellia Cracco Ruggini*, Paris 2002, pp. 121-30, vedi ora L. CRACCO RUGGINI, *Esibizione di cultura e successo politico nel Tardoantico*, in F. BESSONE - E. MALASPINA (a cura di), *Politica e cultura in Roma antica. Atti dell'incontro di studio in ricordo di Italo Lana (Torino, 16-17 ottobre 2003)*, Bologna 2005, pp. 135-156.

²² Recente messa a punto dei risultati delle ricerche avviate dal fondamentale saggio di P. BROWN sulla cristianizzazione dell'aristocrazia romana, nel confronto con M.R. SALZMAN, *The Making of a Christian Aristocracy. Social and Religious Change in the Western Roman Empire*, Cambridge (Ma) 2002, in F.E. CONSOLINO, *Tradizionalismo e trasgressione nell'élite senatoria romana: ritratti di signore fra la fine del IV e l'inizio del V secolo*, in LIZZI TESTA, *Le trasformazioni*, cit. nt. 13, pp. 65-140.

²³ Da ultimo esemplarmente: P. BROWN, *Power and Persuasion in Late Antiquity. Towards a Christian Empire*, The University of Wisconsin - Madison 1988, e Id., *Poverty and Leadership in the Later Roman Empire*, Hanover and London 2002.

²⁴ P. BROWN, *The Study of Elites in late Antiquity*, in M.R. SALZMAN - C. RAPP (eds.), *Elites in late Antiquity*, «*Arethusa*» 33, 3 (2000), pp. 321-346. L'evoluzione storiografica del tema delle *élites* negli studi di storia moderna e contemporanea è efficacemente presentata da J.-P. LUIS, *Les trois temps de l'histoire des élites à l'époque moderne et contemporaine*, in *Les élites et leurs facettes: Les élites locales dans le monde hellénistique et romain*, [CEFR 309], Roma 2003, pp. 37-49. In generale, importanti osservazioni sul ruolo delle *élites* nel mondo bizantino, in Av. CAMERON, *Democratization revisited: Culture and Late Antique and Early Byzantine Elites*, in J. HALDON - L.I. CONRAD (eds.), *The Byzantine and Early Islamic Near East*, [Studies in Late Antiquity and Early Islam Series, No. 1, vol. IV], Princeton (NJ) 2004, pp. 91-107.

battute dalla rivoluzione francese o da quella russa: da secoli osmotica, essa era abituata a vivere il mutamento, capace d'inglobare la mobilità sociale, con la quale da sempre aveva accettato di supplire a un'endemica povertà riproduttiva; soprattutto essa era stata abile nel ridefinire la propria identità per il tramite di culture, religioni, tecniche militari e di gestione del potere eterogenee alla propria tradizione²⁵. Già altri infatti hanno intuito che *it is in the rise of the senatorial bureaucrat and the adaptation of the old aristocracy to new conditions that the real story of the fourth century lies*²⁶. Su tale aspetto dunque questo contributo intende insistere, per capire i limiti e le modalità della partecipazione al governo dei grandi senatori romani, al fine di verificare in particolare quanto essi stessi riuscirono a interagire e influenzare gli ambienti della Corte imperiale anche attraverso forme di gestione del potere differenti dall'ovvia assunzione di cariche politiche o dalla diretta presenza nei grandi ministeri palatini.

Pur essendo ormai certo che non poche famiglie di antica prosapia sopravvissero alla crisi, due fattori tuttavia avrebbero ostacolato un'attiva presenza dei loro componenti sulla scena politica: il moltiplicarsi di uffici amministrativi concentrati nella Corte, a molte miglia da Roma ma vicinissimi all'imperatore, nonché la crescita sociale di tanti funzionari, che divennero *clarissimi* alla stregua della nobiltà romana in virtù della riforma costantiniana. Nessuno, ovviamente, potrebbe negare che l'impero tardo fu ampiamente burocratizzato: per quanto le cifre possano essere approssimative, il confronto tra il numero di burocrati di alto rango rilevabile verso la metà del III secolo (intorno ai 180) e i circa 3000 pubblici ufficiali, che si presumono operanti in ognuna delle due parti dell'Impero fra la fine del IV e l'inizio del V secolo, parla chiaro²⁷. Potenziare l'amministrazione, come anche favorire l'avanzamento di rango di quanti operavano nelle nuove strutture di raccordo fra il centro del potere e la periferia delle autonomie locali erano necessità ineluttabili per un impero tutto di cittadini romani. Il processo tuttavia richiese tempo e a momenti di grande accelerazione – come durante il regno di Costanzo II – altri ne seguirono, contraddistinti da pause e rallentamenti. A seconda che l'accrescimento dei burocrati si immagini repentino, o invece lento e progressivo, cambia molto la considerazione degli effetti che può aver prodotto sull'eventuale azzeramento delle potenzialità politiche della nobiltà tradizionale.

Lo stesso vale per le riforme costantiniane. Di per sé, esse furono senza dubbio rivoluzionarie: conferendo il clarissimato con ingresso nell'ordine senatorio a tutti coloro che ricoprivano amministrazioni fino ad allora fastigi

²⁵ A. GIARDINA, *L'Italia romana. Storie di un'identità incompiuta*, Bari-Roma 1997, pp. 3-116.

²⁶ P. HEATHER, *Senators and Senates*, in *CAH* 13, pp. 184-210, in partic. p. 209.

²⁷ HEATHER, *Senators*, cit. nt. 26, pp. 190 e 195.

del *cursus* equestre, Costantino impose come regola il principio che la carica conferiva automaticamente il rango, di fatto annullando il sistema in base al quale da secoli le distinzioni di carriera erano state date secondo l'ordine di appartenenza. Il senso profondo dell'innovazione fu, a mio parere, compreso da Giuliano che, accusando Costantino "di aver sconvolto le antiche leggi e le tradizioni ricevute dal passato", si riferì alla novità delle sue riforme istituzionali di cui proprio allora si cominciavano a sperimentare i primi cospicui risultati²⁸. In termini di ampliamento degli organici senatorî, infatti, il regno di Costantino vide solo l'inizio di un cambiamento, che si realizzò in modo più graduale di quanto immaginato, lasciando ampi spazi a una dialettica di recupero e consolidamento del proprio potere ad opera delle grandi casate nobiliari. Solo con *le grand régleme nt du 5 juillet 372*, l'equazione di alto ufficio e *status* senatorio divenne effettiva e – fatto sufficientemente significativo per comprendere la forza di pressione conservata dalla nobiltà tradizionale – nella stessa costituzione, che ratificava il successo del sistema di promozioni inaugurato da Costantino, si fissavano anche precise distinzioni all'interno dell'ordine senatorio. Nella sostanza si ricreava, o meglio si riconosceva come dato di fatto, l'esistenza di una gerarchia²⁹.

La prosopografia mostra chiaramente che all'epoca della riforma, durante il regno cioè di un sovrano considerato antisenatorio, il grado più elevato che rendeva *illustris* fu assunto sì da militari al massimo della carriera – *magistri militum* come Fl. Iovinus, il padre del futuro imperatore Fl. Theodosius, Dagalaifus, Severus, Fl. Merobaudes e Fl. Equitius –, ma pure da prefetti urbani che provenivano tutti da famiglie di grande antichità, come L. Aurelius

²⁸ Sul significato di AMM. 21, 10, 8 rimando a R. LIZZI TESTA, *Alle origini della tradizione pagana su Costantino e il senato romano*, in Festschrift Peter Brown, in c.d.s.

²⁹ A. CHASTAGNOL, *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris 1960, pp. 432-435 ne ha dato un'ipotesi sistematica. Il carattere di riordinamento gerarchico e non funzionale della riforma è ricordato da Graziano in *CTh* 6, 5, 12. Della legge restano cinque frammenti nel *Codice Teodosiano* (sui quali F. PERGAMI (a cura di), *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, [Materiali per una palinogenesi delle costituzioni tardo-imperiali, s. II, 4], Milano 1993, pp. 591-593), in base ai quali furono attuati importanti adeguamenti amministrativi fra cariche militari e civili e, soprattutto, fra uffici solitamente riservati ai membri della nobiltà senatoria e cariche palatine: i *magistri militum*, che sotto Costanzo II erano ancora di grado inferiore (AMM. 21, 16, 1-2) e i *praefecti praetorio* divennero *inlustres* alla pari dei *praefecti urbi* (*CTh* 6, 7, 1); i quattro *comites consistoriani* (*quaestor s. p.*, *magister officiorum*, *comites sacrarum largitionum* e *rerum privatarum*) e il *praepositus sacri cubiculi* furono posti, nella scala delle precedenze, davanti ai *proconsules*, altra funzione senatoria e divennero *spectabiles* (6, 9, 1); i *magistri scriniorum* vennero riguardati come superiori ai *vicarii* (6, 11, 1); i *comites rei militaris* seguirono immediatamente i proconsoli insieme ai *magistri equitum* (6, 14, 1; 6, 22, 4). In sostanza, erano *clarissimi* governatori consolari e burocrati giovani; *spectabiles* i governatori proconsolari, i *comites consistoriani* e i *duces*; *illustres* i prefetti del pretorio, i prefetti urbani, i consoli e i *magistri militum*. Sul regolamento, R. ANDREOTTI, *Incoerenza della legislazione dell'imperatore Valentiniano I*, «NRS» 15 (1931), pp. 456-516, in partic. pp. 463 ss. R. SORACI, *L'imperatore Valentiniano I*, Catania 1971, pp. 118-120; cfr. D. VERA, *Alcune note sul quaestor sacri palatii*, in 'Hestiasis'. *Studi Calderone*, [Studi tardoantichi, 1], Messina 1988, pp. 27-53, in partic. pp. 44-45.

Avianius Symmachus, C. Ceionius Rufius Volusianus, Vettius Agorius Praetextatus, Q.Cl. Hermogenianus Olybrius, Claudius Hermogenianus Caesarius, nonché da prefetti del pretorio che, al momento, erano di origine sociale uguale (Sex. Claudius Petronius Probus, Vulcacius Rufinus) o affine a quella dei prefetti di Roma (Cl. Mamertinus), con solo due innesti eterogenei nella prefettura delle Gallie (Viventius e Maximinus).

Una grande ricchezza, ma anche la tradizione di governo (aspetto di solito meno considerato) in aree d'influenza rimaste appannaggio dei membri delle grandi casate romane attraverso il III secolo³⁰, avevano consentito che essi tornassero rapidamente a inserirsi nei posti chiave dell'amministrazione imperiale, non appena ebbero compreso in quale direzione le riforme costantiniane avrebbero operato. La legge del 372, dunque, riconosceva la prevalenza di quelle casate che avevano o avrebbero, in futuro, scelto di essere attive nel servizio dell'impero. Altrove ho pertanto suggerito che essa fosse stata sostenuta e in parte ideata da Sesto Claudio Petronio Probo, allora per il quarto anno confermato a capo della più importante prefettura dell'Occidente³¹. Essa, inoltre, attenuava le conseguenze che un appiattimento dell'ordine sul clarissimato poteva provocare, proprio quelle che dovettero essere sperimentate per qualche anno intorno al 360, quando il gonfiamento degli organici aveva portato il senato a 2000 membri e nessuna distinzione di rango era ancora ufficializzata³².

Quale detrimento esse arrecavano all'*élite* di antica nobiltà è evidente dalla legislazione successiva. Solo nel 450 l'effettiva appartenenza al senato fu limitata agli *illustres* attivi e non onorari³³. Già tuttavia in una legge del 383 era implicitamente ammesso che i senatori potessero risiedere altrove che non a Roma e a Costantinopoli³⁴. La concessione, ivi descritta come dato di fatto, potrebbe voler indicare il disinteresse dei senatori nel partecipare ai la-

³⁰ D. VERA, *Conclusioni*, in LIZZI TESTA, *Le trasformazioni*, cit. nt. 13, pp. 437-448.

³¹ LIZZI TESTA, *Senatori, popolo, papi*, cit. nt. 17, p. 299.

³² La massima estensione dell'assemblea romana è ricavabile dalla figura del senato costantinopolitano che Costanzo II chiese a Temistio di raggiungere nel 357: G. DAGRON, *Costantinopoli. Nascita di una capitale (330-451)*, tr. it., Torino 1991, pp. 127 ss.; fu quella anche l'epoca in cui in alcuni settori senatori si cominciarono a lamentare gli effetti delle riforme costantiniane, tanto che Giuliano poté sperare di coagulare intorno a questo tema l'opposizione del senato contro lo zio.

³³ *CI* 12, 2, 1: *Nemo ex clarissimis et spectabilibus qui in provinciis degunt ad praeturam postea devocetur: maneat unusquisque domi suae tutus atque securus et sua dignitate laetetur*: JONES, *LRE*, cit. nt. 1, II, p. 529.

³⁴ *CTh* 6, 2, 13 (10 gennaio 383 *ad Hypatium*: ... *nisi propria adnotatione digesserit se senatorium nomen agnoscere et larem habitationemque vel sedes certas in provincia atque in oppido conlocasse*. Che già al principio del IV secolo molti senatori, teoricamente obbligati a risiedere a Roma e a Costantinopoli rispettivamente, avessero viceversa il permesso di rimanere in provincia è dimostrato dalle leggi che regolano la *praescriptio fori* goduta dai senatori e da quelle che trattano della *gleba*, dell'*aurum oblativum*, dei giochi *questorii* e *pretorii*: JONES, *LRE*, cit. nt. 1, II, p. 553.

vori di un'assemblea che era svuotata di potere. Poiché tuttavia il senato continuò a riunirsi e a funzionare, è evidente che la disaffezione verso quell'organo non riguardava tutti i senatori. Essa, perciò, sembra provare che il senato romano era egemonizzato da poche potenti famiglie di residenti, i cui componenti attivi giudicavano un vantaggio politico l'assenza dei nuovi senatori provenienti dai settori amministrativi e di origine per lo più provinciale. Nello stesso periodo intorno al 374/375, L. Aurelio Aviano Simmaco, decidendo di esaltare in un libello i *clari viri* della sua epoca (da Costantino alla propria generazione), mise in programma le biografie di solo ottanta personaggi, membri di non più di venti-venticinque famiglie³⁵. Un'assemblea vuota di presenze estranee alla grande nobiltà, con un numero legale nuovamente ridotto, era più facilmente orientabile; dava spazio a manovre, permetteva l'esercizio di lobby, l'organizzazione di voti. I grandi signori romani, che erano pure ricchissimi proprietari terrieri, difficilmente avrebbero continuato a impegnarsi in attività del genere se operare in tal modo all'interno del senato non avesse loro permesso di elaborare strategie forti, che fossero impositive nei confronti della Corte e dell'imperatore.

Più che come funzionari seri impegnati in una serrata ascesa politica, tuttavia, molti studiosi hanno preferito immaginare i nobili tardoantichi quali semplici amatori della politica, che rivestivano solo poche cariche in un lungo arco di tempo e con intervalli più che decennali tra l'una e l'altra per non privarsi del beneamato *otium*. Come esempio sono generalmente portate le carriere tipo di Q. Aurelio Simmaco, di suo padre Aviano, di Nicomaco Flaviano, di Vettio Agorio Pretestato e molti altri³⁶. Infatti: dopo i governi proconsolari che procuravano la spettabilità, gli uffici più alti (prefettura urbana, prefetture pretoriane e consolato ordinario) erano oggetto di forte concorrenza per il limitato numero di posti ricopribili e, più che una scelta, carriere del genere erano imposte dalla organizzazione che si era voluta dare all'impero per renderlo di nuovo governabile. La retorica dell'*otium*, che doveva servire a giustificare i lunghi intervalli, ma pure invitava a rispettare l'alternanza tra le varie casate in competizione per i pochi elevatissimi uffici che ambivano ricoprire, parla tuttavia anche di un'attesa senza affanno. Il gusto per l'*otium* (fosse anche di antica matrice catoniana) non è sufficiente a spiegarlo. Questi senatori sapevano che, soprattutto *per intervalla officii*, si raccoglievano i frutti dell'amministrazione precedente e si preparava quella futura³⁷.

³⁵ SYMM., *Ep.* 1, 2, 8 su cui, da ultimo, R. LIZZI TESTA, *Policromia di cultura e raffinatezza editoriale. Gli esperimenti letterari dell'aristocrazia romana nel tardo Impero*, in CARRIÉ - LIZZI TESTA, *Humana sapit*, cit. nt. 21, pp. 187-199.

³⁶ Sull'immagine dell'aristocrazia senatoria che emerge da J.F. MATTHEWS, *Western Aristocracies and Imperial Court* (A.D. 364-425), Oxford 1975 (rist. an. 1990), pp. 1-55, si vedano le considerazioni di A. GIARDINA, *Rec. a Matthews, Western Aristocracies ...*, «DArch» 9-10 (1976-1977), pp. 668-678.

³⁷ Esempio in tal senso l'attività di Aviano Simmaco nei periodi di vacanza dalle cariche: LIZZI TESTA, *Senatori, popolo, papi*, cit. nt. 17, pp. 387 ss.

In questa fase molto delicata, che si amava spendere fra Roma e i propri possedimenti in Campania, si valorizzavano i contatti avviati, erano approfondite nuove relazioni, si aveva tempo di mandare ad effetto molteplici raccomandazioni affinché uffici amministrativi minori – per se stessi o i propri figli poco appetibili, ma tali comunque da coprire settori dell'amministrazione che allargavano la loro sfera di controllo e d'influenza – fossero ricoperti da parenti alla lontana, amici, nuovi conoscenti che entravano nel circuito del proprio patrocinio e della propria clientela.

Quanto tali modi di azione – attività assembleare in un senato ristretto a poche famiglie di residenti, che coprivano lo spettro dei vari ranghi gerarchici ma detenevano poche cariche significative; effervescente vita di relazione per allargare i legami di patronato – abbiano costituito un esercizio capace d'incidere sul funzionamento della società tarda è non solo un problema di decifrazione della retorica delle fonti, bensì anche di modelli interpretativi. In una visione che valorizzava il concetto di struttura, il comportamento delle élites tardoromane è stato letto come segno del processo involutivo subito dalla compagine civica, in seguito al riemergere de *les structures élémentaires*. Quei legami matrimoniali e quei vincoli parentali, congiunti a complessi esercizi di patronato (frequentemente alluso col termine di *amicitia*), che assunsero di nuovo valore preminente, non andrebbero pertanto valutati come espressione di partecipazione politica in senso proprio, quanto piuttosto di un agire che, con l'accrescere la potenza delle grandi casate, faceva nel contempo arretrare lo Stato³⁸.

Una differente prospettiva è offerta dalla più recente *network analysis*, nata come strumento di studio della società contemporanea ad opera di storici e sociologi, ma le cui applicazioni alla storia antica sono state già variamente sperimentate³⁹. In tale tipo di approccio, nuova attenzione è data al ruolo attivo dell'individuo e alla sua capacità di ritagliarsi spazi d'azione tramite le sue relazioni personali, all'interno di uno specifico sistema normativo. La rete dei legami sociali che un individuo riesce a creare o ad utilizzare vi è letta come fatto dinamico, un modo per ottenere accesso alle risorse, per raggiungere determinati obiettivi e non necessariamente attraverso forme di corruzione, o

³⁸ Tale è il quadro della società bizantina restituito da E. PATLAGEAN, *Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance, 4^e-7^e siècle*, Paris 1977, pp. 113-155, in seguito alla suggestione del modello formulato da C. LÉVI-STRAUSS, *Les structures élémentaires de la parenté*, Paris-La Haye 1967², p. 4.

³⁹ Le teorizzazioni più complete dell'"analisi di rete" inaugurata dagli antropologi della cosiddetta Scuola di Manchester sono state formulate fra il 1968 e il 1974: J. BOISSEVAIN, *Friends of Friends. Networks, Manipulators and Coalitions*, Oxford 1974, che raccoglie i frutti di indagini precedenti. Un'indagine retrospettiva sull'impatto che questo tipo di indagine ha prodotto in campo sociologico e per le sue applicazioni alla storia è data da F. PISELLI (a cura di), *Reti. L'analisi di network nelle scienze sociali*, Roma 1995. Essa è stata parzialmente sfruttata da Richard Saller per le sue ricerche sul patronato romano (*Personal Patronage under the Early Empire*, Cambridge 1982) e altri studi relativi soprattutto all'Alto Impero.

violando morale e leggi⁴⁰. In tale ottica, i rapporti familiari e di amicizia che i membri dell'aristocrazia senatoria tardoantica tornarono a valorizzare sarebbero piuttosto un indizio della inalterata capacità di questo ceto di elaborare strategie creative, delle quali lo stesso potere civico si alimentava.

Gli epistolari del IV secolo, dai quali emergono i molteplici contatti stabiliti dall'aristocrazia senatoria maschile e femminile con vescovi, preti e asceti, generali dell'esercito e membri della Corte, – sia che fossero questi ultimi, ovvero un potente senatore, a prendere l'iniziativa – costituiscono un campo privilegiato di studio in tale direzione. Con valore esemplificativo, possiamo pertanto utilizzare come *case study* la carriera di Quinto Aurelio Simmaco, che è ricostruibile anche nei momenti di *otium* con grande ricchezza documentaria. L'indagine si limiterà alle relazioni che ne favorirono l'avvio e le prime tappe, per capire se esse furono semplicemente funzionali alla sua ascesa personale, o se invece ebbero un impatto sulla maturazione di nuove linee di governo, in una dinamica interazione tra senato di Roma e Corte imperiale.

Nell'inverno del 368, in qualità di giovane senatore di rango *clarissimus*⁴¹, Quinto Aurelio Simmaco fu scelto dal senato per recitare una *laudatio* in onore di Valentiniano I nel corso della tradizionale celebrazione dei *quinquennalia* dell'imperatore⁴², in occasione dei quali era offerto dai senatori l'*aurum oblativum*. Per un uomo giovane e ambizioso di rango senatorio era un grande privilegio essere incaricato di siffatta missione. Puntando sulle abilità retoriche del giovane, a caldeggiare quella scelta può senz'altro essere stato il prefetto urbano del 367 Vettio Agorio Pretestato, il quale nel corso del 368 fece sì che fosse Lucio Aurelio Aviano Simmaco a dedicare a Valentiniano I il ponte, di cui aveva iniziato il restauro nel corso della propria amministrazione⁴³. Nel 368,

⁴⁰ Un'applicazione esemplare della *network analysis* al contesto sociale tardoantico è stata sperimentata nell'indagine sulla crisi origenista, da E. CLARK, *The Origenist Controversy. The Cultural Construction of an Early Christian Debate*, Princeton (NJ) 1992, essa stessa maturazione di studi precedenti come quello dedicato a Jerome, *Chrysostome and Friends. Essays and Translations*, New York-Toronto 1979. Di recente M. MULLET, *Theophylact of Ochrid. Reading the Letters of a Byzantine Archbishop*, Aldershot 1997, se ne è servita per analizzare la rete sociale di un vescovo bizantino del XII secolo. Valore e limiti della *network analysis* per lo studio della società imperiale a Bisanzio fra metà IV e metà VI secolo sono ora messi in luce da R. BORGOGNONI, *Strategie di parentela e di amicizia a Costantinopoli. Da Gioviano a Giustino II (363-565)*, Tesi di dottorato (Firenze 2007).

⁴¹ Dopo aver rivestito le tradizionali cariche senatorie di questura e pretura, Q. Aurelio Simmaco aveva ricoperto la prima *administratio* (la *correctura Lucaniae et Brittiorum*) in connessione con la prefettura urbana del padre nel 364: *PLRE I*, s.v. *Q. Aurelius Symmachus* signo *Eusebius* 4, pp. 867-869.

⁴² Nonostante i numerosi lavori di A. CHASTAGNOL sui giubilei di Valentiniano I (si vedano tra gli altri: *Les 'quinquennalia' de Valentinien I^{er} et Valens*, in AA. VV., *Mélanges de numismatique offerts à P. Bastien à l'occasion de son 75^e anniversaire*, Wetteren 1987, pp. 255-266 e, per la ricostruzione della tecnica di conteggio degli anni: ID., *Les jubilés impériaux de 260 à 337*, in *Crise et redressement dans les provinces européennes de l'Empire. Actes du Colloque de Strasbourg*, Strasbourg 1983, pp. 11-25), nella bibliografia su Simmaco si trova tuttora ripetuta l'errata datazione del 369 suggerita da O. Seeck.

⁴³ Sulla concomitanza fra la prefettura urbana di Vettio Agorio Pretestato e la dedica del *pons Valentiniani* da parte di Aviano, si veda LIZZI TESTA, *Senatori, popolo, papi*, cit. nt. 17, pp. 447 ss.

tuttavia, in senato non c'erano solo elementi dell'aristocrazia tradizionale più o meno legati ai Symmachi. Almeno un esponente della nuova aristocrazia di servizio, confluitavi in virtù della riforma costantiniana, dovette appoggiare la candidatura di Simmaco per la missione a Treviri: il pannonico Vivenzio⁴⁴.

Nonostante egli fosse uno di quei funzionari pannonici che, secondo l'interpretazione storiografica a lungo prevalente, sarebbero stati inviati a Roma per fare ordine nell'amministrazione, sventando congiure e complotti dell'aristocrazia⁴⁵, Simmaco ne parlò con grande rispetto: di fronte a un caso di esazione fiscale che gli agenti del fisco continuavano a ritenere aperto, in qualità di prefetto urbano, egli dichiarò che era stato risolto con molta efficienza circa vent'anni prima dal suo predecessore Vivenzio, *vir clarissimae et inlustris memoriae, tunc praefectus urbis*⁴⁶. Costui era uno di quegli esponenti della nuova aristocrazia di servizio che, in ottemperanza alle disposizioni imperiali, una volta ottenuto l'ingresso in senato si era trasferito nell'Urbe (sicuramente dopo la *quaestura*, quando nel 365 fu nominato prefetto urbano e non era ancora stata emanata *CTh* 6, 2, 13), per risiedervi stabilmente. Un'iscrizione funeraria ha permesso di identificarne il grande mausoleo di famiglia nella zona di San Sebastiano⁴⁷: ivi la figlia Lucecia volle che fossero sepolte, nel 389, due donne a lei carissime, la *virgo ancilla Dei* Maximilla e sua madre Nunita, *quae fuit matrona diaconis*, entrambe originarie come lei della Pannonia⁴⁸.

L'opzione di Lucecia per quel cristianesimo di eccellenza, che si nutriva del contatto con l'ambiente delle vergini consacrate della Chiesa di Damaso,

⁴⁴ *PLRE* I, s.v. *Viventius*, p. 972.

⁴⁵ Inaugurata da E.A. THOMPSON, *The Historical Work of Ammianus Marcellinus*, Cambridge 1947 (Gröningen 1969²), l'ipotesi dei rapporti conflittuali fra Valentiniano I e l'aristocrazia senatoria fu perfezionata da A. ALFÖLDI, *A Conflict of Ideas in the Late Roman Empire*, Oxford 1952, avendo ricevuto poi correttivi significativi da MATTHEWS, *Western Aristocracies and Imperial Court*, cit. nt. 36. *Status quaestionis* in M. RAIMONDI, *Valentiniano I e la scelta dell'Occidente*, [Studi di Storia greca e romana 5], Alessandria 2001, pp. 11-17.

⁴⁶ SYMM., *Rel.* 30, 3: la vicenda doveva riferirsi a un'esazione fiscale connessa con qualche elezione o giubileo imperiale degli anni 350-360 ed era stata oggetto di molte *cognitiones* prima di pervenire nelle mani di Vivenzio forse perché erano state perse, o mai avute, le quietanze dell'effettuato pagamento. Simmaco non parla di quietanze perse, ma potrebbe voler coprire il fatto che le eredi di Postumianus, alle quali gli agenti del fisco nel 384 ingiungevano di pagare di nuovo quella somma (Lolliana per la metà, Cattianilla e Severilla per un quarto ognuna), erano oggettivamente in difetto. Preferisce piuttosto sottolineare che l'emissione del rescritto imperiale ottenuto da Vivenzio in favore di Postumianus rendeva superfluo dare seguito all'inchiesta ("nessuna quietanza può competere con un'affermazione dell'imperatore"); ne scriveva comunque all'imperatore perché solo a lui spettava "l'interpretazione dei pareri imperiali" (30, 4): cfr. *PLRE* I, s.v. *Postumianus* 1, p. 718.

⁴⁷ Sul mausoleo di Vivenzio, poi trasformato in Platonica, A. FERRUA, *Dalla Pannonia a Roma, storia della fine del IV secolo*, «Civiltà Cattolica» 4 (1937), pp. 135-137 e Id., *Lavori in S. Sebastiano*, «RAC» (1961), pp. 218-226; sulle trasformazioni che l'edificio subì agli inizi del V secolo, quando vi furono deposte le reliquie del martire pannonico S. Quirino, si veda A. BERTOLINO, 'In area Callisti', *Contributo alla topografia di Roma tardoantica*, «RAC» LXX 1-2 (1994), pp. 181-190, in partic. p. 186, nt. 14.

⁴⁸ *JCVR* 6, 1355. Ringrazio Peter Brown per avere richiamato la mia attenzione su tale iscrizione, analizzata da FERRUA, *Dalla Pannonia*, cit. nt. 47, pp. 131-134.

conferma lo schieramento di Vivenzio in favore di un vescovo sostenuto dalla parte moderata del clero, la cui consacrazione egli aveva tutelato dai tafferugli scatenati dagli Ursiniani⁴⁹. Per la sua moderazione in campo religioso – di cui aveva dato prova già nei primissimi mesi della *quaestura*, quando Valentiniano I sostò a Milano nel viaggio da *Sirmium* verso le Gallie e dovette far fronte alle proteste dei niceni intransigenti capeggiati da Ilario di Poitiers⁵⁰ – Vivenzio fu grandemente stimato proprio da quegli ambienti dell'aristocrazia senatoria ancora pagana, che tentavano di arginare gli effetti della progressiva cristianizzazione – ormai dirompenti in vari settori, dall'edilizia sacra alla celebrazione dei rituali pubblici, al finanziamento dei collegi sacerdotali tradizionali – ancorandosi all'ideologia della tolleranza⁵¹.

Indubbiamente per garantirsi l'appoggio di questo settore del senato, Valentiniano si affrettò ad emanare quella disposizione che gli studiosi sono soliti indicare come “editto di tolleranza”⁵². In qualità di *quaestor* di Valentiniano, Vivenzio ne fu l'estensore materiale – come di solito accadeva –, ricalcando il testo di una *Relatio* prefettizia in cui la richiesta era espressa in modo esplicito⁵³: ad elaborarla non poteva essere stato che L. Aurelio Aviano Simmaco, prefetto urbano del 364. Quanto peraltro Vivenzio, ancorché dare forma a un programma imperiale, in tal caso conforme ai *desiderata* del senato, seguisse anche delle convinzioni personali che lo rendevano l'uomo più adatto a mediare fra la Corte e la nobiltà romana, risulta evidente da un altro

⁴⁹ Per tale motivo, Vivenzio fu accusato di corruzione e favoreggiamento dai seguaci di Ursino. Riesame dell'episodio, in un confronto tra AMM. 27, 3, 11-12 e *Coll. Avell.* 1, 6, 2-5, in LIZZI TESTA, *Senatori, popolo, papi*, cit. nt. 17, pp. 151 ss.

⁵⁰ Richiamati dall'esilio con l'editto di Giuliano, vescovi come Ilario fremevano per riappropriarsi di tutte le sedi che Costanzo II aveva affidato a semiariani e manovrarono per liberare la sede di Milano dal cappadoce Aussenzio, accusandolo di “blasfemia e credo non ortodosso”. Incaricato dell'inchiesta, Vivenzio dichiarò inconsistenti i motivi per cui si chiedeva che quel vescovo lasciasse la propria cattedra, cosicché Valentiniano prese parte al culto nella chiesa di Aussenzio, mentre a Ilario fu consegnato l'ordine imperiale di lasciare Milano: sull'episodio, ricordato nel *Contra Auxentium*, brevi riferimenti in N. McLYNN, *Ambrose of Milan. Church and Court in a Christian Capital*, Berkeley-Los Angeles-London 1994, pp. 25-27.

⁵¹ L'elaborazione più celebre ne fu data infatti da Quinto Aurelio Simmaco nella famosa *Relatio* sull'altare della Vittoria (SYM., *Rel.* 3, 10: *uno itinere non potest perveniri ad tam grande secretum*).

⁵² I compilatori del Codice Teodosiano non ritennero opportuno conservare quelle che l'imperatore stesso, in *CTh* 9, 16, 9, definisce *leges a me in exordio imperii mei datae*, ma non ne eliminarono il riferimento dal testo più tardo, cosicché si può in qualche modo immaginare il contenuto della legge dal contesto in cui è citata. Si è pensato (ANDREOTTI, *Incoerenza della legislazione dell'imperatore Valentiniano I*, cit. nt. 29, p. 503, nt. 5) che essa fosse emanata a Costantinopoli, da Valentiniano I e Valente insieme, prima della separazione avvenuta a *Sirmium*; ma Valentiniano, richiamandola, se ne attribuì *in toto* l'ispirazione, cosicché l'editto va considerato come uno dei primissimi atti del neoletto, emanato fra il 26 febbraio e prima del 28 marzo, al fine di dare garanzie e ottenere la programmatica collaborazione anche del senato, rimasto a margine al momento della sua elevazione all'impero.

⁵³ Per la consuetudine di tale procedura, DE GIOVANNI, *In tema di «lex» imperiale tra IV e V secolo*, cit. nt. 8, p. 1297.

episodio da ritenere concomitante, se non conseguente, con l'emanazione dell'editto di tolleranza. Di fronte al tentativo di alcuni ambienti della Corte di strumentalizzare l'improvvisa malattia dei neoimperatori, esigendo un'inchiesta per magia nera, fu proprio Vivenzio, *integer et prudens Pannonius*, a inibire le propensioni del suo collega – il *magister officiorum* Ursacius *Delmata crudus*, – a trasformare il caso in una nuova Scitopoli⁵⁴.

La collaborazione tra Aviano Simmaco e Vivenzio, tuttavia, non si limitò a quell'editto di tolleranza che il *quaestor* era riuscito allora a salvaguardare, dichiarando inconsistenti i sospetti di magia nera. Nel corso dell'anno di prefettura, Aviano Simmaco ricevette un complesso di costituzioni che regolamentavano l'attività edilizia della capitale – esortando a privilegiare i restauri di antichi e vetusti monumenti anziché a impegnarsi in nuove costruzioni –; rivedevano compiti, retribuzione e *status* dei *pistores*; regolamentavano oneri ed esenzioni fiscali di *calcis coctores* e *vectuarii*. Un tempo interpretate come espressione di un'attività normativa di tipo repressivo-moralizzatore, per reprimere abusi e speculazioni del prefetto urbano e dei suoi colleghi aristocratici, esse sembrano viceversa manifestare l'interesse di Aviano Simmaco – e di un gruppo di nobili che sollecitarono dall'imperatore misure del tutto analoghe ogni qualvolta ebbero la possibilità di costituirsi in adeguato gruppo di pressione – a creare concreti presupposti perché la città, che tanto dipendeva dall'annona, vivesse in condizione di quiete e, con moderati quanto importanti lavori di restauro, si salvaguardassero finanze pubbliche e pace sociale⁵⁵. In tale ottica, un'ottica di collaborazione fra l'imperatore e il prefetto urbano che aveva sollecitato le costituzioni a lui indirizzate, acquista un profilo differente anche il rapporto fra il presidente del senato e il *quaestor* imperiale impegnato direttamente nella produzione legislativa.

⁵⁴ L'apprezzamento di Vivenzio corre in AMM. 27, 3, 11-13, quando ne è ricordata la prefettura urbana; l'acre giudizio contro Ursacio (*PLRE* I, s.v. *Ursacius* 3, pp. 984-985), invece, è dato in riferimento all'inchiesta (AMM. 26, 4, 4). I processi di Scitopoli in Palestina, a metà strada fra Antiochia e Alessandria, sono narrati da AMM. 19, 12, 1-19 e discussi da A.A. BARB, *La sopravvivenza delle arti magiche*, in A. MOMIGLIANO (a cura di), *Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel secolo IV*, tr. it., Torino 1968, pp. 121-122 e più estensivamente da R. VON HAEHLING, *Ammianus Marcellinus und der Prozess von Scythopolis*, «JbAC» 21 (1978), pp. 74-101 e J.F. MATTHEWS, *The Roman Empire of Ammianus Marcellinus*, London 1989, pp. 219-220. Ammiano sostiene che quelle accuse di pratiche magiche in riferimento alla malattia di Valentiniano e Valente furono lanciate, “per coprire d'odio la memoria di Giuliano” attraverso l'incriminazione dei suoi “amici”. Dovremmo credergli, perché le possibilità di utilizzare l'incriminazione per magia nera erano state rivitalizzate da un provvedimento (*CTh* 9, 16, 6 *ad Taurum P(raefectum) P(raetorio) data ... acc.* 5 luglio 358), che Costanzo II aveva apparentemente emanato proprio con l'intenzione di stroncare, entro il comitato imperiale, il coagularsi di correnti di opposizione intorno a Giuliano: S. MONTERO, *Política y adivinación en el Bajo Imperio Romano: emperadores y harúspices (193 d.C - 408 d.C.)*, [Coll. Latomus 211], Bruxelles 1991, pp. 85 ss.

⁵⁵ Analisi delle singole costituzioni in R. LIZZI TESTA, *Paganesimo politico e politica edilizia: la 'cura Urbis' nella tarda antichità*, «AARC» 13 (2001), pp. 671-707; per la revisione dell'interpretazione tradizionale delle costituzioni inviate ad Aviano Simmaco, LIZZI TESTA, *Senatori, popolo, papi*, cit. nt. 17, pp. 339-340; 421-424.

Le competenze acquisite e la cura impiegate da Vivenzio per mandare ad effetto le richieste prefettizie permettono anche di spiegare in modo molto semplice, e senza ricorrere all'ormai trito modello dell'imperatore despota fustigatore dell'aristocrazia romana, perché proprio l'antico questore fosse scelto come prefetto urbano nel tardo 365, quando un amministratore meno abile di Aviano Simmaco, sebbene del suo stesso ceto, non riuscì a evitare l'insorgere di una grave sommossa popolare⁵⁶. In tal senso, se la decisione d'inviare Q. Aurelio Simmaco come panegirista ufficiale del senato, anziché negli ultimi mesi del 367 quando era già prefetto urbano Pretestato, fosse maturata qualche tempo prima, non avremmo alcun indugio nel pensare che fosse stato proprio Vivenzio a caldeggiarla, in virtù della forte collaborazione attivata col padre e con il gruppo di senatori che ne dividevano le principali linee politiche. Anzi, i contatti che il giovane Simmaco privilegiò nel periodo di permanenza a Treviri – proprio fra i *quaestores* e i *magistri memoriae* che lavoravano nello stesso ufficio ricoperto pochi anni prima da Vivenzio – forniscono una riprova che la via a Corte gli fu aperta proprio da Vivenzio.

Prima ancora di partire per Treviri, d'altra parte, Simmaco ricevette una lettera da un *imperialis magister*, alla quale si affrettò a rispondere giustificandosi per non essere stato lui per primo a prendere l'iniziativa. L'ipotesi – avanzata alcuni anni fa e quasi generalmente accettata – che l'anonimo interlocutore fosse Magno Decimio Ausonio, precettore di Graziano⁵⁷ mi sembra possa ricevere ulteriore conferma se si pensa che Ausonio si fosse rivolto a Simmaco non appena era venuto a sapere della scelta del senato: era consuetudine, infatti, far precedere l'incontro con un importante personaggio da un messaggio epistolare⁵⁸. In tal caso l'*obsequium linguae inopis*, con cui Simmaco avrebbe rimediato alla mancanza di non aver scritto per primo, indicherebbe non solo l'impegno a inviare frequenti lettere (*crebriores paginae*), ma pure la volontà di mandargli subito la sua nuova produzione letteraria. Se il periodo

⁵⁶ Il prefetto era Volusiano Lampadio: *PLRE I*, s.v. *C. Ceionius Rufius Volusianus* signo *Lampadius* 5, pp. 978-980. Sull'episodio di sedizione, raccontato da *AMM.* 27, 3, 8-9, si veda *LIZZI TESTA*, *Senatori, popolo, papi*, cit. nt. 17, pp. 61-75.

⁵⁷ *SYMM.*, *Ep.* 9, 88: *iam remota est causa haesitantiae postquam me prior salutatione dignatus; ... indicasti certe meorum te aliqua legisse; novus tibi non ero nec inexpertum formidabo arbitrum*. *PLRE I*, s.v. *Minervius* 2, p. 603, interpreta l'espressione *imperialis magister* quale sinonimo di *magister epistularum* e identifica il destinatario della lettera con l'amico *Minervius*, che intorno al 395 ricopriva quell'ufficio; ma vedi *S. RODA*, *Una nuova lettera di Simmaco ad Ausonio? (A proposito di Symm. Ep. IX, 88)*, «*REA*» 83 (1981), pp. 273-280; *ID.*, *Commento storico al libro IX dell'epistolario di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa 1981, pp. 219-222; 355; 402-403; opinione favorevole verso tale identificazione è espressa da *G.W. BOWERSOCK*, *Symmachus and Ausonius*, in *F. PASCHOD - G. FRY - Y. RÜTSCHÉ* (éd.), *Symmaque. Colloque genevois à l'occasion du mille six centième anniversaire du conflit de l'autel de la Victoire*, Paris 1986, pp. 1-14.

⁵⁸ Quasi nello stesso periodo, inoltre, Ausonio cercò l'amicizia di un altro importante senatore, Sesto Claudio Petronio Probo, a cui scrisse prima del 371 quando quello ricevette il consolato, avendo comunque raggiunto le vette del potere con una prolungata prefettura del pretorio: *AUSON.*, *Ep.* 16 (ed. *A. PASTORINO*).

di tale corrispondenza è quello suggerito, poco prima della partenza di Simmaco per Treviri, in tale produzione è da annoverarsi la *Laudatio* per Valentiniano I. Infatti i panegirici simmachiani echeggiano parecchi temi ausoniani – enfasi sulla pace e sull'ordine restaurati dall'imperatore al suo accesso al trono; feconda cooperazione fra i governanti imperiali; speranze investite sul giovane Augusto; somiglianza fra Dio e l'imperatore – e nel I panegirico, in particolare, ricorrono espressioni rare, identiche a quelle utilizzate nei *Versus Paschales* di Ausonio, all'incirca contemporanei⁵⁹. Dovremmo dunque considerare con attenzione la possibilità che Ausonio sia intervenuto sui discorsi di Simmaco in lode dell'imperatore, al fine di dare maggiore forza ad alcuni temi strumentali alla propaganda imperiale: vedremo come anche questa sorta di apporto letterario debba essere interpretato quale esempio del rapporto dinamico esistente tra il senato e i membri della Corte, al fine di rafforzare una precisa linea di governo.

Sarei infatti tentata di credere che fu proprio Ausonio a suggerire a Simmaco d'inserire nel primo Panegirico la frase *Meruisti quondam, inclite Gratiane, meruisti, ut de te sacra germina pullularent, ut esses seminarium principatus, ut fieres vena regalis*⁶⁰. La considerazione chiude con una lode del padre di Valentiniano (Graziano come il figlio), articolata in un elegante *tricolon*, l'elogio della nascita e dell'educazione dell'imperatore: con due figli ascesi al soglio imperiale, Graziano seniore era divenuto il degno progenitore di una nuova dinastia. La riflessione simmachiana echeggia, e nello stesso tempo chiarifica, un famoso episodio narrato da Ammiano, il quale ricorda che in occasione della nomina di Graziano ad Augusto, nell'estate 367, Eupraxius – allora *magister memoriae* – fu il primo a gridare *familia Gratiani hoc meretur* e immediatamente ottenne la *quaestura sacri Palatii*⁶¹. La scena suggerisce che Eupraxius diede il via a un'acclamazione, subito ripresa dall'esercito in armi, con grande soddisfazione di Valentiniano che vedeva realizzarsi in fretta e bene il suo progetto dinastico. Il significato dell'acclamazione, di per sé ambiguo, dal momento che Graziano era il nome sia del figlio sia del padre di Valentiniano, si chiarisce nell'Orazione di Simmaco: i discendenti del padre di Valentiniano avevano meritato di essere imperatori, cosicché Graziano meritava di essere il progenitore della nuova famiglia regnante. Il ricorrere della stessa storia in Ammiano e in Simmaco solleva anche il problema della relazione fra i due testi: Ammiano, tuttavia, potrebbe aver avuto accesso ai discorsi di Simmaco attraverso gli *acta senatus*, che sicuramente egli consultò⁶². La presenza della frase nella *I Laudatio* di Valentiniano è meno

⁵⁹ H. SIVAN, *Ausonius of Bordeaux. Genesis of a Gallic Aristocracy*, London-New York 1993, pp. 111-115.

⁶⁰ SYMM., *Or.* 1, 3 (50 PABST).

⁶¹ AMM. 27, 6, 14.

⁶² Si veda C. SOGNO, *Q. Aurelius Symmachus. A Political Biography*, Ann Arbor 2006, p. 11. Sul problema degli *acta senatus*, nella possibilità che Ammiano li consultasse, qualche riferimento in LIZZI TESTA, *Alle origini della tradizione pagana*, cit. nt. 28, p. 49.

problematica: Simmaco potrebbe aver sentito la storia a Treviri e averla inserita nel testo subito prima della recita. Ma essa non sembra frutto di un *collage* dell'ultima ora. Dovremmo perciò credere che fu Ausonio – presente alla scena dell'acclamazione e conscio del suo effetto sia sull'esercito, sia su Valentiniano – a raccomandare a Simmaco di usarla nel suo discorso: che, infatti, ebbe tanto successo da spingere Valentiniano I a chiedere al giovane oratore di scrivere anche il panegirico in onore del suo terzo consolato⁶³.

Di nuovo, potrebbe sembrare che i legami intessuti dall'aristocrazia con uno o più membri della Corte ebbero funzione di mero accrescimento del potere individuale, ma in realtà la questione è più complessa. In senato la proclamazione di Graziano aveva sollevato una seria discussione: nonostante Simmaco tentasse con leziosa eloquenza di far credere che l'intera assemblea aveva esultato alla notizia, in realtà il confronto tra la sua orazione e il racconto ammianeo lascia intravedere anche i motivi del contrasto che aveva opposto vari schieramenti: mentre nel proporre l'elevazione del figlio, Valentiniano aveva descritto il proprio atto come espressione "d'affetto opportuno" (*pietatis officium aggrediar tempestivum*), Simmaco si rivolse a Graziano con l'affermazione *tu nempe es, quem paene intempestive putabamus electum*. La discussione, dunque, aveva riguardato la *tempestivitas / intempestivitas* di una scelta, comunque frutto di *castrensia decreta*, per il quale i *suffragia* erano stati sostanzialmente militari⁶⁴. È, inoltre, indicativo come l'unico serio motivo di legittimità per il nuovo Augusto che il portavoce del senato fosse riuscito a trovare coincidesse con quello implicito nella così ben riuscita battuta di Euprassio, che supponiamo suggerita a Simmaco da Ausonio.

Di per sé, dunque, la scelta stessa di Simmaco come panegirista nel 368, pochi mesi dopo l'elevazione ad Augusto di un fanciullo di soli 8 anni, era frutto di un accordo: e questo era maturato a fatica, in seguito al prevalere del gruppo favorevole alla soluzione dinastica. Per quel che possiamo saperne, all'interno dell'assemblea essa fu senz'altro sostenuta da elementi dell'aristocrazia di servizio come Vivenzio e, all'esterno, da alcuni componenti della Corte, quali Euprassio e Ausonio; ma l'elevazione di Graziano non era stata affatto accettata all'unanimità e tanto meno fu segno – come pure è stato detto – della compattezza delle forze d'appoggio intorno a Valentiniano o della raggiunta stabilità⁶⁵. Simmaco, dunque, fu scelto in quanto figlio dell'*illustris* Aviano Simmaco e perché esponente di una coalizione (fra i cui membri era Pretestato) che si era pronunciata in favore della soluzione dinastica escogitata da Valentiniano. Egli giunse a Corte sapendo di poter contare sull'appoggio di personaggi come Ausonio ed Euprassio, i quali a loro volta ricoprivano un ruolo egemone perché avevano appoggiato (e forse essi stessi suggerito) una linea politica che era risultata vincente. La cooperazione fra senato e Corte pertanto è ben lungi dal risultare frutto di un appiattimento dell'assemblea su un programma imperiale deciso altrove.

⁶³ SYMM., *Or.* 2, 1 (66 PABST).

⁶⁴ AMM. 27, 6, 6; cfr. SYMM., *Or.* 3, 3-4 (92 PABST); cfr. 1, 3 (50 PABST).

⁶⁵ Discussione del problema in RAIMONDI, *Valentiniano I*, cit. nt. 45, pp. 154; 160; 165.

La riprova è data anche da un altro episodio, che vorrei citare a titolo di esempio, in quanto anche più significativo della mantenuta capacità del senato (non solo dei suoi membri individualmente) di elaborare strategie in appoggio, o in alternativa, ai poteri che operavano al Centro direzionale dell'impero. Il nuovo questore di Valentiniano, Euprassio, figura fra i più tardi amici di Simmaco. Solo due lettere, di quelle che nel IV libro sono indirizzate a un Euphrasius/Eupraxius, tuttavia, paiono riferibili a tale funzionario in ragione del loro contenuto: l'uomo vi è descritto come un intenso corrispondente di Simmaco, del quale tanto ammirava le qualità oratorie, da chiedergli con insistenza anche orazioni inedite⁶⁶. Mi sembra una testimonianza certa del fatto che la loro relazione fosse iniziata su un piano di ammirazione reciproca per la comune abilità retorica: proprio la Corte di Treviri, dunque, può aver costituito lo scenario dell'incontro, là dove Euprassio impiegava la sua eloquenza dando forma ai documenti imperiali e Simmaco – giovane e brillante oratore del senato romano – era giunto fra le attenzioni e la curiosità dei *litterati viri* del comitato imperiale.

Nel 384, citandolo in una *Relatio*, l'oratore non mancò di esprimere sentimenti di profonda stima nei suoi riguardi⁶⁷. Lo definì allora *emendatissimus vir* (irreprensibile, correttissimo), con un giudizio che, come nel caso di Vivenzio, richiama un'analogha valutazione ammiana. Secondo Ammiano, Euprassio era stato da *quaestor* "costante come le leggi che, applicate in molteplici cause, pur tuttavia parlano sempre lo stesso linguaggio": un'indole intrepida e l'attaccamento alla giustizia, infatti, lo avevano indotto a tenere testa alla tracotanza e persino alle minacce che più volte l'imperatore gli aveva rivolto⁶⁸. Sebbene prolettico dei fatti raccontati in seguito, è chiaro che tale apprezzamento scaturiva in Ammiano dal modo in cui Euprassio era riuscito a gestire una situazione pericolosa e imbarazzante legata alla presenza nella Corte di un'ambasceria senatoria al tempo dei processi per magia e adulterio contro i membri dell'aristocrazia senatoria. Q. Clodius Hermogenianus Olybrius, adducendo una malattia, aveva lasciato che a condurli fosse l'allora prefetto dell'annona Massimino e costui si era distinto per violenza e brutalità. Gli inviati senatori, guidati da Vettio Agorio Pretestato, giunsero a Treviri per protestare contro l'eccessiva durezza dei procedimenti processuali e soprattutto per chiedere l'annullamento di un rescritto emanato su suggerimento di

⁶⁶ SYMM., *Epp.* 4, 64 e 65. La tradizione delle epistole simmachiane, per la facile confusione fra Eupraxius ed Euphrasius (cui sono indirizzate *Epp.* 4, 58, 60, 62-64), non consentirebbe di distinguere fra i due. Per il loro contenuto, tuttavia, *Epp.* 4, 58-63 sembrano indirizzate a un personaggio sicuramente diverso, un collaboratore spagnolo di Simmaco, sollecitato a rifornire il senatore dei suoi cavalli migliori in occasione dell'allestimento dei giochi pretori del figlio Memmio nel 399: A. MARCONE, *Commento al libro IV dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1987, pp. 93; 98-99.

⁶⁷ SYMM., *Rel.* 32, 1, su cui VERA, *Commento*, cit. nt. 17, pp. 245; 376; 422.

⁶⁸ AMM. 27, 6, 14: ... *nusquam a statu naturae discedens intrepidae, sed constans semper legumque similis, quas omnibus una eademque voce loqui in multiplicibus advertimus causis: qui tunc magis in suscepta parte iustitiae permanebat, cum eum recta monentem, exagigaret minax imperator et nimius.*

Massimino. L'immediata reazione di Valentiniano fu, "in modo del tutto caratteristico" dice Ammiano, un'esplosione di rabbia e la negazione che la disposizione in discussione fosse stata mai emanata. Alla fine, tuttavia, la missione ebbe successo grazie all'intervento del questore Euprassio, il quale con tatto, ma pure con estrema fermezza, contraddisse l'imperatore e ottenne di porre rimedio al *crudele praeceptum*⁶⁹.

Per essere stato così pronto nel produrre il rescritto incriminato, c'è da supporre che Euprassio non fosse del tutto ignaro di quanto gli ambasciatori senatorî avrebbero voluto discutere. Intendo dire che dobbiamo immaginare colloqui preventivi fra Euprassio e i membri dell'ambasceria senatoria accolta a Treviri: i legati potrebbero essere stati introdotti presso il questore in un incontro informale, prima di essere ricevuti ufficialmente dall'imperatore. Ai primi di gennaio del 370, Simmaco si era recato di nuovo a Treviri per celebrare il III consolato di Valentiniano⁷⁰, ma non sappiamo se si fermò abbastanza a lungo sulle fredde rive della Mosella per incontrarvi Pretestato, Minervio e Venusto, e se fu presente all'imbarazzante scena che si svolse in presenza di quei legati⁷¹. Anche se all'epoca fosse già tornato a Roma, in virtù della sua amicizia con Ausonio e Euprassio, Simmaco si sarà tuttavia preoccupato d'introdurre i senatori preparando lettere e *commonitoria*⁷² per il *quaestor*, per l'*imperialis magister* e per altri membri degli *officia palatina* che sarebbero potuti intervenire in supporto dei legati. In un incontro preliminare, pertanto, saranno state preparate di concerto le argomentazioni da sostenere di fronte all'imperatore per la buona riuscita dell'ambasceria. Se tale fu la cooperazione di Euprassio con i legati senatorî e Simmaco, la sua futura nomina alla prefettura urbana dovrebbe rientrare nell'ambito di scelte politiche compiute da imperatore e senato di concerto, se non direttamente suggerite all'imperatore dal senato⁷³.

⁶⁹ AMM. 28, 1, 24-25. Analisi dell'episodio nel contesto dei processi romani in LIZZI TESTA, *Senatori, popolo, papi*, cit. nt. 17, pp. 233 ss.

⁷⁰ Il fatto che nessuno degli eventi ricordati nel II panegirico, che risalivano sicuramente al primo periodo di permanenza a Treviri, sia citato nell'orazione per Graziano (*Or.* 3) pare confermare che quest'ultima fu composta dopo la proclamazione del giovane, per essere recitata nel febbraio 368, secondo la condivisibile ipotesi di CHASTAGNOL, *Les 'quinquennalia' de Valentinien I^{er} et Valens*, cit. nt. 42, pp. 255-266.

⁷¹ La cronologia dell'ambasceria andrebbe, a mio parere, fissata verso la fine del 370 o nei primi mesi del 371 (LIZZI TESTA, *Senatori, popolo, papi*, cit. nt. 17, p. 229); ma non sappiamo se Simmaco si fosse fermato a Treviri dopo i primi mesi del 370, una volta concluse le celebrazioni consolari per Valentiniano I.

⁷² Sul valore dei *commonitoria*, biglietti informali che erano di solito affiancati alle lettere come promemoria, con una lista di particolari che sarebbero stati illustrati oralmente dal latore della missiva, si veda R. LIZZI TESTA, *Un'epistola speciale: il 'commonitorium'*, in F.E. CONSOLINO (a cura di), *Forme letterarie nella produzione latina di IV-V secolo*, Roma 2003, pp. 53-89.

⁷³ Ammiano non dedica una nota alla prefettura urbana di Fl. Euprassio, che la ricoprì nel 374 dedicando in città un nuovo foro (*CIL* V 1177 = *ILS* 776). Si è suggerito che lo facesse per motivi politici (ALFÖLDI, *A Conflict*, cit. nt. 45, p. 70; MATTHEWS, *The Roman Empire*, cit. nt. 54, p. 212), ma aveva probabilmente ragione O. Seeck a supporre che lo storico ne trattasse in una lacuna da supporre in 29, 5, 1: T.D. BARNES, *Ammianus Marcellinus and the Representation of Historical Reality*, Ithaca-London 1998, pp. 239-240.

Considerando le *leges ad senatum* emanate fra il 370 e il 373, due costituzioni – che già Seeck riteneva frammenti di un medesimo testo – sembrano essere state emanate per correggere il *crudele praeceptum* che Massimino aveva sollecitato⁷⁴. Se è così, la missione di Pretestato, Minervio e Venusto mostra a sufficienza che il senato, alla fine del IV secolo, era ancora capace di muoversi all'unisono, in quanto consiglio ufficiale, per tutelare privilegi importanti dell'ordine. Il fulcro di quel rescritto, infatti, non era dato dall'impiego della tortura sui nobili accusati di *maiestas*, dal momento che tale procedura era già prevista in costituzioni di età costantiniana⁷⁵. Era piuttosto contenuto in due misure di grave novità: il *crimen veneficii* era equiparato a quello di *maiestas*, sì che divenisse lecito procedere in modo cruento su quanti erano implicati nei processi romani, anche se nobili; inoltre, a causa del coinvolgimento di un aruspice nel tentato avvelenamento di Chilone, riti sacrificali e divinatori erano stati assimilati con la magia nera e resi indagabili come *crimen veneficii*.

Le due costituzioni che secondo me furono emesse in risposta all'ambasceria, senza concedere assoluzioni plenarie⁷⁶, assicuravano una netta distinzione tra l'aruspicina pubblica, giudicata di nuovo lecita, e la magia nera che continuò ad essere considerata crimine di lesa maestà, indagabile con procedura cruenta anche sui senatori⁷⁷. I legati senatori, dunque, erano riusciti a dimostrare che la corrispondenza fra uso della magia e alto tradimento in relazione alla personalità dell'accusato era stata fatta valere da Costanzo II per il comitato imperiale⁷⁸, ma fino allora non era mai stata applicata al senato, perché ne pregiudicava il *presidium dignitatis*; quanto poi alla confusione fra aruspicina e magia nera, essi avevano richiamato a Valentiniano le *leges* da lui proclamate all'inizio del regno, che avevano annullato le tortuose disposizio-

⁷⁴ CTh 9, 38, 5 e 9, 16, 9: O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Stuttgart 1919, p. 240. Secondo PERGAMI, *La legislazione*, cit. nt. 29, p. 547, il contenuto dei due frammenti non autorizzerebbe l'attribuzione a un unico contesto. In realtà, se li si considera in diretta relazione con le richieste dell'ambasceria senatoria, aumentano le possibilità che essi siano riunibili sotto l'unica qualifica "processi di magia".

⁷⁵ Per la costituzione costantiniana: CTh 9, 5, 1 (1 gennaio 314 [320-323]), sulla quale si vd. S. GIGLIO, *PS. 5.13-15, edictum de accusationibus e giurisdizione criminale nel tardo Impero romano*, «SDHI» 68 (2002), pp. 205-263, nt. 3 e in partic. pp. 213 ss. In CTh 9, 35, 1, anche Valentiniano ammetteva come fatto ovvio l'impiego della tortura sui nobili accusati di lesa maestà.

⁷⁶ CTh 9, 38, 5: "L'ammistia, padri conscritti, getta un marchio su colui a cui concede la libertà, né elimina l'infamia del crimine, semplicemente fa grazia della pena. Nel caso di uno o due accusati, questo sia pure ammesso, ma colui che concede l'ammistia al senato, condanna il senato".

⁷⁷ CTh 9, 16, 9: "Io stabilisco che l'aruspicina non ha alcuna connessione con la magia nera e che né essa stessa, né qualche altra forma di religione ammessa dagli antenati può essere considerata un crimine. Ne sono testimonianza le leggi da me emanate all'inizio del mio regno, con le quali a ciascuno fu concessa libera facoltà di esprimere nel culto le convinzioni dell'animo. Non criticiamo, dunque, l'aruspicina, ma vietiamo che sia esercitata al fine di nuocere".

⁷⁸ In seguito a CTh 9, 16, 6 (358) di Costanzo II.

ni di Costanzo II, di cui il rescritto di Massimino riproponeva invece lo spirito. Sicuramente in questa fase essi ebbero l'avallo del *quaestor* Euprassio, in grado di produrre i testi normativi in discussione. Altrove ho suggerito che un altro amico e corrispondente di Simmaco, Fl. Claudio Antonio, già estensore materiale del *crudele praeceptum* quando era ancora *magister memoriae*, una volta promosso alla *quaestura*, fu anche autore della *Oratio* imperiale con cui si proponevano al senato i correttivi che l'imperatore si decise ad apportare al rescritto: dopo la discussione in aula e gli apprezzamenti per l'adeguato stile che il nuovo *quaestor* aveva impiegato nel documento – da Simmaco subito comunicati ad Antonio –, il contenuto di quella *Oratio* confluì nelle costituzioni indicate⁷⁹.

L'episodio dell'ambasceria mi pare indicativo di quanto il rapporto fra vecchia nobiltà romana, senato e Corte imperiale sia stato sicuramente più complesso di come immaginato. Poiché alla Corte erano prese decisioni cruciali per le loro vite e i loro patrimoni, era inevitabile che i nobili tardoantichi entrassero in competizione con la nuova aristocrazia di servizio per occupare le amministrazioni che più contavano; competizione tuttavia non implica solo conflitto, ma pure collaborazione, soprattutto quando, ai massimi livelli della gerarchia, fosse necessario decidere di concerto le linee principali del governo e dell'amministrazione. Molti nobili di antica nobiltà s'impegnarono direttamente negli uffici più elevati dell'amministrazione e, senza tralasciare di agire anche nei periodi di *otium*, continuarono a gestire settori importantissimi e vitali dell'impero: così facendo, essi rivitalizzarono anche il funzionamento dell'assemblea di cui erano parte e che, in alcuni periodi, tornò a godere di speciale considerazione da parte dell'imperatore.

Università di Perugia

RITA LIZZI TESTA

⁷⁹ SYMM., *Ep.* 1, 89, 1; R. LIZZI TESTA, *Alla Corte dell'imperatore: Quinto Aurelio Simmaco e i suoi amici questori*, «AARC», in c.d.s.

LA RIFORMA GIUSTINIANEA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA:
LA *NOVELLA* 8

La *Novella* 8 di Giustiniano del 15 aprile del 535, indirizzata al prefetto del pretorio Giovanni di Cappadocia, è nota per il divieto del *suffragium* per l'acquisizione di cariche¹. In realtà, come cercheremo di vedere, essa, per le caratteristiche di costituzione-generale, di legge-quadro di "véritable dossier de chancellerie"², rappresenta un momento importante di un complesso disegno di riforma amministrativa in cui attenzione particolare è riservata all'amministrazione periferica.

Non saprei dire se davvero, come pure è stato scritto, con questa *Novella* entriamo nel Medioevo bizantino quando ormai la lingua ufficiale della legislazione è greca³. Il divieto del *suffragium* in relazione all'assunzione delle cariche appare certamente una disposizione rilevante all'interno della *Novella*, ma la sua rilevanza si comprende meglio, oltre che alla luce della legislazione precedente, nel quadro delle peculiarità di quella del quinquennio 534-539. Nelle leggi emanate in questo periodo si coglie, nell'urgenza di trovare risposte immediate a problemi contingenti, un sicuro progetto riformatore pur nella imprescindibile volontà di radicamento nel passato, in quel μίμημα τῶν ἔμπροσθεν che è caratteristico dell'ideologia di governo di Giustiniano⁴.

Il fenomeno di compravendita delle cariche mediante *suffragium* era divenuto nei secoli V e VI così dilagante da essere considerato una via normale di accesso nell'amministrazione statale. All'origine del fenomeno c'era anche l'elevato numero degli aspiranti che, pur di riuscire, affrontavano gravi sacrifici eco-

¹ Sono fondamentali gli studi di R. BONINI, *Ricerche sulla legislazione giustiniana dell'anno 535 - Nov. Iustiniani 8: venalità delle cariche e riforme dell'amministrazione periferica*, Bologna 1989³; R. HAASE, *Untersuchungen zur Verwaltung des spätrömischen Reiches unter Kaiser Justinian I. (527 bis 565)*, Wiesbaden 1994, pp. 15-53 (qui ulteriore bibliografia). Cfr. anche W. SCHULLER, *Ämterkauf im römischen Reich*, «Der Staat» 19 (1980), pp. 57-71.

² P. NOAILLES, *Les collections de Nouvelles de l'empereur Justinien, I. Origines et formation sous Justinien*, Paris 1912, p. 76.

³ D. LIEBS, *Ämterkauf und Ämterpatronage in der Spätantike. Propaganda und Sachzwang bei Julian dem Abtrünnige*, «ZSS (RA)» 95 (1978), p. 161. Per considerazioni di ordine generale sul problema della corruzione nella Tarda Antichità rimando al testo della mia relazione letta in occasione del convegno di Firenze del 5 maggio 2006, *La corruzione politica in Roma antica. Un incontro fra storici e giuristi su La corruzione nella Tarda Antichità*, in «Riv. Storica dell'Antichità», in c.d.s.

⁴ Sulle tendenze classicistiche della legislazione giustiniana si veda S. PULIATTI, *Ricerche sulla legislazione «regionale» di Giustiniano - Lo statuto civile e l'ordinamento militare della prefettura africana*, Milano 1980, pp. 7-16.

nomici e non esitavano a ricorrere o a prestiti onerosi o all'alienazione di beni talora con rovina del loro patrimonio. È comprensibile come, ottenuti i brevetti di nomina ed entrati in possesso della carica, i magistrati, per rifarsi delle spese sostenute e anche in ragione dei salari inadeguati, ricorressero a malversazioni di ogni sorta e a varie forme di estorsione, a cominciare dalla vendita della giustizia. La forma usuale di estorsione erano le *sportulae*, vale a dire le forme di remunerazione per qualsiasi prestazione di servizio, i cosiddetti diritti "casuali". Ovviamente questo circolo vizioso, *suffragium-sportulae*, incideva sul sistema fiscale riducendo le capacità contributive sino a comprometterle.

Oltre al divieto della venalità delle cariche gli altri strumenti individuati come idonei per combattere la corruzione nella *Novella* vengono definiti i diritti per il rilascio del brevetto di nomina e il sostegno a una politica retributiva tendente ad assicurare l'indipendenza economica dei funzionari così da sottrarli alla necessità di ricorrere all'illecito. Si imponeva inoltre la proibizione al ricorso a qualsiasi altra forma di imposta ai fini di rivalsa o di remunerazione oltre a quella stabilita per legge così come di ogni forma di indennizzo per rappresentanze e trasferte.

L'abolizione del *suffragium* previsto dalla *Nov.* 8, imposto con un giuramento ai funzionari con il quale essi si impegnavano a non dare o promettere denaro in cambio della nomina e ad esercitare con le "mani pulite" (καθαρὰ χεῖρες) la loro carica, rappresenta un'innovazione di sicuro significato. L'importanza attribuita da Giustiniano a questo provvedimento è sottolineata dalla solenne prefazione in cui l'imperatore dichiara di aver discusso il provvedimento con Teodora, la sua εὐσεβεστάτη σύνοικος, e con il prefetto del pretorio Giovanni di Cappadocia (la *Novella* si chiude con il testo del giuramento che il governatore deve prestare al momento dell'assunzione della carica di adempiere tutti i suoi doveri, invocando l'assistenza divina, rispetto all'imperatore e a sua moglie)⁵.

Quali conclusioni si possono trarre? Le opinioni in proposito sono diverse. Secondo uno degli studiosi che più a fondo hanno di recente studiato la questione, Roberto Bonini, appare assente dalla legislazione un vero e meditato proposito di "ingegneria" amministrativa nel senso che prevale una visione repressiva, vale a dire una sanzione per la violazione di norme precedentemente emesse⁶. Ma in proposito non è forse fuor di luogo tener presente che, in linea generale, ad essere determinanti nell'Impero bizantino sono non i problemi di formazione e di sviluppo ma quelli di conservazione e di sopravvivenza. È forse quindi legittimo domandarsi quale efficacia reale ebbe questo provvedimento dal momento che fu ribadito esplicitamente in una serie di *Novelle* successive (la 27, la 29 e la 30) e, indirettamente in almeno altre sette⁷.

⁵ Cfr. S. PULIATTI, *Officium iudicis e certezza del diritto in età giustiniana* in S. PULIATTI - A. SANGUINETTI (a cura di), *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'Impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro*, *Atti del Convegno di Modena 21-22 maggio 1998*, Milano 2000, pp. 43-152 (in partic. pp. 73-77).

⁶ Cfr. BONINI, *Ricerche*, cit. nt. 1.

⁷ Cfr. HAASE, *Untersuchungen zur Verwaltung*, cit. nt. 1, p. 18. Nelle *Novelle* 27, 29 e 30 è espressamente usato il termine *suffragium*.

In realtà sembra innegabile la centralità che il problema dello Stato e della sua riorganizzazione ha nella legislazione giustiniana del 535. Non si può sottovalutare il fatto che nell'arco di poco più di un quinquennio, tra il 535 e il 539, furono emanate ben 23 *Novelle*, aventi come fine quello della riforma di settori dell'amministrazione periferica e, in misura minore, di quella centrale. Queste sono precedute da due leggi che a buon diritto, sono state definite leggi-quadro, la *Novella* 8 appunto e la 17 emanate a un giorno di distanza l'una dall'altra, il 15 e il 16 aprile del 535. Lo stesso Procopio, nella forte polemica degli *Anekdotai* (21, 18 s.), nella quale entra nel merito della questione della venalità delle cariche, non nega, in realtà, l'intento riformatore di Giustiniano ma dà evidenza al comportamento contraddittorio dell'imperatore rispetto agli enunciati della sua legge: "Dall'emanazione della legge non era trascorso nemmeno un anno, quando egli stesso, senza curarsi di quanto da lui stesso disposto e delle maledizioni, e senza alcun pudore, riprese a far mercato delle cariche, non nascostamente ma pubblicamente, e cioè nelle piazze. E gli acquirenti delle cariche, pur avendo giurato, rapinavano tutto più di prima".

La componente distorsiva della polemica di Procopio prende di mira il singolo provvedimento (il divieto della vendita delle cariche) e enfatizza come sia l'imperatore il primo a disattendere le norme da lui emanate (probabilmente prendendo di mira la clausola di 8,1 con cui, sanzionato il divieto dei *suffragia*, si stabilisce nello stesso tempo l'obbligo di pagare alla cassa imperiale e al prefetto del pretorio delle somme, dichiarate modiche, a titolo di indennità per i codicilli, le insegne e le istruzioni). In realtà è lecito supporre che l'intenzione di Giustiniano fosse più complessa e mirata e che, proprio per questo, più grave sia stato il suo fallimento come si desume dal rinnovarsi, negli anni successivi, di emanazioni di *Novelle* contenenti disposizioni contro la vendita delle cariche.

Merita di accennare che nella *Novella* del 574 Περὶ τῶν ἀρχόντων di Giustino II (ma di fatto di Tiberio II) si manifesta preoccupazione in merito alla caduta nell'oblio delle norme sulla gratuità delle magistrature provinciali. La norma è ribadita così come si ribadiscono i compiti e i doveri dei governatori contro le estorsioni indebite.

Si potrà credere o meno alla realtà – e all'efficacia pratica – delle stoiche veglie notturne di un imperatore come Giustiniano nel suo dichiarato, costante impegno a favore dei sudditi, secondo il tipico autoelogio, un impegno che i governatori provinciali dovrebbero far proprio comportandosi da padri (πατρικῶς) verso quanti sono sottoposti al loro governo (si pensi alla premessa alla *Nov.* 8: Ἀπάσας ἡμῖν ἡμέρας τε καὶ νύκτας συμβαίνει μετὰ πάσης ἀγρυπνίας τε καὶ φροντίδος διάγειν ἀεὶ βουλομένοις, ὅπως ἂν τι χρηστόν τι καὶ ἀρέσκον θεῶ παρ' ὑμῖν τοῖς ὑπήκοοις δοθείη). E comunque è notevole l'enfasi data, nel proemio della *Novella*, alla preoccupazione di stroncare il rapporto tra causa ed effetto, fra venalità delle cariche ed 'estorsioni' conseguenti dei governatori sui provinciali che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero gestire la carica καθαράς χερσὶ.

A questa premessa si aggiunge un elemento non meno notevole: il fenomeno della compravendita delle cariche è considerato relativamente recente (οὐκ ἄνωθεν: esso si è manifestato solo ἔκ τίνων χρόνων). Apparentemente,

dunque, non risale sino all'Alto Impero e, comunque, non è strutturale e, quindi, è eliminabile. L'intenzione dell'imperatore risulta dunque quella di porre quanto meno un freno ai fenomeni di corruzione riducendo il ruolo di intermediari che finivano per rendere esorbitanti i costi di chi aspirava a un posto. Il principio, più volte ribadito, è che la carica deve essere ricoperta senza costi per chi la ricopre. In realtà il magistrato deve pagare una somma al momento della sua nomina. Si tratta di una "indennità di insediamento" (come allegato alla *Novella* c'è un elenco delle somme che il magistrato deve versare allo stato provincia per provincia).

Il vantaggio di questa procedura nell'intenzione del legislatore è duplice. Chi assume la carica sa che dovrà versare una somma prestabilita, proporzionale alla tipologia della carica. La somma era destinata alle casse dello Stato e non a finire nelle tasche degli avidi *suffragatores*. Le casse imperiali avrebbero potuto trarre dalla riorganizzazione del sistema un vantaggio di natura fiscale. Si puntava infatti a garantire benefici economici accessori ai detentori di cariche senza ulteriori aggravii per il bilancio dello Stato. Il consentire al funzionario in uscita la possibilità di cedere il proprio posto secondo una tariffa sancita per legge significava riconoscergli una sorta di pensione, di buonuscita.

La legislazione parallela è indicativa dell'importanza attribuita alla riforma introdotta con la *Nov.* 8. Già nel giugno del 535 viene emanata un'altra *Novella*, la 15, avente come scopo quello di rivitalizzare la figura dei *defensores civitatum* cui è esteso il divieto di acquisto delle cariche e di lucri illegali.

La *Nov.* 8, in ispecie nella parte relativa al divieto dei *suffragia*, rappresenta senz'altro un punto di riferimento costante per la legislazione successiva. Oltre all'altra legge-quadro, la *Nov.* 17, vi fanno infatti riferimento le varie *Novelle* emanate nel 535-536 a riforma dell'ordinamento delle singole province.

L'ineluttabilità del sistema, la sua logica di fondo, che si è sviluppata nel corso del tempo, certo con contraddizioni ma con una sua fondamentale coerenza, ha un riscontro che mi pare importante. Non si può infatti passare sotto silenzio che una regolamentazione di questo genere si ritrova riproposta, già una decina di anni più tardi (*Nov.* 123, 3), in relazione all'assegnazione delle nomine episcopali che sono correlate alle entrate che ci si attende dalla sede che il vescovo designato va a ricoprire. I vescovi delle sedi principali dell'Impero, Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, dovevano pagare venti libbre d'oro alla Chiesa. Per le altre sedi vescovili il tariffario stabiliva la relazione tra la somma da pagare e le entrate previste per la sede secondo un ordine decrescente. Non c'erano versamenti da fare se per la sede era prevista un'entrata inferiore alle 2 libbre d'oro.

La repressione del *suffragium* si combina peculiarmente nella *Nov.* 8 con una serie di interventi riformatori dell'amministrazione provinciale. Al centro della legislazione regionale giustiniana c'è una valutazione fondamentale che riguarda le relazioni tra poteri civili e militari.

Il problema delle relazioni tra poteri civili e militari nelle province ha premesse lontane e, quindi, lo si deve ritenere ben presente a Giustiniano, come risulta anche dagli *excursus* storici premessi ad alcune *Novelle* (24, 25, 26). Le soluzioni diverse date alla questione, ora nel senso dell'unificazione,

ora nel senso della divisione delle competenze dei governatori provinciali e dei *duces* non necessariamente implica manifestazioni di spinte contraddittorie o di una mancanza di visione unitaria⁸.

La separazione dei poteri civili, affidati al governatore, e di quelli militari, demandati ai *duces* soprattutto nelle aree di frontiera, risale fondamentalmente a Diocleziano. Costantino sistematizzò quest'orientamento anche se qualche rara eccezione sembra essersi mantenuta⁹. L'azione riformatrice di Giustiniano, per quanto "cosmetici" possano apparire taluni provvedimenti, si basa fondamentalmente sulla considerazione – una considerazione ben motivata – della diversità funzionale tra amministrazione civile e militare che comporta l'opportunità della loro separazione. In *Novella* 102, 2 si fissano con nettezza i termini della questione: "tra l'organizzazione militare e l'amministrazione civile la differenza è forte, ed è quindi necessario che questi due ambiti siano distinti così come predisposero e sancirono i padri del nostro Stato".

Ovviamente rispetto a questa dichiarazione di principio erano possibili soluzioni diverse condizionate dalla peculiarità di alcune specifiche situazioni. L'enunciato dell'editto 4, 1 è particolarmente illuminante: "Tenendo conto di tutto in taluni casi per la fedeltà di sudditi e per la difesa dei luoghi abbiamo unito le cariche, in altri le abbiamo disgiunte, in altri ancora ne abbiamo modificato la struttura in una forma o in un'altra".

La separazione del comando militare dall'amministrazione civile è mantenuto nelle aree di frontiera dove le esigenze preminenti di difesa militare richiedevano un impegno totale da parte dei *duces*. In questi casi però Giustiniano si preoccupò di tutelare l'indipendenza dei governatori rispetto ai comandanti militari. Nelle province dove non c'erano minacce esterne ma esistevano problemi di natura interna – non ultimo quello di contenere il potere dei grandi proprietari terrieri – il legislatore sancisce invece l'unificazione dei due poteri anche ai fini di prevenire o rimuovere conflitti di competenza. Esistevano poi casi in cui era prevista la subordinazione di una delle due cariche all'altra (Libia ed Egitto) anche in rapporto alla professionalità specifica dei loro detentori.

La riorganizzazione africana del 534 appare molto importante per cogliere il senso profondo della riforma giustiniana. Diocesi e vicariati sono infatti tacitamente aboliti. Si deve sottolineare come sia proprio la *Nov.* 8 a fare di un provvedimento specifico un principio generale di (ri)organizzazione amministrativa che si consolidò con le successive leggi del 538-539.

Nei capitoli 2 e 3 della *Nov.* 8 Giustiniano liquida definitivamente il sistema delle diocesi (e quindi la carica di vicario) già di fatto non più in funzione nella prefettura d'Oriente nel V secolo (con Anastasio I c'era già stata probabilmente l'abolizione del vicariato di Tracia) e, quindi, sopprime i vicari

⁸ È fondamentale in merito il citato studio di S. PULIATTI (nt. 4).

⁹ Giustiniano inverte la tendenza a ridurre l'estensione delle province invasa dal IV secolo in poi con la creazione di circoscrizioni più ampie mediante l'aggregazione di più province o città (cfr. PULIATTI, *Ricerche*, cit. nt. 4, p. 33).

che alle diocesi stesse soprintendevano come delegati dei prefetti del pretorio. Giustiniano non si limita a trarre le conseguenze delle condizioni di decadenza e di esautoramento dell'istituto, che ormai non trovava più spazio all'interno dei quadri amministrativi. In realtà questo provvedimento si può inquadrare all'interno di un disegno riformatore che ha motivazioni complesse. I vicari come istanza sovraordinata ai governatori provinciali ne indebolivano inevitabilmente la posizione¹⁰. Che l'intenzione di Giustiniano fosse quella di affidare, nel limite del possibile, il governo delle province a civili, anziché a militari, può dedursi dalla motivazione con la quale, tredici anni dopo (ed. VIII - settembre 548), decise di reintrodurre la carica di *vicarius Ponticae* in ragione del ripetersi di azioni criminose da parte degli abitanti della regione. Uno dei problemi rispetto ai quali occorreva intervenire riguardava l'impossibilità giuridica, per i singoli governatori, di perseguire i colpevoli al di là dei confini della loro provincia.

Da una parte l'intento riformatore di Giustiniano appare motivato dalla volontà di snellire gli organismi di governo, di semplificare la gerarchia, di ridurre la burocrazia al fine di rendere più efficace la pubblica amministrazione; dall'altra ci sono ragioni di natura economica riconducibili all'esigenza di risanamento del bilancio statale. Ma soprattutto la soppressione delle diocesi risulta funzionale a quella filosofia di centralizzazione che appare il fondamento dell'azione di governo del prefetto Giovanni di Cappadocia. Con essa si realizza infatti la dipendenza diretta dei governatorati provinciali dalla prefettura del pretorio. In questo modo si ottiene anche l'eliminazione dei conflitti di competenza tra prefettura del pretorio e vicariati. C'è, infine, un ultimo obiettivo che si persegue e che potrebbe essere quello fondamentale: si rafforza la posizione dei governatori provinciali e, aumentandone l'autonomia e il potere, se ne accresce il prestigio.

Il governatore provinciale ha doveri globali perché è rappresentante dell'imperatore che è alla testa dell'amministrazione dello Stato nel suo complesso (la *Nov. 29* riprende disposizioni della 8). Tra questi doveri ci sono quelli di visitare la provincia e di amministrare imparzialmente la giustizia (tanto civile che penale).

Il governatore che scaturisce dalla riforma giustiniana riunisce in sé un illimitato potere tanto sui civili che sui militari come risultato – nei casi in cui effettivamente si realizza – dell'eliminazione della separazione tra potere civile e militare (il cap. 6 fissa le sfere di competenza dei magistrati provinciali civili per evitare interferenze con le autorità militari da un lato e quelle centrali dall'altro).

Il carattere di legge-quadro della *Novella 8* assume dunque una fisionomia ben precisa.

Abbiamo a che fare con una filosofia di centralizzazione temperata da un desiderio di non rompere completamente con la tradizione amministrativa

¹⁰ Cfr. HAASE, *Untersuchungen zur Verwaltung*, cit. nt. 1, pp. 29-31; BONINI, *Ricerche sulla legislazione giustiniana*, cit. nt. 1, pp. 29-37.

diocleziano-costantiniana (interessante il cap. 4 con cui si fa divieto ai governatori civili e militari di inviare "luogotenenti" nelle loro province).

Merita di considerare brevemente quali sono i compiti specifici attribuiti al governatore provinciale nella riforma giustiniana. Il governatore deve trattare con paterna sollecitudine (*πατρικῶς*) quei sudditi che adempiono puntualmente i loro doveri di contribuenti. È altresì tenuto ad agire con rigore contro gli inadempienti. Nell'amministrazione pubblica deve punire l'illegalità tutelando i cittadini innocenti. Anche in questo caso sullo sfondo si vede un riferimento alla figura del padre che punisce i bambini disobbedienti.

Si deve dare evidenza a un divieto che è più volte rigidamente ribadito e richiamato: il governatore non può inviare un proprio rappresentante nelle città della propria provincia. Un divieto di questo genere si può giustificare proprio in considerazione della centralità della figura del governatore provinciale nella riforma giustiniana. Tale è l'importanza delle competenze del governatore che queste non possono essere delegate o supplite. Ritroviamo un principio cardine della filosofia di governo giustiniana. Il binomio Dio-imperatore vale come paradigma e specchio di buon governo. La non trasferibilità delle funzioni imperiali si riproduce a livello provinciale dove il governatore agisce come suo delegato diretto che deve ispirarsi alla sua azione.

Nella *Nov. 8* (cap. 6) si dice a chiare lettere che ai magistrati provinciali "tutti devono ubbidire": in primo luogo i privati (gli *ἰδιῶται*), sia per le cause pecuniarie sia per quelle private; in secondo luogo i militari che, pur sottoposti a superiori diretti, dipendevano dall'autorità civile in materia fiscale e penale¹¹. Non a caso il capitolo si chiude con il ribadito richiamo all'onore e all'autorità da riconoscersi ai magistrati provinciali perché "così come proibiamo loro di fare qualsiasi ingiusto lucro, così anche stabiliamo che coloro che esercitano la carica onestamente siano circondati da ogni onore e prestigio". In altri termini l'abuso di un governatore provinciale è particolarmente grave proprio perché egli agisce come diretto ed esclusivo rappresentante dell'imperatore.

Ai governatori provinciali che si trovino a Costantinopoli (cap. 7) al momento della loro investitura è fatto obbligo di prestare un giuramento solenne davanti allo stesso imperatore o al prefetto del pretorio e agli altri magistrati superiori (altrimenti lo presteranno nella capitale della loro provincia). Il giuramento riguarda principalmente il non acquisto della carica¹². In esso si rende esplicito che proprio il mancato acquisto della carica inibirà il magistrato dal perseguire lucri illeciti a danno dei sudditi: "così come ho ricevuto gratuitamente la magistratura, così anche mi comporterò onestamente nei confronti dei sudditi dei nostri clementissimi signori".

È un giuramento che vincola tutta l'amministrazione locale. Al magistrato infatti è richiesta vigilanza sul comportamento dei suoi sottoposti che egli

¹¹ Cfr. BONINI, *Ricerche sulla legislazione giustiniana*, cit. nt. 1, pp. 40-41.

¹² Sulle caratteristiche del giuramento cfr. HAASE, *Untersuchungen zur Verwaltung*, cit. nt. 1, pp. 20-21.

sceglierà a propria “immagine” affinché “non avvenga che io sia onesto e invece i miei collaboratori rubino e commettano reati”. Nel giuramento il magistrato si impegna a dare garanzia sul loro operato al punto di promettere solennemente che, nel caso dovesse scoprire ruberie da parte loro, avrebbe risarcito personalmente il danno.

È un giuramento che, nella specificità del suo contenuto, si aggiunge a quello di fedeltà all'imperatore già previsto per tutti i funzionari. È peculiare il fatto che tale giuramento sia prestato a Giustiniano e a Teodora insieme (“giuro... ai nostri santissimi e clementissimi signori Giustiniano e Teodora consorte di sua maestà”), cosa che ha indotto a supporre che ci fosse una sorta di “coreggenza” di Teodora nel governo dell'Impero.

Sembra chiaro come nel progetto di Giustiniano le accresciute competenze dei governatori provinciali, la loro centralità nel sistema richiedessero un comportamento moralmente irreprensibile da parte loro.

In proposito è giusto ricordare come nei provvedimenti di riforma dell'amministrazione regionale così come, più in generale, in tutta la legislazione giustiniana, si avverta, anche per le forme auliche delle motivazioni, un certo carattere di idealità se non di utopia¹³: uno dei temi forti è quello dell'instaurazione della concordia come massimo dei beni conseguibili nella società civile, nella prospettiva della pace da realizzarsi in un'armonia generale che veda la felice interrelazione tra potere centrale e amministrazione periferica nel quadro della perfetta realizzazione dei disegni divini da parte dell'imperatore.

Le linee direttrici della riforma giustiniana dell'amministrazione periferica appaiono dunque sostanzialmente collegate a quella della riforma del sistema fiscale al centro della quale, al fine di aumentare le entrate e ridurre le spese, c'era la lotta alla corruzione. Per combattere la corruzione, oltre al divieto della venalità delle cariche, furono individuati, come strumenti efficaci, la definizione dei diritti per il rilascio dei brevetti di nomina.

Sembra dunque evidente come Giustiniano collegasse il fenomeno dell'indebitamento delle finanze statali con la pratica del *suffragium*¹⁴. La situazione di crisi economica in cui si dibattevano le popolazioni delle province, causata in gran parte dall'*avaritia*, dalla smodata sete di guadagno degli amministratori, a parer suo non consentiva agli ὑπήκοοι l'assolvimento dei doveri fiscali. Si spiega così la gravità delle pene irrogate per reprimere τῶν ἀρχόντων κακίαν. Le pene non si limitavano a colpire soltanto gli autori dei reati ma punivano anche la correttezza degli *officiales*. La corresponsabilizzazione di tutti i funzionari, soprattutto a livello regionale, implicava una forma di controllo dei subordinati sui loro dirigenti: lo scopo era di far sì che gli *officiales* divenissero strumento di controllo del potere centrale. Non risulta davvero un

¹³ Sono condivisibili le considerazioni svolte da PULIATTI, *Ricerche*, cit. nt. 4, pp. 48-53.

¹⁴ Cfr. PULIATTI, *Ricerche*, cit. nt. 4, pp. 43-46.

elemento secondario a sostegno della complessità del disegno riformatore di Giustiniano. La lotta alla venalità delle cariche, dunque, non appare fine a se stessa ma funzionale a una riorganizzazione complessiva dell'amministrazione provinciale rispetto alla quale la funzione, la dignità, il ruolo del governatore provinciale dovevano ritrovare un'assoluta centralità.

RAPPORTI DI POTERE TRA I FUNZIONARI IMPERIALI E GLI ‘UOMINI DI DIO’

Μὴ σχῆτε γνῶσιν μετὰ ἀρχόντων.
Apoph., Cho (436 B-C).

Come si sa, l'*Historia Lausiaca* fu dedicata da Palladio a Lauso, *praepositus sacri cubiculi* di Teodosio II, che, appunto, come scrive lo stesso autore, ne richiese la composizione: “Non fu certo senza ordine di Dio che il tuo pensiero si mosse a ordinarmi di comporre questo libro e di affidare alla scrittura le vite di questi santi. E tu almeno, o fedelissimo servo di Dio, andrai loro incontro in letizia, e prenderai le loro vite, i loro travagli, la loro così grandiosa pazienza come una prova adeguata dalla resurrezione; mettiti con ardore al loro seguito, nutrito di nobile speranza, mentre vedi i giorni che ti stanno davanti divenire più brevi di quelli dietro di te. Prega per me, e conservati quale ti ho conosciuto dal consolato di Taziano fino ad oggi, e quale ti ho trovato ancora, dopo che eri stato nominato preposto della veneratissima stanza imperiale. Colui che una tale dignità, con il suo seguito di ricchezze, e un potere così grande non hanno reso incapace del timore di Dio, quest'uomo si è consacrato al Cristo, che sentì il diavolo dirgli: «Tutto questo io ti darò, se prostrandoti vorrai adorarmi»¹.

Palladio, già avanti negli anni², scrive, dunque, quest'opera, allo scopo di edificare³, come accade per gran parte della letteratura monastica, il più alto funzionario di corte, e l'epilogo del suo libro contiene, paradossalmente, già tutti gli elementi, che tenterò di sviluppare.

Quando, nel 2003, in occasione del Convegno *Il modello costantiniano*, nella fase iniziale di questo stesso progetto di ricerca sulle reciproche interferenze fra sacralità laica e sacralità religiosa, ho avuto modo di riflettere sul rapporto tra *Sacralità imperiale e potere carismatico*, mi sono subito chiesta, viste le conclusioni a cui ero pervenuta, di che natura potesse essere il rapporto fra la potenza dei funzionari, che, portando ovunque l'aura dell'investitura divina del potere imperiale, vincolavano ed influenzavano tutta la società tardoantica e chi, invece, aveva un rapporto diretto con Dio, come i monaci, ‘gli uomini di Dio’, molto diversi dai rappresentanti delle gerarchie ecclesia-

¹ PALL., *HL* 71, 37-52. Per il problema cronologico, posto dal rapporto tra Palladio e Lauso, rimando alle note di commento dell'edizione usata: G.J.M. BARTELINK (a cura di), per i tipi della Fondazione Lorenzo Valla, Milano 1974, p. 402.

² PALL., *HL* prol. 2, 13-16.

³ PALL., *HL* prol. 3, 23-32.

stiche, che, o utilizzano il potere della burocrazia o lo avversano, in una sorta di ‘concorrenzialità sostitutiva’ del riconoscimento del potere⁴.

È vero che spesso lo Stato guardava ai monaci come “sovversivi e perturbatori dell’ordine pubblico”⁵, ma non vi è dubbio che alcuni imperatori consideravano di grande prestigio le ascetiche figure d’Egitto, di Siria, di Mesopotamia o di Gallia, tanto da riconoscere, nella reciprocità, quello che abbiamo definito ‘il potere carismatico’, tipico dell’uomo santo, dell’asceta, anacoreta o cenobita che fosse, riconducendo le caratteristiche del potere ad una simbolica battaglia per il rapporto con il divino.

Infatti, se forti sono i simboli della sacralità regale, secondo cui l’imperatore riceve, per investitura divina, virtù e poteri, come sacro rappresentante sulla comune umanità, ancora di più lo è, come allora si è detto, il potere di chi può direttamente chiedere a Dio ciò che serve. È il valore della *parrhesía*⁶ a rendere ‘speciale’ e diretto il rapporto tra il monaco e Dio: l’ascetica familiarità con Dio, che non ha bisogno d’intermediari⁷.

E se l’imperatore diviene *dominus gratia Dei*, il suo funzionario, emanazione del suo potere, è partecipe, in qualche modo, ‘a cascata’, di questa sacralità, essendogli sottoposto, vicino o rappresentandolo direttamente. Ma come abbiamo visto, nella dedica a Lauso, secondo Palladio, monaco e, poi, vescovo⁸, l’elemento di novità, di un nuovo codice etico, è che il magistrato deve essere anche meritevole di tale dignità e non più per formazione, per *paidèia*, o per lignaggio familiare, ma per *pietas*.

Di Innocenzo, presbitero del monte degli Olivi, con il quale ha vissuto tre anni, Palladio dice che fu uno dei personaggi più in vista del palazzo, agli inizi dell’impero di Costanzo, e, quando decise di rinunciare al mondo, cominciò con lo staccarsi dal matrimonio, da cui pure aveva avuto un figlio,

⁴ D’altra parte, ricordiamo Salvatore CALDERONE, quando scrive di “come Costantino abbia fornito agli organi ecclesiastici gli strumenti e le condizioni più adatte a porre in atto un conflitto tra Chiesa e Impero”, in *Costantino e il Cattolicesimo*, Firenze 1962, prol., p. 28.

⁵ G.M. COLOMBÀS, *Il monachesimo delle origini*, 1, tr. it., Milano 1990¹, p. 341. Lo stesso studioso, poche pagine dopo, riconosce il rispetto nutrito dalle più alte cariche dell’impero verso la grande personalità di alcune di queste figure ascetiche, (p. 351), dimostrando quanto sia stato articolato il rapporto che il monachesimo ha avuto con tutte le istanze sociali ed istituzionali, nell’età tardoantica.

⁶ Per la valenza monastica del termine, cfr., tra gli altri, COLOMBÀS, *Il monachesimo*, 2, cit. nt. 5, p. 291 e relativa bibliografia. A questo proposito, è interessante la valenza laica, che il termine viene ad assumere, anche in rapporto al potere, come evidenzia P. BROWN, *Potere e cristianesimo nella tarda antichità*, tr. it., Roma-Bari 1995, pp. 89 ss. (in tutto il par. *La “parrhesía”: il filosofo*); p. 161.

⁷ Cfr. C. NERI, *Sacralità imperiale e potere carismatico*, in Atti in onore di M. Mazza, in c.d.s.

⁸ Brevemente e sommariamente, ricordiamo la nota vicenda personale: Palladio, nato in Galazia, andò in Egitto nel 388, e visse ad Alessandria, nella Nitria e a Kellia. Probabilmente nel 399 andò in Palestina, verso il 400 fu consacrato vescovo di Elenopoli, in Bitinia, e nel 405 fece un viaggio a Roma, per patrocinare la causa di Giovanni Crisostomo. Un anno dopo, quando tornò a Costantinopoli, fu esiliato in Egitto, dall’imperatore Arcadio, e visse a Siene e ad Antinoe. Quando ebbe fine l’opposizione al Crisostomo, lasciò l’Egitto, per tornare nella sua Galazia, dove, secondo SOCRATE (*Hist. eccl.* 7, 36), fu nominato vescovo di Aspuna.

Paolo, che apparteneva alla guardia imperiale. Ma poiché Paolo aveva peccato contro la figlia di un prete, Innocenzo scagliò contro di lui la sua maledizione, pregando Dio di costringere il figlio a lottare contro un demone, piuttosto che contro l'incontinenza. "E questo appunto è accaduto. – scrive Palladio – Ancora oggi egli si trova sul monte degli Olivi carico di catene; e lo spirito compie la sua correzione"⁹. È inutile dire che Innocenzo fu stimato degno del carisma contro i demoni.

Altro esempio illustre è quello di Arsenio il Grande, una grande personalità nel mondo scetiota e oltre i confini della famosa comunità, che fu alto dignitario dell'imperatore Teodosio, che gli affidò l'educazione dei suoi due figli Arcadio e Onorio. Per evidenziare la fama raggiunta nella sua nuova scelta di vita, nella raccolta alfabetica degli *Apophthegmata*, si dice che adottò uno stile di vita così rigoroso da sostenere che ad un monaco basta un'ora di sonno¹⁰. Sempre sullo stesso personaggio, con lo stesso scopo, allora, è riportato negli *Apophthegmata* l'episodio del magistrato, che, accompagnato dal vescovo Teofilo, chiede una parola di conforto all'asceta, il quale scaccia funzionario e vescovo¹¹. Ed è sempre Arsenio che riceve da un *magistraniòs* un testamento e, arrabbiatosi, vorrebbe strapparli, ma lo rinvia al mittente, dopo le preghiere del funzionario, che teme che gli taglino la testa, per aver occultato un documento ufficiale¹².

E di uomini con alte cariche giudicati degni di far parte delle fila del movimento monastico o, per lo meno, di convertirsi ad una vita di continenza troviamo ancora altri esempi, come quello di Vero, che era stato *comes*, ed anche se non più come membro dell'"ordine dei compagni dell'imperatore", per usare un'espressione del Jones¹³, viene definito un "uomo assai illustre". Vero e la moglie Bosporìa, mirando alla speranza di una vita futura, defraudavano i propri figli, e ne avevano sei, consumando le rendite dei loro poderi in elemosine e vivendo in modo severo e modesto, con abiti a buon mercato, cibi semplicissimi e praticando la continenza. Ma aggiunge Palladio, "per la maggior parte del tempo si trattengono in campagna e fuggono le città, temendo di farsi contagiare da qualche frenesia cittadina, per il piacere della vita sociale, e di lasciarsi sviare dal loro proposito"¹⁴.

E ancora, insieme a Pammachio, ex proconsole, noto compagno di studi

⁹ PALL., *HL* 44, 1-3

¹⁰ *Apoph. Ars.* 15.

¹¹ *Apoph. Ars.* 7 (89 A-B): Καὶ ἐὰν ὑμῖν εἴπω, φυλάσσετε; Οἱ δὲ συνέθεντο φυλάσσειν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ γέρον. "Ὅπου ἐὰν ἀκούσητε Ἀρσένιον, μὴ πλησιάσητε.

¹² *μαγιστρανιός* (corriere imperiale, della *schola* degli *agentes in rebus*), cfr. E. STEIN - J.-R. PALANQUE, *Histoire du Bas-Empire*, 1, 1, Paris-Bruges 1959, pp. 113 s. *Apoph. Ars.* 29 (97 B-C). Anche nell'episodio del *veredario* Eudossio e dell'*apa* Shenute, che non vuole accettare l'invito di Teodosio a palazzo, il funzionario, accompagnato dal *dux*, per convincere l'asceta, passa da espressioni come: "Padre mio santo, non rifiutarti, perché non mi è possibile disobbedire all'ordine del mio signore imperatore" a frasi del tipo: "Orsù muoviamoci, padre mio, affinché tu non mi sia causa di un grande castigo per l'ira dell'imperatore"; vd. *Besa*: "Vita di Shenute" 53-67, in T. ORLANDI (a cura di), *Vite di monaci copti*, Roma 1984, pp. 150-154.

¹³ A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire (284-602)*, tr. it., III, Milano 1981, p. 144.

¹⁴ PALL., *HL* 66, 1-2.

di Girolamo a Roma, e genero di Paola¹⁵, ci sono Macario, che fu vicario di una diocesi imperiale¹⁶ e Costanzio, consigliere dei prefetti d'Italia, "uomini tutti illustri e di alta spiritualità, che si elevarono fino al culmine dell'amore di Dio"¹⁷.

Ovviamente, non è indispensabile farsi monaci, perché i potenti uomini della burocrazia entrino in contatto con il potere carismatico, vista la forza d'attrazione che queste sante figure esercitavano verso tutti gli strati sociali¹⁸.

Colpisce molto il modo in cui Palladio racconta il suo incontro con il "veggente della Tebaide"¹⁹, Giovanni di Lycopoli. Infatti, dopo aver sopportato un lungo viaggio e forti disturbi dovuti a malessere fisico, Palladio giunge davanti all'asceta, che il sabato e la domenica, dalla finestrella della sua prigione volontaria, dispensava conforto e consiglio a chi, dopo giorni di attesa, riusciva ad interloquire con lui. Dopo una breve presentazione, proprio all'inizio del colloquio, ecco arrivare il governatore del paese, ὁ ἡγεμὼν τῆς χώρας di nome Alipio, ed il santo interrompe bruscamente la conversazione con il suo confratello e si concentra sul governatore. Palladio arretra e comincia, turbato, ad aspettare, ma poiché il colloquio si protraeva a lungo si spazientisce. Infatti, racconta: "mi sentii scoraggiato, e nel mio avvillimento presi a mormorare contro il santo uomo, pensando come avesse disprezzato la mia compagnia per fare onore all'altro. Disgustato com'ero, progettavo di andarmene e di non curarmi più di lui"²⁰. Ma ecco che Giovanni gli invia Teodoro, suo prezioso interprete, pregandolo di pazientare e di non avere pensieri meschini, ed una volta finita la conversazione con il governatore, riprendendo il dialogo con Palladio, lo rimprovera per i suoi dubbi, dicendo: "Non i sani, ma i malati hanno bisogno di un medico? Io posso trovarti quando voglio, e così tu puoi trovare me... Ma quell'uomo, invece, è asservito dal diavolo a causa della sua attività mondana, e avendo trovato un momento di respiro, come uno schiavo che fugge dal padrone, è venuto per essere aiutato"²¹.

D'altra parte lo stesso Crisostomo, nell'*Adversus oppugnatores*, quando si rivolge al padre non cristiano, che reagisce contro il figlio deciso a farsi monaco, scrive che, con questa scelta il potere del figlio diverrà maggiore, perché "chi sta al potere o vive in contatto con gli ambienti della corte, a chi presterà attenzione più facilmente fino a concedere i suoi consensi: a te che sei ricco e motivo di sospetti, giacché egli pensa che tu, proprio a causa del

¹⁵ A lui sono indirizzate le lettere 48, 49 e 57 di Girolamo, e Paolino di Nola gli scrive l'epistola 13. Dopo la morte della moglie Paolina si fece monaco e fondò vicino Roma, a Porto, un grande ospizio.

¹⁶ Cfr. *CI* 8, 1.

¹⁷ *PALL.*, *HL* 62.

¹⁸ Posizioni riassunte, per il rapporto, per così dire, politico con le gerarchie ecclesiastiche, in C. NERI, *Il monaco e il vescovo*, «AARC» 13 (2001), pp. 423-437; per il confronto 'culturale', in EAD., *Influenze monastiche e nuovi codici di comportamento per le élites laiche e le gerarchie ecclesiastiche*, Convegno COFIN 2004, *Le trasformazioni delle élites nell'età tardoantica (Oriente e Occidente fra IV-VI secolo d. C.)*, Roma 2006, pp. 297-310.

¹⁹ Cfr. *CASSIOD.*, *Inst.* 4, 23-26; *Historia Monachorum in Aegypto*, 1, 1-65.

²⁰ *PALL.*, *HL* 35, 5-5.

²¹ *PALL.*, *HL* 35, 7.

denaro, sia spesso fin troppo impegnato, o non piuttosto a colui che ha come fondamento di tutte le sue esigenze unicamente il benessere degli altri?"²². E ancora sottolinea: "Di solito, coloro che raggiungono il potere, da voialtri così ambito, finiscono per avere l'adesione di molti, ma di contare anche non pochi nemici. Invece, nel caso presente tutti onorano tuo figlio e lo fanno con piacere"²³. Questo è dimostrato – continua – dal fatto che anche figli di contadini o di operai hanno fatto la scelta monastica e sono divenuti degni di onore da parte di tutti a tal punto che nessuno di coloro che pur godono di alte dignità si vergogna di frequentare il loro povero abitacolo, di intrattenersi con loro e di sedersi alla loro mensa; e così comportandosi, pensano di aver raggiunto un bene di valore massimo ed è così. Ancor di più nel caso di qualcuno, nato da stirpe illustre e di condizione economica elevata, che compie la scelta di cambiare completamente la sua vita: non solo egli stesso sarà più che onorato, ma splenderà di riflesso l'onore del genitore di cotanto figlio, perché i successi della vita, conseguiti nel mondo, non sono paragonabili con la felicità della vita interiore e solitaria²⁴.

D'altronde, la fama degli 'uomini di Dio', nuovo modello di santità e strumento di un canale privilegiato con la divinità, si diffonde, fin da subito. Infatti, già dai tempi di Antonio, secondo la letteratura monastica, assistiamo a richieste d'aiuto o d'intercessione da parte degli alti dignitari, come nel caso di Frontone, che soffre di una grave malattia²⁵ e che viene dal palazzo del prefetto di Alessandria, per una richiesta di guarigione, o di Archelao, *comes Orientis*, che chiede una preghiera per Policrazia, nella quale abita Cristo e che sta male, a causa della troppa astinenza, trasformandosi, poi, al suo rientro a Laodicea, con tanto di appunti presi sul monte nell'ora e nel giorno dell'incontro, nel testimone vivente del riconoscimento del potere carismatico del santo²⁶.

²² CHRYS., *Opp. mon.* 2, 7, PG 47, 341-343. Traduzione di L. DATTRINO (a cura di), Roma 1996, p. 122.

²³ CHRYS., *Opp. mon.* 2, 8, PG 47, 343-344, DATTRINO, cit. nt. 22, p. 125.

²⁴ Cfr. CHRYS., *Opp. mon.* 2, 9, PG 47, 344-346, DATTRINO, cit. nt. 22, p. 126. Qui, il Crisostomo continua, individuando la motivazione del potere, in una umana e caduca sensazione di piacere: "Eppure – mi dirai –, una certa compiacenza producono il bálteo, la clamide e la voce dell'araldo. Si (ti rispondo io); essi recano compiacenza, ma per quanto tempo? Per trenta giorni, per cento, per duecento? Ma dopo, però, che ne sarà? Tutto questo non è forse destinato a passare come un sogno, come una favola, come un'ombra? Per tuo figlio, invece, l'onore durerà fino al termine della vita e rimarrà, maggiore, anche dopo la sua morte, sicché andrà aumentando sempre di più anche allora, e nessuno riuscirà a togliergli un tale dominio, poiché egli non l'ha ricevuto dagli uomini, ma dalle radici della virtù stessa".

²⁵ Anche se due città in Italia si chiamavano così, G.J.M. BARTELINK (la cui edizione, con tr. it., Milano 1974), nel suo commento opta per un luogo, il palazzo del prefetto romano, ad Alessandria (p. 242): ATHAN., VA 57, 1-3.

²⁶ ATHAN., VA 61, 1-3. Bartelink, nel suo commento, riporta che questo Archelao sarebbe l'alto funzionario, che, nel 335, alla sinodo di Tiro, aiutò Atanasio a smascherare Eusebiani e Meliziani (p. 246): "...Archelao prese nota del giorno in cui aveva pregato, e giunto a Laodicea trovò la vergine guarita. Chiese l'ora e il giorno, e venne a sapere che era il giorno in cui Antonio aveva pregato. Tirò fuori la carta e la mostrò a tutti, e tutti ascoltando il fatto furono presi da meraviglia, poiché il Signore l'aveva guarita, quando Antonio aveva invocato la sua bontà".

E tanti altri episodi di questo genere sono riportati dalle fonti monastiche, ma ciò non significa che non sia esistito, a seconda dei personaggi o dei vari momenti storici, come abbiamo detto in principio, anche un terreno di scontro di poteri.

Basti pensare al *comes* Balacio, che perseguitava violentemente gli eremiti, a causa dell'arianesimo. Antonio cercò di fermarlo con una lettera, minacciando l'ira divina, ma il funzionario, accompagnato dal *praefectus Aegypti*, Nestorio, decise di organizzare una spedizione punitiva sul monte di Antonio. Ovviamente finì male, durante il viaggio, e Nestorio ne fu testimone. O, per esempio, quando Atanasio si rifugia presso la vergine di Alessandria, per evitare di essere giudicato da un tribunale corrotto, Palladio²⁷ scrive che la congiura degli ariani contro il vescovo è ordita per tramite del *praepositus* Eusebio, che in realtà, a quel che risulta, fu uno dei tre decurioni²⁸, alle dipendenze del *praepositus sacri cubiculi*, inviato, nel 346, ad Alessandria, da Costanzo II, per rimuovere dagli archivi tutti i documenti pregiudizievoli per Atanasio.

A volte sono i monaci che vanno dai magistrati. Come nel caso di Shenute che va al consiglio imperiale, a causa delle ingiustizie che i poveri devono sopportare dai magistrati, e quelli del palazzo fanno a gara per invitarlo ed onorarlo, nelle proprie case²⁹.

Nella complessa articolazione, quindi, dei rapporti di potere tra i funzionari ed i monaci, vorrei ancora citare due casi, esemplari di ulteriori dinamiche.

Il primo riguarda la *Vita di Samuele di Kalamon (Faium)*³⁰, collocata nella seconda metà dell'ottavo secolo. A causa della persecuzione, lanciata nel 631, dal calcedonense Ciro, ultimo patriarca e contemporaneamente prefetto d'Egitto, prima dell'occupazione araba, Isaac, discepolo di Samuele ed autore

²⁷ Nella vicenda del vescovo Atanasio, quando si nasconde presso la vergine di Alessandria, sotto l'imperatore Costanzo, per le calunnie degli Ariani, bisogna indagare sul *prepositus* Eusebio (la cui missione è controversa, a seconda delle fonti) e sottolineare che, secondo la testimonianza di Palladio, le guardie del prefetto entrarono improvvisamente nel vescovado, per cercarlo. Si nascose per sei anni e, quando fu annunciata la morte di Costanzo, con gli abiti più degni, apparve in chiesa. "Mi sono rifugiato presso la donna su cui nessuno poteva avere sospetti...": PALL., *HL* 63, 1-4.

²⁸ JONES, *LRE*, cit. nt. 13, II, p. 798, secondo cui "un corpo più distinto del palazzo erano i trenta *silentarii* e i loro tre decurioni che servivano da uscieri dentro il palazzo nelle riunioni del concistoro. Sono classificati da una legge del IV sec. insieme ai *ministeriales* e *paedagogiani*, ed erano ancora nel VI sec. agli ordini del *praepositus sacri cubiculi*". Come i *cubicularii* venivano impiegati in missioni confidenziali.

²⁹ Besa: "Vita di Shenute" 76, in ORLANDI, *Vite*, cit. nt. 12, p. 156. L'apa Shenute è, in questa occasione, protagonista di un severo giudizio morale, nei riguardi di un importante dignitario, grande nel palazzo e in tutto il senato, al quale non permise di prendere e baciare la sua mano, in segno di benedizione. E quando l'imperatore quasi lo riprese per questo gesto di rifiuto, facendogli notare l'alto ruolo sociale e politico dell'uomo, il santo rispose: "Tu vuoi che io dia la mia mano ad un uomo che macchia il tempio di Dio con le sue azioni empie che egli compie?". Cfr. BROWN, *Potere e cristianesimo*, cit. nt. 6, p. 222.

³⁰ Secondo Orlandi, la vita è "uno dei testi più precisi e più storicamente attendibili della letteratura monastica copta".

del βίος, ci presenta un quadro di crudeltà e violenza contro la comunità di Scete. “Ciro, il Cauchiano, sedette sul trono e gli fu data l’amministrazione della cosa pubblica; quindi, dopo che sedette sul trono, da tiranno, pubblicò il tomo di Leone” e... mandò un *magistriano* a Scete: “Che tutti gli anziani di Scete sottoscrivano questo tomo, poiché tutta la terra d’Egitto segue quegli anziani”. E chiese, inoltre, che venisse trovato Beniamino, il vescovo-monaco di Alessandria, che aveva destituito, “mandamelo e io farò giustizia di lui, poiché finché quello vive, la mia regalità e il mio titolo di arcivescovo non si estenderà in tutta la terra d’Egitto”. Segue, chiaramente, il racconto dell’arrivo del feroce ed arrogante *magistraniòs* a Scete, la sua ira di fronte al rifiuto dei padri di accettare il tomo di Leone, le torture inferte ad *apa* Samuele, l’incontro con *Ciro*, l’intervento dei capi della città del Faium, che lo salvarono da morte certa, e l’allontanamento da tutti i monasteri del distretto governato da *Ciro*, ovviamente in qualità di vescovo³¹.

È interessante questa sovrapposizione di funzioni e di colpe, dal punto di vista monastico, in quanto usurpatore della *cathedra* di Beniamino, “giudeo calcedoniano”, come Isaac definisce *Ciro*, ed in più feroce funzionario.

Per quanto riguarda l’altro caso, preso in considerazione, nella vasta ed articolata gamma di rapporti tra il potere carismatico e la burocrazia, visto che le testimonianze sono veramente tante, bisogna fare cronologicamente un passo indietro, ma anche questo esempio dimostra come, secondo la mentalità monastica, l’autorità del funzionario conta poco se paragonata alla sacralità imperiale ed il santo asceta può anche aspirare ad un rapporto diretto con l’imperatore, dimostrando che non ha bisogno di un alto dignitario, ma semmai è il contrario.

Una Vita copta di Giovanni di Lycopoli narra che Teodosio I aveva progettato di distruggere col fuoco la città, a causa di una rivolta nel circo. I cittadini terrorizzati andarono dal santo a chiedere consiglio e l’asceta suggerì una strategia. Infatti, disse loro di inscenare un buon *adventus* per il commissario imperiale, andandogli incontro con croci e con i Vangeli, agitando incensieri e portando rami di palma e d’olivo. Precedendolo, così armati, avrebbero dovuto farlo entrare in città e condurlo fino a lui, per rendere la rispettosa visita dovuta da un governatore ad un santo. Così fu e, dopo aver guarito il figlio del funzionario, Giovanni gli fece presente che “abbiamo tutti bisogno della pietà di Cristo”, facendo pesare la grazia personale concessa al familiare del funzionario e, nello stesso tempo, la sua presenza,

³¹ Isaac: “Vita di Samuele di Kalamon”, 19-25, in ORLANDI, *Vite*, cit. nt. 12, pp. 232-237. Certo i tempi risultano molto cambiati se si confronta con la vicenda di Macedonio, che era magistrato della città (*pagarchos*) di File e, mentre andava a riverire il prefetto ad Alessandria, andò da Atanasio a riferire dei conflitti e delle difficoltà con i pagani dei cristiani di quel distretto. Atanasio, vedendo che il magistrato aveva molto a cuore la situazione, lo ordinò vescovo di File e quello depose la sua carica, per il suo ministero: *Papnute*: “Storia dei monaci presso Siene”, 12r-12v, in ORLANDI, *Vite*, cit. nt. 12, pp. 81 s.

come personalità santa, in quel territorio, che, in questo modo, non era solo un luogo di perdizione.

Il commissario, ovviamente, acconsentì a riferire un giudizio positivo sulla città, al suo rientro, a Costantinopoli, ma Giovanni, per sicurezza, partì a sua volta per la capitale e, subitaneamente, su una nuvola, fu sospeso sul *consistorium* dell'imperatore e, dopo averlo benedetto, gli diede la petizione da firmare: il circo e tutti i luoghi pagani dovevano essere distrutti, ma la città cristiana, raccolta intorno alle sue chiese, doveva restare in piedi. Solo dopo che la petizione fu sottoscritta, la nuvola di luce si rivolse nuovamente verso l'Egitto³².

Università di Messina

CLAUDIA NERI

³² Sinassario Arabo Giacobita, *PO* 3, pp. 323-326. Cfr. BROWN, *Potere e Cristianesimo*, cit. nt. 6, p. 227.

I CURIALES IN UN REGISTRO DI TASSE DEL IV SEC. D.C.
(P.PRAG. INV. GR. II 328; 268)*

Due ampi frammenti di uno stesso rotolo di papiro ci riportano la registrazione di una raccolta di tasse in artabe di grano nella quale sono coinvolti più πολιτευόμενοι.

Il primo frammento (Gr. II 328) conserva l'inizio sia della registrazione che viene riportata, sia quello dell'intero rotolo, in quanto è ben visibile sulla sinistra l'attaccatura e quanto rimane di un protocollo (largo cm 3,5), con le sue regolari fibre verticali.

Non possiamo essere sicuri che l'altezza dei due frammenti sia quella originale, derivando, quindi, dal taglio orizzontale a metà di un rotolo; più probabile che entrambi i frammenti fossero parte di un rotolo alto almeno il doppio. Nel secondo frammento (Gr. II 268) sono visibili minime tracce nella parte inferiore, che escludono la presenza di un margine, mentre altrettanto non si può dire nella parte in alto: tuttavia nella organizzazione grafica di registri di questo tipo non sono inconsueti ampi spazi bianchi tra le diverse sezioni.

Quel che si conserva al r. 1 del primo frammento potrebbe essere il resto di una qualche intestazione: e.g. εἴπραξις cíτου / πυροῦ, P.Abinn. 73; P.Sakaon 10; P.Mich. VI 376; λόγος... P.Oxy. XVI 2020. La sovrapposizione diretta dei due frammenti non è possibile, sia a causa della presenza sul secondo frammento di una *kollesis* a cm 13,7 dall'estremità sinistra, sia per la quantità totale delle artabe che è maggiore nel secondo frammento, con riferimento all'Arsinoites (r. 3: 342375 artabe = 11983 tonnellate e 125 kg circa, calcolando l'artaba a 35 kg), rispetto al primo (r. 9: 268091 $\frac{1}{4}$ = 9383 tonnellate e 193,75 kg).

Per la datazione al IV sec. d.C., e più precisamente alla seconda metà, concorrono una serie di elementi che si intrecciano in modo esemplare: la scrittura, con l'ε ancora in un tempo unico e non a curve sovrapposte, ma con un κ con un tratto obliquo allungato verso il basso, ben testimoniato già nella

* Si presenta in anticipo, rispetto alla pubblicazione in un volume dei *Papyri Graecae Wessely Pragenses*, l'edizione di due frammenti di uno stesso rotolo di tasse, dove gli attori principali risultano essere i *curiales*. Mi è sembrato che il tema dell'incontro, così ben organizzato da L. Di Paola, giustificasse tale *proecdosis*.

prima metà del IV sec. d.C. con buoni confronti¹, ma che si sviluppa nel corso del secolo²; la presenza al r. 11 del primo frammento di una XV indizione, che, facendo partire il regolare ciclo quindicennale dal 312 d.C.³, ci offre precise alternative, il 326/327 (21/22 Constantinus), il 341/342 (18/19 Constantius II), il 356/357 (33/34 Constantius II), il 371/372 (9/10 Valentinianus I), il 386/387 (12/13 Valentinianus II). Non arriverei al 401/402 (19/20 Arcadius), anche se la menzione di Narmuthis e Dionysias che viene fatta al r. 6 del secondo frammento ci lascia un ampio spazio per la collocazione cronologica almeno anche per il periodo di passaggio tra il IV ed il V sec. d.C.

L'accostamento di due toponimi ben distanti tra di loro, il primo in Polemon e l'altro in Themistes, si deve soltanto al riferimento ai loro *castra* e di conseguenza all'annona che riguardava i soldati ivi stanziati, l'*ala quinta praelectorum* a Dionysias, la *cohors quarta Numidarum* a Narmuthis.

Sul *castrum* di Dionysias siamo bene informati tanto archeologicamente⁴, che dal punto di vista delle fonti storiche e papirologiche⁵, mentre poco sapevamo sul *castrum* di Narmuthis. L'ipotesi di un suo abbandono/evacuazione intorno alla metà del IV sec. d.C. come prospettata dagli editori di *P.Abinn.*⁶ è infondata e quindi del tutto improbabile, soprattutto adesso a seguito del recupero archeologico del *Castrum Narmutheos* avvenuto grazie alla missione delle Università di Pisa e Messina a Medinet Madi nel novembre 2006 e nell'aprile 2007⁷.

La presenza dei due *castra* dell'Arsinoites col riferimento all'annona che li riguardava, la datazione ormai consolidata della *Notitia Dignitatum*⁸, portano a datare il nostro rotolo negli ultimi decenni del sec. IV.

¹ *P.Flor.* I 36 (312 d.C.); *PSI X* 1107 (336 d.C.), riprodotti in G. CAVALLO - E. CRISCI - G. MESSERI - R. PINTAUDI, *Scrivere Libri e Documenti nel mondo Antico*. Catalogo della Mostra di Papiri della Biblioteca Medicea Laurenziana 25 agosto-25 Settembre 1998, [Papirologica Florentina XXX], Firenze 1998, Tavv. CXXVIII, CXXIX; *PSI X* 1106 (336 d.C.), in M. NORSA, *Papiri greci delle collezioni italiane. Scritture documentarie*, II, Roma 1933, Tav. XX.

² *PSI VI* 707 (351 d.C.); *P.Flor.* I 75 (380 d.C.); *PSI I* 34 (397 d.C.); *PSI IX* 1074 (400 d.C.), in *Scrivere libri*, cit. nt. 1, Tavv. CXXX - CXXXIII.

³ R.S. BAGNALL - K.A. Worp, *Chronological Systems of Byzantine Egypt. Second Edition*, Leiden-Boston 2004, pp. 12 ss.

⁴ Una bibliografia in P. DAVOLI, *L'archeologia urbana nel Fayyum in età ellenistica e romana*, Napoli 1998, pp. 301-323; fondamentale sempre *Fouilles Franco-Suisses Rapports I* Qaṣr-Qārūn/Dionysias 1948, par J. SCHWARTZ et H. WILD, Le Caire 1950; *II* Qaṣr-Qārūn/Dionysias 1950, par J. SCHWARTZ, Le Caire 1969.

⁵ *La Not. Dign. Or.* XXVIII 34, 46 (ed. C. NEIRA FALEIRO, Madrid 2005); H.I. BELL - V. MARTIN - E.G. TURNER - D. VAN BERCHEM (eds.), *The Abineneus Archive (P.Abinn.)*, Oxford 1962.

⁶ *P.Abinn.*, pp. 13-14 ("... in Abineneus' time people act as if the camp at Narmouthis had already been evacuated"). Del *castrum* conoscevamo grazie a *P.Sakaon* 62 (= *P.Thead.* 4) del 22 gennaio 328 il comandante nella persona del *praepositus* Flavius Salvitius, che ritorna come *ex protectoribus* e *tribunus κάκτρων κόμης Ναρμούθεως* in una ἐγγύη datata ai consoli del 326, in un papiro recuperato dai recenti scavi di Pisa e Messina il 15 novembre 2001 e ancora inedito.

⁷ Il fortunato e inatteso ritrovamento mi ha fatto modificare quindi il testo del mio intervento fatto in occasione del convegno messinese.

⁸ Intorno al 397 o al 401, cfr. B. PALME e C. ZUCKERMAN, rispettivamente in «AnTard» 6 (1998), p. 129, nt. 18; e pp. 137-147.

Quanto al contenuto, in entrambi i frammenti si hanno registrazioni della raccolta di tasse in artabe (di grano) in grande quantità, avvenuta tramite πολιτευόμενοι, il cui rapporto con l'esazione fiscale è ben noto e documentato.

Sui *curiales* disponiamo finalmente di una ricerca come quella di A. Laniado⁹, dove, anche se l'indagine si indirizza principalmente ai secc. V-VII, il punto di partenza, il sec. IV, viene ovviamente tenuto in debito conto. Così come ben precisata è la funzione che i *curiales* hanno nell'ambito fiscale¹⁰; essi agiscono come *susceptores* o, più probabilmente, come superiori intermediari fiscali.

La presenza dei πολιτευόμενοι ad una data nella parte finale del sec. IV non contrasta con le attestazioni riportate dalle accurate liste redatte da K.A. Worp¹¹.

Solo i nomi ai rr. 5-7 del Gr. II 328 sono seguiti dall'indicazione πολιτευόμενος, mentre gli altri che seguono nello stesso frammento e quelli riportati dal Gr. II 268 non hanno tale precisazione. È assai probabile però che anch'essi fossero *curiales* (l'operazione che fanno e la conseguente registrazione è la medesima) e che il redattore/compilatore del rotolo si sia preso cura di segnalarlo solo all'inizio, per i primi nomi, dandolo poi per scontato.

Il totale del r. 9 del primo frammento (artabe 268091 $\frac{1}{4}$) è assai elevato e questo fa pensare non soltanto all'annona civile di un intero distretto, ma che a questo rotolo ne precedesse un altro; il totale aumenta al r. 3 del Gr. II 268 (artabe 342375), e per di più viene circoscritto all'Arsinoites (col. I 1).

Nel primo frammento la cifra del totale delle artabe è preceduta dall'accostamento εἴσπραξις e ἀποστολή, che in tale successione non ho trovato altrimenti. Si tratta della riscossione, dell'esazione di generi o di denaro (ai citt. *P.Abinn.* 73 e *P.Sakaon* 10 (= *P.Thead.* 30), si aggiunga *P.Flor.* III 297 con l'εἴσπραξις δημοσίων, χρυσικῶν, ἀννώνης), e della loro spedizione, del loro invio, l'ἀποστολή, termine che ha anche il significato concreto di carico dell'imbarcazione.

Di solito sono implicati μικρὰ σκάφη ο μικρὰ πλοῖα corrispondenti alle ποτάμια νῆες dell'Editto 13, 24 di Giustiniano¹²; una τρίτη ἀποστολή registra *P.Thomas* 21 verso, mentre una ἐκπομπή τῆς τετάρτης ἀποστολῆς τοῦ κύτου si ha in *PSI XV* 1569, 1.

Quel che dal Gr. II 328 si ricava (r. 11) è che le artabe inviate ad Alessan-

⁹ A. LANIADO, *Recherches sur les notables municipaux dans l'Empire proto-byzantine*, Paris 2002. Ringrazio il caro collega I.F. Fikhman per ulteriori e specifiche informazioni bibliografiche.

¹⁰ "Au IV^e siècle (sinon aux V^e-VI^e), les curiales jouent un rôle important dans le domaine fiscal... D'après le droit impérial, la fiscalité est la raison d'être des curiales, d'où le danger de leur désertion pour le fisc"; LANIADO, *Recherches*, cit. nt. 9, pp. 11, 128 (soprattutto il capitolo VI *Les curiales et la fiscalité*, pp. 103-129). La *Novella* 149 parla della δημοσίων φόρων φροντίς dei *curiales*, ἐκλήπτορες o altri esattori.

¹¹ K.A. WORP, "Ἀρξάντες and πολιτευόμενοι in Papyri from Graeco-Roman Egypt, «ZPE» 115 (1997), pp. 201-220; *Bouleutai and Politeuomenoi in Later Byzantine Egypt Again*, «CdÉ» 74 (1999), pp. 124-132.

¹² Cfr. J. GASCOU - K.A. WORP, *CPR VII 26: réédition*, «Tyche» 3 (1988), p. 109.

dria per la XV indizione sono poche, rispetto al totale raccolto; soltanto 1500 su 268091 ¼!

Il riferimento all'annona militare risulta evidente soltanto dal secondo frammento (rr. 5-6), ma la lacuna sul lato sinistro, in particolare nelle prime e nelle ultime righe, mi impedisce di dare una risposta certa a domande più precise sulla funzione di questa registrazione.

Si può sospettare di avere di fronte quel che resta di un registro di tasse redatto in un ufficio centrale provinciale, che riguardava le entrate fiscali annonarie di tutta la provincia¹³, con le ripartizioni per distretti: Ἀρσινοίτου del Gr. II 268 I, 1, per il quale si raccolgono 342375 artabe di grano, una quantità che ben rientra nella media per la metà del IV sec. d.C.¹⁴.

Un documento analogo al nostro può essere il *P.Nag.Hamm. 22 recto*¹⁵, mentre un'altra attestazione per una ἐκπομπὴ τοῦ κύτου di 34040 artabe si ha in *P.Wash.Univ. I 8*¹⁶.

Gr. II 328
Arsinoites

cm 20,5 x 14,7

Tav. VII
IV sec. d.C.

recto →

- - - - -

]..ια[] . [

]]

]...αι() τῶν αὐτῶν Ἀμίωνος καὶ [

	διὰ ...]..καὶ ..χ[.]..αου	(ἀρτάβαι)]
5	διὰ Ἀνδρονίκ[ου πο]λ[ιτευομένου]		(ἀρτάβαι)]α.[
	[δι]ὰ Ἡρώου πολιτευομένου		(ἀρτάβαι) ω
	διὰ Ἰωάννου πολιτε[υο]μένου		(ἀρτάβαι)]αφ
	διὰ Ζωΐλου καὶ Μακαρίου		(ἀρτάβαι)]αϞξδ

(γίνονται) ὁμοῦ εἰσπράξεως καὶ ἀποστολῆς (ἀρταβῶν) (μυριάδες) κς ηηαδ
10 καὶ νῦν εἰσπράχθη καὶ ἀπεστάλη εἰς τὴν λαμπροτάτην Ἀλεξάνδρειαν
ἐν τῇ ιεϞῖ ἰνδικτίονι διὰ Ἰωάννου Θεοδώρου διὰ τοῦ πατρὸς Θεοδώρου
(ἀρτάβαι)]αφ

¹³ Aegyptus, Augustamnica o Arcadia a seconda della datazione del papiro, cfr. B. PALME, *Praesides und correctores der Augustamnica*, «AnTard» 6 (1998), pp. 123-135.

¹⁴ Cfr. per l'Oxyrhynchites il SB XIV 12208, in F. MITTHOF, *Annona militaris*, I, [Papyrologica Florentina XXXII], Firenze 2001, p. 248. Le 268091 ¼ artabe di Gr. II 328 si riferiscono probabilmente ad un altro distretto.

¹⁵ Si tratta della ἐπιτροπή della Tebaide per la paglia, cfr. la revisione di MITTHOF, *Annona militaris*, cit. nt. 14, II, pp. 401-405.

¹⁶ Cfr. D. HAGEDORN, *Bemerkungen zu Urkunden*, «ZPE» 151 (2005), pp. 130-131; debbo questo, come i riferimenti che precedono, alla gentilezza del collega F. Mitthof.

rr. 5 ss. ... per il tramite di Andronikos *curialis* artabe 1000[; per il tramite di Heron *curialis* artabe 900; per il tramite di Iohannes *curialis* artabe 1500; per il tramite di Zoilos e Makarios artabe 1264.

Fanno in tutto della riscossione e della spedizione artabe 268091 ¼ e adesso sono state riscosse ed inviate alla splendidissima Alessandria nella 15ª indizione per il tramite di Iohannes di Theodoros per il tramite del padre Theodoros artabe 1500.

1-3. Mi sfuggono queste prime righe a parte una probabile intestazione (?).

3.]..νται();]..νι.αι();]..επαι()?

5 ss. διά: introduce il nome al genitivo del *curialis* che ha riscosso, controllato o effettuato la registrazione; si cfr. J. GASCOU, *Un codex fiscal hermopolite (P. Sorb. II 69)*, [American Studies in Papyrology 32], Atlanta 1994, pp. 23-28. Nel nostro caso non si tratta di intermediari ma dei funzionari che rappresentano e garantiscono la validità e totalità dei pagamenti.

Liste di *bouleitai* e *politeuomenoi* attestati nei papiri si hanno in WÖRZ, *Bouleitai and Politeuomenoi*, cit. nt. 11, pp. 127-128; Id., *Ἀρξάντες and πολιτευόμενοι*, cit. nt. 11, pp. 202-210; e LANIADO, *Recherches*, cit. nt. 9, pp. 80-86; gli ultimi *curiales* in Egitto sono attestati all'inizio dell'VIII sec. (p. 87).

11. Iohannes è rappresentato dal padre Theodoros.

8. Uno Ζώϊλος πολιτευόμενος in PSI XV 1566, 6 (391 d.C.), da Oxyrhynchus.

Gr. II 268
Arsinoites

cm 21,6 x 13,4

Tav. VIII
IV sec. d.C.

recto →

Col. I

Ἀρσι]νοίτου
] τῆς εὐτυχοῦς
εἰσιούσης x ἰνδικτίωνος] (ἀρταβῶν) (μυριάδες) λδ βτοε
εἰσεπρ]άχθη καὶ ἀναλέ[μφ]θη
5]ς στρατιώταις διὰ Θεοδώρου καὶ Μακροβίω (ἀρτάβαι) θωλης^ο
Να]ρμούθεως καὶ Διονυσιάδος διὰ Διογένους (ἀρτάβαι) δσξ^ο
διὰ] Μακαρίου Ἀπίωνος (ἀρτάβαι) φκδκ^ο

εἰς τῆν λαμπροτάτην Ἀλεξάνδρειαν διὰ
]μωνος Κυρίωνο[c]
10]..[

].[

- - - - -

... dell'Arsinoites ... della fortunata [prossima indizione] artabe 342375 ... sono state riscosse e sono state messe in conto ... per i ... soldati per il tramite di Theodoros e di Makrobios artabe 9938 1/6 ... di Narmuthis e Dionysias per il tramite di Diogenes artabe 4260 ... per il tramite di Makarios di Apion artabe 524 1/24 ... alla splendidissima Alessandria per il tramite di ... mon di Syriion.

Col. II

λοιπαὶ .[
 ἐν οἷς ζητήματος [
 λοιπαὶ [
 5 ου[].χθεν[
 φ.ιπεν[
]μα θε[

Col. I

- 4.** ἀναλέ[μφ]θη: l. ἀνελήμφθη.
5.]ς στρατιώταις: γενναιοτάτοι]ς *vel sim.* Un Μακρόβιος πολιτευόμενος da Oxyrhynchus in *P.Wash.Univ.* I 20, 1; II 83, 1 (IV; IV/V d.C.).
6. Si tratta dei κάκτρα di Narmuthis e Dionysias, cfr. *supra* e ntt. 6, 7.

Col. II

- 3.** ἐν οἷς ζητήματος: facendosi carico, addebito; facendo una ricerca.

CONCLUSIONI

Quando nel programma di questo bel convegno ho letto che avrei dovuto trarne le conclusioni, ho immaginato che si trattasse di un *pensum*, certo amichevole, dovuto alle affettuose premure degli amici, Lietta per tutti, e forse anche all'aver assistito al convegno perugino presieduto da Giorgio Bonamente sulle trasformazioni delle *élites* in età tardoantica e di cui abbiamo qui gli splendidi atti curati da Rita Lizzi Testa. Vorrei credere, però, che una più adeguata ragione possa vedersi nella mia relazione su amministrazione e diritto, fatta all'inizio di quel 'viaggio nella amministrazione tardoantica' che è stato il seminario messinese del 2005 su potere centrale e poteri locali. Me ne gioverò, in ogni caso, nel tracciare ora qualche linea di riflessione su quanto si è qui ascoltato, e nel farlo da romanista, come è bene sottolineare di fronte ad altri studiosi della tarda antichità, ad es. il Matthews, che affronta il *Codice Teodosiano* come semplice documento storico, con metodo dunque, così dice, puramente storico e filologico, idoneo, così crede, a intendere il contesto giuridico e politico di questa novità legislativa. Eppure, già Mommsen aveva detto e fatto cose assai diverse, e i nostri maestri non meno, quando si sono chiarite ed approfondite le ragioni della storiografia. Perciò, per dare un senso al fatto di trarre le conclusioni di un convegno di specialisti non giuristi, direi che si tratta di indicare un possibile modello giuridico di lettura delle fonti, siano esse normative o narrative, anche al di là di una storia di istituti e di istituzioni (il giurista distingue tra le due cose) ed anche oltre l'attenzione necessaria alle motivazioni, da un lato, e agli esiti, da un altro lato, della normazione, così da cogliere la viva realtà del diritto. Ciò che si fa, come è chiaro, ponendo alle fonti la 'historische Frage', ma che il giurista può e deve fare in quel modo di interrogare le fonti che per lui è epistemologicamente sicuro ed ermeneuticamente corretto. Del resto, per rimanere al tema del convegno, non vanno ignorati né la sensibile osservazione del Rettore che si sarebbe dovuta prevedere la partecipazione di giuristi e scienziati della politica né il rifarsi del Preside al criterio della interdisciplinarietà, un richiamo codesto al magistero di Salvatore Calderone, giustissimo, e ripreso nelle parole introduttive di Lietta De Salvo e di Lucietta Di Paola. Per il che non c'è da meravigliarsi se nelle varie relazioni e comunicazioni presentate in questa tornata il diritto è stato comunque presente. Vero è, tuttavia, e non si è mancato di notarlo, che le testimonianze ufficiali consegnate in specie nel codice Teodosiano non garantiscono una sufficiente conoscenza, anche se ciò non dipende per sé dal carattere tendenzialmente astratto e generalizzante del discorso normativo, tanto meno poi nel caso delle costituzioni tardoimperiali. Vengono dunque in questione fonti di altro genere ed è specialmente in queste

che assolutamente prevalente è stato il punto di vista di una considerazione del diritto come potere e molto meno, direi niente affatto, del diritto dal punto di vista della libertà, un profilo, quest'ultimo, che mi pare non sia apparso neppure nel quadro del confronto e del conflitto tra centro e periferia, nell'ipotesi che lì fosse appunto il potere, qui invece la libertà. Il che va tanto più notato se il convegno intendeva tematizzare questo problema – lo si è visto nell'avvio introduttivo di Lietta De Salvo e Lucietta Di Paola – approfondendo e sviluppando, come viene naturalmente di pensare per esserne state entrambe partecipi (e con loro altri degli amici presenti al colloquio), alle discussioni davvero seminali della tavola rotonda 1996 dell'Accademia Costantiniana su centralismo e autonomie nel tardo impero romano (si veda in *Quaderni di lavoro* 4 a cura di A. MANCINELLI, Perugia 1999) ed ai risultati del magnifico convegno del 1997 («AARC» 13 in memoria di A. Chastagnol, Napoli 2001). Così, per non dire altro, la verifica (e il superamento) dell'idea fino allora corrente del tardo impero come il momento di massima centralizzazione burocratica. Si dirà che si tratta di un periodo storico che non appare facilmente qualificabile sotto il profilo della libertà. Sì, però, a mio avviso, sotto quello dell'appello alla ricerca (ed all'applicazione) della legalità, forse non più quella propria dello stato di diritto, che a me sembra aver connotato l'età severiana, e dopo di questa, e in tal caso, rendendo problematico quel che esattamente un secolo fa uno storico del diritto come il Bonfante diceva: 'il medioevo del diritto romano non comincia con Giustiniano' (*Scritti giuridici vari*, I, n. ed. a cura di G. CRIFÒ e A. MANCINELLI, Roma 2006, p. 297). Certo, non siamo più (anche se ne siamo ancora debitori) a Gotofredo né, come ho detto, ci si può contentare del Teodosiano e della compilazione giustiniana quando ci si occupa di governo imperiale e *élites* dirigenti. Rimane però fermo che a orientare i provvedimenti imperiali è sempre quella funzione del diritto consistente nel garantire la pace sociale dando soluzione a controversie e conflitti. Si tratta allora di vederlo all'opera sotto quell'aspetto concreto, di cui ci si è qui occupati, dell'amministrazione in ordine agli amministratori ed agli amministrati.

In questo senso l'analisi con la quale J.-M. Carrié ha da par suo illustrato quelli che considera i 'circuiti' della fiscalità tardoimperiale e che qui non posso riassumere, mostra quanto siamo ormai lontani dall'epoca in cui, nel segnalarne la necessità, si confermava la carenza di ricerche approfondite sull'organizzazione amministrativa romana che andassero oltre le testimonianze ufficiali di età repubblicana e imperiale e che nella stessa strutturazione amministrativa, in ispecie, preciso, tardoimperiale, cogliessero la presenza, ieri come oggi, del "problema della funzione auto-organizzatrice che l'amministrazione viene espletando, indipendentemente da un espresso intervento legislativo, rispetto a se stessa e per propria iniziativa, in base alle necessità della propria efficienza, in vista del raggiungimento dei fini che le sono attribuiti". A fronte di questa constatazione e di questa proposta, avanzate dall'Orestano nelle sue lezioni romane sui fatti di normazione degli anni '60, quando poteva lamentarsi la mancanza di una ricerca sulla giurisdizione fiscale nel suo complesso, analisi come quelle di Carrié riempiono di sostanza storica la pur corretta ma esangue rappresentazione dell'apparato fiscale come "organizzazione in larga misura indipendente dalla persona del *princeps* attraverso una va-

stissima burocrazia i cui membri sono scelti tra gli addetti alla cassa imperiale, con un potere di iniziativa abbastanza esteso” (Orestano). In concreto, qui si distinguono in specie un movimento dalla realtà locale al centro ed un altro, individuato nelle *indictiones*, dal centro alla periferia, come non sia affatto ferma la distinzione tra *caput* e *iugum*, l’evidenza del topos dell’autosoddisfazione e, alla base, le manipolazioni dei curiali, in quel che è stato un vero seminario di lettura di testi. Si è trattato infatti di una concreta documentazione posta da J.-M. Carrié a base del suo contributo, ricavata in massima parte da fonti giuridiche e della quale posso qui solo segnalare l’ampiezza e la qualità dell’analisi e indicare quello spunto ulteriore, offerto dall’epistola di Valente, *De moenibus instaurandis et de rebus fundorum civitatis Asiae* del 370-371 (*FIRA I*, n. 108, ll. 21-22: *utiles fundi/[fis]co*) e da *CTh* 7, 13, 7 del 375 (3: *Et quia publica utilitas quoque cogitanda est*) che consente un rinvio a considerazioni pregevoli in tema di interesse pubblico e in specie del fisco nella linea politica di una gestione intelligente delle risorse (cfr. M. NAVARRA, «SDHI» 63, 1997, pp. 269 ss.).

Questione sempre attuale, quest’ultima, se pensiamo a recentissimi interventi legislativi, anche sotto il profilo di un buon funzionamento dell’amministrazione, particolarmente presente in quelle riforme che Giustiniano prospetta nella sua legislazione novellare e in specie nella *Novella* 8 del 535. Questione anzi di tutti i tempi, ricordando quanto si legge nel cap. *De Magistratibus* della postuma (1615) *expositio Novellarum* del Rittershusius: “*Sequuntur aliae species magistratuum: in quibus priusquam pergamus, hoc initio admonendum plerosque in illis non diu immorandum: Tametsi lectio illarum novellarum, quae de ipsis eorumque officio agunt, vel propter exemplum atque imitationem, interdum non sit inutilis. Possunt enim a studiosis politicae prudentiae aliqua inde excerpti, quae ad mores nostros accomodentur*” (ed. noviss., Florentiae MDCCCXXXIX, col. 167). Il che è specialmente detto della *Nov.* 8, “*quae talis est, ut nihil ea melius fieri potuerit in hoc genere, omninoque beatae futurae essent respublicae, si ad ipsius praescriptum gubernatores eam regerent. Imperator quidem ipse tanti illam fecit, ut eam in templis recondi voluerit inter sacra vasa, tamquam donarium, sive anathema quoddam*” (ivi, col. 168). Ma di tutto ciò si potrebbe anche parlare come di una tipica illusione del legislatore e direi che è in questo senso che alla *Nov.* 8, con particolare riguardo alle riforme introdotte nell’amministrazione periferica, ha dedicato una lettura rinnovata e attenta, esplicitamente collegandosi a profili di attualità, A. Marcone, sottolineando le conseguenze che Giustiniano ha tratto dalla precedente novità sostanziale della criminalizzazione del *suffragium* rispetto a quel contratto di acquisto di cariche e strumento di corruzione che esso era (dove si potrà ricordare quanto detto nel bel convegno catanese del 1995 su corruzione, repressione e rivolta morale nella tarda antichità, in partic. pp. 541 s. dei relativi Atti). Il fondamento, non solo tecnico, di questa situazione si può trovare già in Seneca, *De beneficiis* I, IX, 5, “*nam provincias spoliari et num(m)arium tribunal audita utrumque licitatione alteri addici non mirum, quoniam, quod emeris, vendere gentium ius est*”. Il richiamo che ne vien fatto da Cuiacio, nel cui commento *Ad nov.* VIII (*Opera...* VIII, ed. alt. Prati MDCCCLXVIII, col. 464) si hanno tutte le opportune indicazioni, non può non sollecitare a tener conto dell’immenso patrimonio di conoscenze e inter-

pretazioni conservato nelle letture umanistiche e post-umanistiche delle nostre fonti. Da parte sua Marcone sembra propendere per una lettura di Giustiniano che consentirebbe di intendere il problema come effettiva novità di epoca tardoimperiale. In ogni caso, viene ad essere confermato in specie il carattere, da un lato più che di sviluppo, di sopravvivenza, nella legislazione novellare, di interventi normativi precedenti e, da un altro lato, quello di conferme ulteriori circa la responsabilità dell'ufficio. Ciò vien fatto dipendere, come è naturale, da quel buon funzionamento che un controllo da parte del centro può realizzare, così Marcone, grazie a una corresponsabilizzazione dei funzionari dai quali si richiede senso morale ed ai quali si conferisce prestigio, in omaggio, diremmo oggi, a quell'etica della responsabilità che istituisce una misura maggiore di quest'ultima in funzione del maggior potere affidato.

Quel movimento tra poteri variamente dislocati al centro e alla periferia, tema di fondo del convegno e di cui si è visto un esempio in Carrié, trova illustrazione anche nel contributo di R. Lizzi che tutti noi speravamo di ascoltare e che ora è affidato alla stampa. Nel rapporto tra senatori di antica casata e che ad una antica tradizione si collegavano e la corte imperiale con il suo apparato amministrativo, si attua, ricostruita con grande sensibilità per il diverso materiale preso in esame, una verifica di non assenti capacità politiche dei senatori e per loro tramite di funzioni politiche del senato, messe in movimento dai contatti con gli *officia palatina* e da giochi di potere che attraverso una tecnica di collaborazione garantivano all'aristocrazia di non esser sopraffatta dalla dirompente burocratizzazione e dalla nobiltà degli uffici, legata da un principio gerarchico e dall'automatismo del rango in funzione della carica ricoperta. Qui vengono messe a frutto costituzioni imperiali, di cui si propongono valutazioni particolarmente aggiornate e non formalistiche (ma il considerarle alla stregua di documenti non ne toglie la necessità di rispettarne il valore normativo, il quale si riconduce plasticamente all'interpretazione autentica che, testimone eccellente SIMMACO, *Rel.* 30, 4, ne vien data dall'imperatore. E se certamente si ha un indirizzo politico della legislazione relativa al senato, questo dovrebbe però esser visto nel quadro di una forte attenzione della legalità che del resto Rita Lizzi fa ben emergere nel contesto del c.d. Editto di tolleranza di Valentiniano). È comunque più specialmente l'epistolografia e dunque una quantità di testimonianze simmachiane relative alla corte di Valentiniano I e ad ambascerie senatorie a far sì che la sostanza di questa analisi risulti un reale approfondimento del senso degli avvenimenti di quel periodo, in linea con quanto già annunciato in precedenti lavori e da ultimo nelle importanti considerazioni in tema di prodigi ed altro del saggio sul senato di Valentiniano I, ora pubblicato nel ricco volume sulle 'trasformazioni delle élites in età tardoantica' che raccoglie gli atti del convegno perugino (Roma 2006, pp. 239 ss.). Qui non manca l'arte della congettura a dar miglior senso a certi episodi che testimoniano di positivi atteggiamenti senatorii, ma a me piace soprattutto segnalare l'accettabilità, anzitutto, e comunque la necessità delle premesse di ordine storiografico e di metodo che introducono alla discussione.

Il contributo di J. Desmulliez su Paolino di Nola riferisce di un personaggio interessante per la carriera sostanzialmente riuscita, sia laica (edile, preto-

re, senatore, forse anche console – se si accetta, a differenza di quanto dice la studiosa, un riferimento al personaggio di *CIL X 6088* – e comunque *consularis Campaniae* 379-381) sia religiosa (battezzato, 389, prete, 393 o 394, monaco, *episcopus Nolensis* 410). Si tratta di aspetti già ampiamente noti (si veda ad es. la lunga introduzione con amplissima bibliografia di G. SANTANIELLO alle lettere, I-II, Napoli-Roma 1992), qui ricostruiti sulla falsariga degli scritti paolini, certo più importanti che non le origini aristocratiche, le ricchezze, la povertà o la prigionia in Africa, anche se non mi sembra privo di rilievo, ad es., il fatto che, iniziando, col favorire l'illustrazione pittorica di una *biblia pauperum*, la lunga vicenda cristiana di storie sacre e spazi consacrati (H.L. Kessler), Paolino scrivesse che “le chiese terrestri sono una santa preparazione per le nostre abitazioni celesti”. A parte ciò, l'ordine di idee nel quale si iscrive J. Desmulliez, nel presentare in sostanza i risultati della propria ricerca prosopografica (*PCBE* 2, 2, Rome 2002, pp. 1630-1654) è quello stesso, come diceva L. De Salvo, della necessità di storicizzare nel vero senso della parola, grazie appunto alla prosopografia, i singoli funzionari che non sempre hanno personalmente le prerogative proprie alla carica ricoperta. Viene, ad es., segnalato il fatto autobiografico e apologetico del non aver esercitato lo *ius vitae et mortis* (*‘deposui nulla maculatam caede securim’*) al quale aggiungerei il pacifismo dell'invito alla diserzione (*Ep.* 8, 5; 25, 3) e dell'offerta di asilo ecclesiastico (*Carm.* 19, 445 ss.). Non per questo, però, è possibile vedere in Paolino, comunque non ancora convertito né battezzato, un governatore cristiano e non è neppure chiaro il ruolo da lui avuto in occasione del sinodo spoletino a seguito della morte del papa Zosimo, ottimo esempio peraltro del profilo della notorietà qui specialmente trattato.

Si potrebbe parlare anche di autorevolezza e di ciò (e di conflitto tra posizioni di potere) parla anche L. De Salvo che ben mostra, sulla scorta del suo Libanio, il prevalere di un profilo di lotta *lato sensu* politica grazie allo strumento della retorica. La maestria con cui si bollano i comportamenti arroganti e tirannici dei governatori e in generale la pessima amministrazione dei funzionari viene colta con particolare sensibilità nella serie di esempi di vita quotidiana di volta in volta stigmatizzati da Libanio non senza però una sostanziale ambiguità, la misura del giudizio essendo data dal rispetto o meno mostrato e spesso esibito verso la città e le sue *élites* non meno che dal costituirsi secondo le circostanze di rapporti di amicizia. Si tratta di situazioni di fatto, ottimamente ricostruite nel quadro di una sorta di storia della mentalità che in provincia si assumeva nei confronti del potere centrale e dei suoi rappresentanti. È ben chiaro, però, e nei fatti è ampiamente messo in luce da questo contributo, che, di fronte a questa contrapposizione, poteva aversi piuttosto per dir così collaborazionismo delle *élites* o corruzione di governanti e funzionari, una terzietà dei quali non era davvero proponibile, certamente però corrispondente ad una intenzionalità politica di mediazione, pur se difficilmente traducibile in realtà effettuali. In effetti, sono proprio questa intenzionalità e il suo strutturarsi a certi livelli che a mio avviso trovano conferma nelle considerazioni di L. Di Paola su potere/poteri del governatore provinciale. Nate con riconoscibile evidenza da una ricchezza di informazione senza di che non sarebbe possibile seguire strade nuove, vi si presenta una alternativa a visioni del rapporto tra potere e amministrazione sia a livello

centrale sia al livello del governatore che ne sottolineano il carattere di contrapposizione e di conflitto per proporre, come più ancora aderente alle fonti, la loro complementarietà. La si può vedere strutturata in specie in forti metafore verbali e cerimoniali, in special modo i simbolismi connessi con l'*adventus* nella provincia o gli *insignia* della *Notitia Dignitatum*, ma ancor meglio, dal mio punto di vista, attraverso l'analisi qui compiuta del discorso giurisprudenziale e legislativo trasmesso in specie da termini come *regere*, *gubernare*, *administrare* e dalle loro vicende semantiche, dove il fatto linguistico non si esprime solo, e comunque in modo alto, come puro *ornatum*, bensì con la funzione retorica della persuasione ragionevolmente argomentata, ad es., in rapporto con la specificità del caso, con i *mandata*, nel senso opportunamente qui rilevato, o con la forza dell'argomento gerarchico da cui sono rette (ma anche dai *merita* e dalle *promotiones*) le *dignitates*, con ciò che ne connota il rango e la funzione (ad es., la *vestis forensis*; e si pensi, per contrasto oltremodo significativo, alla legislazione contro la moda barbara o a quanto può risultare da un programmato convegno antichistico il cui titolo suona "l'uomo si riconosce dal vestito che indossa"). Potrei aggiungere, e qualcuno certamente lo farà, che ciò comporta vantaggi ma anche rischi, come accade a chi, scambiato per il proprio abbigliamento con Porsenna, viene ucciso da Muzio Scevola. Ma, continuando in questo senso, diventa più che naturale segnalare a questo punto l'interessante saggio nel quale D. Castrizio ha tratteggiato le vicende delle vesti cerimoniali consolari romane, dagli antecedenti etruschi, italici, greci alle più tarde vestizioni bizantine in occasione in specie di atti di legittimazione del potere. A questo proposito richiamerò un ampio studio di L. Bessone sulla porpora dei re, i *purpurati homines*, la porpora imperiale con la *adoratio* e con la relativa disciplina giuridica (cfr. *La porpora. Realtà e immaginario di un colore simbolico* a cura di O. LONGO, Venezia 1998; *ibidem*, pp. 149 ss.), ma anche le suggestioni del recentissimo ritrovamento dal Palatino delle probabili insegne imperiali di Massenzio, avvolte in lino e seta dei labari. Castrizio tratta dal canto suo del tema attraverso un'importante documentazione monetaria, dalla veste al diadema, dal consolato imperiale alla veste dell'imperatore/Cristo e, in specie, alla sciarpa consolare, illustrandone aspetti che, facendone un autentico *arcanum imperii*, rendono l'argomento, oltre il sicuro valore di messaggio propagandistico che vi si connette, anche un plausibile campo di riflessioni d'ordine politico-costituzionale e più latamente giuridiche incidenti non solo per via simbolica – stanno a mostrarlo i provvedimenti di *CTh* 15, 7, 11 o quelli del titolo 11, 9 (8) *de vestibus holoveris et auratis et de intinctione sacri muricis* del *Codice giustiniano* – sul rapporto tra centro e periferia.

Rientra altrettanto bene nella prospettiva generale del convegno, che è stata quella di sottoporre ad analisi questo movimento tra centro e periferia, il denso studio sulle donazioni e concessioni di terre imperiali non già dal punto di vista usuale dell'imperatore (sul che giova un rinvio al saggio di H. Wieling sulle donazioni costantiniane in «AARC» 9, 1993, pp. 267 ss.) bensì da quello dei beneficiari. Articolato secondo la natura dei beni (*res privata*, *patrimonium*), sul titolo in base al quale se ne operava la tradizione, la validità e l'efficacia degli atti di disposizione, le sanzioni eventuali, la revoca e ancor prima la conferma dell'attribuzione/assegnazione, E. Caliri vi presenta un quadro di

notevole ampiezza per quanto riguarda la situazione della terra in età tardoantica, a partire dal variare per cause diverse della stessa disponibilità di terre e in funzione della stabilità dei rapporti, con ovvie ripercussioni per quanto riguardava fenomeni di redistribuzione della ricchezza e di stratificazione e mobilità sociali. Tutto ciò, va detto, in presenza del fatto che si ha altresì un cambiamento notevole dell'idea stessa di appartenenza, da un lato, come è noto, con l'ampliarsi del concetto di proprietà e la diversa identificazione delle *possessiones*, con l'incidenza di discorsi legati al c.d. *Vulgarrecht*, da un altro lato con il porre più realisticamente il problema del concreto contenuto del diritto - le sue possibilità, i suoi limiti, i suoi pesi - e con l'introduzione e lo sviluppo di istituti come enfiteusi e *ius perpetuum*, quanto a dire forme di proprietà temporanea. A indicarne la complessa fenomenologia provvede qui il rilievo ad abusi, ingiustizie, errori, revoche, rescissioni, aggravati di varia natura testimoniati nelle fonti, in specie quella imposizione di carattere straordinario di cui nel titolo *De conlatione donatarum vel relevatarum possessionum* (CTh 11, 20), titolo che nel *Codice Giustiniano* diventerà (C. 10. 28) *De conlatione donatorum vel relevatorum aut translatorum seu adaeratorum*: variazione di cui sarebbe interessante occuparsi anche nell'ordine di idee da cui è mosso A.M. GIOMARO, *Il Codex repetitae praelectionis*, Roma 2001, non meno che dei riscontri ricavabili da altre *conlationes* e della *iunctio* di C. 10. 28. 1 e C. 11. 59. 17 (16) = *Nov. Theod.* 26. 1. Non che manchi l'attenzione a problemi di tradizione testuale, cosa altamente benemerita, ma andranno piuttosto segnalate le considerazioni prosopografiche relative a C. Celio Censorino e la discussione di *P.Tjäder* 10-11 con l'importante profilo dell'autenticità dei documenti relativi alla donazione di Odoacre.

Ho già indicato il carattere di positivo e fruttuoso seminario da cui è stato caratterizzato questo incontro. Nello stesso senso si è avuta la lettura e l'interpretazione del papiro di Praga Gr. II 328; 268 frammento di un rotolo proveniente dall'Arsinoite, databile alla seconda metà del IV secolo, fin qui inedito e al quale sta lavorando R. Pintaudi a proposito di annona e di riscossione di tasse in generi. Non potendone qui ora discutere, è però l'occasione di rilevare la molteplicità delle discipline chiamate a confrontarsi, dalla numismatica alla papirologia alla epistolografia pagana e cristiana, alla prosopografia ecc. e come da tutto ciò, contribuendo potentemente ad ampliare l'orizzonte conoscitivo dello storico del diritto, venga ad essere confermato un atteggiamento critico rispetto a letture di tipo normativistico delle fonti giuridiche.

Ad altro aspetto del problema fa riferimento una storiografia, meno angusta e meno condizionata da pregiudizi, sia pure fondati in certi limiti ma privi di un carattere di assoluta necessità, che riconosce la professionalità e in specie la preparazione giuridica di cui disponevano i *magistri officiorum* con poteri e funzioni che consentivano, come giustamente si mette in luce, di concentrare presso di sé ogni tipo di informazione giunta alla corte e conseguentemente di lavorarle, per dir così, nel senso voluto, alterando p. es. per l'imperatore (Remigio, *magister* di Valentiniano I dal 365 al 371) o ottenendo rescritti ben remunerati (Macedonio, *magister* di Graziano 382/383) o assumendo il controllo dei *fabricenses* (Fabio Rufino, *magister* di Teodosio I tra il 388 e il 392) o comunicando le decisioni imperiali ai partecipanti al concilio di

Calcedonia del 431 (Giovanni, *magister* di Teodosio II). Sono alcuni dei molti casi esaminati da E. Aiello, tra i circa 100 personaggi che tra Costantino e Giustiniano hanno assunto la carica di *magister officiorum* e rispetto ai quali viene posta con correttezza metodologica la questione di quali possano esser state le ragioni in grazia delle quali se ne è avuta la loro scelta a svolgere le funzioni proprie dell'ufficio con i grandi poteri che vi si collegano. Nel ritenere poi il collegamento con un rapporto di fiducia personale tra l'alto funzionario e il principe e dunque il premio della carica per riconoscenza dell'attività svolta, Aiello, che dalle fonti trae tutta una serie di indicazioni in tal senso, certamente non sbaglia: basterebbe tener conto del controllo sulle *scholae palatinae* e la *schola agentum in rebus*. Non vedo però come alternativa da non accogliere la riconduzione (così il Clauss) di quel fondamento anche ad aspetti professionali derivanti dal notariato o dalla copertura di altri uffici palatini.

Il panorama di molteplici casi, rivelati dalle fonti monastiche, di 'uomini santi' che già erano stati vicini all'imperatore ed essi stessi potenti funzionari, dunque testimoni autentici del valore della loro scelta di vita e perciò del prestigio che ne derivava; altri casi, di dignitari e burocrati che cercano l'asceta che può consigliare, aiutare, guarire; ed altri ancora, di contrasto e contrapposizione non meno che di persecuzione da parte del potere pubblico, atti a mostrare la non meno forte autorità del santo è quello che ha posto davanti ai nostri occhi C. Neri. Che ne illustra il senso riferendo, come è giusto, il potere dei funzionari all'esser portatore di quello dell'imperatore e il potere dell'uomo santo all'esser egli in rapporto diretto con il suo Dio. Direi anche che, attraverso le diverse vicende, ricondotte felicemente a un 'rapporto di poteri' e della loro forza, si profila quel che, nella ottica ovviamente del tipo specifico di fonti considerate, appare come coesistenza di carisma personale e di carica istituzionale, senza rischio, a me pare, di una confusione, del tratto individuale, e dunque della realtà dei singoli comportamenti, con l'astrazione concettuale del ruolo assegnato. Certo, le fonti considerate hanno funzione esortativa proponendo l'esemplarità e un modello che aspira ad essere fuori dal tempo. Che però, là dove non contrasta ad es. con estremismi e sobillazioni condannate e represse dall'autorità, esprime il suo valore per esser la manifestazione di una reale esperienza di vita. In verità, c'è un nodo essenziale dell'interpretazione della tarda antichità che è costituito dall'attività imperiale di favore verso il cristianesimo – ma ai miei occhi, piuttosto di favore verso l'organizzazione ecclesiastica – tramite il diritto: emanando in concreto provvedimenti volti a concessioni e privilegi, in specie alla chiesa cattolica, e di sanzioni e condanne nei confronti degli avversari, anzitutto dei pagani, certo, ma soprattutto di dissidenti eterodossi, la cui divergenza di opinione viene estesa fino alla categoria del delitto. Ecco che lo storico del diritto non può che rallegrarsi della attenta esegesi di costituzioni imperiali dovuta a G. Bonamente, il quale ha tracciato, con l'efficacia che deriva dalla contestualizzazione di avvenimenti e comportamenti e mettendone in primo piano gli attori, lo scenario di debolezze del potere, violenze e accanimenti, in buona e in mala fede, per motivazioni religiose o interessi concreti nei riguardi delle strutture pagane. Rispetto alle quali appare chiaro quel profilo della occupazione dei beni a cui partecipano vescovi, monaci e funzionari imperiali e che è indicativo, se non

altro per la ben diversa consistenza anche patrimoniale, di un maggiore impegno in questo campo *sub pretextu religionis* di quanto invece non sia la lotta contro le eresie. Con il che, pur non ignorando il valore degli interventi costantiniani come tali da suggerire che “l’obliterazione del paganesimo finì per diventare un problema istituzionale per l’impero” (Bonamente), mi pare che degli attacchi al paganesimo debba parlarsi come di fatti di congiuntura, e in questi limiti di una prassi, del che sono conferma, oltre l’aporia già d’età costantiniana ben colta da Bonamente, da un lato, la forte motivazione utilitaristica, da un altro lato, gli interventi imperiali diretti al loro controllo e talvolta alla loro repressione. In questo, la costante attenzione prestata al profilo giuridico è particolarmente benvenuta giacché pone in evidenza come la repressione dei fatti penalmente qualificati si collegasse a problemi acuti di ordine pubblico o a sollecitazioni di psicologia di massa non meno che a esaltazioni intellettuali e manipolazioni di coscienza, con la conseguenza di un diritto non così sicuro nelle giustificazioni e ancor meno nella propria effettività. Non pare dubbio che vi sia profonda continuità nel riconoscere necessaria al potere la legittimazione e comunque la protezione divina, una realtà del che è significativa espressione il richiamo (che fa pensare al possibile τὰς θρησκείας τῶν θεῶν della *constitutio Antoniniana* - v. *FIRA I*, 448) di *CTh* 16, 2, 16, a. 361: ... *scientes magis religionibus quam officii et labore corporis vel sudore nostram rem publicam contineri*. Ma, come è giustamente osservato, dalle fonti ufficiali non molto si ricava. Appare ad es. che il potere, quando interviene con il coinvolgimento dell’intero ufficio al di là della responsabilità personale del funzionario, mostra la propria debolezza anche più di quanto non accada di fronte a tumulti, incendi e saccheggio, ma non ne sapremmo la vera misura né quanto, rispetto a questi ultimi fatti, funzioni anche quella politica di intelligente ‘recupero’ più o meno condizionato e ricattatorio che vede il vescovo intercedere, se mancassero quegli altri testi (Gregorio di Nazanzio, Sozomeno, Libanio...) dei quali qui ci si serve in modo eccellente, in ordine in specie al caso interessantissimo del processo contro il vescovo di Aretusa. Anche qui, e in altri casi celebri, la buona ricostruzione storica dipende dal far interagire nella loro contemporaneità legislazione – il diritto vigente e ciò che lo ha preparato – e pubblicistica, sia pure quest’ultima di parte, del che occorre restare consapevoli ma senza della quale una reale effettività delle norme si potrebbe soltanto ipotizzare e non se ne potrebbe verificare la realtà. In conclusione, si è parlato, per una migliore definizione della tarda antichità romana, di strutture politiche e amministrative con attenzione a fatti sociali come carriere e abusi, a fatti culturali di educazione, di retorica, di simbolismi, ad una sacralità, anche collegata (ma ben poco) a un cristianesimo se non politico ma specialmente vista nella concretezza del suo funzionamento al centro e alla periferia dell’impero e della società. Si è scelto con ciò di non insistere sui fatti istituzionali, riservando dunque al diritto una attenzione certamente marginale. Peraltro io stesso sono stato chiamato in causa grazie a quel discorso messinese su amministrazione e diritto a Roma di cui ho detto in precedenza. Non ne riprenderò qui i contenuti e in specie i tentativi di definire cosa sia l’amministrazione (sui cui *Realien* rinvio a A. DEMANDT, *Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian. 284-565 n. Chr.*, München 1989, pp. 231 ss. e per qualche aggiornamento bibliografico

a U. MANTHE in F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte: Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur. 2. Die Jurisprudenz vom frühen Prinzipat bis zum Ausgang der Antike im weströmischen Reich und die oströmische Rechtswissenschaft bis zur justinianischen Gesetzgebung. Ein Fragment / aus dem Nachlass* a cura di J.G. WOLFF, II, München 2006, p. 432). Richiamerò invece la conclusione a cui giunge un recente tentativo di parlare di sociologia del diritto romano che segnala – è un dato ricorrente nella manualistica – la scomparsa dei giuristi nel tardo antico, collega a ciò il venir meno di dinamismo e *integrity* del pensiero giuridico, dichiara che il diritto divenne sempre più indistinguibile dalla *governance*, qui a sua volta non distinta dalla *administration*. Non so se questo significhi un apprezzamento della *governance* a compensazione, per dir così, di un abbassamento di livello della scienza giuridica. Quel che è certo è che la stessa cosa diceva, a sintesi di essenziali studi, un grande maestro del diritto amministrativo come M.S. Giannini: ‘amministrare non si distingue dal governare’. Naturalmente si può discutere. Ma questa coincidenza di valutazione permette ora di riconoscere la grande importanza, anche a questo proposito, di contributi come quelli qui presentati.

INDICI

a cura di Diletta Minutoli

INDICE DEGLI AUTORI MODERNI*

- Abbott F.F. 93 nt. 1
 Aiello V. 4 nt. 5; 94 nt. 5; 162
 Albertario E. 98 nt. 30
 Alföldi A. 121 nt. 45; 128 nt. 73
 Almagro-Gorbea M. 97 nt. 24
 Alvarez Martinez J.M. 97 nt. 24
 Amari M. 41 nt. 34
 Amelotti M. 43 nt. 42
 Anderson J.G.C. 93 nt. 1
 Andreotti R. 19 nt. 27; 116 nt. 29; 122
 nt. 52
 Arce J. 26 nt. 50
 Archi G.G. 95 nt. 9; 111 nt. 8
 Arina P. 26 nt. 50
 Arnheim M.T. 49 nt. 68
 Arthur P. 40 nt. 33
 Astin A.E. 94 nt. 1
 Athanassiadi Fowden P. 26 nt. 50
 Ausbüttel F.M. 94 nt. 1
- Baccari M.P. 111 nt. 8
 Bagnall R.S. 59 nt. 24; 150 nt. 3
 Baldini A. 21 nt. 30; 31 nt. 73
 Barb A.A. 123 nt. 54
 Barnard L.W. 18 nt. 21
 Barnes T.D. 14 nt. 3; 15 nt. 6; 20 nt.
 29; 26 nt. 50; 128 nt. 73
 Barnish S. 94 nt. 1
 Barsanti C. 18 nt. 20
 Bartelink G.J.M. 141 nt. 1; 145 ntt. 25,
 26
 Bastien P. 106 nt. 87; 120 nt. 42
 Beaudouin E. 35 nt. 1; 38 nt. 22
 Bell H.I. 150 nt. 5
 Bellen H. 35 nt. 1
 Berger P.G. 104 nt. 77
 Bertolino A. 121 nt. 47
 Bessone F. 114 nt. 21
 Bessone L. 160
 Bianchini M.G. 29 nt. 66
- Bidez J. 25 nt. 48
 Blasquez Martinez J.M. 97 nt. 24; 105
 nt. 78
 Bleicken J. 93 nt. 1
 Böcking E. 104 nt. 77
 Bodei Giglioni G. 18 nt. 17
 Boissevain J. 119 nt. 39
 Bonamente G. 13 nt. 1; 14 nt. 3; 15 ntt.
 5, 6; 17 ntt. 13, 14, 16; 18 nt. 17; 19
 nt. 23; 21 nt. 32; 26 nt. 50; 33 nt. 80;
 155; 162; 163
 Bonfante P. 156
 Bonini R. 131 nt. 1; 132 nt. 6; 136 nt.
 10; 137 nt. 11
 Borgognoni R. 120 nt. 40
 Bottiglieri A. 38 nt. 18
 Bowersock G.W. 26 nt. 50; 124 nt. 57
 Brandenburg H. 88 nt. 54
 Brandt H. 19 nt. 23
 Bratoz R. 22 nt. 36
 Breckenridge J.D. 70 nt. 11
 Brennecke H.Ch. 18 nt. 22
 Brissaud J. 38 nt. 22
 Brown P. 75 e ntt. 2, 3; 76 nt. 5; 77 e nt.
 10; 78 ntt. 22, 23; 89 e nt. 55; 94 nt.
 1; 102 nt. 54; 111 nt. 7; 114 ntt. 22,
 23, 24; 116 nt. 28; 121 nt. 48; 142 nt.
 6; 146 nt. 29; 148 nt. 32
 Brunner H. 37 nt. 16
 Brunt P.A. 53 nt. 7; 93 nt. 1
 Burdeau P. 38 ntt. 17, 20
 Burdese A. 38 nt. 22
 Burgarella F. 40 nt. 33
- Calderone S. 15 nt. 5; 81 nt. 51; 116 nt.
 29; 142 nt. 4; 155
 Caliri E. 37 nt. 14; 41 nt. 36; 43 ntt. 42,
 45; 45 nt. 49; 49 nt. 69; 160
 Callu J.P. 97 nt. 18
 Caltabiano M. 25 nt. 48; 27 nt. 55
 Cameron Av. 17 nt. 13; 93 nt. 1; 94 nt.
 1; 110 nt. 5; 111 ntt. 6, 7; 112 nt. 10;
 113 nt. 17; 114 ntt. 21, 24
 Cantarelli L. 48 nt. 61

* Ci si riferisce al testo e alle note dei con-
 tributi.

- Carrié J.-M. 51 nt. 1; 59 ntt. 22, 24; 62 ntt. 30, 31; 66 nt. 36; 94 nt. 1; 114 nt. 21; 118 nt. 35; 156; 157; 158
- Cary E. 76 nt. 8
- Cascione C. 111 nt. 8
- Caseau B. 14 nt. 3
- Cassia M. 94 nt. 1
- Castello M.G. 8 nt. 20; 9 ntt. 24, 26; 10 ntt. 29, 30
- Castrizio D. 67 nt. 3; 72 nt. 15; 160
- Cataudella M.R. 19 nt. 23
- Cavallo G. 150 nt. 1
- Cecconi G.A. 26 nt. 52; 94 nt. 1
- Cérati A. 46 nt. 51; 51 nt. 4
- Cesa M. 43 nt. 44
- Cessi R. 43 nt. 44
- Chastagnol A. 43 nt. 44; 52 nt. 6; 53 nt. 7; 58 nt. 21; 62 nt. 29; 63 e nt. 33; 93 nt. 1; 94 nt. 3; 101 nt. 52; 112 ntt. 12, 14; 113 ntt. 16, 17; 116 nt. 29; 120 nt. 42; 128 nt. 70; 156
- Chausson F. 106 nt. 88; 113 nt. 15
- Chiesa P. 104 nt. 75
- Christol M. 113 nt. 16
- Chuvin P. 28 nt. 56
- Cimma M. 29 nt. 66
- Clark E. 120 nt. 40
- Clauss M. 4 nt. 4; 5 nt. 9; 6 ntt. 11, 12, 13; 7 ntt. 16, 17, 19; 8 e ntt. 20, 21, 22; 9 ntt. 23, 24, 25, 27; 10 ntt. 29, 30; 162
- Clemente G. 93 nt. 1
- Coarelli F. 19 nt. 27
- Coli U. 39 nt. 24
- Collart P. 19 nt. 23
- Colombàs G.M. 142 ntt. 5, 6
- Conrad L.I. 114 nt. 24
- Consolino F.E. 114 nt. 22; 128 nt. 72
- Corcoran S. 94 nt. 1
- Cormack R. 112 nt. 10
- Costanza S. 84 nt. 7
- Cracco Ruggini L. 43 ntt. 42, 44; 81 nt. 51; 89 nt. 55; 94 nt. 1; 97 nt. 18; 113 ntt. 16, 20; 114 nt. 21
- Crawford D.J. 36 ntt. 8, 9
- Crifò G. 95 nt. 10; 96 e nt. 11; 156
- Crisci E. 150 nt. 1
- Cuiacio G. (Jacques de Cujas) 157
- Cuneo P.O. 20 nt. 28
- Cuq E. 48 e ntt. 65, 67
- Curran J. 21 nt. 30
- Dagron G. 15 nt. 5; 27 nt. 55; 76 nt. 7; 117 nt. 32
- Dal Covolo E. 15 nt. 5; 18 nt. 22
- Dattrino L. 145 ntt. 22, 23, 24
- Davoli P. 150 nt. 4
- De Blois L. 96 nt. 12; 97 nt. 25
- De Bonfils G. 48 nt. 63; 49 nt. 68
- De Decker D. 15 nt. 5
- De Francisci P. 38 nt. 17; 95 nt. 10; 102 e nt. 55
- De Giovanni L. 13 nt. 1; 14 nt. 3; 16 nt. 11; 17 nt. 14; 18 nt. 17; 20 nt. 28; 21 nt. 33; 22 nt. 38; 24 nt. 43; 29 nt. 62; 30 nt. 72; 32 nt. 77; 111 nt. 8; 122 nt. 53
- Deichmann F.W. 14 nt. 3; 17 nt. 15; 18 ntt. 17, 20; 24 nt. 43; 25 nt. 48
- Déléage A. 51 nt. 4
- Delmaire R. 4 nt. 4; 5 nt. 7; 46 nt. 51; 48; 49 nt. 68; 83 nt. 2; 91 ntt. 68, 70; 94 nt. 3; 106 e nt. 88
- Demandt A. 22 nt. 36; 94 nt. 1; 163
- De Martino F. 35 nt. 1; 39 nt. 24; 93 nt. 1; 95 nt. 10; 98 nt. 30
- Demougeot E. 13 nt. 1; 94 nt. 1
- Demougin S. 112 nt. 12
- Depuis-Masay G. 15 nt. 5
- De Ruggiero E. 99 nt. 40
- De Salvo L. 76 ntt. 4, 6, 7; 78 nt. 26; 79 ntt. 33, 34; 81 nt. 53; 94 ntt. 1, 5; 95 nt. 9; 96 ntt. 13, 14; 155; 156; 159
- De Saussure F. 106 e nt. 91
- Desideri S. 97 nt. 18
- Desmulliez J. 83 nt. 1; 88 nt. 45; 89 nt. 59; 158; 159
- Devijver H. 112 nt. 12
- De Wit J. 105 nt. 80
- Dilke O. 28 nt. 60
- Dionisotti A.C. 104 nt. 70
- Di Paola L. 94 ntt. 1, 5; 95 ntt. 6, 9; 97 ntt. 15, 17, 19, 27; 98 nt. 32; 149 nt.; 155; 156; 159
- Downey G. 76 nt. 7; 78 nt. 22; 96 nt. 13
- Dummer J. 25 nt. 48

- Duncan Jones R. 94 nt. 1
 Duval Y. 91 nt. 69
- Eck W. 94 nt. 1; 95 nt. 9
 Edbrooke R.O. 21 nt. 32
 Elia F. 93 nt. 1; 96 nt. 14; 97 nt. 18;
 105 nt. 79
 Ensslin W. 98 e nt. 29; 109 nt. 3
 Ernout E. 98 nt. 31; 99 nt. 40
 Errington R.M. 17 nt. 13; 30 nt. 71
 Etienne R. 83 nt. 3
- Fabre P. 84 nt. 10
 Farina R. 15 nt. 5
 Faure E. 51 nt. 4; 52 e nt. 5; 55 nt. 15;
 64; 65 nt. 35
 Feissel D. 94 nt. 2
 Ferrari G. 43 ntt. 42, 43, 45; 44 nt. 47
 Ferrua A. 121 ntt. 47, 48
 Fikhman I.F. 151 nt. 9
 Finley M.I. 36 nt. 8
 Fontaine J. 86 nt. 19
 Forcellini E. 98 nt. 31; 99 nt. 40
 Forni G. 19 nt. 27
 Förster B. 28 nt. 60; 76 ntt. 7, 9; 77 ntt.
 12, 15, 16, 17; 78 ntt. 19, 21, 23, 24,
 25, 26, 29; 79 ntt. 30, 31, 32, 34, 36;
 80 ntt. 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47;
 81 ntt. 49, 53, 55; 82 ntt. 57, 58, 59,
 60, 62; 96 nt. 13; 103 ntt. 64, 68
 Fournet J.-L. 94 nt. 2
 Fowden G. 20 nt. 29
 Francovich R. 40 nt. 33
 Frank T. 38 nt. 22
 Frascetti A. 102 e nt. 53
 French D.H. 94 nt. 2
 Frend W.H.C. 31 nt. 73
 Frézoul E. 101 nt. 52
 Fry G. 124 nt. 57
 Funke H. 19 nt. 24
 Fusco S.A. 95 e nt. 8
 Fustel de Coulanges N.-D. 51 nt. 3
- Gabba E. 113 nt. 16
 Galasso G. 40 nt. 33
 Gascou J. 19 nt. 27; 151 nt. 12; 153
 Gaudemet J. 19 nt. 27; 20 nt. 28; 22 nt.
 34; 95 nt. 10
- Gaudenzi A. 44 nt. 47
 Giangrieco Pessi M.V. 35 nt. 1
 Giannini M.S. 164
 Giardina A. 9 nt. 23; 19 nt. 23; 93 nt. 1;
 97 nt. 17; 104 nt. 70; 111 nt. 7; 112
 nt. 12; 113 nt. 15; 115 nt. 25; 118 nt.
 36
 Gibbon E. 110 e nt. 5; 111 nt. 6
 Giglio S. 29 nt. 66; 129 nt. 75
 Giomaro A.M. 161
 Girardet Kl.M. 15 ntt. 5, 6
 Giuffrè V. 62 nt. 29
 Giuffrida C. 113 nt. 20
 Godefroy J. 51 nt. 4; 156
 Goetz G. 95 nt. 7
 Grabar A. 97 nt. 25
 Grattarola P. 21 nt. 32
 Grelle F. 97 nt. 17
 Grossi Gondi F. 38 nt. 22; 48 nt. 62
- Haas C. 27 nt. 55; 31 nt. 74
 Haase R. 131 nt. 1; 132 nt. 7; 136 nt.
 10; 137 nt. 12
 Hagerdorn D. 107 nt. 95; 152 nt. 16
 Hahn J. 13 nt. 1; 14 e nt. 4; 25 nt. 48;
 28 nt. 56; 30 ntt. 70, 72; 31 nt. 74
 Haldon J. 114 nt. 24
 Halkin F. 24 nt. 43
 Hall S.G. 17 nt. 13
 Hänel G.F. 50
 Hartmann L.M. 40 e nt. 32
 Haury J. 44 nt. 48
 Heansch R. 94 nt. 1
 Heather P. 115 ntt. 26, 27
 Heinzelmann M. 83 nt. 3
 Hendy M.F. 69 nt. 8
 Henning D. 44 nt. 47
 Hérault C. 51 nt. 3
 Hirschfeld O. 35 ntt. 1, 2; 38 nt. 21; 48
 e nt. 66
 His R. 35 nt. 1; 38 nt. 22
 Holm A. 43 nt. 42
- Inglkebert H. 106 nt. 88
 Irmscher J. 28 nt. 57
- Jacques Fr. 113 nt. 15
 Jaffé D. 89 nt. 60

- Janvier Y. 21 nt. 30
 Jeffreys E. 112 nt. 10
 Johnson A.C. 93 nt. 1
 Jones A.H.M. 3 e nt. 2; 5 nt. 7; 36 nt. 10; 53 nt. 7; 54 e ntt. 8, 10, 11, 12; 60 nt. 25; 61; 93 nt. 1; 109 nt. 1; 110 nt. 5; 117 ntt. 33, 34; 143 e nt. 13; 146 nt. 28
 Jördens A. 107 nt. 95

 Kajanto I. 94 nt. 2
 Kaplan M. 14 nt. 3
 Karlowa O. 38 nt. 22; 95 nt. 10
 Kaser M. 38 nt. 22
 Kelly C. 94 nt. 1; 112 nt. 10
 Keresztes P. 15 nt. 5
 Kessler H.L. 159
 Klein R. 14 e nt. 3; 15 nt. 6; 16 nt. 11; 20 nt. 28
 Klingenberg G. 14 nt. 3
 Kolb F. 19 nt. 23; 104 nt. 72; 107 nt. 95
 Koschaker P. 39 nt. 23
 Kotula T. 32 nt. 79
 Kränzlein A. 35 nt. 1; 39 nt. 23
 Krause J.-U. 111 nt. 7
 Krautheimer R. 17 nt. 15
 Kroll W. 40 nt. 31
 Kunderewicz C. 21 nt. 30; 22 nt. 39

 Lachmann K. 36 nt. 9
 Lagrange F. 86 nt. 20
 Lana I. 114 nt. 21
 Lanata G. 94 nt. 1; 104 nt. 75
 Laniado A. 151 e ntt. 9, 10; 153
 Lehnen J. 101 nt. 52
 Lepelley Cl. 32 nt. 79; 112 nt. 12
 Leppin H. 20 ntt. 28, 29; 25 nt. 47
 Levick B. 93 nt. 1
 Lévi-Strauss C. 119 nt. 38
 Lewin A. 94 nt. 1
 Liebenam W. 38 nt. 21; 95 nt. 9
 Liebeschuetz J.H.W.G. 29 nt. 65; 78 nt. 23; 79 nt. 33; 80 nt. 46; 93 nt. 1; 96 nt. 13; 103 nt. 66; 111 nt. 7
 Liebs D. 131 nt. 3
 Lieu S.N.C. 27 nt. 55
 Lizzi Testa R. 3 nt. 3; 6 nt. 14; 13 nt. 2; 15 nt. 6; 16 ntt. 8, 9; 20 nt. 29; 21 nt. 30; 22 nt. 37; 26 nt. 52; 28 nt. 59; 29 nt. 66; 31 nt. 75; 32 ntt. 76, 77, 79; 34 nt. 82; 94 nt. 1; 95 nt. 5; 112 ntt. 13, 14; 113 nt. 17; 114 ntt. 21, 22; 116 nt. 28; 117 ntt. 30, 31; 118 ntt. 35, 37; 120 nt. 43; 122 nt. 49; 123 nt. 55; 124 nt. 56; 125 nt. 62; 128 ntt. 69, 71, 72; 130 nt. 79; 155; 158
 Lo Cascio E. 35 nt. 1; 45 nt. 49; 95 nt. 9; 112 nt. 11
 Longo O. 160
 Louis-Lucas P. 48 nt. 67; 50 nt. 71
 Lucrezi F. 95 nt. 10
 Lugaresi L. 24 nt. 44
 Luis J.-P. 114 nt. 24
 Luzzatto G. 40 nt. 33

 MacCornak S. 101 nt. 52
 MacMullen R. 23 nt. 42; 35 nt. 1; 41 nt. 34; 79 nt. 33; 93 nt. 1; 112 nt. 10
 Maddalo S. 104 nt. 77
 Maisano R. 3 nt. 1
 Malaspina E. 114 nt. 21
 Mancinelli A. 156
 Mango C. 18 nt. 20
 Manthe U. 164
 Mantovani D. 94 nt. 4
 Marasco G. 27 nt. 55
 Marcone A. 32 nt. 77; 100 e nt. 43; 127 nt. 66; 157; 158
 Marinescu L.T. 95 nt. 5
 Marini G. 43 ntt. 42, 43
 Marique J.F.M. 28 nt. 56
 Marotta V. 100 e nt. 46; 103 nt. 69
 Marquardt K.J. 38 nt. 21; 95 nt. 9
 Martin A. 26 nt. 50
 Martin J. 80 ntt. 40, 47
 Martin V. 150 nt. 5
 Masi A. 38 nt. 17; 39 nt. 25
 Matthews J.F. 16 nt. 9; 118 nt. 36; 121 nt. 45; 123 nt. 54; 128 nt. 73; 155
 Mazza M. 89 nt. 55; 95 nt. 9; 113 nt. 20; 142 nt. 7
 Mazzarino S. 15 nt. 5; 19 nt. 23; 21 nt. 32; 29 nt. 66; 40 e nt. 33; 55 nt. 15; 93 nt. 1; 110 nt. 5
 McLynn N. 16 nt. 9; 122 nt. 50
 Meillet A. 98 nt. 31; 99 nt. 40

- Meloni P. 48 nt. 63; 49 nt. 68
 Menestò E. 32 nt. 76
 Mercogliano F. 104 nt. 70
 Merola G.D. 95 nt. 9
 Messeri G. 150 nt. 1
 Metzler D. 14 nt. 3; 18 nt. 17; 28 nt. 60
 Meyer P.M. 50
 Michels R. 114
 Miles R. 18 nt. 20
 Millar F. 35 nt. 2; 109 nt. 2
 Mitteis L. 35 nt. 1; 38 nt. 17; 39 nt. 23
 Mitthof F. 152 ntt. 14, 15, 16
 Molin M. 103 nt. 69
 Momigliano A. 111 nt. 7; 123 nt. 54
 Mommsen Th. 48 nt. 64; 50; 93 nt. 1; 95 nt. 10; 104 nt. 71; 155
 Montenegro A. 105 nt. 78
 Montero S. 123 nt. 54
 Moorhead J. 40 nt. 33
 Moreau J. 43 nt. 44
 Moreschini Cl. 18 nt. 22
 Mosca G. 114
 Moschetti C.M. 99 e nt. 41; 100 e nt. 45
 Mullet M. 120 nt. 40
- Narcy M. 14 nt. 3
 Navarra M. 157
 Neira Faleiro C. 96 nt. 12; 105 ntt. 78, 81; 150 nt. 5
 Neri C. 142 nt. 7; 144 nt. 18; 162
 Neri V. 94 nt. 2
 Nesselhauf H. 35 nt. 1
 Nipsus M.I. 36 nt. 9
 Noailles P. 131 nt. 2
 Nocera G. 35 nt. 1; 94 nt. 1
 Norman A.F. 77 nt. 16
 Norsa M. 150 nt. 1
 Nöthlich K.L. 14 e nt. 4; 18 nt. 17; 19 nt. 24; 20 nt. 28
 Noyé G. 40 nt. 33
- Oertel F. 110 nt. 4
 Orestano R. 35 nt. 1; 38 nt. 22; 156; 157
 Orlandi S. 112 nt. 14
 Orlandi T. 143 nt. 12; 146 ntt. 29, 30; 147 nt. 31
 Pabst K. 125 nt. 60; 126 ntt. 63, 64
- Pace B. 43 nt. 42
 Pack E. 26 nt. 50; 78 nt. 25; 81 nt. 51; 96 nt. 13
 Palanque J.-R. 43 nt. 44; 93 nt. 1; 143 nt. 12
 Palazzolo N. 95 nt. 10
 Palme B. 150 nt. 8; 152 nt. 13
 Pani Ermini L. 15 nt. 6; 88 nt. 54
 Pareto V. 114
 Paschoud F. 19 nt. 23; 21 nt. 32; 22 nt. 36; 124 nt. 57
 Pastorino A. 89 ntt. 57, 58; 124 nt. 58
 Patlagean E. 119 nt. 38
 Patterson H. 40 nt. 33
 Pellizzari A. 113 nt. 19
 Pergami F. 21 nt. 30; 97 nt. 17; 116 nt. 29; 129 nt. 74
 Perkins W. 110 nt. 5
 Petit P. 28 nt. 59; 75 nt. 1; 76 nt. 9; 77 e ntt. 13, 14, 15, 16, 18; 78 ntt. 20, 22, 27; 79 ntt. 30, 32, 34, 35, 37; 80 ntt. 41, 48; 81 ntt. 51, 52, 54, 56; 82 nt. 62; 93 nt. 1; 96 nt. 13
 Picotti G.B. 43 nt. 44
 Pietri Ch. 20 nt. 28; 43 nt. 44; 83 nt. 1; 89 nt. 56
 Pietri L. 43 nt. 44; 83 nt. 1
 Piganiol A. 51 nt. 3; 93 nt. 1; 105 nt. 79
 Pintaudi R. 150 nt. 1; 161
 Pinzone A. 94 nt. 1
 Piselli F. 119 nt. 39
 Pisone G. 94 nt. 5
 Polara G. 113 nt. 17
 Porena P. 112 nt. 13
 Price R.F. 97 nt. 25; 101 nt. 52
 Provera G. 35 nt. 2
 Pugliese G. 38 ntt. 17, 22
 Puliatti S. 131 nt. 4; 132 nt. 5; 135 ntt. 8, 9; 138 ntt. 13, 14
- Raepsaet-Charlier T.-M. 112 nt. 12
 Raimondi M. 121 nt. 45; 126 nt. 65
 Rapp C. 114 nt. 24
 Rebillard É. 14 nt. 3
 Regali M. 24 nt. 45
 Riccobono S. 43 nt. 42
 Ritterhausen (Rittershusius) K. 157
 Ritti T. 94 nt. 2

- Robert L. 94 nt. 2
 Roda S. 112 nt. 12; 113 nt. 20; 124 nt. 57
 Rodbertus J.K. 51 ntt. 3, 4
 Romano R. 28 nt. 59
 Rosafio P. 36 nt. 11
 Rosen Kl. 21 nt. 32; 94 nt. 1
 Rostovzev (Rostovtzeff) M. 35 nt. 1; 93 nt. 1; 110 e nt. 5
 Rovira S. 97 nt. 24
 Roueché C. 94 nt. 2; 106 nt. 83
 Runt P. 93 nt. 1
 Russell D.A. 102 nt. 57
 Rütsche Y. 124 nt. 57
- Sabbah G. 18 nt. 17
 Saller R. 119 nt. 39
 Salzman M.R. 19 nt. 27; 114 ntt. 22, 24
 Sanguinetti A. 132 nt. 5
 Sannazaro M. 43 nt. 44
 Santaniello G. 159
 Santifaller L. 43 nt. 42
 Sargenti M. 93 nt. 1
 Savino E. 85 nt. 14
 Scaffardi G. 38 nt. 18
 Scardigli B.-P. 43 nt. 44
 Schenkl C. 76 nt. 7
 Schiaparelli L. 43 nt. 42
 Schneemelcher W. 15 nt. 5
 Schöll R. 40 nt. 31
 Schuller W. 131 nt. 1
 Schulten A. 35 nt. 1
 Schulz O.Th. 95 nt. 10
 Schwartz J. 150 nt. 4
 Seeck O. 48 ntt. 62, 63; 76 nt. 8; 103 nt. 65; 104 nt. 77; 110 e nt. 5; 112 nt. 10; 113 e ntt. 17, 18; 120 nt. 42; 128 nt. 73; 129 e nt. 74
 Serafini A. 27 nt. 55
 Seston W. 15 nt. 5; 55 e nt. 13
 Seyfarth W. 81 nt. 55; 82 nt. 61
 Siniscalco P. 15 nt. 6
 Sivan H. 125 nt. 59
 Smith R.R.R. 94 nt. 1; 106 nt. 83
 Sogno C. 125 nt. 62
 Soraci R. 96 nt. 14; 116 nt. 29
 Sotinel Cl. 14 nt. 3
 Spagnuolo Vigorita T. 14 e nt. 3; 16 nt. 7; 19 nt. 24; 21 nt. 33; 30 nt. 68; 100 nt. 46
 Stahl M. 95 nt. 9
 Stein E. 43 nt. 44; 93 nt. 1; 143 nt. 12
 Stella Maranca F. 38 nt. 21
 Stemberger G. 17 nt. 15
 Stewart P. 18 nt. 20
 Storchi Marino A. 45 nt. 49
 Straub J. 15 nt. 5
 Stroheker K.F. 83 nt. 3
 Szidat J. 22 nt. 36
- Tabacco G. 40 nt. 33
 Tamassia N. 41 nt. 34; 49 e nt. 70; 50
 Teitler H.C. 5 nt. 7
 Testa E. 14 nt. 3; 31 nt. 73
 Thibault F. 51 ntt. 3, 4
 Thiel A. 44 nt. 46
 Thierry N. 94 nt. 1
 Thompson E.A. 121 nt. 45
 Thonemann P. 54 nt. 10; 61 e nt. 27
 Tjäder J.O. 43 nt. 42
 Toynbee A. 97 nt. 26; 112 nt. 10
 Tranoy A. 95 nt. 8
 Trout D. 88 nt. 54
 Trubeckoj N. 106 e nt. 90
 Turner E.G. 150 nt. 5
 Turpin W. 111 nt. 9
- Uglione R. 15 nt. 5; 18 nt. 22
- van Berchem D. 150 nt. 5
 van Oort J. 14 nt. 4
 Vassalli F. 38 nt. 21; 39 nt. 23
 Vera D. 16 nt. 9; 21 nt. 32; 38 nt. 17; 44 nt. 48; 45 nt. 49; 113 nt. 17; 116 nt. 29; 117 nt. 30; 127 nt. 67
 Veyne P. 93 nt. 1
 Vitiello M. 101 nt. 52; 102 nt. 53
 Vittinghoff F. 19 nt. 23
 Voci P. 35 ntt. 2, 3; 38 ntt. 18, 19; 39 ntt. 25, 26, 27; 40 nt. 29; 47 nt. 56; 98 nt. 30
 Vogler Ch. 78 nt. 28; 93 nt. 1
 Volterra E. 21 nt. 30
 Von Haehling R. 123 nt. 54
- Wacher J. 93 nt. 1
 Walbank F.W. 111 nt. 6

- Waldstein W. 35 nt. 4
 Ward-Perkins B. 93 nt. 1
 Whitby M. 93 nt. 1
 Whittaker C.R. 36 nt. 8
 Wiart R. 35 nt. 1
 Wickham C. 40 nt. 33
 Wieacker F. 164
 Wieling H. 160
 Wiemer H.U. 76 nt. 8
 Wild H. 150 nt. 4
- Wilpert J. 107 nt. 94
 Wilson N.G. 102 nt. 57
 Wiseman T.P. 111 nt. 7
 Witschel C. 111 nt. 7
 Wolff J.G. 164
 Worp K.A. 150 nt. 3; 151 e ntt. 11, 12;
 153
 Wywra D. 14 nt. 4
- Zuckerman C. 150 nt. 8

INDICE DELLE FONTI E DEI PASSI CITATI

- Ambros., *Ep.* 17, 3-4 21 nt. 32
 ----- *Ep.* 18, 3 21 nt. 32
 ----- *Ep.* 18, 14 21 nt. 32
 ----- *Ep.* 58, 1 (*PL* 16, 1178) = *Ep.*
 27, 1 (*CSEL* 82, 180, 6-7) 86 nt. 18
 ----- *Ep.* 58, 2 (*PL* 16, 1178) = *Ep.*
 27, 2 (*CSEL* 82, 180) 86 nt. 22; 87
 nt. 35
 ----- *Ep.* 58, 3 (*PL* 16, 1178) = *Ep.*
 27, 3 (*CSEL* 82, 181) 84 nt. 9; 88
 nt. 50
- Amm. 14, 11, 21-23 5 nt. 10
 ----- 15, 3, 1-2 81 nt. 55
 ----- 16, 5, 14 56 nt. 17
 ----- 16, 8, 2 35 nt. 4
 ----- 16, 9, 2 81 nt. 55
 ----- 19, 12, 1-19 123 nt. 54
 ----- 19, 12, 8 82 nt. 61
 ----- 21, 10, 8 116 nt. 28
 ----- 21, 16, 1-2 116 nt. 29
 ----- 22, 4, 3 28 nt. 60
 ----- 22, 5, 2 26 nt. 50
 ----- 22, 11, 2 27 nt. 55
 ----- 22, 11, 7 25 nt. 48
 ----- 22, 11, 9 25 nt. 48
 ----- 22, 11, 11 27 nt. 55
 ----- 22, 16, 12 31 nt. 73
 ----- 26, 1, 6 6 nt. 15
 ----- 26, 4, 4 123 nt. 54
 ----- 27, 3, 8-9 124 nt. 56
- Amm. 27, 3, 11-12 122 nt. 49
 ----- 27, 3, 11-13 123 nt. 54
 ----- 27, 6, 6 126 nt. 64
 ----- 27, 6, 14 125 nt. 61; 127 nt. 68
 ----- 28, 1, 12 6 nt. 15
 ----- 28, 1, 24-25 128 nt. 69
 ----- 29, 5, 1 128 nt. 73
 ----- 30, 8, 12 10 nt. 28
 ----- 30, 9, 5 16 nt. 8
- An. Val. 11, 53 (*MGH AA IX*, 316) 43
 nt. 44
- Anon., *De rebus bellicis* 2, 1-2 18 nt. 23
- Ast., *Hom.* 11 (*PG* 50, 336) 104 nt. 74
- Athan., *Or. contr. Ar.* (*PG* 26, 331) 97
 nt. 20
 ----- *VA* 57, 1-3 145 nt. 25
 ----- *VA* 61, 1-3 145 nt. 26
- Athen. 12, 535-536 67 nt. 1
- August., *De civitate Dei* 1, 10 (*CSEL* 40,
 1, 20-21) 86 nt. 18
 ----- *Ep.* 50 (*CSEL* 34, 143 ss.) 32
 nt. 79
 ----- *Ep.* 91, 432, 17-18 34 nt. 81
 ----- *Ep.* 104, 588, 6-11 34 nt. 81
 ----- *Ep.* 104, 588, 18-20 34 nt. 81
 ----- *Ep.* 139 (*CSEL* 44, 151 s.) 32
 ntt. 76, 79
- Auson., *Ep.* 16 124 nt. 58
 ----- *Ep.* 19 (*MGH AA V*, 2, 179-180)
 86 nt. 26

- Auson., *Epp.* 19-22 (MGH AA V, 2, 179-185) 86 nt. 28
 ----- *Ep.* 20 (MGH AA V, 2, 181, 1-4) 84 nt. 10
 ----- *Ep.* 21 (MGH AA V, 2, 182, 15) 86 nt. 19
 ----- *Ep.* 21 (MGH AA V, 2, 183, 25) 84 nt. 6
 ----- *Ep.* 22, 1, 2 (MGH AA V, 2, 183-185, 35) 86 ntt. 19, 25
 ----- *Ep.* 23 (MGH AA V, 2, 187, 34) 84 nt. 6
 ----- *Ep.* 24 (MGH AA V, 2, 189) 87 nt. 34
 ----- *Ep.* 24 (MGH AA V, 2, 189, 56) 84 nt. 9
 ----- *Ep.* 24 (MGH AA V, 2, 189, 60) 84 nt. 10
 ----- *Ep.* 24 (MGH AA V, 2, 190, 1) 87 nt. 40
 ----- *Ep.* 25 (MGH AA V, 2, 192, 60-61) 84 ntt. 9, 10
 ----- *Ep.* 25 (MGH AA V, 2, 193, 88-99) 87 nt. 34
 ----- *Ep.* 25 (MGH AA V, 2, 193, 115-116) 86 nt. 18; 87 nt. 40
 ----- *Ep.* 25 (MGH AA V, 2, 193, 116) 83 nt. 4
 ----- *Ep.* 25 (MGH AA V, 2, 194, 126) 86 nt. 19
 ----- *Ep.* 25 (MGH AA V, 2, 194, 126-127) 87 nt. 42
 Cassiod., *Chron.* 1322-1324 (MGH AA XI, *Chron. Min.* 2, 159) 43 nt. 44
 ----- *Inst.* 4, 23-26 144 nt. 19
 ----- *Inst.* 21, *Mynors* 59-60 91 nt. 74
 ----- *Var.* 1, 20, 3 98 nt. 28
 ----- *Var.* 6, 20 107 nt. 95
 ----- *Var.* 6, 21 107 nt. 97
 ----- *Var.* 7, 2 107 nt. 98
 ----- *Var.* 8, 23 44 nt. 48
 ----- *Var.* 8, 25 42 e nt. 37
 Chrys., *Catech.* 5, 45 107
 ----- *Catech.* 6, 17 107
 ----- *Ep.* 124 107
 ----- *Hom.* 26 107
 ----- *Opp. mon.* 2, 7 (PG 47, 341-343) 145 nt. 22
 ----- *Opp. mon.* 2, 8 (PG 47, 343-344) 145 nt. 23
 ----- *Opp. mon.* 2, 9 (PG 47, 344-346) 145 nt. 24
 Claudian., *In Eutr.* 2, 356-365 7 nt. 18
 Coripp., *Laud. Iust.* 2, 140 107 nt. 93
 Costantino VII Porfirogentito, *Liber de Ceremoniis Aulae Byzantinae* 1, 40 68 nt. 5; 70 nt. 9
 ----- *Liber de Ceremoniis Aulae Byzantinae* 1, 58 97 nt. 26
 ----- *Liber de Ceremoniis Aulae Byzantinae* 1, 59 73 nt. 17
 ----- *Liber de Ceremoniis Aulae Byzantinae* 2, 15 68 nt. 6
 Dio C. 72, 31, 1 76 nt. 8
 Diod. 14, 44, 7-8 67 nt. 2
 Dur., *FgrHist* 76, F 14 67 nt. 1
 Eugipp., *Vita Sev.* 44, 5; 7 (MGH AA I, 2, 29 = CSEL 9, 2, 63) 43 nt. 44
 Eunap., *Vitae sophist.* 6, 11, 1-5 31 ntt. 73, 74
 Eus., *Vita Const.* 2, 47, 1-61, 2 17 nt. 13
 ----- *Vita Const.* 2, 60, 2 19 nt. 26
 ----- *Vita Const.* 3, 1, 5 17 nt. 14
 ----- *Vita Const.* 3, 25-40 17 nt. 15
 ----- *Vita Const.* 3, 54, 5-6 18 nt. 18
 ----- *Vita Const.* 3, 54, 6 18 nt. 19
 ----- *Vita Const.* 3, 54, 7 18 nt. 20
 ----- *Vita Const.* 3, 54-55 17 nt. 16
 ----- *Vita Const.* 3, 55, 5 17 nt. 14
 ----- *Vita Const.* 3, 56-58 17 nt. 14
 ----- *Vita Const.* 4, 24 15 nt. 5
 ----- *Vita Const.* 5, 56, 2 19 nt. 26
 Eutrop., *Ep.* 2, 5 (PL 30, 49) 84 nt. 9; 86 nt. 18
 Firm. 3, 3 101 nt. 47
 ----- *De err. Prof. rel.* 28, 5-6 18 nt. 21
 Gelas., *Tract.* VI (Thiel I, 598, *Sch* 65, 162-168) 44 nt. 46
 Gennad., *De uiris inl.* 49 (T.U. 14, 1, 79) 91 nt. 74
 Greg. Naz., *Or.* 4, 88 24 nt. 43; 25 nt. 48

- Greg. Naz., *Or.* 4, 88, 1 24 nt. 43
 ----- *Or.* 4, 88, 2 24 nt. 45
 ----- *Or.* 4, 88-91 24 nt. 46; 25
 nt. 47
 ----- *Or.* 4, 89 26 nt. 52
 ----- *Or.* 4, 90, 2-3 26 nt. 53
 ----- *Or.* 5 26 nt. 51
 Greg. Turon., *In gloria confessorum* 108
 (*MGH srm* 1, 2, 367) 86 ntt. 18, 22
 Herod. 2, 4, 6 36 nt. 8
 Hieron., *Ep.* 48 144 nt. 15
 ----- *Ep.* 49 144 nt. 15
 ----- *Ep.* 57 144 nt. 15
 ----- *Ep.* 58, 6 (*CSEL* 54, 535-536)
 86 nt. 22
 ----- *Ep.* 58, 8 (*CSEL* 54, 537) 91
 nt. 72
 ----- *Ep.* 58, 8 (*CSEL* 54, 537-538)
 92 nt. 76
 ----- *Ep.* 58, 11 (*CSEL* 54, 540-541)
 84 nt. 9
 ----- *Ep.* 107, 2 31 nt. 73
 ----- *Ep.* 118, 5 (*CSEL* 55, 441) 86
 nt. 18
 Hilar. Pictav. Episc., *Ep. ad Const.* 1, 6
 18 nt. 22
 Honor., *Ep. Coll. Auel.* 25 (*CSEL* 351,
 71-72) 90 nt. 62
 Hydat., *Chron.* 81 (*SC* 218, 126) 87 nt.
 39
 Jul., *Contra Eracl.* 7, 828 b-c 16 nt. 11
 ----- *Ep.* 46, 404 b-c 26 nt. 50
 ----- *Ep.* 114, 435d-436b 26 nt. 50
 ----- *Ep.* 60 25 nt. 48; 27 nt. 55
 ----- *Ep.* 60, 379b 27 nt. 55
 ----- *Ep.* 79 25 nt. 48
 ----- *Misop.* 346b 25 nt. 48
 Lib., *Ep.* 38 82 ntt. 58, 59
 ----- *Ep.* 88 25 nt. 48
 ----- *Ep.* 119 76 nt. 9
 ----- *Ep.* 137 82 nt. 62
 ----- *Ep.* 163 77 nt. 15
 ----- *Ep.* 271 82 nt. 59
 ----- *Ep.* 308 82 nt. 59
 ----- *Ep.* 696 81 nt. 53
 ----- *Ep.* 799 76 nt. 9
 ----- *Ep.* 819, 6 24 ntt. 43, 46
 ----- *Ep.* 840 80
 Lib., *Ep.* 852 80
 ----- *Ep.* 1216 82 nt. 60
 ----- *Ep.* 1224 82 nt. 57
 ----- *Ep.* 1367 82 nt. 60
 ----- *Epitaph.* 126 26 nt. 50
 ----- *Epitaph.* 129 26 nt. 50
 ----- *Or.* 1, 66 79 nt. 30
 ----- *Or.* 1, 106-116 81 nt. 55
 ----- *Or.* 1, 160-162 79 nt. 36
 ----- *Or.* 1, 163 ss. 77 nt. 16
 ----- *Or.* 1, 167 s. 78 nt. 19
 ----- *Or.* 1, 169 77 nt. 17
 ----- *Or.* 1, 212 80 nt. 38
 ----- *Or.* 1, 214 78 nt. 29
 ----- *Or.* 1, 221-224 80 nt. 38
 ----- *Or.* 1, 223 80 nt. 39
 ----- *Or.* 1, 271 80 ntt. 44, 46
 ----- *Or.* 1, 272 78 nt. 21; 80 nt. 45
 ----- *Or.* 2, 30 28 nt. 58
 ----- *Or.* 2, 44 5 nt. 8
 ----- *Or.* 2, 46 5 nt. 8
 ----- *Or.* 2, 54 78 nt. 26
 ----- *Or.* 2, 56 5 nt. 8
 ----- *Or.* 4, 20-40 80 nt. 47
 ----- *Or.* 10 80
 ----- *Or.* 17, 7 28 nt. 60
 ----- *Or.* 18, 131 5 nt. 8
 ----- *Or.* 18, 132 5 nt. 8
 ----- *Or.* 18, 133 5 nt. 8
 ----- *Or.* 18, 134 5 nt. 8
 ----- *Or.* 19 81 nt. 51
 ----- *Or.* 20 81 nt. 51
 ----- *Or.* 21 81 nt. 51
 ----- *Or.* 22 81 nt. 51
 ----- *Or.* 22, 4, 3 28 nt. 60
 ----- *Or.* 23 81 nt. 51
 ----- *Or.* 26 80 nt. 38
 ----- *Or.* 26, 3 80 nt. 43
 ----- *Or.* 26, 22 80 nt. 42
 ----- *Or.* 27 80 nt. 38
 ----- *Or.* 27, 13 80 nt. 43
 ----- *Or.* 28 80 nt. 38
 ----- *Or.* 28, 6 ss. 80 nt. 43
 ----- *Or.* 30, 6-7 16 nt. 11
 ----- *Or.* 30, 8 29 ntt. 61, 63
 ----- *Or.* 30, 8-11 29 nt. 64
 ----- *Or.* 30, 9-10 28 nt. 60
 ----- *Or.* 30, 11 29 ntt. 63, 64, 66

- Lib., *Or.* 30, 11-12 29 nt. 65
 ----- *Or.* 30, 38 28 nt. 60
 ----- *Or.* 30, 46-47 s. 28 nt. 56
 ----- *Or.* 33, 9-10 79 nt. 31
 ----- *Or.* 33, 11 103 nt. 68
 ----- *Or.* 33, 15 81 nt. 49; 96 nt. 13
 ----- *Or.* 39, 12 ss. 79 nt. 32
 ----- *Or.* 42 80 nt. 38
 ----- *Or.* 42, 23 5 nt. 8
 ----- *Or.* 42, 24 5 nt. 8
 ----- *Or.* 42, 25 5 nt. 8
 ----- *Or.* 42, 33-44 80 nt. 38
 ----- *Or.* 45, 27-28 96 nt. 13
 ----- *Or.* 46, 8 80 nt. 38
 ----- *Or.* 46, 8-10 78 nt. 25
 ----- *Or.* 46, 15 4 nt. 6
 ----- *Or.* 51 77 nt. 11
 ----- *Or.* 52 77 nt. 11
 ----- *Or.* 52, 3 76 nt. 7; 96 nt. 13
 ----- *Or.* 52, 10 77 nt. 12
 ----- *Or.* 54 80 nt. 46
 ----- *Or.* 54, 4 78 nt. 21; 80 nt. 45
 ----- *Or.* 54, 7-15 78 nt. 21
 ----- *Or.* 54, 30-36 78 nt. 21
 ----- *Or.* 56 103 e nt. 64
 ----- *Or.* 56, 2 78 nt. 24
 ----- *Or.* 56, 4 78 nt. 23
 ----- *Or.* 57, 51-55 79 nt. 34
 ----- *Or.* 62, 8 16 nt. 11; 25 nt. 49; 28
 nt. 60
 ----- *Or.* 62, 10 5 nt. 8
 ----- *Or.* 62, 11 5 nt. 8
 ----- *Or.* 62, 15 5 nt. 8
 ----- *Or.* 62, 51 5 nt. 8
 Liv. 24, 5, 4 67 nt. 2
 Lucifer. Caral., *Moriendum esse* 13
 (*CChr.* 8, 293) 15 nt. 6
 Lyd., *Mag.* 2, 24 11 nt. 36
 Max. Taur., *Serm.* 26, 3 107
 ----- *Serm.* 105-106 32 nt. 76
 Men. Rhet. 378, 16-23 102 nt. 58
 ----- 381 102 nt. 58
 ----- 415, 26-32 102 nt. 61
 ----- 416, 5-10 102 nt. 61
 ----- 416, 24-26 102 nt. 61
 ----- 424, 4 102 nt. 60
 ----- 426, 15-18 102 nt. 59
 Nicola San (Nikolaos von Myra), *Vita*
 compilata 28, 40 25 nt. 48
 Pall., *HL* prol. 2, 13-16 141 nt. 2
 ----- *HL* prol. 3, 23-32 141 nt. 3
 ----- *HL* 35, 5-5 144 nt. 20
 ----- *HL* 35, 7 144 nt. 21
 ----- *HL* 44, 1-3 143 nt. 9
 ----- *HL* 62 144 nt. 17
 ----- *HL* 63, 1-4 146 nt. 27
 ----- *HL* 66, 1-2 143 nt. 14
 ----- *HL* 71, 37-52 141 nt. 1
 Paul., *Carm.* 1-2 (*CSEL* 30, 1-2) 86 nt.
 27
 ----- *Carm.* 3 (*CSEL* 30, 2-3) 86 nt. 26
 ----- *Carm.* 10 (*CSEL* 30, 25, 19-32) 87
 nt. 38
 ----- *Carm.* 10 (*CSEL* 30, 28, 94) 84
 ntt. 6, 9; 86 ntt. 24, 31
 ----- *Carm.* 10 (*CSEL* 30, 29, 109-116)
 87 nt. 38
 ----- *Carm.* 10 (*CSEL* 30, 31, 165-166)
 86 ntt. 24, 31
 ----- *Carm.* 10 (*CSEL* 30, 34, 232-233)
 87 nt. 34
 ----- *Carm.* 10 (*CSEL* 30, 37, 279) 87
 nt. 37
 ----- *Carm.* 12 (*CSEL* 30, 43, 22-29) 88
 nt. 47
 ----- *Carm.* 13 (*CSEL* 30, 44, 7-9) 85
 nt. 13
 ----- *Carm.* 19, 445 ss. 159
 ----- *Carm.* 21 (*CSEL* 30, 170, 367) 84
 nt. 8
 ----- *Carm.* 21 (*CSEL* 30, 170, 374) 85
 nt. 11
 ----- *Carm.* 21 (*CSEL* 30, 170, 375-376)
 85 nt. 12
 ----- *Carm.* 21 (*CSEL* 30, 170, 377-378)
 85 nt. 16
 ----- *Carm.* 21 (*CSEL* 30, 170-171, 381-
 386) 85 nt. 17
 ----- *Carm.* 21 (*CSEL* 30, 170-171, 383-
 394) 88 nt. 51
 ----- *Carm.* 21 (*CSEL* 30, 171, 395-396)
 85 nt. 12
 ----- *Carm.* 21 (*CSEL* 30, 171, 398) 86
 nt. 21
 ----- *Carm.* 21 (*CSEL* 30, 171, 399) 86
 nt. 22

- Paul., *Carm.* 21 (CSEL 30, 171, 406-407) 86 nt. 23
 ----- *Carm.* 21 (CSEL 30, 171-172, 416-420) 87 nt. 43
 ----- *Carm.* 21 (CSEL 30, 172, 424) 87 nt. 39
 ----- *Carm.* 21 (CSEL 30, 173, 449-450) 87 nt. 39
 ----- *Carm.* 21 (CSEL 30, 173, 458) 84 nt. 9
 ----- *Carm.* 21 (CSEL 30, 174-495) 86 nt. 18
 ----- *Carm.* 31 (CSEL 30, 328-329, 600-610) 87 nt. 36
 ----- *Ep.* 1, 8 (CSEL 29, 6) 88 nt. 49
 ----- *Ep.* 1, 10 (CSEL 29, 8) 88 nt. 45
 ----- *Ep.* 1, 10 (CSEL 29, 8-9) 88 nt. 44
 ----- *Ep.* 1, 10 (CSEL 29, 9) 88 nt. 46
 ----- *Ep.* 2, 2 (CSEL 29, 10) 88 nt. 44
 ----- *Ep.* 3, 4 (CSEL 29, 17) 87 nt. 33; 88 ntt. 44, 45
 ----- *Ep.* 5, 4 (CSEL 29, 27) 86 ntt. 24, 29, 30, 31; 88 nt. 49
 ----- *Ep.* 5, 13-14 (CSEL 29, 33, 6; 14) 88 nt. 48
 ----- *Ep.* 8, 5 159
 ----- *Ep.* 10, 1 (CSEL 29, 57) 87 nt. 33
 ----- *Ep.* 11-14 (CSEL 29, 72-73) 86 nt. 19
 ----- *Ep.* 12, 12 (CSEL 29, 83) 86 nt. 19
 ----- *Ep.* 13 144 nt. 15
 ----- *Ep.* 13, 11-14 (CSEL 29, 92-96) 89 nt. 56
 ----- *Ep.* 16, 1 (CSEL 29, 115) 86 nt. 19
 ----- *Ep.* 19, 3 (CSEL 29, 140-141) 87 nt. 32
 ----- *Ep.* 19, 4 (CSEL 29, 141) 87 nt. 33
 ----- *Ep.* 20, 2 (CSEL 29, 144-145) 89 ntt. 60, 61
 ----- *Ep.* 25, 3 159
 ----- *Ep.* 28, 6 (CSEL 29, 246) 91 ntt. 71, 73; 92 nt. 75
 ----- *Ep.* 32, 10-16 (CSEL 29, 285-291) 88 nt. 53
 ----- *Ep.* 32, 17 (CSEL 29, 291) 86 nt. 20; 88 nt. 52
 ----- *Ep.* 35 (CSEL 29, 312-313) 87 nt. 41
 ----- *Ep.* 36, 2 (CSEL 29, 314) 87 nt. 41
 ----- *Ep.* 38, 4 (CSEL 29, 328) 88 nt. 49
 Philost. 7, 2 24 nt. 46
 ----- *Appendix* 7 24 nt. 46
 Plut., *Praec.* 815 E 102 nt. 62
 Procop., *Anek.* 21, 18 s. 133
 ----- *Goth.* 1, 3, 1 ss. 44 nt. 48
 ----- *Goth.* 1, 3, 4, II, 15 44 nt. 48
 Prud., *Contra Symmachum* 1 (CSEL 61, 241, 559-560) 83 nt. 5
 Pseudo-Dion. Hal., *Op.* 1, 272 102 nt. 56
 Rufin., *Hist. eccl.* 9, 19 22 nt. 34
 ----- *Hist. eccl.* 11, 21 30 nt. 71
 ----- *Hist. eccl.* 11, 23 31 nt. 73
 ----- *Hist. eccl.* 11, 28 31 nt. 74
 ----- *Hist. eccl.* 11, 30 31 nt. 73
 Sen., *De beneficiis* I, IX, 5 157
 Serv., *Ad Aen.* 7, 612 67 nt. 4
 Sev. Gab., *Or.* 6, 5 (PG 56, 489-490) 97 nt. 22
 Sidon., *Carm.* 13, 20 64
 ----- *Carm.* 22 (MGH AA VIII, 247, 117) 83 nt. 3
 ----- *Carm.* 22 (MGH AA VIII, 247, 114-121) 86 nt. 19
 ----- *Carm.* 22 (MGH AA VIII, 247, 116) 84 nt. 9
 Socr., *Hist. eccl.* 2, 8, 10-2, 3, 4 24 nt. 46
 ----- *Hist. eccl.* 3, 2 25 nt. 48
 ----- *Hist. eccl.* 3, 3 27 nt. 55
 ----- *Hist. eccl.* 5, 16, 1 30 nt. 71; 31 nt. 73
 ----- *Hist. eccl.* 5, 16, 7 31 nt. 73
 ----- *Hist. eccl.* 7, 36 142 nt. 8
 ----- *Hist. eccl.* 17 69 nt. 7
 Sozom., *Hist. eccl.* 2 69 nt. 7
 ----- *Hist. eccl.* 2, 5, 2-3 18 ntt. 17, 18
 ----- *Hist. eccl.* 2, 5, 3-4 18 nt. 20
 ----- *Hist. eccl.* 3, 17, 3 17 nt. 13

- Sozom., *Hist. eccl.* 4, 10, 7 17 nt. 13
 ----- *Hist. eccl.* 5, 4 24 nt. 43
 ----- *Hist. eccl.* 5, 4, 1-2 25 nt. 48
 ----- *Hist. eccl.* 5, 7, 4-7 25 nt. 48
 ----- *Hist. eccl.* 5, 10 24 nt. 43
 ----- *Hist. eccl.* 5, 10, 1-4 24 nt. 46
 ----- *Hist. eccl.* 5, 10, 5-8 24 nt. 46
 ----- *Hist. eccl.* 5, 10, 8 25 nt. 48
 ----- *Hist. eccl.* 5, 10, 8-14 24 nt.
 43
 ----- *Hist. eccl.* 5, 10, 9 26 nt. 54;
 27 nt. 55
 ----- *Hist. eccl.* 5, 10, 10 26 nt. 51
 ----- *Hist. eccl.* 5, 11 24 nt. 43
 ----- *Hist. eccl.* 5, 20, 7 25 nt. 48
 ----- *Hist. eccl.* 7, 15, 7-10 31 nt.
 73
 Suet., *Aug.* 40 104 nt. 71
 Symm., *Ep.* 1, 1 (*CUF* I, 60-61) 90 nt.
 67
 ----- *Ep.* 1, 2, 8 118 nt. 35
 ----- *Ep.* 1, 8 (*CUF* I, 72) 90 nt. 67
 ----- *Ep.* 1, 89, 1 130 nt. 79
 ----- *Ep.* 4 127 nt. 66
 ----- *Ep.* 7, 51 (*MGH AA* VI, 191) 90
 nt. 63
 ----- *Ep.* 9, 88 124 nt. 57
 ----- *Ep.* 58 127 nt. 66
 ----- *Ep.* 59 127 nt. 66
 ----- *Ep.* 60 127 nt. 66
 ----- *Ep.* 61 127 nt. 66
 ----- *Ep.* 62 127 nt. 66
 ----- *Ep.* 63 127 nt. 66
 ----- *Ep.* 64 127 nt. 66
 ----- *Ep.* 65 127 nt. 66
 ----- *Or.* 1, 3 125 nt. 60; 126 nt. 64
 ----- *Or.* 2, 1 126 nt. 63
 ----- *Or.* 3 128 nt. 70
 ----- *Or.* 3, 3-4 126 nt. 64
 ----- *Rel.* 3, 8 21 nt. 32
 ----- *Rel.* 3, 10 122 nt. 51
 ----- *Rel.* 3, 11-13 21 nt. 32
 ----- *Rel.* 30, 3 121 nt. 46
 ----- *Rel.* 30, 4 121 nt. 46; 158
 ----- *Rel.* 32, 1 127 nt. 67
 ----- *Rel.* 41 35 nt. 3
 Thdr., *Ep.* 17 97 nt. 19; 99 nt. 42
 ----- *Ep.* 37 97 nt. 19; 99 nt. 42
 ----- *Hist. eccl.* 3, 7, 6-10 24 ntt. 43,
 46; 25 nt. 48
 ----- *Hist. eccl.* 3, 18, 1 27 nt. 55
 ----- *Hist. eccl.* 5, 21, 1-2 17 nt. 13
 ----- *Hist. eccl.* 5, 21, 3-5 22 nt. 34
 ----- *Hist. eccl.* 5, 22, 3 31 nt. 73
 Them., *Or.* 7, 4 3 nt. 1
 ----- *Or.* 7, 86 5 nt. 8
 ----- *Or.* 8, 22, 117d 76 nt. 7; 96 nt. 14
 ----- *Or.* 8, 22, 118b 76 nt. 7; 96 nt. 14
 ----- *Or.* 15, 9, 192a 97 nt. 16
 Theod., *Ant.* 5-6 (*PG* 99, 336-338) 97
 nt. 23
 Uran., *De obitu Paulini* 2, 3 (*PL* 53, 860-
 861) 90 nt. 66
 ----- *De obitu Paulini* 6 (*PL* 53, 862)
 89 nt. 58
 ----- *De obitu Paulini* 8 (*PL* 53, 863)
 89 nt. 57
 ----- *De obitu Paulini* 9 (*PL* 53, 864)
 84 nt. 9; 86 nt. 18
 Vig., *Ep.* 1-2 32 nt. 76
 ----- *Ep.* 1, 551 C 32 nt. 76
 ----- *Ep.* 2, 553 C 32 nt. 76
 Zon. 12, 1 36 nt. 6
 Zosim. 4, 37, 3 28 nt. 56
 ----- 5, 38, 2-3 22 nt. 35

Apoph. Ars. 7 (89 A-B) 143 nt. 11
 ----- 15 143 nt. 10
 ----- 29 (97 B-C) 143 nt. 12
Auct. Prosp. Haun. S.A. 491 (*MGH AA*
 IX, *Chron. Min.* 1, 319) 43 nt. 44
Canon. 18; 24 (*Cod. can. Eccl. Afric.* 58;
 60; 84) 13 nt. 1
Chron. Pasch. Ad A 362 (*PG* 92, 740)
 24 nt. 43
CI 1, 1, 1 28 nt. 57
 --- 1, 49, 1 98 nt. 33
 --- 2, 46, 3 100
 --- 4, 49, 9 54 nt. 9
 --- 8, 1 144 nt. 16
 --- 8, 11, 5 21 nt. 30
 --- 8, 12, 14 22 nt. 37
 --- 9, 29, 3 76 nt. 8
 --- 9, 49 35 nt. 4
 --- 10, 28 47 nt. 57; 161
 --- 10, 28, 1 47 nt. 58; 161

- CI* 11, 48, 6 36 nt. 11
 --- 11, 48, 10 53
 --- 11, 59, 17 (16) = *Nov. Theod.* 26, 1
 161
 --- 11, 62, 13 42 nt. 40
 --- 11, 66, 7 37 nt. 13
 --- 11, 70, 1 40 nt. 29
 --- 11, 70, 2 40 nt. 29
 --- 11, 70, 4 21 nt. 33
 --- 12, 2, 1 117 nt. 33
 --- 13, 24 151
Coll. Avell. 1, 6, 2-5 122 nt. 49
Const. Ant. (FIRA I, 448) 163
Const. Sirmond. 12 13 nt. 1
CTh 1, 16 98 nt. 32
 ----- 1, 16, 6 103 nt. 67
 ----- 5, 13, 3 40 nt. 30
 ----- 5, 13, 4 37 nt. 12
 ----- 5, 14, 30 37 nt. 12
 ----- 5, 16, 31 42 nt. 39
 ----- 6, 2, 13 117 nt. 34; 121
 ----- 6, 5, 12 116 nt. 29
 ----- 6, 7, 1 116 nt. 29
 ----- 6, 9, 1 116 nt. 29
 ----- 6, 11, 1 116 nt. 29
 ----- 6, 14, 1 116 nt. 29
 ----- 6, 19, 1 98
 ----- 6, 22, 4 116 nt. 29
 ----- 6, 25, 1 106 e nt. 84
 ----- 7, 4, 32 57
 ----- 7, 6, 3 59; 60; 61
 ----- 7, 8, 7 35 nt. 5
 ----- 7, 8, 9 35 nt. 5
 ----- 7, 13, 7 53; 157
 ----- 7, 20, 4 52
 ----- 8, 15, 5 99
 ----- 9, 5, 1 129 nt. 75
 ----- 9, 16, 6 123 nt. 54; 129 nt. 78
 ----- 9, 16, 9 16 nt. 8; 122 nt. 52; 129
 ntt. 74, 77
 ----- 9, 35, 1 129 nt. 75
 ----- 9, 38, 5 129 ntt. 74, 76
 ----- 9, 42 35 nt. 4
 ----- 9, 42, 6 46 nt. 52
 ----- 9, 42, 8-9 46 nt. 52
 ----- 9, 42, 16 35 nt. 5
 ----- 9, 42, 19 35 nt. 5
 ----- 9, 42, 24 46 nt. 52
CTh 10, 1, 2 39 nt. 28
 ----- 10, 1, 8 40 nt. 30
 ----- 10, 1, 15 42 nt. 38
 ----- 10, 3, 1 40 nt. 29
 ----- 10, 3, 5 40 nt. 30
 ----- 10, 8, 3 41 nt. 35
 ----- 10, 8, 5 35 nt. 3
 ----- 10, 9, 2 35 nt. 3
 ----- 10, 10, 5 42 nt. 41
 ----- 10, 10, 6 37 nt. 16; 39 nt. 28
 ----- 10, 10, 11 35 nt. 3
 ----- 10, 10, 12 35 nt. 3
 ----- 10, 10, 15 35 nt. 4
 ----- 10, 10, 23 35 nt. 4
 ----- 10, 10, 29 35 nt. 4
 ----- 10, 10, 31 35 nt. 3
 ----- 10, 10, 34 35 nt. 3
 ----- 11, 1, 15 58 nt. 19
 ----- 11, 9 (8) 160
 ----- 11, 20 47 nt. 57; 161
 ----- 11, 20, 1 46 nt. 50; 50
 ----- 11, 20, 2 46 nt. 53
 ----- 11, 20, 4 37 nt. 16; 46 nt. 54
 ----- 11, 20, 5 37 ntt. 13, 16; 46 nt. 55
 ----- 11, 20, 6 46 nt. 55
 ----- 12, 1, 33 36 nt. 11
 ----- 12, 1, 94 80 nt. 48
 ----- 12, 1, 109 81 nt. 50
 ----- 12, 6, 2 50 nt. 71
 ----- 12, 7, 1 50 nt. 71
 ----- 13, 11 58
 ----- 13, 11, 2 53
 ----- 15, 1, 10 39 nt. 28
 ----- 15, 1, 11 21 nt. 30
 ----- 15, 1, 14 21 nt. 31
 ----- 15, 1, 14-17 21 nt. 30
 ----- 15, 1, 36 22 nt. 37
 ----- 15, 1, 40 22 nt. 37
 ----- 15, 1, 41 40 nt. 30
 ----- 15, 7, 11 160
 ----- 16, 1, 2 28 nt. 57
 ----- 16, 2, 16 163
 ----- 16, 2, 31 32 e nt. 78
 ----- 16, 3, 1 29 nt. 62
 ----- 16, 3, 2 29 nt. 62
 ----- 16, 10, 2 20 nt. 28
 ----- 16, 10, 3 20 e nt. 29
 ----- 16, 10, 4 20 nt. 28

- CTh* 16, 10, 6 19 nt. 24
 ----- 16, 10, 7 29 nt. 61; 30 nt. 67
 ----- 16, 10, 8 21; 29 nt. 61
 ----- 16, 10, 9 28
 ----- 16, 10, 10 21; 30 nt. 72
 ----- 16, 10, 10-11 22 nt. 34
 ----- 16, 10, 11 30 e nt. 72
 ----- 16, 10, 12 29 nt. 61; 30 ntt. 68, 69
 ----- 16, 10, 13 22 nt. 35
 ----- 16, 10, 14 22 nt. 35
 ----- 16, 10, 15 22 nt. 38; 23 nt. 40; 33
 nt. 80
 ----- 16, 10, 16 22 nt. 39
 ----- 16, 10, 17 22 nt. 38
 ----- 16, 10, 18 22 nt. 38; 23 nt. 41
 ----- 16, 10, 19 13 nt. 1; 19 nt. 25; 33 e
 nt. 80
 ----- 16, 10, 20 21 nt. 33
D. 1, 16, 4 101 ntt. 48, 50
 --- 1, 16, 7 101 ntt. 49, 51
 --- 1, 16, 8 99 nt. 34
 --- 1, 16, 19 99 nt. 39
 --- 1, 18, 1 99 nt. 36
 --- 1, 18, 4 99 nt. 34
 --- 1, 18, 12 99 nt. 38
 --- 1, 18, 15 99 nt. 37
 --- 1, 18, 20 99 nt. 35
 --- 50, 4, 18 63 nt. 32
Exc. Vales. 53 43 nt. 44
HA, Vita Alexandri 42, 4 104 ntt. 71,
 73
 ----- 45, 6 101
 ----- *Vita Alex. Sev.* 27, 1 107 nt. 92
 ----- *Vita Commodi* 3, 8 101
 ----- *Vita Pescennii* 7, 2 101
Hist. aceph. 2, 9 s. 24 nt. 46
 ----- 3, 1 26 nt. 50
Historia monachorum in Aegypto 1, 1-
 65 144 nt. 19
Inst. Traiani 540 a-d, V, 2 97 nt. 18
Not. Dign. Occ. IX 10 nt. 31
 ----- XI 9-20 49 nt. 69
Not. Dign. Or. XI 10 nt. 31
 ----- XXVIII 34, 46 150 nt. 5
Nov. App. VII 40 nt. 31
Nov. Iust. 8 100 nt. 44; 157
 ----- 15 134
 ----- 17 100, 133, 134
 ----- 24 134
 ----- 25 134
 ----- 26 134
 ----- 27 132 e nt. 7
 ----- 29 132 e nt. 7; 136
 ----- 30 36 nt. 10; 132 e nt. 7
 ----- 34 (Val. III) 41 nt. 36
 ----- 52 44 nt. 47
 ----- 102, 2 135
 ----- 123, 3 134
 ----- 149 151 nt. 10
Nov. Maj. 5 35 nt. 3
 ----- 4, 1 33 nt. 80
NTheod. 2, 5, 3 37 nt. 16
 ----- 5, 2 37 nt. 13
 ----- 26 47 ntt. 57, 58, 59
Paneg. Lat. VIII, V, 4 56
 ----- VIII, V, 5 56 e nt. 16
 ----- VIII, VI, 1 56 e nt. 16
 ----- VIII, XI, 1 55 e nt. 14
Schol. Gron. Cic. Leg. Man. 317 95 nt. 7
 Sinassario Arabo Giacobita *PO* 3, pp.
 323-326 148 nt. 32
Triak. 8, 2-3 18 nt. 18
 ----- 8, 3 18 nt. 19
 ----- 8, 4 18 nt. 20
 ----- 8, 7 17 nt. 14
Vita Paulini (PL 61, 17) 83 nt. 4

PAPIRI E ISCRIZIONI

- BGU* I 21 57
 ----- XI 2074 57
P.Abinn. 73 149; 151
P.Cair.Isidor. 1 62 nt. 29
P.Col. VII 138-140 59 nt. 24
P.Flor. I 36 150 nt. 1
 ----- I 75 150 nt. 2
 ----- III 297 151

- P.Mich.* VI 376 149
P.Nag.Hammadi 22r 152
P.Oxy. X 1331 63
 ----- XVI 1905 59; 60
 ----- XVI 2020 149
 ----- XLVI 3307 57
 ----- XLVIII 3408 57
P.Sakaon 10 (= *P.Thead.* 30) 149; 151
 ----- 62 (= *P.Thead.* 4) 150 nt. 6
PSI I 34 150 nt. 2
 ---- VI 707 150 nt. 2
 ---- IX 1074 150 nt. 2
 ---- X 1106 150 nt. 1
 ---- X 1107 150 nt. 1
 ---- XV 1566 153
 ---- XV 1569, 1 151
- P.Thomas* 21v 151
P.Tjäder 10-11 43 e ntt. 42, 45; 161
P.Wash.Univ. I 8 152
 ----- I 20, 1 154
 ----- I 83, 1 154
SB V 7756 63
 --- XIV 12208 152 nt. 14
- AE* 250, 1984 97 nt. 17
CIL V 1177 = *ILS* 776 128 nt. 73
 ---- VI 5195 104 nt. 71
 ---- VIII 18328 91 nt. 70
 ---- X 3732 48 nt. 61
 ---- X 6088 85 nt. 15; 159
ICVR 6, 1355 121 nt. 48

TAVOLE




Fig. 1 - *Not. Dign. Or. XI*



Fig. 2 - *Not. Dign. Occ. IX*



Fig. 1. Pannello con *pompa circensis*, dall'Aula Basilicale di Giunio Basso, marmi e pietre dure, Roma, Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo.



Fig. 3. Solido aureo di Filippico Bardane (711-713) - Fritz Rudolf Künker Münzenhandlung, Auc. 112, 20 Giugno 2006.



Fig. 4. *Histamenon nomisma* di Niceforo Botaniate (1078-1081) - Fritz Rudolf Künker Münzenhandlung, Auc. 112, 20 Giugno 2006.



Fig. 5. Antonianiano di Probo (276-282) - Numismatik Lanz München, Auc. 27 Novembre 2006.



Fig. 2. Dittico consolare di Boezio - Brescia, Museo Civico Cristiano.



Fig. 6. Aureo cerimoniale di Diocleziano e Massimiano Ercoleo.



Fig. 7. Medaglione aureo da 1 solido e mezzo di Costantino I (326)
- Leu Numismatik AG, Auc. 86, 5 Maggio 2003.



Fig. 8. Solido aureo di Valentiniano I (364-375) -
Numismatica Ars Classica, Auc. 24, 5 Dicembre 2002.



Fig. 9. Solido consolare di Tiberio II Costantino (579) -
Numismatica Ars Classica, Auc. 382, 26 Aprile 2005.



Fig. 10. *Follis* in bronzo di Phocas (602-610) - UBS Gold & Numismatics, Auc. 67, 5 Settembre 2002.



Fig. 11. Solido aureo consolare della rivolta degli Eraclii (608-610)
- Classical Numismatic Group, Triton VII, 12 Gennaio 2004.



Fig. 12. Solido aureo del I regno di Giustiniano II (692-695) -
Fritz Rudolf Künker Münzenhandlung, Auc. 112, 20 Giugno 2006.



Fig. 13. Solido aureo del II regno di Giustiniano II (705-711) -
Fritz Rudolf Künker Münzenhandlung, Auc. 112, 20 Giugno 2006.



Fig. 14. Solido aureo di Costantino V e Leone IV (751-775) -
Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, Auc. 151, 9 Ottobre 2006.



Fig. 15. Solido aureo di Leone IV e Costantino VI (776-778) -
Numismatica Ars Classica, Auc. 33, 6 Aprile 2006.



Fig. 16. Solido aureo di Costantino VI e Irene (790-792) -
Auktionshaus H.D. Rauch GmbH, Auc. 77, 10 Aprile 2006.



Fig. 17. Solido aureo di Irene (797-802) -
Numismatica Ars Classica, Auc. 33, 6 Aprile 2006.



Fig. 18. Solido aureo di Licinia Eudoxia (455) -
Numismatica Ars Classica, Auc. 24, 5 Dicembre 2002.



Not. Dign. Or. XX, proc. Asiae



Not. Dign. Or. XXI, proc. Achaiae



Not. Dign. Or. XLIII, cons. Palaestinae




Not. Dign. Or. XLIV, praes. Thebaidos




Not. Dign. Occ. XVIII, proc. Africae



Not. Dign. Occ. XLIII, cons. Campaniae



Not. Dign. Occ. XLIV, corr. Apuliae et Calabriae



Not. Dign. Occ. XLV, praes. Dalmatiae




Consularis Palaestinae



Consularis Campaniae


Particolari di immagini della tavola IV.




R.R.R. SMITH, *Late Antique Portraits in a public Contest. Honorific Statuary at Afrodisias in Caria, A.D. 300-600*, «JRS» 89 (1999), p. 145.



J. WILPERT, *Die Römischen Mosaiken der Kirchelichen Bauten vom IV-XII Jahrhundert*, Freiburg 1976, pl. 99.





EDIZIONI GONNELLI

Libreria Antiquaria Gonnelli

Fondata nel 1875

Via Ricasoli, 6-14 r. - 50122 FIRENZE - Tel. +39 (0)55 216835 - Fax +39 (0)55 2396812

Partita IVA n. IT 00520660481

<http://www.gonnelli.it> - E-mail: info@gonnelli.it



Direttore responsabile: Dr. Marco Manetti

- XIX *Miscellanea Papyrologica in occasione del bicentenario dell'edizione della Charta Borgiana*, a cura di M. Capasso, G. Messeri Savorelli, R. Pintaudi, 2 voll., pp. XI, 570, tavv. I-LI, Firenze 1990.
- XX Livia Migliardi Zingale, *Papiri dell'Università di Genova (PUG III)*, pp. X, 94, tavv. I-XXXVI, Firenze 1991.
- XXI Enrico Livrea, *Studia Hellenistica*, 2 voll., pp. XIII, 664, tavv. I-X, Firenze 1991.
- XXII John C. Shelton, *Greek and Latin Papyri, Ostraca and Wooden Tablets in the Collection of the Brooklyn Museum*, pp. XVI, 152, tavv. I-XLV, Firenze 1992.
- XXIII Paolo Cugusi, *Corpus Epistularum Latinarum Papyris Tabulis Ostracis servatarum (CEL)*, 2 voll., pp. XII, 261, 1 tab f.t., tavv. I-XXII; pp. VIII, 406, Firenze 1992.
- XXIV Biblioteca Medicea Laurenziana – *I papiri dell'archivio di Zenon a Firenze*. Mostra documentaria. Catalogo a cura di Gabriella Messeri Savorelli - Rosario Pintaudi, pp. XXVI, 104, tavv. I-CXX, Firenze 1993.
- XXV Raymond Bogaert, *Trapezitica Aegyptiaca. Recueil de recherches sur la banque en Égypte gréco-romaine*, pp. XII, 440, tavv. I-IV, Firenze 1994.
- XXVI R. Pintaudi, R. Dostálová, L. Vidman, *Papyri Graecae Wessely Pragenses (PPrag.II)*, pp. XVIII, 218, tavv. I-LXIV, Firenze 1995.
- XXVII Edoardo Crisci, *Scrivere greco fuori d'Egitto. Ricerche sui manoscritti greco-orientali di origine non egiziana dal IV secolo a.C. all'VIII d.C.*, pp. XIV, 250, tavv. I-CXX, Firenze 1996.
- XXVIII Naphtali Lewis, *The Compulsory Public Services of Roman Egypt*, (Second Edition), pp. 192, Firenze 1997.
- XXIX Juan Chapa, *Letters of Condolence in Greek Papyri*, pp. 194, tavv. I-XIII, Firenze 1998.
- XXX Biblioteca Medicea Laurenziana – *Scrivere libri e documenti nel mondo antico*, a cura di G. Cavallo, E. Crisci, G. Messeri, R. Pintaudi, pp. XVI, 256, tavv. I-CLIX f.t., 2 tavv. n.t., Firenze 1998.
- XXXI *I manoscritti greci tra riflessione e dibattito*. Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca (Cremona, 4-10 ottobre 1998), a cura di G. Prato, 3 voll., pp. XII, 442; 356; tavv. 291, Firenze 2000.
- XXXII Fritz Mitthof, *Annona militaris - Die Heeresversorgung im spätantiken Ägypten - Ein Beitrag zur Verwaltungs- und Heeresgeschichte des Römischen Reiches im 3. bis 6. Jh. n. Chr.*, 2 voll., pp. XVIII, 642, Firenze 2001.
- XXXIII Paolo Cugusi, *Corpus Epistularum Latinarum Papyris Tabulis Ostracis servatarum (CEL)*, III, *Addenda, Corrigenda, Indices rerum, Index verborum omnium*, pp. XII, 426, Firenze 2002.
- XXXIV Hermann Harrauer, Rosario Pintaudi, *Gedenkschrift Ulrike Horak (P. Horak)*, 2 voll., pp. XVI, 338; pp. 594, Tafeln I-L (Farbabb. I-LVII), Firenze 2004.
- XXXV Rosario Pintaudi - *Papyri Graecae Schøyen (PSchøyen I)*, pp. XIV, 262, tavv. I-XLI, Firenze 2005.
- XXXVI Guglielmo Cavallo, *Il calamo e il papiro. La scrittura greca dall'età ellenistica ai primi secoli di bisanzio*, pp. X, 258, tavv. I-LXIII, Firenze 2005.
- XXXVII John E.G. Whitehorne, *Strategi and Royal Scribes of Roman Egypt*. Revised edition of: G. Bastianini, J.E.G. Whitehorne, *Strategi and Royal Scribes of Roman Egypt. Chronological List and Index*, Firenze 1987, pp. XIV, 202, Firenze 2006.

In sovraccoperta:

Divina Providentia, Ms. lat. 9661, fol. 107, Bibliothèque Nationale de France.